



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 955**

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

# Indice

1. DDL S. 955 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 955 . . . . .	5
1.2.2. Relazione di minoranza 955-A/bis . . . . .	15
1.2.3. Relazione di minoranza 955-A/ter . . . . .	19
1.2.4. Relazione 955-A . . . . .	22
1.2.5. Testo approvato 955 (Bozza provvisoria) . . . . .	36
1.2.6. Testo 1 . . . . .	45
1.2.7. Testo 1 (ANNESSO) . . . . .	132
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	145
1.3.1. Sedute . . . . .	146
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	147
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	148
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 23/11/2018 . . . . .	149
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) del 26/11/2018 . . . . .	159
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 27/11/2018 . . . . .	162
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018 . . . . .	165
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/11/2018 . . . . .	173
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 53 (pom.) del 04/12/2018 . . . . .	175
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .	237
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .	241
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	311
1.4.1. Sedute . . . . .	312
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	314
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	315
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2018 . . . . .	316
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018 . . . . .	318
1.4.2.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	327
1.4.2.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 23 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .	328
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	337
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (ant.) del 04/12/2018 . . . . .	338

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 79 (ant.) del 05/12/2018 . . . . .	344
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/12/2018 . . . . .	347
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 82 (pom.) del 10/12/2018 . . . . .	351
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 88 (pom.) del 12/12/2018 . . . . .	357
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	358
1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/11/2018 . . . . .	359
1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2018 . . . . .	360
1.4.2.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	361
1.4.2.5.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/12/2018	362
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	367
1.5.1. Sedute . . . . .	368
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	369
1.5.2.1. Seduta n. 71 del 12/12/2018 . . . . .	370
1.5.2.2. Seduta n. 72 del 13/12/2018 . . . . .	444

## **1. DDL S. 955 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 955  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

**Titolo breve:** *Anticorruzione*

---

Iter

**13 dicembre 2018:** approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1189](#)

assorbe [C.765](#)

approvato

**S.955**

**approvato con modificazioni**

[C.1189-B](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [3/19](#) del 9 gennaio 2019, GU n. 13 del 16 gennaio 2019.

---

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-I](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **23 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 63 del 27 novembre 2018.

Classificazione TESEO

REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA , PRESCRIZIONE DEL REATO , PARTITI POLITICI , PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI

**Articoli**

CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.1- 3), DIRITTO PENALE (Artt.1, 2), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), CONDANNE PENALI (Artt.1, 3, 7), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.1-3), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Artt.1, 3, 7), PENE ACCESSORIE (Artt.1-3, 7), PECULATO (Artt.1-3), CORRUZIONE E CONCUSSIONE (Artt.1-8), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1-4), REATI COMMESSI ALL'ESTERO (Art.1), COLLABORAZIONE CON L' AUTORITA' GIUDIZIARIA (Artt.1, 5), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.1), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.1), SENTENZE PENALI (Art.1), SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (Art.1), PUBBLICI UFFICIALI (Artt.1, 2), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1), INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Artt.2, 3), PROCESSO PENALE (Art.3), ENTI PRIVATI (Artt.4, 7), ORDINAMENTO PENITENZIARIO (Art.5), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.6), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.6), FORZE DI

POLIZIA (Art.6), RESPONSABILITA' PENALE (Art.6), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.7, 12), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.8), FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI (Artt.9-14), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.9-14), RENDICONTI (Artt.9-14), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.9-14), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.9-14), LISTE ELETTORALI (Artt.9-10), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.9-10), DIVIETI (Artt.9-10), SITI E PORTALI WEB (Artt.9, 10), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.9), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.9, 10), FONDAZIONI (Art.11), COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI (Art.12), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.13), PARERI PARLAMENTARI (Art.13)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Angela Anna Bruna Piarulli \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 23 novembre 2018) .

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandra Riccardi \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 23 novembre 2018) .

Relatore di maggioranza Sen. [Angela Anna Bruna Piarulli \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 55 del 5 dicembre 2018 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Alessandra Riccardi \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 55 del 5 dicembre 2018 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 6 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 68 del 6 dicembre 2018.

Relatore di minoranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca \(PD\)](#) nominato il 10 dicembre 2018 .  
Annunciata la relazione di minoranza il 10 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 69 del 10 dicembre 2018.

Relatore di minoranza Sen. [Giacomo Caliendo \(FI-BP\)](#) nominato l'11 dicembre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Franco Dal Mas \(FI-BP\)](#) nominato l'11 dicembre 2018 .

Relatore di minoranza Sen. [Fiammetta Modena \(FI-BP\)](#) nominato l'11 dicembre 2018 .

Annunciata la relazione di minoranza l'11 dicembre 2018; annuncio nella seduta n. 70 dell'11 dicembre 2018.

#### Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 23 novembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 63 del 27 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 955

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 955

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

(*V. Stampato Camera n. 1189*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 2018*

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

### DISEGNO DI LEGGE

#### Capo I

MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 1.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-*bis* »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* »;

c) l'articolo 32-*quater* è sostituito dal seguente:

« Art. 32-*quater*. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*) - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

l) il secondo comma è sostituito dal seguente:



« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 317-bis. - (Pene accessorie) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale

o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

« Art. 322-ter.1. - (*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*) - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

r) all'articolo 323, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza »;

s) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

« Art. 323-ter. - (*Causa di non punibilità*) - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;

t) l'articolo 346 è abrogato;

u) all'articolo 346-bis:

l) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio »;

v) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;

z) all'articolo 649-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

Art. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 266, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

*b)* all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

*c)* dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-*bis*. - *(Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione)* - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

*d)* all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

*e)* all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-*ter* »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, il giudice può applicare le pene

accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale »;

f) all'articolo 578-*bis*, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

Art. 4.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-*bis*, il terzo comma è abrogato.

Art. 5.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, ».

2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

Art. 6.

*(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 452-*quaterdecies*, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero

corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

Art. 8.

*(Ritiro di riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110)*

1. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

Capo II

NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Art. 9.

*(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)*

1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per

soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito *internet* della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 1, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo.

3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.

4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

5. In apposita sezione, denominata « Elezioni trasparenti », del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data

della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 4 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 1, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 500 euro l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

2.3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 »;

3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla percezione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione »;

4) al quinto periodo, le parole: « sono pubblicati » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera »;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati »;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

3. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 9, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

Art. 13.

*(Delega al Governo)*



1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni del presente capo e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

Art. 15.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 1.2.2. Relazione di minoranza 955-A/bis

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 955-A/bis

### RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore Cucca)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2018

SUL

#### DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

presentato dal **Ministro della giustizia**

(*V. Stampato Camera n. 1189*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 2018*

Onorevoli Senatori. - La Commissione Giustizia ha esaminato e approvato il disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Preliminarmente occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha mostrato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, lo spirito aperto e costruttivo con cui ha partecipato nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati. Inutilmente. Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento la situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata, il testo ha subito una sola modifica per rafforzare la disposizione in materia di contrasto al peculato, peraltro indebolita dalla stessa maggioranza nel corso dell'esame presso l'Aula della Camera dei deputati. La discussione presso la Commissione Giustizia è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta, a qualunque confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta.

Eppure il Partito Democratico, come già evidenziato, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile, perché ben consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessità, un obiettivo inesausto della politica, in un Paese, come il nostro, nel quale il fenomeno è endemico e diffuso. Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi in tal senso alla legge 27 maggio 2015, n.69 (legge anticorruzione del 2015), che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, che ha reintrodotta il falso in bilancio, che ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del maltolto. O ancora all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, dotata di personale e risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, anche all'introduzione del *whistleblowing*, iniziativa dell'opposizione di allora che condividemmo e passò con i voti della nostra maggioranza, che condivise il percorso legislativo con l'opposizione nell'interesse del Paese.

Il testo che quest'Aula si trova ad esaminare, presenta rilevanti perplessità sotto il profilo della

legittimità costituzionale. Anzitutto, non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Ebbene, entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale, è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal riguardo si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

Di analoga gravità appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione, nonché l'estinzione della pena accessoria solo quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Anche qui il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione; sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento. Altrettanto dicasi nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema e con la finalità di « messa alla prova », coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato.

A quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza.

Infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, a favore dei cosiddetti « agenti sotto copertura ». La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto « agente provocatore ». Al riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività « prodromiche e strumentali » alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine. La disposizione in oggetto, letta unitamente alla modifica dell'articolo 323, ove, peraltro, non si tratterebbe neanche di un agente, ma di un provocatore puro e semplice, potrebbe, con la causa di non punibilità, indurre alla realizzazione di simulazione di reati che potrebbero colpire persone incolpevoli.

Il quadro esposto ha visto poi un vistoso peggioramento con la scelta di introdurre in modo surrettizio nel provvedimento il tema della prescrizione, inserito con un atto di imperio in un emendamento di poche righe a fine istruttoria in Commissione Giustizia alla Camera dei deputati. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103- cosiddetta « riforma Orlando » - nel corso della XVII legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di

delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà.

Venendo al merito della riforma introdotta, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Pertanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizionale e sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo *ex* articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tutela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia.

Dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con « blocco » dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tutta evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi. Inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal Ministero della giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante.

Inoltre, appare opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018, « la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999) ».

Quanto detto non intende negare il fatto che il problema della prescrizione nei processi esista. Tuttavia non è certo un emendamento la soluzione risolutiva, piuttosto una riforma complessiva del processo penale come fatto dai Governi del Partito Democratico nella XVII legislatura. Se davvero si vuole limitare l'incidenza della prescrizione, per rendere il processo penale più efficiente, bisogna investire sulla giustizia penale con politiche di ampio respiro e di lungo corso del tutto assenti in questo provvedimento.

Infine, un'osservazione di ordine politico, fondamentale anche per sottolineare il contesto e la cultura politica di cui è permeato questo provvedimento, ovvero l'accostamento, improprio se non addirittura mortificante, di una materia che riguarda esplicitamente la punibilità di un reato e di una serie di reati collegati ai fenomeni corruttivi, e quello relativo alla trasparenza dei partiti, quasi ci fosse una logica

conseguenza. Una logica intollerabile, per la nostra democrazia e per la nostra Costituzione.

Cucca  
*relatore di minoranza*

## 1.2.3. Relazione di minoranza 955-A/ter

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 955-A/ter

### RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatori Caliendo, Dal Mas e Modena)

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 2018

SUL

#### DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (n. 955)

presentato dal **Ministro della giustizia**

(*V. Stampato Camera n. 1189*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 2018*

Onorevoli Senatori. - La necessità di una relazione di minoranza nasce dall'*iter* legislativo del disegno di legge in discussione, che dopo l'esame della Camera dei deputati - con ampio ricorso alle audizioni di esperti e tempi di discussione accettabili in Commissione e in Aula - perviene al Senato per un semplice intervento abrogativo a causa di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento. Con una singolare interpretazione del bicameralismo e della possibilità di approfondimenti che la Costituzione assegna ad entrambe le Camere è stata negata la possibilità di effettuare audizioni e la discussione ha registrato solo interventi ed emendamenti delle opposizioni, tranne l'emendamento abrogativo preteso da una parte della maggioranza perché il testo approvato non era stato concordato dalle due componenti del Governo.

Tale situazione pone non pochi interrogativi e innanzitutto la conclusione che si può trarre da tale comportamento: il Parlamento è inteso come mero esecutore del volere del Governo per cui un emendamento approvato con libera approvazione della Camera dei deputati deve essere eliminato e al più presto, senza alcuna possibilità di discutere ed esaminare le altre norme del disegno di legge.

È questo il bicameralismo per il quale si sono impegnati, in occasione del *referendum* costituzionale, anche i partiti dell'odierna maggioranza ?

Forse è utile che in questa Aula si possa organizzare un dibattito sui principi della nostra Costituzione e sulla democrazia parlamentare !

Certamente una riflessione è, invece, necessaria sul nostro Regolamento che, nel prevedere un tempo di dieci minuti per l'illustrazione degli emendamenti relativi ad uno stesso articolo, non tiene conto di articoli, come ad esempio l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che introduce diverse riforme del codice penale, ciascuna delle quali meriterebbe un tempo ben superiore ai dieci minuti ricordati. Il rispetto e un'applicazione burocratica di tale limite non consente ai cittadini di comprendere a fondo non solo le ragioni delle tesi delle minoranze, ma anche di rendersi conto delle motivazioni che sorreggono la norma proposta dalla maggioranza, specie se, come è avvenuto, a fronte di dati statistici che avrebbero giustificato quanto meno una riflessione, il silenzio della maggioranza e l'assenza di

qualsiasi confronto generano la sensazione di inutilità dell'attività parlamentare.

La sfiducia dei cittadini nella politica e, a tratti, nelle istituzioni non può essere alimentata da norme e comportamenti relativi all'attività parlamentare.

Il disegno di legge in esame introduce molteplici modifiche di diritto sostanziale e processuale che, in gran parte, si pongono in contrasto con la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale.

Può dirsi ormai accettata la teoria del « doppio binario » e cioè un trattamento eccezionale - riservato ai reati di particolare gravità (mafia e terrorismo) e che si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, nonché a sanzioni particolarmente elevate - e uno per così dire ordinario per il quale sono irrinunciabili le garanzie che, nel primo binario, sono comprese per l'esigenza di difesa sociale.

Che i reati contro la Pubblica amministrazione, pur destando un elevato allarme sociale, non possano essere considerati sullo stesso piano dei reati di stampo mafioso o terroristico non vi può essere dubbio. In particolare perché non sono comparabili con le altre fattispecie di eccezionale gravità e perché le statistiche confermano che l'accertamento giudiziario di tali reati è più che soddisfacente con tassi di prescrizione irrilevanti.

È ridicolo pensare che i fenomeni corruttivi siano di gran lunga più numerosi di quelli accertati non avendo alcun elemento o sintomo che possa giustificare l'affermazione « la corruzione da scoprire ».

La legge tiene conto di fatti o di indizi rilevanti di fattispecie penali rilevatesi insufficienti o non idonee a contrastare un fenomeno, oppure interviene con nuove fattispecie di reati quando nuovi comportamenti antigiuridici non risultano avere una rilevanza penale.

I dati statistici forniti dal Ministero della giustizia, se letti correttamente, evidenziano non solo che l'indice di prescrizione di tali reati è di gran lunga più basso rispetto agli altri reati, ma anche che non è vera l'affermazione secondo cui la corruzione viene scoperta tardi, perché se fosse vera il numero dei procedimenti prescritti relativi a tali reati sarebbe di gran lunga più alto.

Si deve anche tenere conto che per tali reati il tempo necessario per la prescrizione è già estremamente lungo se si tiene conto degli aumenti di pena introdotti nella XVII legislatura e dei due periodi di sospensione dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di appello.

D'altra parte, se si tiene conto che dopo la legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta « legge Cirielli » i procedimenti prescritti sono diminuiti ogni anno a partire dal 2005 e che circa il 70 per cento delle prescrizioni riguardano la fase delle indagini preliminari, non si comprende la vera *ratio* della riforma che determinerà tempi più lunghi per tutti i processi, non in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata.

È una previsione fondata su una corretta valutazione dei dati che attestano, senza alcun dubbio, che la riduzione dei tempi della prescrizione introdotta dalla citata legge Cirielli ha determinato tempi più brevi per tutti i processi e ha quasi dimezzato la prescrizione, mentre tutti gli operatori del diritto conoscono i tempi dei processi con la previsione di una lunga prescrizione.

Chi avrà conseguenze negative più gravi da tale riforma: il colpevole che sarà comunque condannato anche se più tardi o l'innocente che sarà sottoposto alla pena del processo per più anni o ancora la vittima il cui eventuale risarcimento sarà rinviato di anni ?

Il disegno di legge, dicevamo, rompe un equilibrio del sistema penale snaturando anche la sistematica interna di molti istituti. Si pensi alle pene accessorie che diventano più lunghe e gravose di quelle principali, oltre a presentare profili di dubbia costituzionalità.

Viola o meno l'articolo 3 della Costituzione la pena accessoria relativa all'incapacità perpetua di contrattare con la Pubblica amministrazione, che scatta automaticamente, privando il giudice di ogni discrezionalità, *rectius* di ogni valutazione del caso concreto ?

La perpetuità della pena è in contrasto o meno con la funzione rieducativa (articolo 27 della Costituzione) ?

Per non parlare della riabilitazione ottenuta dopo una condanna per un reato contro la Pubblica amministrazione che non avrà effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici e sulla perpetua incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione.

Che senso ha la norma che prevede l'applicabilità di tale sanzione accessoria anche in caso di

applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, sia pure rimessa alla valutazione del giudice, se non della vendetta o comunque della volontà di punire diversamente dagli altri reati che però non può appartenere ad un legislatore penale che miri all'accertamento della responsabilità penale nel più breve tempo possibile e a favorire l'applicazione dei riti alternativi per le positive conseguenze sugli altri processi.

Preoccupazioni destano, altresì, le norme di modifica contenute nell'articolo 2 e quelle in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 7) per le conseguenze che possano derivarne per l'esigenza della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica (anche in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione) con inevitabili ricadute anche in termini occupazionali e sociali.

Per quanto concerne l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 6 del disegno di legge - anche a voler prescindere dalle perplessità, da più parti manifestata, sull'effettiva applicabilità di questa previsione ai reati contro la Pubblica amministrazione, essendo stata introdotta per contesti relativi alla criminalità organizzata - è davvero inspiegabile il parere contrario del Governo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 che rendeva applicabile la disciplina prevista dalla legge 16 marzo 2006, n. 146 (relativa all'agente sotto copertura) anche ai reati contro la Pubblica amministrazione. Non si comprende infatti la volontà di mantenere modifiche e ampliamenti di tale normativa introdotti dal disegno di legge, che, invece, non delineano con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella ben diversa dell'agente provocatore.

Considerata la necessità di una nuova lettura della Camera dei deputati, per l'emendamento approvato, ci si augura che il dibattito in Aula e l'esame degli emendamenti possa tenere conto di alcune correzioni suggerite per la funzionalità del sistema processuale e per le garanzie dei cittadini e non per ossequio al ruolo di opposizione.

Caliendo, Dal Mas e Modena  
*relatore di minoranza*



## 1.2.4. Relazione 955-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 955-A

*Relazione Orale*

*Relatrici Piarulli e Riccardi*

**TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 6 dicembre 2018

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza

dei partiti e movimenti politici

presentato dal **Ministro della giustizia**

*(V. Stampato Camera n. 1189)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 2018*

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Borghesi)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

4 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sul testo, parere non ostativo;

sugli emendamenti:

- 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo;

- 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi;

- 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati;

- 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali;

sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Accoto)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

5 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57 e 11.0.1.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso « Art. 1-*bis* », al comma 2, dopo le parole: « competenti per materia », delle seguenti: « e per i profili finanziari ».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

### **PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Lorefice)

### **sul disegno di legge e sugli emendamenti**

5 dicembre 2018

La Commissione,

considerato che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018, si compone di due capi: il capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; il capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici;

richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, al fine di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare laddove nei due articoli del disegno di legge è previsto il trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati penali, si riscontra essere opportuno un coordinamento con l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare con il paragrafo 2, laddove vengono disposte le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e con l'articolo 10 del medesimo regolamento, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati; ritenuto inoltre che il considerando n. 56 del citato regolamento (UE) 2016/679 afferma che « se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate »;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e alle candidature di partiti e movimenti politici e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) 2016/679.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Testo approvato dalla Camera dei deputati

#### **DISEGNO DI LEGGI**

Testo proposto dalla  
Commissione

Capo I

MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL

Capo I

MISURE PER IL  
CONTRASTO DEI

REATO

REATI CONTRO  
LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE,  
NONCHÉ IN  
MATERIA DI  
PRESCRIZIONE  
DEL REATO

Art. 1.  
(*Modifiche al codice penale*)

Art. 1.  
(*Modifiche al codice  
penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

a) *identica;*

« Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-*bis* »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

b) *identica;*

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* »;

c) l'articolo 32-*quater* è sostituito dal seguente:

c) *identica;*

« Art. 32-*quater*. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*) - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

d) *identica;*

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

e) *identica;*

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

f) *identica;*

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: g) *identica;*

« , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-*quater*, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « h) *identica;*

Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo

comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis*, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

*i)* all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*i) identica;*

« La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

*l)* all'articolo 316-*ter*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

*l) identica;*

*m)* l'articolo 317-*bis* è sostituito dal seguente:

*m) identica;*

« Art. 317-*bis*. - (*Pene accessorie*) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

*n)* all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

*n) identica;*

*o)* all'articolo 322-*bis*:

*o) identica;*

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;

2) al primo comma, dopo il numero 5-*bis*) sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

*p)* dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

*p) identica;*

« Art. 322-*ter*.1. - (*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*) - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-*ter*, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

*q)* all'articolo 322-*quater*, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente

*q) identica;*

ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

**r) all'articolo 323, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:**

*soppressa*

**« La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza »;**

s) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

*r) identica;*

« Art. 323-ter. - (Causa di non punibilità) - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;

t) l'articolo 346 è abrogato;

*s) identica;*

u) all'articolo 346-bis:

*t) identica;*

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio »;  
v) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;  
z) all'articolo 649-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni)*

*u) identica;*

*v) identica.*

*2. Identico.*

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

Art. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

Art. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*  
*Identico*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 266, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

*b)* all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

*c)* dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-*bis*. - *(Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione)* - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

*d)* all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

*e)* all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-*ter* »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,

primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale »;

f) all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

Art. 4.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

Art. 5.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)*

Art. 4.

*(Modifiche al codice civile)*

*Identico*

Art. 5.

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)*

*Identico*

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, ».

2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

Art. 6.

*(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)*

Art. 6.

*(Modifica alla legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è *Identico*  
sostituita dalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)*

Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica)*  
*Identico*

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:



« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

Art. 8.

*(Ritiro di riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110)*

1. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

Capo II

NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Art. 9.

*(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)*

1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di

Art. 8.

*(Ritiro di riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110)*  
*Identico*

Capo II

NUOVE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTROLLO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Art. 9.

*(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)*  
*Identico*

sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito *internet* della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 1, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo.

3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.

4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente

comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

5. In apposita sezione, denominata « Elezioni trasparenti », del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 4 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 1, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici)*

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici)*  
*Identico*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 500 euro l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel

registro di cui all'articolo 4 »;  
2.3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 »;  
3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla percezione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione »;  
4) al quinto periodo, le parole: « sono pubblicati » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera »;  
5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati »;  
6) l'ottavo periodo è soppresso.  
2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « tremila ».  
3. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche)*

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche)*  
*Identico*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 9, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo

Art. 12.

*(Sanzioni)*  
*Identico*

9, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

Art. 13.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni del presente capo e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

Art. 15.

Art. 13.

*(Delega al Governo)*

*Identico*

Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

*Identico*

Art. 15.

---

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*(Clausola di  
invarianza  
finanziaria)  
Identico*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 1.2.5. Testo approvato 955 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 955

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 dicembre 2018, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-*bis* »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* »;

c) l'articolo 32-*quater* è sostituito dal seguente:

« Art. 32-*quater*. - *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)* - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 317-bis. - (*Pene accessorie*) - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

n) all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o) all'articolo 322-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

« Art. 322-ter.1. - (*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*) - I beni sequestrati nell'ambito dei



procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-*ter*, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

q) all'articolo 322-*quater*, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

r) dopo l'articolo 323-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 323-*ter*. - (*Causa di non punibilità*) - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-*bis* e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;

s) l'articolo 346 è abrogato;

t) all'articolo 346-*bis*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio »;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;

v) all'articolo 649-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:

« Art. 289-*bis*. - (*Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione*) - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esonazione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-*ter* »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale »;

f) all'articolo 578-*bis*, comma 1, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-*bis*, il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale »;

b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli » sono inserite

le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, ».

7. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

8. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « *a*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 452-*quaterdecies*, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

*b*) all'articolo 25:

*1*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-*bis* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

*2*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) »;

*3*) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

*c*) all'articolo 51:

*1*) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

- 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».
10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.
11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito *internet* della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.
12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.
13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11.
14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata « Elezioni trasparenti », del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

17. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 500 euro l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

2.3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 »;

3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla percezione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione »;

4) al quinto periodo, le parole: « sono pubblicati » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera »;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati »;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

18. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

19. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».
20. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».
21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.
22. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.
23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.
24. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.
25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.
27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

29. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

## 1.2.6. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



**BOZZE DI STAMPA**

**7 dicembre 2018**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)**

**PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

BERNINI, MALAN, CALIENDO, MODENA, DAL MAS, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, RONZULLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici",

premesso che:

il disegno di legge in esame, al capo I, introduce una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, e che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti

dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354); un aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); l'introduzione di una causa speciale di non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati contro la pubblica amministrazione;

sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma - attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146 - comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; l'estensione della disciplina in materia di intercettazioni ai reati contro la pubblica amministrazione; l'introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

è evidente quindi come le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due «binari paralleli» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltretutto per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall'altro lato, uno «ordinario» valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, sono irrinunciabili le logiche del garantismo;

il provvedimento in esame rompe questo equilibrio in due modi: 1) riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione, che pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità; 2) snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;

con particolare riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione (di cui al comma 1, lettera c)), è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Si tratta quindi di un inasprimento eccessivo, che solle-

va dubbi in ordine alla: 1) proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata; 2) funzione rieducativa della pena, co-essenziale alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di «individualizzazione» della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo;

allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena, deroghe alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie, nonché quelle che determinano che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena;

il testo (articolo 7) interviene inoltre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inasprando le sanzioni interdittive applicabili alle imprese per i reati corruttivi, in termini estremamente drastici, al punto da comportare la necessità di una deroga alla disciplina generale, con un intervento sproporzionato, irragionevole e privo di coerenza sistematica, che pregiudica le esigenze della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica - e in contrasto quindi con l'articolo 41 della Costituzione - con inevitabili ricadute negative in termini anche occupazionali e sociali;

per quanto riguarda l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 6 del testo, sussiste più di una perplessità sulla effettiva applicabilità di questa previsione ai reati contro la pubblica amministrazione, essendo pensata per contesti relativi alla criminalità organizzata. Non viene infatti delineato con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto agente provocatore (si pensi in particolare all'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine);

come se non bastasse, nel corso dell'esame in Commissione giustizia in sede referente alla Camera, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera d) dell'articolo 1 del testo sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge «ex-Cirielli», in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato. La lettera e) modifica invece l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla

data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio;

l'istituto della prescrizione, come noto, non trova una diretta disciplina in Costituzione o nei trattati internazionali cui l'Italia ha aderito; tanto questi ultimi, quanto la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più generale, la prescrizione va intesa come istituto giuridico presupposto, in qualche modo coesistente ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancor prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi debbono osservare. In questa prospettiva, il testo proposto presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione così come prevista dalle disposizioni in esame viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione, ed è irragionevole nell'economia del processo penale con una eterogenesi dei fini, tanto che la prima «vittima» sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato *ad libitum*;

sono evidenti infatti l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogenesi dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU. L'obiettivo dichiarato della proposta - del tutto condivisibile - è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia, sfruttando escamotage processuali, e più in generale contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con l'intervento ipotizzato, però, non si fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante, e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;

se, infatti, si vuole - come è doveroso - ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli, sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti «di apparato», a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria, la responsabilità disciplinare

dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un *posterius*, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire disposizioni per la ragionevole durata del processo, non certo la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia;

inoltre, le nuove disposizioni rovesciano la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Tra l'altro, se mettiamo assieme le previsioni della cosiddetta «legge Severino», l'informativa antimafia, le nuove misure previste nel disegno di legge in esame, si ha la netta impressione, almeno nel settore della pubblica amministrazione e in diversi ambiti d'interesse strategico per le imprese e l'economia, che l'irrogazione della pena, in una delle sue diverse forme, preceda di molto l'accertamento della responsabilità. Peraltro, la stessa sottoposizione a procedimento, o processo, come è stato evidenziato anche nella fase conoscitiva del provvedimento in esame, è già essa stessa una pena: e dunque, è evidente che la sospensione sine die della prescrizione equivale ad un'afflizione sine die dell'imputato, a una sorta di ergastolo processuale;

a tal proposito, si rammenta come nella sentenza n. 124 del 1972, ribadendo la sua giurisprudenza costante, la Corte costituzionale ha ricordato come «la disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sentenza n. 107 del 1957; vedasi anche la sentenza n. 115 del 1964): la condizione giuridica d'imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione d'innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato»;

altra forte criticità riguarda la compatibilità della misura con la funzione rieducativa della pena, anch'essa stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 112 del 2018, l'istituto della prescrizione trova «la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, nel «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal livello della pena edittale. Il legislatore - si è ulteriormente osservato - è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola ge-

nerale da lui stesso dettata [...] Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una "resistenza all'oblio" nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale complessità delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143 del 2014). La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento»;

in questa prospettiva, da un lato, la sospensione a tempo indeterminato della prescrizione mina la funzione rieducativa della pena, dal momento in cui la sanzione, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dal fatto, viene a incidere su una personalità del reo inevitabilmente mutata nelle more: o nel senso che la rieducazione e il riallineamento alla tavola dei valori sociali sono avvenuti spontaneamente, o comunque nel senso che il disvalore del fatto si è perso nella notte dei tempi e non è dunque più possibile mettere in atto un percorso rieducativo effettivo ed attuale. Dall'altro lato, la sospensione generalizzata dalla prescrizione per tutte le tipologie di reato, alla luce della portata afflittiva che essa indubbiamente possiede, potrebbe rappresentare una irragionevole e sproporzionata omogeneizzazione di trattamento per fattispecie anche marcatamente differenti sotto il profilo del disvalore e dell'allarme sociale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955-A.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 7 —

**1.2**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.3**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».*

---

**1.4**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo comma,».*

---

**1.5**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra nel testo, dopo il numero: «322», inserire le seguenti parole: «, secondo e quarto comma,».*

---

**1.6**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis,».*

---

**1.7**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «501, 501-bis».*

---

**1.8 (testo corretto)**

MALAN, CALIENDO, MODENA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al precedente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»*

---

**1.9**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**1.10**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---



**1.11**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).*

---

**1.12**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).*

---

**1.13**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.14**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.15**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

---

**1.16**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

---

**1.17**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «al-  
l'articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:*

*"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».*

---

**1.18**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).*

---

**1.200**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1 sopprimere le lettere e) ed f).*

---

**1.19**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

## 1.20

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

## 1.21

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«*e*) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impe-

dimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

---

## 1.22

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).»*

---

## 1.23

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi"».*

**1.24**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei mesi", con le seguenti: "un anno"».*

---

**1.25**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».*

---

**1.26**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).*

---

**1.27**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: «sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente: «abrogato».*

---

**1.28**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «rimane altresì sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può rima-*

nera altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

### 1.29

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronuncia della sentenza di condanna».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza».*

### 1.30

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronuncia della sentenza di condanna».*

### 1.31

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pronuncia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».*

**1.32**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo grado».*

---

**1.33**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1 ), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».*

---

**1.34**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».*

---

**1.35**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell'attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».*

---

### **1.36**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello».*

---

### **1.37**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:*

*"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:*

*1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;*

*2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.*

*I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.*

*Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente"».*

---



**1.38**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma"».

\_\_\_\_\_

**1.39**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

\_\_\_\_\_

**1.40**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il quarto comma è abrogato.».*

\_\_\_\_\_

**1.41**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato.».*

\_\_\_\_\_

**1.42**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**1.44**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole; "l'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio," sono inserite le seguenti: "la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari,"».

---

**1.43**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

---

**1.45**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis All'articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nessun caso

l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di cui all'articolo 640-*bis*, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

---

**1.46**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-*bis*) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

---

**1.47**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**1.48**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.49**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**1.50**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e «e 346-bis».*

---

**1.51**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»*

---

**1.52**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».*

---

**1.53**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici».*

---

**1.54**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Co-*

stituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

---

### 1.55

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.56

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**1.57**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**1.58**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali"».

---

**1.59**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**1.60**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

---

**1.61**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e 346-bis».*

---

**1.63**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».*

---

**1.64**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni».*

---

**1.62**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».*

---

**1.65**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».*

\_\_\_\_\_

**1.66**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

\_\_\_\_\_

**1.67**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

\_\_\_\_\_

**1.201**

LONARDO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) all'articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo che appartengano a persona estranea al reato" aggiungere le seguenti: "o siano da destinare al risarcimento dei danni subito dalla vittima del reato".».*

\_\_\_\_\_



**1.69**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia».*

---

**1.70**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

---

**1.71**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inserite le seguenti: "specifiche"».

---

**1.72**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

---

**1.74**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**1.75**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**1.76**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità».*

---

**1.77**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso*

— 27 —

è attribuito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera r), capoverso «Articolo 323-ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro».*

---

**1.78**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

---

**1.79**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

---

**1.80**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) l'articolo 346-bis è abrogato».*

**1.81**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera t), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni."».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera t), sopprimere il punto 3).*

---

**1.82**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «o asserite».*

---

**1.84**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

«t-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter"».

---

**1.83**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

«*u-bis*) all'articolo 512-*bis*, primo comma, dopo le parole: "prevenzione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 317-*bis*, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 323-*bis*, 325, 326, 328, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356"».

**1.85**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Sopprimere il comma 2.*

**1.86**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MOLES, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024».

**1.87**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MOLES, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023».

\_\_\_\_\_

**1.88**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

\_\_\_\_\_

### 1.0.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di dotazio-  
ne organica dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

*Conseguentemente:*

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole:* «pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;

b) *alla rubrica del Capo I dopo le parole:* «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.».

## 1.0.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e  
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

#### "CAPO XVI-bis

### DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

#### **Art. 205-quater.**

*(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)*

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

*a)* dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti



dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

6. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento"».

### 1.0.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e  
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

"Sezione I-bis.

#### SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

#### **Art. 531-bis.**

*(Dichiarazione di non doversi procedere per viola-  
zione dei termini di durata ragionevole del processo)*

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

*a)* dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini

di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649"».

#### 1.0.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

**"Art. 346-bis.**

*(Non doversi procedere per estinzione del processo)*

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

*a)* dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

*b)* dalla sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

*c)* dalla sentenza di cui alla lettera *b)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento

dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*;

l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui al-

l'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3"».

---

### 1.0.7

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314".».

---

### 1.0.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di ripara-

— 39 —

zione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».

---

### **1.0.6**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e  
per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)*

1. All'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro".».

---

### **Art. 3**

#### **3.1**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

\_\_\_\_\_

### 3.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

\_\_\_\_\_

### 3.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\_\_\_\_\_

### 3.7

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

"*m-quinqies*) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».

\_\_\_\_\_



### 3.6

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:

"7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

\_\_\_\_\_

### 3.8

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\_\_\_\_\_

### 3.9

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

\_\_\_\_\_

### 3.10

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».*

\_\_\_\_\_

### **3.11**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole:  
«314, primo comma».*

---

### **3.12**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le  
parole: «e 346-bis».*

---

### **3.15**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il seguen-  
te:*

*"1-bis. Le parti hanno facoltà di richiedere che l'esame dei testimoni,  
dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità  
di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità di esame a  
distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a distanza possa  
compromettere o alterare l'esito dell'esame rigetta la richiesta motivandone le  
ragioni;"».*

---

### **3.16**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il seguen-  
te:*

*"1-bis. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla  
polizia giudiziaria, da organi dell'amministrazione o da ogni altro organo con*

funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione dell'attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere l'esame dell'autore dell'atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere domande a chiarimento delle circostanze emergenti dall'atto"».

---

### 3.13

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

### 3.18

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) all'articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"».

---

### 3.14

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

### 3.0.1

VITALI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)*

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;
- b) dibattimento;
- c) intercettazioni telefoniche;
- d) termini per le indagini preliminari;
- e) impugnazioni;
- f) esecuzione penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) il superamento dell'esistenza cautelare dell'inquinamento probatorio;
- b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di 60 giorni dall'esecuzione della misura;
- c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della misura.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice;
- b) la conclusione dell'udienza e del giudizio nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;
- c) in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, la previsione del rinvio dell'udienza al giorno immediatamente successivo la cessazione dell'impedimento delle persone medesime;
- d) che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;

- e)* la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;
- f)* la pronuncia sull'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;
- g)* la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;
- h)* la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione della prova;
- i)* l'abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;
- j)* l'immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;
- k)* il superamento dell'udienza preliminare ed istituzione di un fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;
- l)* la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;
- m)* la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:

- a)* lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;
- b)* la subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a)* la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di sei mesi prorogabili sin ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della Repubblica;
- b)* in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera *a)*, la nullità del procedimento l'inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;
- c)* l'introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro è reale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.

6. Nell'esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi al seguente principio generale:

*a)* al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, l'introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;

*b)* con riferimento all'appello:

1) la previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;

2) la previsione dell'inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di assoluzione dell'imputato;

*c)* con riferimento al giudizio di Cassazione:

1) la revisione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera f), il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio generale;

*a)* la possibilità delle persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 3.0.2

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)*

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

### 3.0.3

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)*

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto

difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*) - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina del



difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

*d)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

*e)* il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

**"Art. 157-bis.**

*(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina  
di un difensore di ufficio)*

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

**Art. 157-ter.**

*(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio.

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*) - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*) - 1. La notificazione è nulla:

*a)* se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

*b)* se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

*c)* se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

*d)* se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

*e)* se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine."».

## **Art. 4**

### **4.1**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.2**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **4.3**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## **Art. 5**

### **5.1**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 5.2

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

## 5.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma.».*

---

## 5.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «322-bis», aggiungere in fine le seguenti: «346-bis».*

---

## 5.6

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito».

---

## 5.5

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319-*quater*, primo comma, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

\_\_\_\_\_

## 5.7

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere il comma 2.*

\_\_\_\_\_

## 5.8

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Sopprimere il comma 2.*

\_\_\_\_\_

## 5.9

MODENA, CALIENDO, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».*

\_\_\_\_\_

## Art. 6

### 6.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 6.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:*

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;».

---



#### **6.4**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «o la promessa»;

b) *sopprimere le parole:* «promettono o»;

c) *aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».

---

#### **6.3**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* «o ne accettano l'offerta o la promessa» *sono inserite le seguenti:* «senza averle sollecitate».

---

#### **6.5**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

---

#### **6.200**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

## 6.6

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o compiono attività prodromiche e strumentali».*

---

## 6.7

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole: «o compiano attività prodromiche o strumentali».*

---

## 6.0.1

BALBONI, STANCANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.";*

*b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo."».*

---

## Art. 7

### 7.1

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a) e i numeri 1) e 2) della lettera b).*

---

### 7.3

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non superiore a tre».*

---

### 7.4

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

---

## **7.5**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».*

---

## **Art. 9**

### **9.1**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 10 mila».*

---

### **9.2**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gratuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al primo periodo».*

---

### **9.3**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».*

---

#### 9.4

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento»;*

*al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte alle liste elettorali o»;*

*al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.».*

---

#### 9.5

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «i sessanta giorni successivi alla data».*

---

#### 9.6

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «solare».*

---

**9.7**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al quarto periodo».*

\_\_\_\_\_

**9.8**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

\_\_\_\_\_

**9.9**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

\_\_\_\_\_

**9.10**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pubblicati» fino al termine del periodo.*

\_\_\_\_\_

**9.11**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma.».*

\_\_\_\_\_

### 9.12

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

---

### 9.13

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

---

### 9.14

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario all'organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all'attività».*

---

### 9.15

FAZZONE, CALIENDO, MALAN, DAL MAS, MODENA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzianità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la du-

rata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanziario".».

---

### **9.16**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte nelle liste elettorali o».*

---

### **9.17**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano».*

---

### **9.18**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali».*

---

### **9.19**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso internet, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di ciascuno dei loro candidati. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al presente comma non è richie-



sto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum vitae e».*

## **9.20**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».*

## **9.21**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».*

## **9.22**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:*

## **9.23**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»*

**9.24**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».*

---

**9.25**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

---

**9.26**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».*

---

**9.27**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».*

---

**9.28**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».*

---

**9.29**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.30**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.31**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».*

\_\_\_\_\_

**9.32**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.33**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.34**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».*

---

**9.35**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».*

---

**9.36**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».*

---

**9.37**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».*

---

**9.38**

MIRABELLI, VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».*

---

**9.39**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesesimo».*

---

**9.40**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».*

---

**9.41**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».*

---

**9.42**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».*

---

**9.43**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».*

---

**9.44**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

---

**9.45**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

---

**9.46**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».*

---

**9.47**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».*

---

**9.48**

CIRINNÀ, MIRABELLI, CUCCA, VALENTE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».*

---

**9.49**

VALENTE, MIRABELLI, CUCCA, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».*

---

**9.50**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».*

---

**9.51**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».*

---

**9.52**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» inserire le seguenti: «e di inviare i relativi dati al Ministero dell'interno affinché li pubblici sul proprio sito *internet*, in un'apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

---

**9.53**

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il certificato penale sia richiesto» con le seguenti: «il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

---

### 9.55

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il curriculum vitae deve menzionare obbligatoriamente l'eventuale assenza di dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale siano scaduti i termini per la presentazione».*

---

### 9.54

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «certificato penale» aggiungere la seguente: «tempestivamente».*

---

### 9.56

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «settimo giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».*

---

### 9.57

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni cinquanta abitanti nell'anno delle elezioni comunali. A tale onere, quantificabile in 600mila euro*



nell'arco di cinque anni, si fa fronte mediante parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla sconfitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».

---

**9.58**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**9.59**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telematicamente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 13 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge».

---

**9.60**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti: «ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».*

---

**9.61**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici».*

---

## 9.62

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali".».

## **Art. 10**

### **10.1**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

«0.1) All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribuzione pubblica indiretta".».

---

### **10.2**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 è premesso il seguente:*

«0.1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è soppresso».

---

#### **10.4**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

---

#### **10.3**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola: "simbolo" è inserita la seguente: "principale"».

---

#### **10.5**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso».

---

#### **10.6**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

13, le parole: "l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale"».

---

### **10.7**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *b*) è soppressa».

---

### **10.8**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *c*) è soppressa.».

---

### **10.9**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *h*) è soppressa».

---

### **10.10**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera l) è soppressa.».

---

### **10.11**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le seguenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti".».

---

### **10.12**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali" sono soppresse.».

---

#### **10.14**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed».*

---

#### **10.13**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

---

#### **10.15**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «2.500 euro».*

---

#### **10.16**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).*

---

#### **10.18**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).*

---

### **10.19**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 2.500».*

---

### **10.20**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

---

### **10.21**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

*b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento



al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».

---

## 10.22

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sopprimere il comma 2.*

---

## Art. 11

### 11.1

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:*

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di par-

titi, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.».

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

---

## 11.2

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».*

---

## 11.3

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

---

## 11.4

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali.».*

---

### 11.5

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE,  
TOFFANIN

*Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui organi direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.».*

---

### 11.6

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.».*

---

### 11.7

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

## 11.8

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che all'interno dei loro statuti abbiano come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro esponenti nell'organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell'esercizio dell'azione politica».*

---

## 11.9

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche».*

---

### 11.0.1

BALBONI, STANCANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro)*

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo

comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

### **11.0.2**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento)*

1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento».

## **Art. 12**

### **12.1**

MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione delle norme citate».*

### **12.2**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «1.000 a 10.000»*

### **12.3**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».*

---

### **12.4**

BALBONI, STANCANELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.»

---

## **Art. 14**

### **14.0.1**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente legge».

---

## **1.2.7. Testo 1 (ANNESSO)**

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**11 dicembre 2018**  
**N. 1 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)**

### **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

#### **QP2**

MARCUCCI, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, MALPEZZI, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ

Il Senato,

premessi che:

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame;

si sottolinea, per intanto, la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che, modificando l'articolo 166 del codice penale, prevede che per alcuni reati, diversi tra di loro e che conseguono a comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costitu-



zionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione;

altrettanto grave appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. La disposizione prevede altresì che la pena accessoria sia dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento,

le medesime considerazioni valgono anche nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, ma anche e soprattutto con la finalità di "messa alla prova", coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato;

a quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza;

infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146 a favore dei cd. "agenti sotto copertura". La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cd. agente provocatore. A tal riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività "prodromiche e strumentali" alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine.

Rilevato che:

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state introdotte nuove disposizioni in materia di prescrizione inizialmente estranee al testo. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 - cd. Riforma Orlando - nel corso della scorsa legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà;

la prescrizione è un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 2006;

la natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Pertanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizione e sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali;

il riconoscimento della priorità della scala dei valori costituzionali nella configurazione di tale istituto, comporta il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tutela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia;

come ribadito nuovamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 2018 " *Il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata (...). Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati*" Tuttavia come ben sottolineato dal giudice delle leggi nella medesima sentenza: " *La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza*";

dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tutta

evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi;

inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante;

pertanto, come affermato infatti dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 2018, *"la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosi anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)"*;

infine appare del tutto irragionevole la fissazione di una data per l'efficacia differita della norma, senza ulteriori chiarimenti e motivazioni. Se infatti la disposizione fosse di per sé sensata e costituzionale tanto varrebbe che se ne disponesse l'efficacia immediata;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955 -A.

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.63

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

#### Ritirato

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».*

#### 1.64 (testo 2)

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso Art. 317-bis, con il seguente*

*«Art-317-bis. (Pene accessorie) - La condanna alla pena della reclusione per un tempo superiore ai due anni per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per una durata non inferiore a sette anni né superiore a dieci anni. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.»*

**1.72**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

---

**Art. 9**

**9.20**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».*

**9.21**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».*

**9.22**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:*

**9.23**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»*

---

**9.24**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».*

---

**9.25**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

---

**9.26**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».*

---

**9.27**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».*

---

**9.28**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».*

---

**9.29**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».*

---

**9.30**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».*

---

**9.31**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».*

---

**9.32**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».*

---

**9.33**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».*

---

**9.34**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».*

---

**9.35**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».*

---

**9.36**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».*

---

**9.37**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».*

---



**9.38**

MIRABELLI, VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».*

---

**9.39**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesesimo».*

---

**9.40**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».*

---

**9.41**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».*

---

**9.42**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».*

---

**9.43**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».*

---

**9.44**

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

---

**9.45**

VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

---

**9.46**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».*

---

**9.47**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».*

---

**9.48**

CIRINNÀ, MIRABELLI, CUCCA, VALENTE

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.49**

VALENTE, MIRABELLI, CUCCA, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.50**

MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».*

\_\_\_\_\_

**9.51**

CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».*

\_\_\_\_\_

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 955  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

**Titolo breve:** *Anticorruzione*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 48 \(pom.\)](#)

23 novembre 2018

[N. 49 \(pom.\)](#)

26 novembre 2018

[N. 50 \(pom.\)](#)

27 novembre 2018

[N. 51 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

[N. 52 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

[N. 53 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2018

[N. 54 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 55 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 23/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018  
48ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibia.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) dà la parola alle relatrici: senatrice Riccardi e senatrice Piarulli, per l'illustrazione del provvedimento.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) segnala che il testo del disegno di legge presentato originariamente dal Governo alla Camera modificava, al capo I, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, le Commissioni riunite hanno deliberato di ampliare il perimetro dell'intervento normativo, al fine di includervi il tema della prescrizione oltre che le materie direttamente investite dal testo originario.

In relazione a ciò è stato svolto un ulteriore ciclo di audizioni ed è stata abbinata la proposta di legge Colletti, Atto Camera [765](#), recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. Passando in rassegna il provvedimento, esso si compone come segue: il Capo I (articoli 1-8) interessa le "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato".

Il Capo II (articoli 9-15) è relativo alle misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. Si limita per ragione di sintesi a illustrare il contenuto delle disposizioni da 1 a 8 del disegno di legge, sulle restanti disposizioni (dall'articolo 9 all'articolo 15) si soffermerà, invece, la relatrice Piarulli. Segnala, quindi, che l'articolo 1 del disegno di legge prevede una serie di modifiche al codice penale che - in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione - mirano, in particolare a: conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione; inasprire e ampliare l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie; aumentare le pene e riformulare specifici reati;



prevedere la collaborazione come speciale causa di non punibilità e introdurre nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonché ad apportare modifiche all'istituto della prescrizione.

In particolare, le lettere a) e b) del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale.

Evidenzia come la finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa.

La lettera c), riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, amplia il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione ad essa), alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti: il peculato, escluso quello d'uso (articolo 314, primo comma); la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*), come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articoli 452-*quaterdecies* del codice penale).

La lettera m), modificando l'articolo 317-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea). Agli attuali reati di peculato (articolo 314), concussione (articolo 317), corruzione propria (articolo 319) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*), alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono aggiunti dalla lettera m): la corruzione impropria (articolo 318); la corruzione propria aggravata (articolo 319-*bis*); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, primo comma), la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320), la corruzione attiva (articolo 321), l'istigazione alla corruzione (articolo 322), i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (articolo 322-*bis*), il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*).

Evidenzia come l'articolo 317-*bis* è ulteriormente modificato, prevedendo l'inasprimento della disciplina dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in relazione alle condanne per i citati reati contro la pubblica amministrazione.

Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata, altresì, la durata della misura accessoria temporanea, prevedendo un minimo di 5 e un massimo di 7 anni, in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni, o ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti (articolo 323-*bis*, primo comma).

Evidenzia come si preveda, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra un anno e cinque anni in caso di collaborazione, cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (articolo 323-*bis*, secondo comma).

In conseguenza dell'ampliamento alla prescrizione del reato del perimetro del disegno di legge disposto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono state inserite le lettere d), e) e f) che modificano, rispettivamente, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

La lettera d) sostituisce il primo comma dell'articolo 158 relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato.

La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005).

Ulteriori, rilevanti modifiche sono introdotte alla disciplina della sospensione della prescrizione.

La lettera e) sostituisce, infatti, il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre che nelle ipotesi del primo comma, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di

condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

Per finalità di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati il terzo e il quarto comma dello stesso articolo 159.

La lettera f), infine - anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo secondo comma dell'articolo 159 -, abroga il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, che attualmente individua come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in parola individua nel 1° gennaio 2020 la data di entrata in vigore della disciplina della prescrizione come introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Le lettere g) ed h) - sempre nell'ottica di ampliamento e inasprimento delle sanzioni accessorie per reati contro la pubblica amministrazione - introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena.

In particolare, la lettera g) modifica il quarto comma dell'articolo 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato per specifici reati contro la pubblica amministrazione che accede alla sospensione condizionale. La novella prevista dalla lettera g), come modificata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al catalogo dei reati di cui all'articolo 165, quarto comma, la corruzione attiva (articolo 321 del codice penale), cioè la corruzione da parte del privato; estende inoltre l'obbligo del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) al pagamento all'amministrazione lesa della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ex articolo 322-*quater*, cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La lettera h) modifica, invece, l'articolo 166 del codice penale relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, prevedendo che, il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, possa disporre - in deroga alla regola generale - che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche all'interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La lettera i) interviene sugli effetti della riabilitazione - come noto, quest'ultima estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo sia diversamente stabilito dalla legge (articolo 178 del codice penale) -; a tal fine si aggiunge un settimo comma all'articolo 179 del codice penale, che, derogando alla regola generale dell'articolo 178, stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179, non ha effetto sulle pene accessorie perpetue; prevede altresì la dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La lettera l), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, integra il primo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale, aggiungendo un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato quando l'illecito è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni).

Con la lettera n) sono inasprite le pene previste dall'articolo 318 del codice penale a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria): è aumentata infatti la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato.

La successiva lettera o) amplia l'ambito applicativo dell'articolo 322-*bis* del codice penale che sanziona attualmente i reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il disegno di legge, al primo comma, aggiunge due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'articolo 322-*bis*: l'uno a carico di funzionari extra UE ovvero di chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (n. 5-*ter*); l'altro relativo ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o sovranazionali nonché ai funzionari delle corti

internazionali (n. 5-*quater*).

Una seconda modifica introdotta dalla lettera o) riguarda il secondo comma, n. 2) dello stesso articolo 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione con riguardo ai funzionari esteri, eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, secondo comma), di corruzione attiva (articolo 321) e di istigazione alla corruzione (articolo 322, primo e secondo comma). Viene, infatti, soppresso il riferimento al fatto "commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero per ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria". L'integrazione del contenuto della rubrica dell'articolo 322-*bis* del codice penale è, infine, dettata dalla necessità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera l) alla stessa disposizione.

La lettera p), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al codice penale l'articolo 322-*ter*. 1, con cui è stabilito che, i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione compresi tra gli articoli 314 e 320 del codice penale, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, nonché agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. La previsione è modellata sulla falsariga della custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari (articolo 18-*bis*, decreto legislativo n. 74 del 2000). Alcune modifiche sono state introdotte dalla lettera q) - così come riformulata nel corso dell'esame in sede referente alla Camera -, al citato articolo 322-*quater* del codice penale, relativo alla riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Anche in tale caso viene esteso l'obbligo del pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria anche al privato corruttore (articolo 321 del codice penale); viene soppresso il riferimento a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio); come anche viene stabilito che la somma da pagare da parte del condannato sia equivalente al prezzo o al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita.

Ricorda come in Aula la Camera ha approvato un emendamento a scrutinio segreto che interviene sul reato di abuso d'ufficio, aggiungendo un terzo comma all'articolo 323 del codice penale, che punisce, con la pena non inferiore a due anni, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropri, mediante distrazione, di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

La lettera r), modificata nel corso dell'esame in Commissione e successivamente novellata in Assemblea, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce nell'ordinamento una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di collaborazione.

Il catalogo di delitti cui fa riferimento il comma 1 della disposizione comprende: corruzione impropria (articolo 318); corruzione propria (articolo 319); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320); corruzione attiva (articolo 321); delitti di corruzione e di induzione indebita commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (ex articolo 322-*bis*); traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*); turbata libertà degli incanti (articolo 353); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-*bis*); astensione dagli incanti (articolo 354).

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato; fornisce indicazioni utili per individuare gli altri responsabili. Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre, però, anche che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro 4 mesi dalla commissione del fatto stesso.

Il secondo comma del nuovo articolo 323-*ter* individua ulteriori presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità al denunciante; questi mette a disposizione, alternativamente, l'utilità dello

stesso percepita o, se questo è impossibile, mette a disposizione una somma di denaro di valore equivalente o fornisce elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità.

Infine, il terzo comma specifica che la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge che disciplina le operazioni coperte, la legge 146 del 2006.

La lettera s) abroga il delitto di millantato credito, previsto attualmente dall'articolo 346 del codice penale. La fattispecie abrogata è ricompresa nella nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale), introdotta dalla lettera t), in modo da soddisfare a pieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono la punibilità indipendentemente dal fatto che la mediazione sia stata veritiera o mendace.

La lettera t), infatti, rispetto alla normativa vigente, punisce il traffico di influenze illecite con la reclusione da 1 a 4 anni e mezzo; fatte salve le ipotesi più gravi di concorso nel reato corruttivo, estende i casi in cui al "mediatore" si applica la fattispecie di traffico di influenze; prevede che il reato possa essere commesso anche sfruttando o vantando relazioni con pubblici ufficiali e funzionari di organismi internazionali, dell'Unione europea e di Stati esteri; prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella vigente formulazione della norma), ma «denaro o altra utilità»; integra la formulazione dell'aggravante.

La lettera u), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aumenta le pene per il delitto di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro).

Infine, la lettera v) del comma 1, interviene sull'articolo 649-*bis* del codice penale, estendendo le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita anche ai casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità e nel caso di danno di rilevante entità.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni) che prevede che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (cosiddetto *trojan*) quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. La disposizione ha natura di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 266 del codice di procedura penale come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge.

Infatti, l'articolo 3, novella il codice processuale penale, per ampliare l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché per una più estesa applicazione delle pene accessorie in relazione agli stessi reati, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito.

La lettera a), inserita nel corso dell'esame in sede referente alla Camera - novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale - consente sempre le intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cosiddetto *trojan*) su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale. In relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

La lettera b), anch'essa introdotta in sede referente alla Camera, modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale al fine di derogare - in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (*trojan*) nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni - alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

La lettera c), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge al codice

processuale penale l'articolo 289-*bis*, con il quale si stabilisce che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice dispone l'interdizione temporanea dell'imputato nella conclusione di contratti con la stessa pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La nuova disposizione aggiunge che tale misura, se si procede per reati contro la pubblica amministrazione, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1, (condizioni di applicabilità della misura interdittiva) e quindi anche per reati puniti con reclusione inferiore a tre anni.

La lettera d), inserita in sede referente nel corso dell'esame in commissione e successivamente soppressa nel corso dell'esame in Assemblea, aggiungeva la lettera m-*quinquies*) al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo, in tal modo, fuori degli ordinari limiti di pena, l'arresto obbligatorio in flagranza per i seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: il peculato (escluso quello d'uso, articolo 314 primo comma); la concussione (articolo 317); la corruzione impropria (articolo 318); la corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis*); la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*, primo comma), la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320); la corruzione attiva (articolo 321); l'istigazione alla corruzione (articolo 322); i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (articolo 322-*bis*); il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*). In virtù dell'approvazione dell'emendamento, il testo della lettera non è stato ricompreso all'interno del disegno di legge trasmesso al Senato.

La lettera e), introdotta nel corso dell'esame in sede referente in commissione e anch'essa soppressa nel corso dell'esame in Assemblea, aggiungeva al comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, il n. 7-*ter*), che - derogando alla regola generale del comma 1 che fissa in diciotto mesi la durata delle indagini preliminari - stabilisce che, per i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali l'articolo 380 del codice di procedura penale (come sopra novellato) prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, la durata massima delle indagini preliminari è stabilita in due anni. In virtù dell'approvazione dell'emendamento il testo della lettera non è stato ricompreso all'interno del disegno di legge trasmesso al Senato.

La lettera f) aggiunge all'articolo 444 del codice di procedura penale un nuovo comma 3-*bis* che prevede che la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione possa subordinare l'efficacia della stessa all'esonero dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale o, in caso di applicazione delle citate pene accessorie, all'estensione degli effetti della sospensione condizionale (ex articolo 163 del codice penale) anche a queste ultime. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 444, comma 3, se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni (cioè intenda applicare le pene accessorie o non sospenderne l'efficacia) rigetta la richiesta di patteggiamento.

La lettera g), al numero 2) - con un nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 445 del codice di procedura penale -, intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 317-*bis* del codice penale) nel caso di pena patteggiata per i più gravi reati.

In virtù della clausola di salvezza introdotta dalla lettera g) numero 1) all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, l'applicazione delle indicate pene accessorie potrà essere valutata dal giudice anche in caso di pena concordata fino a due anni di reclusione (articolo 445, comma 1, secondo periodo).

Con la lettera h) viene integrata la formulazione dell'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale per estendere la competenza del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla confisca allargata o per equivalente di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli articoli 314-320 del codice penale, anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale.

La lettera i), novellando l'articolo 683 del codice di procedura penale, assegna al tribunale di sorveglianza (competente sulla concessione e sulla revoca della riabilitazione) anche la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. L'ulteriore modifica introdotta dalla lettera i) non ha contenuto innovativo, ma di semplice coordinamento.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile).

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge abroga il quinto comma dell'articolo 2635 del codice civile e il terzo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qualora sia ravvisabile un'offesa "interna") o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall'"esterno"). L'abrogazione comporta la procedibilità d'ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione. L'articolo 5 del disegno di legge interviene, al comma 1, sull'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

Ricorda inoltre, che in Aula è stato approvato un emendamento che inserisce una disposizione volta ad escludere gli effetti dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Il comma 2, inserito dalle Commissioni di merito alla Camera, integra la formulazione del comma 12 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disposizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che l'esito positivo del periodo di prova estingue anche le pene accessorie perpetue.

L'articolo 6 è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione - ad eccezione del delitto di cui all'articolo 346-*bis* sul traffico di influenze illecite- ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine è modificato l'articolo 9 (comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, che contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle operazioni coperte. Accanto all'ampliamento del catalogo dei delitti per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative, la disposizione in commento amplia il novero delle condotte non punibili. Analogamente a quanto già previsto, tra gli altri casi, per le operazioni antidroga o per il contrasto dei sequestri di persona a scopo di estorsione, la possibilità della consegna controllata di denaro o di altra utilità in esecuzione delle attività illecite in corso viene estesa anche alle indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Viene altresì riconosciuta la possibilità per agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di utilizzare temporaneamente beni mobili e immobili, documenti, identità o indicazioni di copertura per l'esecuzione delle operazioni sotto copertura.

L'articolo 7 reca alcune modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, prevista dal decreto legislativo 231 del 2001, tramite un inasprimento delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, il disegno di legge, come modificato in sede referente alla Camera, novella l'articolo 25 del citato decreto legislativo 231 (lettera b). Una prima modifica sostituisce il comma 1 prevedendo l'irrogazione all'ente della sanzione fino a 200 quote in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale). Attualmente tale sanzione è già applicata per la commissione dei delitti di cui agli articoli 318

(corruzione impropria), 321 (corruzione attiva) e 322, commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione) del codice penale. Viene inoltre sostituito il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 ampliando, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche. Si tratta dei seguenti reati (elencati dai commi 2 e 3 dell'articolo 25, non modificati): concussione (articolo 317); corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis*) dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*); dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (articolo 321); istigazione alla corruzione (articolo 322). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate. Attualmente il comma 5 prevede solo il limite minimo di durata delle sanzioni interdittive, pari a un anno. Viene, poi, aggiunto all'articolo 25 il comma 5-*bis* che stabilisce una minore durata delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Per coordinamento, la lettera a) dell'articolo 7 modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti, premettendo la clausola di salvezza delle nuove disposizioni del comma 5 dell'articolo 25.

Con la lettera c) è introdotta, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 231, una modifica in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti. Attualmente il giudice può imporre misure cautelari della durata massima di un anno; l'articolo 51 fa infatti riferimento ad una durata «che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» (due anni). Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare «non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» (un anno e 4 mesi). Con la novella del comma 1 dell'articolo 51, si prevede che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno.

La novella del comma 2 dello stesso articolo 51 stabilisce che, in ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Le previsioni, pur non avendo natura innovativa si giustificano in ragione della clausola di salvezza (introdotta all'articolo 13, comma 2, dalla lettera a)) relativa alla maggiore durata delle misure interdittive applicabili agli enti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 8 prevede che il Governo italiano non rinnovi alla scadenza (1° ottobre 2019) le riserve che l'Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012. Fanno eccezione (e, quindi saranno oggetto di rinnovo) le riserve relative: alle condotte di corruzione passiva da parte di pubblici funzionari stranieri; alle condotte di corruzione, attiva e passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi membri dell'Unione europea e delle Assemblee parlamentari internazionali.

L'articolo 9, è stato introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera e soppresso in Aula, erecava alcune modifiche al cosiddetto codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato poi dal decreto legislativo n. 97 del 2016.

La relattrice [PIARULLI](#) (M5S) evidenzia come il capo secondo detti nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare l'articolo 9 prevede norme in materia di trasparenza nei confronti dei partiti e movimenti politici. L'approvazione in Aula della Camera ne ha novellato in gran parte il testo. In particolare si prevede un limite fissato ad euro 500 annue o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, quale contributo a movimenti politici o partiti ovvero alle liste e ai candidati sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Si garantisce la massima pubblicità dei relativi dati anche attraverso il relativo sito internet istituzionale di riferimento. I contributi e le prestazioni a titolo gratuito sono annotati nei registri custoditi presso la sede legale del partito o movimento al quale si riferiscono entro un mese dalla percezione fatto salvo l'obbligo di ricevuta per qualsiasi altra elargizione. Viene espressamente fatto divieto, per i soggetti di cui sopra, di ricevere qualsiasi forma di sostegno provenienti da soggetti giuridici esteri, qualunque essi siano. Entro 14 giorni dallo svolgimento di qualsiasi competizione elettorale, ad eccezione dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, i partiti hanno l'obbligo di pubblicare sul sito internet il CV e il certificato penale dei candidati. Gli stessi documenti sono pubblicati sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno nel caso di elezione politiche o europee. L'articolo 10 interviene a integrazione e completamento rispetto a quanto già disposto da quello precedente con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati verso partiti politici e soggetti titolari di cariche elettive e di Governo. Più nello specifico, il comma 1 riduce da 5 mila a 500 euro il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti suddetti sopra il quale vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto. Di tale dichiarazione viene, altresì, data evidenza nel sito Internet dell'ente, nonché in quello del Parlamento italiano. Il comma 2 fissa, invece, a tremila euro il tetto annuo di finanziamento raggiunto il quale diviene obbligatorio sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra erogatore e beneficiario, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati. Il comma 2-bis amplia il novero dei soggetti ai quali sono vietati i finanziamenti o i contributi a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche alle cooperative sociali e ai consorzi costituiti come cooperative.

Gli articoli 11 e 14, invece, recano disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti fra partiti, movimenti e fondazioni. In particolare, si prevede che gli obblighi di cui agli articoli precedenti siano applicati, anche a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati, ad associazioni, fondazioni e comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazione di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero persone che siano o siano state nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di Governo a livello nazionale, regionale o locale, ovvero incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti e movimenti politici. Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina anche le fondazioni e le associazioni che erogano a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5 mila l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo ad adottare entro un anno un decreto legislativo recante un testo unico a scopo di mero coordinamento normativo fra le varie disposizioni vigenti in materia di trasparenza dei partiti. L'articolo 12 reca le sanzioni amministrative pecuniarie che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti di partiti e movimenti politici può irrogare in presenza di violazioni delle disposizioni contenute nel disegno di legge; sanzioni che possono variare da 12 mila a 120 mila euro e che vengono destinate alla cassa delle ammende.

L'articolo 15 dispone l'invarianza finanziaria.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) del 26/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018  
49ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori e stigmatizza la scelta di iniziare l'esame del provvedimento nella seduta pomeridiana di venerdì quando erano assenti tutti i rappresentanti dell'opposizione e metà dei componenti della Commissione giustizia. Chiede quale possa essere l'utilità di un esame del provvedimento nella seduta odierna quando non vi è stata, per difficoltà logistiche ed organizzative oltre che per carenza di tempo, la possibilità di studiare nel merito il provvedimento in questione, si duole quindi dell'organizzazione dei lavori da parte della Presidenza che non terrebbe in adeguata considerazione le garanzie e le prerogative delle opposizioni, auspicando che non si debba più ripetere un simile precedente.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP), condividendo l'opinione del senatore Cucca, chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno giustificato una forzata anticipazione dell'incardinamento del provvedimento oggetto dell'odierna seduta nella seduta pomeridiana di venerdì. Chiede poi al sottosegretario Ferraresi di fornire, ai fini istruttori, i necessari dati statistici per valutare lo stato dell'arte in materia di prescrizione da giugno 2005 a giugno 2018 relativamente a tutte le tipologie di reati; inoltre insiste per la disponibilità di dati statistici relativi ai processi in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ribadisce poi la richiesta di audizioni, necessarie all'approfondimento di aspetti delicati di una materia particolarmente complessa, tra cui a titolo di esempio la disciplina sull'agente provocatore, che a suo dire sembra confondersi con quella dell'agente sotto copertura e la disciplina in materia di finanziamenti alle fondazioni.

Interviene il senatore [STANCANELLI](#) (*FdI*) che pur dando atto della lealtà della Presidenza, ritiene tuttavia che si stia correndo il rischio che la Commissione condizioni eccessivamente il proprio calendario dei lavori rispetto alle esigenze del Governo. Chiede pertanto in spirito di collaborazione maggiori garanzie per le prerogative delle opposizioni.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) rileva come la fretta con cui si sta lavorando possa portare ad inesattezze, segnalando in particolare una non perfetta corrispondenza tra il testo approvato dalla Camera e la relazione della relatrice Riccardi.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Caliendo di audizioni e ulteriori dati.

Il presidente [OSTELLARI](#) in risposta a quanto fatto presente dai capigruppo delle opposizioni rileva come nella seduta di venerdì si sia svolto soltanto un incardinamento formale del provvedimento senza alcuna discussione del merito che possa aver leso le prerogative degli assenti; in ogni caso, assicura la propria attenzione nell'organizzazione dei lavori rispetto alle esigenze delle opposizioni.

Avverte che la seduta è brevemente sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 17.*

La relatrice [RICCARDI](#) (*M5S*) prende atto della segnalazione del senatore Grasso e rileva, rispetto alla propria relazione illustrativa che i riferimenti nell'articolo 3 del provvedimento alle lettere f), g), h), i) sono da intendersi rispettivamente alle lettere d), e), f) e g). Inoltre segnala che all'articolo 6 il riferimento all'eccezione del delitto di cui all'articolo 346-*bis* è da considerare espunto.

Il sottosegretario FERRARESI si impegna a far pervenire i dati richiesti ai fini della valutazione di impatto normativo nel più breve tempo possibile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ribadisce che venga concesso tempo adeguato per lo svolgimento delle necessarie audizioni.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) rileva come un'ampia attività istruttoria sia stata già svolta dalla Camera nel corso della prima lettura.

Il presidente [OSTELLARI](#) evidenzia come sia disponibile tutta la documentazione riassuntiva dei lavori svoltisi alla Camera in sede di audizioni e ricorda l'urgenza e la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione di un provvedimento che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana del 10 dicembre.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) contesta la proposta di non svolgere audizioni ritenendo irrilevante il fatto che le audizioni si siano svolte alla Camera dei deputati, in nome dell'esigenza di non mortificare le prerogative del sistema bicamerale.

Il presidente [OSTELLARI](#), alla luce del dibattito odierno, avverte che al termine della seduta, è convocato un ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 27/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018  
50ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

IN SEDE REFERENTE

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella giornata di ieri non è stata raggiunta un'intesa da parte di tutti i Gruppi parlamentari sul calendario dei lavori della Commissione in relazione all'esame del disegno di legge in titolo.

Le ipotesi sul campo prevedevano un'alternativa tra lo svolgimento di audizioni nella giornata di venerdì e un termine per gli emendamenti a lunedì, che non è stata tuttavia ritenuta praticabile dai Gruppi di opposizione, ovvero non svolgere ulteriori audizioni rispetto all'istruttoria già svolta in prima lettura dalla Camera dei deputati e un termine per emendamenti alla fine della corrente settimana.

Ricorda nuovamente che l'esigenza di un celere esame del provvedimento da parte della Commissione deriva dall'inserimento dello stesso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana dal 10 al 14 dicembre.

Propone pertanto alla Commissione, di intesa con le relatrici Riccardi e Piarulli, di non svolgere audizioni e fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per venerdì 30 novembre oppure per lunedì 3 dicembre.

Sottopone, quindi, tale proposta alla deliberazione della Commissione.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) stigmatizzando la decisione di non svolgere le audizioni sottolineando che si tratta di un pericoloso precedente con cui di fatto si rinuncia all'ampliamento della necessaria istruttoria su un provvedimento particolarmente delicato.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) ribadisce quanto già fatto presente in sede di Ufficio di Presidenza evidenziando il rischio di azzerare gli spazi di discussione e di approfondimento su un testo che è destinato a produrre effetti giuridici considerevoli sulla vita del comune cittadino.

Ricorda come le audizioni vadano tenute in debito conto, soprattutto quando gli auditi sono esperti del settore. Fa presente come non mancherebbe il tempo per procedere al necessario approfondimento e chiede pertanto un supplemento di riflessione paventando il rischio che diversamente si azzerino gli spazi riservati all'opposizione all'interno di una Commissione importante come quella della giustizia, ribadendo la necessità che per provvedimenti inerenti la giustizia che provocano ricadute sulla vita concreta dei cittadini, sia necessaria ed auspicabile la più ampia condivisione di intenti. Conclude con un richiamo alla correttezza istituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) rimarca come proprio in nome della correttezza istituzionale si sia tentato di trovare una soluzione condivisa in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) insiste affinché vengano garantiti i tempi stabiliti in Commissione e in Assemblea rispetto a richieste dilatorie.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) rivendica la dignità dell'attività parlamentare e ritiene che il calendario dei lavori dell'Aula non ponga allo stato tempi tanto stringenti da rendere necessario il mancato svolgimento di audizioni. Ritiene pertanto, inadeguato il tempo concesso anche semplicemente per leggere gli esiti delle audizioni svoltesi nel corso dell'esame alla Camera.

Fa presente come non sia intenzione del suo Gruppo allungare tuzioristicamente i tempi, ma ribadisce che si tratta semplicemente di garantire una leale collaborazione ricordando come egli stesso in passato abbia rinunciato agli emendamenti che aveva presentato sul disegno di legge sulla Commissione d'inchiesta sui fatti del Forteto proprio per non ostacolare un provvedimento importante per il Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce quindi la proposta di un calendario dei lavori per cui non si svolgano audizioni e il termine per gli emendamenti e ordini del giorno sia fissato per lunedì 3 dicembre alle ore 10,30.

Posta in votazione, tale proposta è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale, che proseguirà anche nella seduta di domani.

Avverte altresì che i dati numerici sulla prescrizione dei reati e sui reati contro la pubblica amministrazione richiesti nella seduta di ieri saranno resi disponibili non appena trasmessi dal Governo.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprimendo criticità nel merito del provvedimento proposto, in particolare soffermandosi sul cosiddetto DASPO perpetuo, della cui costituzionalità dubita fortemente soprattutto in relazione al principio di rieducazione della pena di cui all'articolo 27 comma 3 della Costituzione, che stride ed è a suo avviso chiaramente incompatibile con la previsione di forme di pene perpetue.

Riguardo poi alla disciplina sulla prescrizione, fa presente come a seguito dell'approvazione della disciplina della *ex Cirielli* si è prodotta una diminuzione costante del numero di procedimenti che cadono in prescrizione, ritenendo tuttavia che la proposta di nuovo conio non risolverebbe comunque il problema della prescrizione in fase di indagine preliminare, riportando dati statistici in base ai quali la maggior parte dei procedimenti si prescrive proprio in questa fase.

Esprime critiche sul provvedimento che giudica non garantista e lesivo della dignità dell'individuo che subisce le conseguenze del processo penale.

Ricorda come l'allungamento dei tempi di prescrizione produca in realtà l'effetto di estendere i tempi

dei processi rendendo il cittadino per più lungo tempo sottoposto al giudizio.

Evidenzia poi una serie di criticità tra le quali la creazione di un processo troppo lungo, il rischio che proprio in relazione alle fattispecie di corruzione non si giunga mai ad una definizione della questione, vanificando la finalità generalpreventiva della sanzione penale e quindi proprio le dichiarate intenzioni di combattere la corruzione.

La proposta legislativa si pone a suo avviso in contrasto con la legge sulla ragionevole durata del processo, con i principi del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione e di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Critica la previsione relativa alla predisposizione di un agente sotto copertura che diventerebbe in realtà un inaccettabile agente provocatore, rivendicando ancora la possibilità mediante le audizioni di correggere i difetti di siffatto provvedimento.

Ritiene nel complesso l'intervento normativo irragionevole e lesivo dei principi fondamentali posti a garanzia del sistema penale.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che condivide l'opinione espressa dal senatore Caliendo, ricordando l'importanza dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della CEDU.

Evidenzia il contrasto che si verrebbe a porre qualora fosse approvato il testo normativo proposto con la legge Pinto che riconosce al cittadino il risarcimento del danno per irragionevole durata del processo penale.

Sottolinea come tale provvedimento normativo possa portare effetti nefasti soprattutto per quei procedimenti che secondo le linee guida che vengono elaborate dai capi degli uffici giudiziari, non hanno la priorità di trattazione in sede di appello, quali per esempio procedimenti dove non vi siano parti civili, o procedimenti per reati minori che saranno pertanto destinati a non essere mai trattati, con il rischio di compromettere la costituzione di parte civile nel processo penale.

Ricorda per esempio che nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione oggi, a legislazione vigente, lo Stato ha già sufficienti anni di tempo per arrivare alla conclusione del procedimento con una sentenza prima che maturi la prescrizione.

Rimarca altresì che il processo è di per sé già un aggravio per il cittadino.

Propone, per risolvere il problema della scarsa efficienza del sistema penale, di incrementare l'organico dei magistrati in ruolo, ma anche di limitare, il ricorso al distacco che rischia di sottrarre risorse umane.

Preannuncia la presentazione di emendamenti al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 53*

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) richiama l'attenzione sullo schema di decreto in materia di crisi d'impresa raccomandando la necessità che si proceda ad un approfondito esame dei contributi forniti nel corso delle audizioni; auspica che la trattazione di tale provvedimento non venga sacrificata rispetto all'esame del disegno di legge anticorruzione.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che l'esame dell'Atto del Governo n. 53 inizierà domani con l'illustrazione del relatore Pillon e proseguirà nelle sedute della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 14.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018  
51ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

**(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 837 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 837 (primo firmatario senatore Balboni).

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in esame che si rifà ai principi espressi nel 2013 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato, per la prima volta, l'Italia per non avere predisposto un sistema giuridico e amministrativo adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore, nel caso di un padre separato, di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Venendo all'analisi dell'articolato normativo, sottolinea che l'articolo 1 è volto a ribadire l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli; l'articolo 2 intende garantire la realizzazione di interventi di sostegno in favore dei padri separati, sotto il duplice aspetto dell'autonomia materiale e psicologica, e l'articolo 3 affida, in tale ambito, competenze specifiche ai centri di assistenza e mediazione familiare.

L'articolo 4 reca modifiche al codice civile con riferimento ai criteri per la corresponsione sia



dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, sia dell'assegno di mantenimento per il figlio. L'articolo 5 modifica la legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, prevedendo che l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge sia corrisposto solo laddove questi versi in uno stato di bisogno a lui non imputabile, e che abbia un limite di durata, nell'arco della quale il coniuge obbligato può chiedere in qualunque momento la verifica della sussistenza dei requisiti.

L'articolo 6 reca modifiche al codice penale, inserendo l'articolo 574-quater volto a disciplinare il delitto di impedimento doloso alla cura filiale.

L'articolo 7, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui redditi disponendo l'esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'assegno versato per il mantenimento del coniuge e degli alimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che la discussione del disegno di legge n. 837 in materia strettamente connessa ai disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 prosegua congiuntamente al seguito della discussione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le audizioni già in corso saranno quindi riferite anche al disegno di legge oggi abbinato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

### **Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo che reca un'ampia riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Prima di passare alla disamina del contenuto del provvedimento svolge alcune notazioni procedurali: la legge n. 155 del 2017 è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il termine di esercizio della delega era fissato al 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere e quindi in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Nel merito lo schema di decreto legislativo si compone di 390 articoli, suddivisi in quattro parti.

La Parte I contiene il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed è articolata in 10 titoli.

Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnala in primo luogo, un cambiamento dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle procedure per la soluzione della crisi. Le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano infatti lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici. Inoltre rilevanti sono anche le definizioni degli istituti richiamati nel nuovo Codice. Il Codice - dal quale scompare, in attuazione della delega ogni riferimento al termine "fallimento" - definisce - fra le altre - la nozione di crisi, intesa quale stato

di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Ancora, con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. La disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale costituisce uno degli elementi di maggiore novità della riforma. Ulteriori elementi qualificanti del Titolo II sono l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (cosiddetto OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione - appunto - dell'OCRI; e infine, la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

Il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Con riguardo proprio alle regole sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si segnalano le seguenti principali novità: si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La riforma introduce e disciplina, poi, l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Infine un' importante novità del processo di riforma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.

Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi: nell'ottica della delega è il recupero dell'impresa la finalità che deve ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria. Con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati; l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a

categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. La riforma rivede inoltre la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introducendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori- consumatori) e per il generale rafforzamento del ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in sostanziale continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.

Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnala l'attribuzione al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori. Sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni. Fra le ulteriori novità si segnalano l'estensione del raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura; il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica.

Con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della liquidazione. Nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale, nonché la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In relazione all'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. E' disciplinata, poi, in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato. Infine la riforma disciplina il diritto all'esdebitazione, dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando la norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che nonsia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'esplicito riconoscimento dell'istituto del gruppo d'impresa il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese - di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai

diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria, anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza. Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X, contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.

La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative. La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare le disposizioni che disciplinano gli istituti della crisi e dell'insolvenza entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione. Per talune altre disposizioni (tra le quali alcune modifiche al codice civile nonché le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla Parte III), la data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Restano disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e dalla legge n. 3 del 2012 sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che sulla materia si è già svolto un approfondimento conoscitivo mediante audizioni la scorsa settimana.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) assicura che gli esiti delle audizioni, nonché i contributi che i commissari vorranno fornire, saranno da lui tenuti in debita considerazione ai fini della redazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che da parte del Ministero della giustizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione. Ricorda che è già aperta la discussione generale.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura ed i tempi seguiti per l'approvazione di un disegno di legge particolarmente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfondito.

Ricorda l'intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal senatore Balboni.

Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario sanzionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Solleva perplessità in merito all'applicazione di siffatto sistema, come proposto dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l'utilizzazione di un sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente carattere processuale, di fatto finiscono con l'incidere sulla calcolabilità delle conseguenze penali (principio ribadito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Contesta l'inasprimento delle pene e l'ampliamento al ricorso ai reati - ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell'agente provocatore paventa il rischio che si provochi una paralisi dell'attività amministrativa tutte le volte in cui il funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incorrere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe implementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) ricorda l'importanza della lotta alla corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella precedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sostituire il metodo dell'intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pratiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprattutto per l'esistenza di un circuito corruttivo che non consente l'emersione del pactum sceleris, e come l'Italia sia agli ultimi posti rispetto

agli standard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e senza testimoni.

Valuta positivamente per l'inserimento di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperimento già proposto all'epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l'introduzione della figura dell'agente infiltrato, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento in particolare per la compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull'affidamento delle indagini a corpi specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d'intesa semmai con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da individuare nelle eccessive garanzie che l'attuale processo penale riconosce all'imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato generato dall'aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto, quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescrizione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato.

Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall'imputato il quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) interviene in senso critico ricordando che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto richiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l'intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l'intervento normativo proposto non agisca invece sul problema della prescrizione nell'ambito delle indagini preliminari;

paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l'allungamento della durata dei processi.

Valuta criticamente l'eccessiva limitazione delle garanzie dell'imputato o dall'indagato attraverso l'ampliamento del ricorso al captatore informatico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della funzione rieducativa della pena.

Il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) condivide la premessa dell'intervento del senatore Grasso ricordando come l'obiettivo di combattere la corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell'agente infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che finirebbe con l'agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dando vita ad un soggetto che non si limita a una mera attività di osservazione dell'altrui operato al fine di raccogliere le prove della responsabilità penale, ma provoca reati che altrimenti non sarebbero stati commessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione, per oggi, mercoledì 28 novembre, alle ore 19 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018  
52ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 19.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(955)** *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella seduta scorsa è proseguita la discussione generale, che proseguirà e si concluderà nella presente seduta.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) lamenta l'inidoneità del termine già stabilito a lunedì 3 dicembre ore 10,30 per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) stigmatizza la mancata tutela delle prerogative dell'opposizione, facendo presente che la seduta svoltasi oggi pomeriggio è avvenuta nonostante i membri del Gruppo del Partito Democratico fossero impegnati in un'importante riunione della direzione nazionale del partito. Rivendicando la lealtà e la correttezza che ha caratterizzato finora l'atteggiamento del proprio Gruppo fa presente come la trattazione di questo importante disegno di legge sia stata ispirata ad un'eccessiva fretta e da una scarsa attenzione verso le esigenze di approfondimento, dal momento che non si è inteso procedere con le audizioni. Rivendica la necessità di assicurare la centralità del ruolo del Parlamento nell'organizzazione dei propri lavori rispetto all'intervento governativo.

Avverte pertanto che si accinge ad abbandonare i lavori della Commissione.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) ribadisce l'urgenza del provvedimento in quanto recante misure fortemente attese dalla società civile, e non per esigenze proprie esclusivamente del Governo. Ciò ha determinato una calendarizzazione serrata nei tempi.



Il [PRESIDENTE](#) fa presente come la seduta delle ore 19 sia stata convocata appositamente per consentire ai componenti della Commissione del Gruppo del Partito Democratico ed eventualmente di altri Gruppi che erano già intervenuti, di partecipare al dibattito. Avverte quindi che è chiusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è stato già fissato per lunedì prossimo 3 dicembre alle ore 10,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, per domani, giovedì 29 novembre al termine delle audizioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 53 (pom.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018  
53ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[OSTELLARI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[CRUCIOLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che il Gruppo del Partito Democratico ha richiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV* del Senato, riguardo all'esame in sede referente del disegno di legge n. 955.

Al riguardo, comunica che, ove la Commissione convenga, la Presidente del Senato ha già fatto pervenire il suo assenso.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE REFERENTE*

***(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.*

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti a sua firma e si sofferma in particolare sui rischi di incostituzionalità che deriverebbero dall'approvazione del testo legislativo proposto, facendo presente come nessuna accelerazione e nessuna semplificazione deriverà allo svolgimento dei processi penali dalla novella.

Ricorda come oltre il 70 per cento dei processi penali si prescrivano prima della sentenza di primo grado ed evidenzia pertanto la totale inutilità della proposta legislativa in discussione.

In particolare partendo dal presupposto che la prescrizione ha un'incidenza minimale nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione contesta l'inserimento di una siffatta riforma all'interno di un quadro più ampio di riordino dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ritiene pertanto che si tratti di un provvedimento che provocherà l'allungamento dei tempi del processo senza tenere nella dovuta considerazione il ruolo della persona offesa dal reato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma. Commentando i dati statistici relativi al fenomeno della prescrizione evidenzia un notevole miglioramento di siffatta patologia a seguito dell'entrata a regime della legge *ex-Cirielli*; fa presente come i dati dimostrino che più si allunghi il tempo di prescrizione del reato più si allunghino i tempi del processo; contesta la collocazione della disciplina della prescrizione all'interno di una riforma dei reati della pubblica amministrazione.

Ricorda che in particolare per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione impatta in misura assolutamente insignificante.

Paventa la illegittimità costituzionale della disciplina proposta soprattutto nella parte in cui si vuole modificare l'articolo 32-*quater* del codice penale dando vita ad una pena accessoria a carattere perpetuo che si pone in violazione dei precetti di cui all'articolo 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena.

Evidenzia le criticità in merito alla previsione di una sanzione accessoria che produrrebbe effetti ultra vigenti rispetto alla intervenuta riabilitazione; con ciò rinnegando i principi affermati più volte dalla Corte Costituzionale sulla funzione rieducativa della pena.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, insiste sulla necessità che si trovi un sistema che favorisca l'emersione e la scoperta di siffatti fenomeni corruttivi.

In particolare si sofferma sull'emendamento 1.17 finalizzato a consentire il decorso della prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato.

Illustra brevemente l'emendamento 1.35 sottolineando l'importanza di un intervento siffatto ai fini della riduzione del problema della prescrizione dei reati.

Illustra l'emendamento 1.43 ritenendo che l'emergenza della corruzione necessiti di essere equiparata all'emergenza mafiosa anche ai fini dell'applicazione delle ipotesi di sospensione della prescrizione.

I senatori [BALBONI](#) (FdI) e [STANCANELLI](#) (FdI) con il consenso del senatore Caliendo aggiungono la firma all'emendamento 1.20.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) fa presente che sul tema della prescrizione la propria parte politica intende preparare per l'esame in Assemblea un'analoga proposta emendativa soppressiva, ritenendo ultroneo ogni ulteriore intervento normativo.

L'emendamento 1.73 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.1, rifacendosi a quanto già precisato in sede di discussione generale.

Paventa la violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Evidenzia come le statistiche già piuttosto incoraggianti in merito al problema della prescrizione non tengano conto della recente riforma che avrebbe in realtà prodotto un ulteriore allungamento dei tempi di prescrizione con conseguente restrizione delle garanzie dell'imputato; contesta inoltre la necessità dell'inserimento di tale previsione normativa in una disciplina dedicata perlopiù alla lotta alla corruzione.

Invita alla riflessione circa la possibilità di adottare soluzioni alternative che tuttavia rispettino la compatibilità con i principi costituzionali.

Evidenzia il rischio che la disciplina proposta si ponga in insanabile contrasto con la legge Pinto che riconosce al cittadino un indennizzo per la irragionevole durata del processo.

Critica la previsione che consentirebbe poi l'ampliamento della possibile applicazione delle misure cautelari.

Propone che si proceda all'incentivazione dei riti alternativi, facendo invece presente come la disciplina proposta potrebbe disincentivare il ricorso al patteggiamento; ribadisce la necessità di tutelare le garanzie inviolabili dell'imputato affinché questi possa aspirare a che la verità processuale emerga sempre nel dibattimento, evitando invece la necessità che l'imputato spaventato dal rischio di un processo *sine die* accetti il rito abbreviato e patteggi una pena proprio nella consapevolezza della propria innocenza.

Ricorda l'importanza della tradizione liberal-garantista che ha ispirato il diritto penale italiano; ricorda che pur tenendo ben presente la necessità di vincere la battaglia contro la corruzione l'ordinamento non debba stravolgere i principi generali di rango costituzionale che lo hanno sempre ispirato; ricorda come pure durante l'emergenza terroristica si resistette alla tentazione di stravolgere le garanzie costituzionali dei cittadini, respingendo all'epoca il ricorso alle legislazioni emergenziali.

Ricorda l'importanza dei principi europei secondo cui la durata del processo non dovrebbe superare i sei anni.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 3.2 e ne auspica l'approvazione, intervenendo ad uniformare il computo dei termini processuali penali e civili.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a sua firma ispirati dalla medesima impostazione. Fa presente come dall'approvazione della legge Pinto e successivamente dall'approvazione della legge costituzionale n.1 del 1999 con cui si è costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, il legislatore ordinario non sia mai intervenuto significativamente sul tema della prescrizione fatta eccezione per l'intervento della legge *ex Cirielli*. Saluta pertanto con favore un intervento radicale sul tema della prescrizione ricordando come l'emergenza della ragionevole durata dei processi sia generata dalle eccessive garanzie che il nostro sistema riconosce all'imputato cumulando quelle del previgente sistema inquisitorio con quelle del sistema accusatorio.

Ribadisce come si sia voluto imitare il processo accusatorio di stampo americano senza considerare tuttavia che in quel sistema il forte incentivo dei riti alternativi fa sì che al dibattimento si arrivi soltanto nel 10 per cento dei casi.

Evidenzia come il nostro sistema sia invece privo di filtri al dibattimento, e sia caratterizzato dal fallimento dei riti alternativi: esso comporta un eccessivo uso del ricorso al dibattimento con conseguente irragionevole durata dei processi.

Propone pertanto l'abolizione del divieto di *reformatio in peius* per il ricorso in appello dell'imputato. Fa presente come a suo avviso l'irragionevole durata del processo sia il frutto d'un sistema di garanzie

eccessivo che fa sì che la posizione dell'imputato rispetto a quel supposto fatto di reato venga vagliata più volte da differenti organi giudiziari in sede preliminare, in sede dibattimentale, in sede cautelare ed in sede di legittimità.

Denuncia la tendenza dell'imputato a fare affidamento sui tempi lunghi del processo per lucrare i vantaggi della prescrizione preferendo scommettere sulla irragionevole durata del processo piuttosto che sul ricorso ai riti abbreviati.

Ricorda poi l'importanza del procedimento disciplinare sul magistrato cui possa imputarsi un'inadempienza o un ritardo che abbia provocato la prescrizione del procedimento.

Occorrerebbe quindi a suo avviso vigilare sull'inerzia dei magistrati o in alternativa proporre riforme strutturali che implicino investimento su risorse umane e mezzi a disposizione, quali per esempio il processo telematico.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) replicando all'intervento del senatore Grasso difende le garanzie dell'imputato riconosciute dall'attuale sistema del processo penale ritenendo che il sistema debba fondarsi sulle garanzie dell'imputato in fase processuale ma anche sulla certezza e severità della pena una volta conclusosi il processo.

Concorda invece con il senatore Grasso sulla necessità di introdurre forme di verifica delle eventuali inadempienze dei magistrati per i procedimenti penali che cadano in prescrizione.

Ritira infine l'emendamento 3.17.

L'emendamento 3.0.1 è dato per illustrato.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) sull'ordine dei lavori suggerisce di sconvocare la seduta di domani alle ore 8,45.

Il presidente [CRUCIOLI](#) si riserva di valutare la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [955](#)

Art. 1

### 1.1

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### 1.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».*

#### 1.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo comma,».*

#### 1.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra nel testo, dopo il numero: «322», aggiungere le seguenti parole: «, secondo e quarto comma,».*

#### 1.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis,».*

#### 1.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «501, 501-bis,».*

#### 1.8

[MALAN](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al presente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»*

#### 1.9

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

### 1.10

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) ef).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

### 1.11

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).*

### 1.12

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).*

### 1.13

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 1.14

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 1.15

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o*

la continuazione», *con le seguenti*: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».

## 1.16

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole*: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», *con le seguenti*: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».

## 1.17

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente*: «all'articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:

"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».

## 1.18

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).*

## 1.19

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente*:

«f-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

## 1.20

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#),  
[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)



*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

## 1.21

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

## 1.22

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).»*

### 1.23

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi"».*

### 1.24

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei mesi", con le seguenti: "un anno"».*

### 1.25

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».*

### 1.26

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).*

### 1.27

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: «sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente: «abrogato».*

### 1.28

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «rimane altresì sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può rimanere altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo*

24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

### 1.29

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza».*

### 1.30

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

### 1.31

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pronunzia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».*

### 1.32

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo grado».*

### 1.33

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti:*

«di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».

### 1.34

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».*

### 1.35

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell'attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».*

### 1.36

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello».*

### 1.37

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:*

*"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:*

*1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;*

*2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.*

*I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o*

ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente"».

### 1.38

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma"».

### 1.39

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

### 1.40

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il quarto comma è abrogato.».*

### 1.41

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato».*

### 1.42

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

### 1.43

GRASSO

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

**1.44**

GRASSO

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole: "l'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio," sono inserite le seguenti: "la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari,"».

**1.45**

GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis All'articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di cui all'articolo 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.46**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.47**

CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1.48**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.49**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.50**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e «e 346-bis».*

**1.51**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»*

**1.52**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».*

**1.53**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici».*

**1.54**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».*

### 1.55

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

*"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità"».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

### 1.56

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

### 1.57

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

### 1.58

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)



*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali"».

### 1.59

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.60

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.61

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 1.62

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».*

### 1.63

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».*

*Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».*

#### 1.64

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni».*

#### 1.65

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».*

#### 1.66

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 1.67

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 1.68

[LONARDO](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) all'articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo che appartengano a persona estranea al reato", aggiungere le seguenti: "o alla vittima del reato"».*

### 1.69

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia».*

### 1.70

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

### 1.71

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inserite le seguenti: "specifiche"».

### 1.72

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

### 1.73

[PATUANELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

### 1.74

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

**1.75**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

**1.76**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità».*

**1.77**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera s), capoverso «Articolo 323-ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro».*

**1.78**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**1.79**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

### 1.80

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente: «u) l'articolo 346-bis è abrogato».*

### 1.81

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera u), sostituire il punto 1) con il seguente:*

*«1) il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni."».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera u), sopprimere il punto 3).*

### 1.82

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «o asserite».*

### 1.83

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:*

*«u-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: "prevenzione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356"».*

### 1.84

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:*

*«u-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:*

*"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter"».*

### 1.85

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 1.86

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MOLES](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024».

### 1.87

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MOLES](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023».

### 1.88

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

### 1.0.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica  
dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

*Conseguentemente:*

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole:* «pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;

b) *alla rubrica del Capo I dopo le parole:* «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.».

### 1.0.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

"CAPO XVI-*bis*

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

**Art. 205-*quater*.**

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

*a)* dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari



complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

6. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento"».

### 1.0.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo  
e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

"Sezione I-*bis*.

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE  
DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

#### **Art. 531-bis.**

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini  
di durata ragionevole del processo)

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

*a)* dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere

i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649"».

#### 1.0.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

**"Art. 346-bis.**

(Non doversi procedere per estinzione del processo)

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per

estinzione del processo quando:

*a)* dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

*b)* dalla sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

*c)* dalla sentenza di cui alla lettera *b)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

*a)* delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

*b)* delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

*c)* delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

*d)* delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

*e)* delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

*f)* delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

*g)* delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

*h)* delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

*i)* delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

*l)* delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*;

*m)* delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

*n)* reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

*o)* delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini

a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3"».

### 1.0.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».

### 1.0.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. All'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro".».

### 1.0.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314".».

Art. 3

**3.1**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:*

«0a) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

**3.3**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a)all'articolo 190-bis, dopo le parole: "delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti «nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, ».

**3.4**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**3.5**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, la lettera c) è soppressa.*

**3.6**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero *7-bis*) è aggiunto il seguente:

"*7-ter*) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale"».

### 3.7

#### GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

"*m-quinquies*) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale».

### 3.8

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 3.9

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

### 3.10

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».*

### 3.11

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma».*

### 3.12

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 3.13

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

### 3.14

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

### 3.15

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Le parti hanno facoltà di richiedere che l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità di esame a distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a distanza possa compromettere o alterare l'esito dell'esame rigetta la richiesta motivandone le ragioni;"».*

### 3.16

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria, da organi dell'amministrazione o da ogni altro organo con funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione dell'attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere l'esame dell'autore dell'atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere domande a chiarimento delle circostanze emergenti dall'atto"».*

### 3.17

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 593, il comma 2 è abrogato».

### 3.18

#### GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"».

### 3.0.1

#### VITALI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;
- b) dibattimento;
- c) intercettazioni telefoniche;
- d) termini per le indagini preliminari;
- e) impugnazioni;
- f) esecuzione penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) il superamento dell'esistenza cautelare dell'inquinamento probatorio;
- b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di 60 giorni dall'esecuzione della misura;
- c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della misura.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice;
- b) la conclusione dell'udienza e del giudizio nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;



- c)* in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, la previsione del rinvio del l'udienza al giorno immediatamente successivo la cessazione dell'impedimento delle persone medesime;
- d)* che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;
- e)* la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;
- f)* la pronuncia sull'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;
- g)* la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;
- h)* la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione della prova;
- i)* l'abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;
- j)* l'immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;
- k)* il superamento dell'udienza preliminare ed istituzione di un fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;
- l)* la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;
- m)* la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:
- a)* lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;
- b)* la subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:
- a)* la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di sei mesi prorogabili sin ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della Repubblica;
- b)* in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera a, la nullità del procedimento l'inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;
- c)* l'introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro è reale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.
6. Nell'esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera *e)*, il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi al seguente principio generale:
- a)* al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, l'introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;
- b)* con riferimento all'appello:
- 1) la previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;
- 2) la previsione dell'inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di assoluzione dell'imputato;
- c)* con riferimento al giudizio di Cassazione:
- 1) la revisione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *f*), il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio generale;

*a*) la possibilità delle persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 3.0.2

#### GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

### 3.0.3

#### GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

*b*) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto

dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*) - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

**"Art. 157-bis.**

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina  
di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

**Art. 157-ter.**

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio.

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*) - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*) - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,

il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine."».

#### Art. 4

##### 4.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

##### 4.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 4.3.

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### Art. 5

##### 5.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.2

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

##### 5.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma.».*

#### 5.4

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 322-bis, aggiungere in fine le seguenti: «346-bis».*

#### 5.5

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319-*quater*, primo comma, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

#### 5.6

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

#### 5.7

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 5.8

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 5.9

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».*

## Art. 6

### 6.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:*

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;».

### 6.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o ne accettano l'offerta o la promessa» sono inserite le seguenti: «senza averle sollecitate».*



## 6.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «o la promessa»;

b) *sopprimere le parole:* «promettono o»;

c) *aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».

## 6.5

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

## 6.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «o compiono attività prodromiche e strumentali».

## 6.7

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole:* «o compiano attività prodromiche o strumentali».

## 6.0.1

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.";

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) Nei comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo."».

## Art. 7

### 7.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

### 7.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, le lettere a) e b), numeri 1) e 2), sono soppresse.*

### 7.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non superiore a tre».*

### 7.4

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

### 7.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».*

## Art. 9

### 9.1

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 10 mila».*

**9.2**

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gratuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al primo periodo».*

**9.3**

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».*

**9.4**

[CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento»;*

*al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte alle liste elettorali o»;*

*al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.».*

**9.5**

[BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti:*

«i sessanta giorni successivi alla data».

## 9.6

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «solare».*

## 9.7

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al quarto periodo».*

## 9.8

[BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

## 9.9

[BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

## 9.10

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pubblicati» fino al termine del periodo.*

## 9.11

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma.».*

## 9.12

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

## 9.13

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

## 9.14

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario all'organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all'attività».*

## 9.15

[FAZZONE](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#)

*Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzianità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanziario.».

## 9.16

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte nelle liste elettorali o».*

## 9.17

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano».*

## 9.18

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali».*

## 9.19

[MALAN](#), [CALIENDO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso internet, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di ciascuno dei loro candidati. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum vitae e».*

## 9.20

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».*

## 9.21

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».*

## 9.22

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:*

## 9.23

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»*

## 9.24

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».*

## 9.25

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

## 9.26

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».*

**9.27**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».*

**9.28**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».*

**9.29**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».*

**9.30**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».*

**9.31**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».*

**9.32**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».*

**9.33**



[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».*

**9.34**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».*

**9.35**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».*

**9.36**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».*

**9.37**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».*

**9.38**

[MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».*

**9.39**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesesimo».*

**9.40**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».*

**9.41**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».*

**9.42**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».*

**9.43**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».*

**9.44**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

**9.45**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

**9.46**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».*

**9.47**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».*

**9.48**

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».*

**9.49**

[VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».*

**9.50**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».*

**9.51**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».*

**9.52**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» aggiungere le seguenti: «e di inviare i*

relativi dati al Ministero dell'interno affinché li pubblichi sul proprio sito *internet*, in un'apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».

### 9.53

#### GRASSO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il certificato penale sia richiesto» con le seguenti: «il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

### 9.54

#### CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «certificato penale» aggiungere la seguente: «tempestivamente».*

### 9.55

#### MALAN, CALIENDO

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il curriculum vitae deve menzionare obbligatoriamente l'eventuale assenza di dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale siano scaduti i termini per la presentazione».*

### 9.56

#### GRASSO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «settimo giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».*

### 9.57

[MALAN, CALIENDO](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni cinquanta abitanti nell'anno delle elezioni comunali. A tale onere, quantificabile in 600mila euro nell'arco di cinque anni, si fa fronte mediante parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla sconfitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».*

**9.58**

[MALAN, CALIENDO](#)

*Sopprimere il comma 6.*

**9.59**

[MALAN, CALIENDO](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telematicamente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 13 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge».

**9.60**

[BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti: «ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».*

**9.61**

[BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici».*

**9.62**

[MIRABELLI, CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali".».

## Art. 10

### 10.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

«0.1) All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribuzione pubblica indiretta".».

### 10.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 è premesso il seguente:*

«0.1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è soppresso».

### 10.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola simbolo è inserita la seguente: "principale"».

#### 10.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

#### 10.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso».

#### 10.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale"».

#### 10.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *b*) è soppressa».

#### 10.8

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *c*) è soppressa.».

## 10.9

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *h*) è soppressa.».

## 10.10

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *l*) è soppressa.».

## 10.11

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le seguenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"».

## 10.12

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali" sono soppresse.».

## 10.13

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)



*Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

#### **10.14**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed».*

#### **10.15**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «2.500 euro».*

#### **10.16**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).*

#### **10.17**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2.2, aggiungere il seguente: «2.2-bis) dopo le parole "Presidenza della Camera dei Deputati", sono inserite le seguenti: "e del Senato della Repubblica";»*

*Conseguentemente, al capoverso 4), dopo le parole «Presidenza della Camera», aggiungere in fine le seguenti: «e del Senato»;*

#### **10.18**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).*

#### **10.19**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 2.500».*

## 10.20

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

## 10.21

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

*b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».

## 10.22

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 11.1

### BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:*

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.».

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

## 11.2

### BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».*

## 11.3

### BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

#### 11.4

##### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali.».*

#### 11.5

##### [CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui organi direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che erogano somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.».*

#### 11.6

##### [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.».*

#### 11.7

##### [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni.».*

#### 11.8

##### [GRASSO](#), [DE PETRIS](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che all'interno dei loro statuti abbiano come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro*

esponenti nell'organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell'esercizio dell'azione politica».

## 11.9

### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche».*

## 11.0.1.

### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Promozione dello svolgimento delle attività  
dei partiti iscritti nel registro)

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

## 11.0.2

### [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNA](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento)

1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che

obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento».

## Art. 12

### 12.1

[MALAN](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione delle norme citate».*

### 12.2

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «1.000 a 10.000»*

### 12.3

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».*

### 12.4

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.»

## Art. 14

### 14.0.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente legge».



## 1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLÈ 5 DICEMBRE 2018  
54ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) illustra brevemente i termini degli emendamenti a sua firma, in particolare quelli che suggeriscono modifiche al regime di procedibilità, e suggerisce termini adeguati per un'eventuale legge delega di riforma organica del processo penale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, in particolare l'emendamento 5.2 necessario al fine di porre riparo a quello che, a suo dire, si presenta come un grave arretramento in termini di garanzie del condannato rispetto ai principi dell'ordinamento penitenziario.



La norma proposta si presenta come espressione di principi in contrasto con le direttive europee relative al tema della disciplina dell'ordinamento penitenziario e delle garanzie del condannato nel percorso rieducativo.

Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 5.8 criticando il ricorso a quella che si qualifica come una pena ultra vigente rispetto agli effetti della riabilitazione penale.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) richiama l'attenzione sulla disciplina proposta nella parte in cui modificando indirettamente le previsioni dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, finirebbe con il provocare un pericoloso effetto retroattivo *in malam partem* nei confronti dei soggetti giudicandi.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) illustra l'emendamento 5.4 in particolare auspicando l'inserimento della previsione del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale all'interno della previsione del comma 1 lettera b).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) denuncia le difficoltà interpretative nell'applicazione pratica che la norma potrebbe e solleva in particolare le perplessità espresse dal senatore Grasso circa l'estensione delle tecniche investigative tipiche delle indagini nei confronti della criminalità organizzata di tipo mafioso che contemplano il ricorso alla figura dell'agente sotto copertura anche rispetto alla fattispecie in tema di delitti corruttivi, paventando il rischio che così si finisca con il confondere la figura dell'agente provocatore in senso stretto, non ammessa dalla giurisprudenza CEDU, con la figura dell'agente sotto copertura già prevista dal testo unico sulle operazioni *under covered*.

Propone pertanto, con il proprio emendamento l'allargamento dell'attuale disciplina del testo unico sulle attività sotto copertura del 2006 anche alle fattispecie corruttive, ribadendo invece la sua contrarietà alla creazione di una nuova modalità operativa che, come anticipato, nella pratica finirà con il confondere la figura dell'agente sotto copertura con quella dell'agente provocatore.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) contesta la *ratio* ispiratrice dell'articolo 6 e soprattutto l'equiparazione delle fattispecie corruttive ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso per quanto concerne l'utilizzazione di tecniche investigative che ammettano il ricorso ad un agente sotto copertura. Ritiene la norma assolutamente inefficace alla soluzione dei problemi che il fenomeno della corruzione pone quotidianamente. Illustra poi in particolare l'emendamento 6.5 volto esattamente ad eliminare l'ampliamento del ricorso la figura dell'agente sotto copertura in relazione ad altre fattispecie penali, denunciando il rischio che si finisca col sovrapporre la figura dell'agente sotto copertura a quella dell'agente provocatore. Cita in proposito i dubbi e le perplessità espresse sulla proposta del Governo in più occasioni dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Ribadisce che a suo avviso si tratterebbe di misure illiberali.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) illustra l'emendamento 6.0.1 paventando il rischio di problemi pratici ed applicativi che deriverebbero dalla previsione normativa proposta dal Governo, soprattutto nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dove la carenza di personale a disposizione renderebbe difficile, se non addirittura impossibile, la realizzazione di piani anticorruzione nei termini previsti dalla normativa proposta. Suggestisce pertanto in alternativa che tali piani anticorruzione vengano sostituiti con degli strumenti alternativi come suggerito dalle associazioni dei piccoli comuni che già hanno denunciato il pericolo di un aggravamento irragionevole dell'attività amministrativa come conseguenza dell'entrata in vigore di siffatto articolato normativo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra l'emendamento a sua firma 7.4 finalizzato a modificare l'entità delle

cornici edittali relative all'applicazione dei meccanismi processuali previsti dalla proposta governativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) illustra la portata degli emendamenti a sua firma soffermandosi in particolare sugli emendamenti 9.12 e 9.13.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 9.53 che propone la possibilità di anticipare l'obbligo di ostensione della documentazione reddituale e della documentazione relativa ai carichi penali pendenti già gravante sul parlamentare in virtù delle disposizioni vigenti, fin dalla fase della partecipazione alla competizione elettorale.

I senatori [CALIENDO](#) (*FI-BP*) e [BALBONI](#) (*FdI*) danno per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) pur condividendo la necessità dell'introduzione di norme che consentano la tracciabilità dei finanziamenti ai partiti, ritiene tuttavia che l'obiettivo della trasparenza non potrà essere realizzato attraverso il ricorso alla disciplina proposta, che si presenta inadeguata da un punto di vista quantitativo nella parte in cui prevede la sua applicazione già a contributi finanziari importo simbolico quale quello di 500 euro. Nello stesso tempo la normativa proposta, a suo avviso, si presterebbe al rischio di elusioni nella parte in cui non prende in considerazione anche i soggetti che operano collateralmente rispetto ai partiti politici quali per esempio le fondazioni e le associazioni.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si sofferma in particolare sul limite minimo di 500 euro previsto dalla normativa proposta ritenendola una cifra inadeguata e puramente simbolica; propone pertanto l'innalzamento del limite dell'importo economico previsto.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) interviene illustrando i termini dell'emendamento 10.17 a sua firma.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone l'estensione degli obblighi della trasparenza proposti dal disegno di legge governativo anche alle fondazioni e alle associazioni collegate ai partiti politici, al fine di evitare una facile elusione dell'obbligo di trasparenza che si vorrebbe introdurre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra brevemente termini dell'emendamento 11.5 avente la finalità di delimitare il concetto di associazioni e fondazioni collegate al partito politico da sottoporre eventualmente al controllo di trasparenza, denunciando come spesso le fondazioni anche di origine culturale si trasformino in veri e propri collettori di finanziamenti in favore dei partiti politici.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 11.6. e 11.7 volti a limitare la portata soggettiva e temporale della possibile applicazione della norma proposta. Si sofferma poi in particolare sull'emendamento 11.0.2 che è finalizzato ad ampliare dal punto di vista soggettivo l'obbligo di trasparenza nei confronti di ulteriori realtà collegate allo svolgimento dell'attività.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento numero 11.8 mirante ad ampliare l'obbligo di trasparenza in capo ad altri soggetti quali appunto fondazioni, comitati o associazioni comunque collegati all'esercizio dell'azione politica dei partiti.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) illustra i temi del proprio emendamento 14.0.1.

E' così conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 5 dicembre alle ore 19, è anticipata alle ore 18 e comunque al termine dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.8. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)  
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
55<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è esaurita nella scorsa seduta l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato), comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate e che si procede alla votazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

Le relatrici [RICCARDI](#) (M5S) e [PIARULLI](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.73 sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

I senatori [GIARRUSSO](#) (M5S), Grazia [D'ANGELO](#) (M5S), Elvira [EVANGELISTA](#) (M5S), [CRUCIOLI](#) (M5S), [URRARO](#) (M5S), Cinzia [LEONE](#) (M5S) sottoscrivono l'emendamento 1.73.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) interviene sull'emendamento 1.1 esprimendo stupore e rammarico per il parere contrario su tutti gli emendamenti proposti dalle opposizioni, segnalando come ancora una volta l'intenzione della maggioranza sia quella di andare avanti con la forza dei numeri senza cogliere nessun suggerimento. Rileva come questo sistema mortifichi la dialettica all'interno della Commissione e denuncia come tale prassi sia ormai stata reiterata più volte dall'inizio della legislatura. Segnala come il disegno di legge proposto non affronti i veri problemi dell'amministrazione della giustizia che richiederebbero semmai assunzione di personale, investimenti strutturali attraverso uomini e mezzi al fine di realizzare l'obiettivo di una giustizia più rapida. Considera infine i dati forniti dal Governo in sede di valutazione di impatto non esaustivi. Preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento.

Previa verifica del numero legale per deliberare, l'emendamento 1.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.2.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sull'emendamento, denunciando comunque un'impostazione illiberale complessiva del provvedimento proposto dal Governo, ribadendo come già avvenuto in discussione generale la propria contrarietà assoluta ad una riforma della prescrizione ispirata a tali canoni.

L'emendamento 1.2, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.3.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.3, messo ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.8 (testo corretto).

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) aggiunge la propria firma all'emendamento e rende dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento che, a suo avviso, diminuirebbe molte delle storture ed inadeguatezze che il provvedimento governativo è destinato a provocare.

L'emendamento 1.8 (testo corretto), messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole, denunciando ancora una volta, come già avvenuto in sede di discussione generale, la totale contrarietà al provvedimento complessivamente inteso che violerebbe, a suo dire, il principio della ragionevole durata del processo, i principi fondamentali sanciti dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 111 della Costituzione.

Invita pertanto la maggioranza ad una riflessione sulla questione denunciando come la disciplina

proposta stravolga i principi consolidati della tradizione penale liberale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) fa proprie le osservazioni del senatore Dal Mas e denuncia l'arretramento in termini di civiltà giuridica e la regressione verso un diritto penale illiberale che tale proposta governativa potrebbe comportare; paventa inoltre il rischio di danni concreti al funzionamento dell'apparato giudiziario.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia la propria astensione sulla votazione relativa agli emendamenti 1.9 e 1.10.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 di identico contenuto, messi congiuntamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.11.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento e ricorda come le modifiche intervenute in materia di processo penale con la legge *ex Cirielli* furono ispirate all'esigenza di ridurre la discrezionalità giudiziaria in tema di prescrizione, dal momento che il giudice oltre a decidere sulla colpevolezza o meno dell'imputato poteva di fatto, attraverso un uso distorto del potere di bilanciamento delle circostanze conferitogli dall'articolo 69 del codice penale, finire con il provocare l'allungamento dei tempi della prescrizione del reato.

Ricorda ancora come il tema della prescrizione sia stato oggetto della recente riforma Orlando che ha notevolmente dilatato i tempi per la prescrizione del reato. Richiama quindi come il provvedimento di iniziativa governativa rischierebbe di vanificare le esigenze di rieducazione della pena fissate in Costituzione dal momento che la sentenza di condanna giungerebbe a distanza di molti anni dal compimento del fatto, e pertanto il trattamento rieducativo della pena verrebbe ad incidere su un soggetto umanamente diverso da quello che aveva commesso il fatto di reato.

Contesta inoltre al Governo la scarsa chiarezza sulla questione del termine di entrata in vigore di siffatto provvedimento.

Ritiene poi che siffatto provvedimento dal punto di vista della civiltà giuridica rappresenti un arretramento grave persino rispetto alla disciplina prevista dal codice Rocco del 1930, ispirato come noto ad una diversa ideologia del diritto penale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) condivide l'opinione del senatore Vitali e sottolinea il rischio di una regressione verso un diritto penale illiberale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia la propria astensione sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

L'emendamento 1.11 messo ai voti è respinto.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [VITALI](#) (FI-BP) preannunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.12.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 di identico contenuto, nonché 1.15 e 1.16 di identico contenuto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.17.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il proprio favorevole all'emendamento, ricordando come già accaduto in sede di discussione generale che il problema della prescrizione è collegato all'eccessiva durata del processo provocata dal fatto che nel nostro ordinamento lo stesso fatto venga vagliato più volte da differenti organi giudiziari in sede cautelare, in sede di merito, in sede di

legittimità, in sede rescindente ed in sede eventualmente rescissoria: tutto questo, se da un lato aumenta notevolmente le garanzie del cittadino circa la riduzione degli errori giudiziari, dall'altro favorisce eccessivamente la prescrizione.

Ritiene pertanto che l'emendamento proposto possa rappresentare un utile contributo alla soluzione del problema.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in questione, ricordando semmai che la funzione della prescrizione è quella di garantire il cittadino contro l'arbitraria pretesa dello Stato all'esercizio di un potere punitivo *sine die*.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto contrario e in replica al senatore Grasso ritiene che già la riforma Orlando abbia allungato notevolmente i tempi di prescrizione del reato comprimendo le garanzie democratiche del cittadino.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) condivide l'opinione del senatore Vitali e preannuncia il voto contrario.

L'emendamento 1.17 messo ai voti è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.18.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole e il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento ricordando come le inefficienze organizzative della macchina giudiziaria statale non possano ricadere a danno delle garanzie della libertà del cittadino. Segnala il palese contrasto che verrebbe ad emergere dall'approvazione del provvedimento governativo rispetto alle previsioni contenute dalla legge Pinto sul diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.18 messo ai voti è respinto.

L'emendamento 1.19 messo ai voti è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.20.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole paventando il rischio che l'attuazione del provvedimento governativo possa portare ad una sorta di processo eterno che finisca con il limitare oltre che i diritti dell'imputato anche i diritti della parte civile.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il voto favorevole.

Il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento sottolineando come la disciplina governativa proposta pecchi tra l'altro anche dal punto di vista della logica sistematica, dal momento che finisce col modificare un istituto centrale del diritto penale quale la prescrizione all'interno di un provvedimento che è invece dichiaratamente orientato a risolvere il problema della corruzione.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento.

L'emendamento 1.20 messo ai voti è respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 20,50, riprende alle ore 21.10.*

Si passa all'esame dell'emendamento 1.21.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il voto contrario.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia l'astensione.

L'emendamento 1.21, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.22.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) rende dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti a sua firma da 1.22 a 1.65.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

L'emendamento 1.22, messo ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.29.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.35.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) rende dichiarazione di voto favorevole.

I senatori [CUCCA](#) (PD), [VITALI](#) (FI-BP) e [STANCANELLI](#) (Fdl) rendono dichiarazione di voto contraria.

L'emendamento 1.35, messo ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.36, 1.37 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DAL MAS](#) (FI-BP)), 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.44.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) rende dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.44 e 1.45.

L'emendamento 1.44, messo ai voti, è respinto.



Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 e 1.49 di identico contenuto, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56 e 1.57 di identico contenuto, 1.58, 1.59 e 1.60 di identico contenuto, 1.61, 1.62 e 1.63.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.64.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.64, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.65 messo ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti di identico contenuto 1.66 e 1.67.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Gli emendamenti 1.66 e 1.67, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.68.

I senatori [DAL MAS](#) (FI-BP) e [VITALI](#) (FI-BP) aggiungono la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 1.68, messo ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.69, 1.70 e 1.71.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.72.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) rende dichiarazione di voto favorevole.

L'emendamento 1.72, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.73.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) rende dichiarazione di voto favorevole.

L'emendamento 1.73, messo ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti 1.74 e 1.75 di identico contenuto.

I senatori [GRASSO](#) (Misto-LeU) e [BALBONI](#) (FdI) preannunciano il proprio voto contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.74 e 1.75 sono respinti.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 e 1.84.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.85.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) esprime perplessità circa l'entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione

al 2020 e preannuncia il voto favorevole all'emendamento.

L'emendamento 1.85, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.86.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.86, messo ai voti, è respinto.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti 1.86 e 1.87.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.87.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.87, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.88.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) rende dichiarazione di voto favorevole, sollevando perplessità sul parere della 1ª Commissione.

I senatori [CUCCA](#) (*PD*) e [BALBONI](#) (*FdI*) preannunciano il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.88, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

I senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [VITALI](#) (*FI-BP*) e [CUCCA](#) (*PD*), rendono dichiarazioni di voto favorevole.

L'emendamento 1.0.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

I senatori [VITALI](#) (*FI-BP*) e [BALBONI](#) (*FdI*) rendono dichiarazioni di voto favorevole.

L'emendamento 1.0.2, messo ai voti, è respinto.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Le relatrici [RICCARDI](#) (*M5S*) e [PIARULLI](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BALBONI](#) (*FdI*)), 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.15.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 3.15, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.16, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.18.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

I senatori [CUCCA](#) (*PD*), [BALBONI](#) (*FdI*) e [VITALI](#) (*FI-BP*) preannunciano il proprio voto contrario.

L'emendamento 3.18, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.1.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 è respinto.

L'emendamento 3.0.2, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 3.0.3.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 3.0.3, messo ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Le relatrici [RICCARDI](#) (*M5S*) e [PIARULLI](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Le relatrici [RICCARDI](#) (*M5S*) e [PIARULLI](#) (*M5S*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

L'emendamento 5.1, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'esame dell'emendamento 5.2.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ribadisce quanto già espresso in sede di discussione generale e preannuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 è respinto.

L'emendamento 5.3, messo ai voti, è respinto.

Si procede con l'emendamento 5.4.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 5.4, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.5.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole.

L'emendamento 5.5, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 5.6, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti 5.7 e 5.8 di identico contenuto.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 5.7 e 5.8 sono respinti.

L'emendamento 5.9, messo ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Le relatrici [RICCARDI](#) (M5S) e [PIARULLI](#) (M5S) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere conforme.

L'emendamento 6.1, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.2.

I senatori [STANCANELLI](#) (Fdi) e [DAL MAS](#) (FI-BP) preannunciano il proprio voto favorevole.

I senatori [GRASSO](#) (Misto-LeU), e [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannunciano il proprio voto contrario.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) preannuncia il voto contrario, dolendosi della mancata disponibilità della maggioranza ad apportare modifiche migliorative del testo, stante la necessità comunque di una terza lettura, peraltro in assenza di motivazioni per i pareri e i voti contrari espressi.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario e sottolinea come le posizioni della maggioranza siano ispirate all'esigenza di un celere esame di un provvedimento importante, rispetto al quale le opinioni sono molto distanti rispetto alle forze di opposizione.

L'emendamento 6.2, messo ai voti, è respinto.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori e chiede chiarimenti sulla tempistica della seduta in corso.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che si procederà fino alla conclusione dell'esame.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) e dichiarazione di voto contrario del senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.3.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 6.4 viene posto ai voti l'emendamento 6.5, sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [CUCCA](#) (*PD*), stigmatizzando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto a qualsiasi proposto di modifica.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore [BALBONI](#) (*FdI*).

L'emendamento 6.5 risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, gli emendamenti 6.6 e 6.7 risultano respinti.

La Commissione poi respinge l'emendamento 6.0.1, in merito al quale il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, in merito ai quali le relatrici [PIARULLI](#) (*M5S*) e [RICCARDI](#) (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [DAL MAS](#) (*FI-BP*), posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) interviene raccomandandone l'approvazione dell'emendamento 7.4, che posto ai voti viene respinto.

Analogamente la Commissione respinge l'emendamento 7.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) e il senatore [DAL MAS](#) (*FI-BP*) aggiungono la firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Malan e Caliendo.

Le relatrici [PIARULLI](#) (*M5S*) e [RICCARDI](#) (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazione la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.12 che, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [BALBONI](#) (FdI) e la dichiarazione di astensione della senatrice [MODENA](#) (FI-BP), posto ai voti, viene respinto.

Analogamente vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.13 e 9.14.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.15, 9.16 (con dichiarazioni di voto favorevole del senatore [CUCCA](#) (PD)), 9.17, 9.18 (con dichiarazione favorevole del senatore [BALBONI](#) (FdI)) e 9.19 (con dichiarazione di voto di astensione del senatore [BALBONI](#) (FdI)).

Il senatore [CUCCA](#) (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.20 preannunciando, anche in caso di non accoglimento di tale emendamento, il ritiro degli emendamenti da 9.21 a 9.51.

Posto ai voti l'emendamento 9.20 viene respinto e sono quindi ritirati gli emendamenti da 9.21 a 9.51.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori [CUCCA](#) (PD) e [BALBONI](#) (FdI), posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.52.

Con separate votazione la Commissione respinge gli emendamenti 9.53, 9.54, 9.55, 9.56 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore [BALBONI](#) (FdI)), 9.57, 9.58 e 9.59.

Il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.60 in merito al quale preannunciano il voto favorevole i senatori [CUCCA](#) (PD) e [DAL MAS](#) (FI-BP).

Posto ai voti, l'emendamento 9.60 è respinto.

Con separate votazione la Commissione respinge poi gli emendamenti 9.61 e 9.62.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, in merito ai quali le relatrici [PIARULLI](#) (M5S) e [RICCARDI](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, sui quali le relatrici [PIARULLI](#) (M5S) e [RICCARDI](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La Commissione con separate votazione respinge poi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.0.1 finalizzato ad agevolare la promozione dello svolgimento delle attività dei partiti politici iscritti nel registro, anche in relazione alle imposte locali.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [CUCCA](#) (PD) l'emendamento 11.0.1 viene posto ai voti e respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [CUCCA](#) (PD), posto ai voti, viene respinto l'emendamento 11.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, sui quali le relatrici [PIARULLI](#) (M5S) e [RICCARDI](#) (M5S) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con separate votazione la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento volto ad inserire un'ulteriore articolo dopo l'articolo 14.

Posto ai voti con il parere contrario delle relatrici [PIARULLI](#) (M5S) e [RICCARDI](#) (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 14.0.1 è respinto.

La Commissione conferisce quindi alle relatrici il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, come modificato, nel corso dell'esame in Commissione autorizzandole a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia, a nome della propria parte politica, la presentazione di una relazione di minoranza.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP), a nome della propria parte politica, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 00,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [955](#)

Art. 1

### 1.1

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### 1.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».*

### 1.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo comma.».*

## 1.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra nel testo, dopo il numero: «322», aggiungere le seguenti parole: «, secondo e quarto comma.».*

## 1.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis.».*

## 1.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «501, 501-bis.».*

## 1.8 (testo corretto)

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al precedente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»*

## 1.8

[MALAN](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al presente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»*



**1.9**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1.10**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1.11**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).*

**1.12**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).*

**1.13**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.14**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.15**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

### 1.16

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

### 1.17

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «all'articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:*

*"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».*

### 1.18

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).*

### 1.19

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».*

### 1.20

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#),

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

## 1.21

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

## 1.22

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).»*

### 1.23

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi"».*

### 1.24

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei mesi", con le seguenti: "un anno"».*

### 1.25

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».*

### 1.26

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).*

### 1.27

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: «sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente: «abrogato».*

### 1.28

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «rimane altresì sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può rimanere altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di*

condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».

### 1.29

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza».*

### 1.30

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

### 1.31

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pronunzia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».*

### 1.32

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo grado».*

### 1.33

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».*

### 1.34

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».*

### 1.35

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell'attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».*

### 1.36

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello».*

### 1.37

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del

tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente"».

### 1.38

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma"».

### 1.39

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

### 1.40

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il quarto comma è abrogato.».*

### 1.41

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato».*

### 1.42

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

### 1.43

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».

**1.44**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole; "l'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio," sono inserite le seguenti: "la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari,"».

**1.45**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis All'articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di cui all'articolo 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.46**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.47**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)



*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1.48**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.49**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.50**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e «e 346-bis».*

**1.51**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»*

**1.52**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».*

**1.53**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici».*

### 1.54

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».*

### 1.55

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:*

*"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità"».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

### 1.56

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

### 1.57

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

### 1.58

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali"».

### 1.59

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.60

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.61

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 1.62

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».*

### 1.63

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».*

*Consequentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».*

#### 1.64

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni».*

#### 1.65

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».*

#### 1.66

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 1.67

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

#### 1.68

[LONARDO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [VITALI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

*«o-bis) all'articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo che appartengano a persona estranea al reato", aggiungere le seguenti: "o alla vittima del reato"».*

**1.69**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia».*

**1.70**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

**1.71**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inserite le seguenti: "specifiche"».

**1.72**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

**1.73**

[PATUANELLI](#), [CRUCIOLI](#), [EVANGELISTA](#), [GIARRUSSO](#), [D'ANGELO](#), [URRARO](#), [LEONE](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

**1.74**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

### 1.75

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

### 1.76

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità».*

### 1.77

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera s), capoverso «Articolo 323-ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro».*

### 1.78

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

### 1.79

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

**1.80**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente: «u) l'articolo 346-bis è abrogato».*

**1.81**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera u), sostituire il punto 1) con il seguente:*

*«1) il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni."».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera u), sopprimere il punto 3).*

**1.82**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «o asserite».*

**1.83**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:*

*«u-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: "prevenzione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356"».*

**1.84**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:*

*«u-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:*

*"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter"».*

### 1.85

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 1.86

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MOLES](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024».

### 1.87

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [MOLES](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023».

### 1.88



[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

### 1.0.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica  
dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

*Conseguentemente:*

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole:* «pubblica amministrazione», *inserire le seguenti:* «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;

b) *alla rubrica del Capo I dopo le parole:* «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.».

### 1.0.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

"CAPO XVI-*bis*

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

**Art. 205-*quater*.**

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

*a)* dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari

complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

6. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento"».

### 1.0.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo  
e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

"Sezione I-*bis*.

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE  
DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

#### **Art. 531-bis.**

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini  
di durata ragionevole del processo)

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

*a)* dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere

i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649"».

#### 1.0.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

**"Art. 346-bis.**

(Non doversi procedere per estinzione del processo)

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per

estinzione del processo quando:

*a)* dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

*b)* dalla sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

*c)* dalla sentenza di cui alla lettera *b)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

*a)* delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

*b)* delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

*c)* delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

*d)* delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

*e)* delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

*f)* delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

*g)* delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

*h)* delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

*i)* delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

*l)* delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*;

*m)* delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

*n)* reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

*o)* delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini

a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3"».

### 1.0.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».

### 1.0.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. All'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro".».

### 1.0.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314".».

Art. 3

3.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:*

«0a) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

3.3

[GRASSO](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a)all'articolo 190-bis, dopo le parole: "delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti «nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, ».

3.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

3.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, la lettera c) è soppressa.*

3.6

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero *7-bis*) è aggiunto il seguente:

"*7-ter*) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, *319-bis*, *319-ter*, *319-quater*, primo comma, 320, 321, 322, *322-bis* e *346-bis* del codice penale"».

### 3.7

#### GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

"*m-quinquies*) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, *319-bis*, *319-ter*, *319-quater*, primo comma, 320, 321, 322, *322-bis* e *346-bis* del codice penale».

### 3.8

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 3.9

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

### 3.10

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».*

### 3.11

#### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma».*

### 3.12



[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 3.13

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

### 3.14

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

### 3.15

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Le parti hanno facoltà di richiedere che l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità di esame a distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a distanza possa compromettere o alterare l'esito dell'esame rigetta la richiesta motivandone le ragioni;"».*

### 3.16

[GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) all'articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

*"1-bis. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria, da organi dell'amministrazione o da ogni altro organo con funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione dell'attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere l'esame dell'autore dell'atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere domande a chiarimento delle circostanze emergenti dall'atto"».*

### 3.17

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 593, il comma 2 è abrogato».

### 3.18

#### GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"».

### 3.0.1

#### VITALI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;
- b) dibattimento;
- c) intercettazioni telefoniche;
- d) termini per le indagini preliminari;
- e) impugnazioni;
- f) esecuzione penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) il superamento dell'esistenza cautelare dell'inquinamento probatorio;
- b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di 60 giorni dall'esecuzione della misura;
- c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della misura.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice;
- b) la conclusione dell'udienza e del giudizio nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;

- c)* in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, la previsione del rinvio del l'udienza al giorno immediatamente successivo la cessazione dell'impedimento delle persone medesime;
- d)* che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;
- e)* la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;
- f)* la pronuncia sull'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;
- g)* la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;
- h)* la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione della prova;
- i)* l'abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;
- j)* l'immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;
- k)* il superamento dell'udienza preliminare ed istituzione di un fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;
- l)* la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;
- m)* la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:
- a)* lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;
- b)* la subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:
- a)* la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di sei mesi prorogabili sin ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della Repubblica;
- b)* in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera a, la nullità del procedimento l'inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;
- c)* l'introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro è reale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.
6. Nell'esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera *e)*, il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi al seguente principio generale:
- a)* al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, l'introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;
- b)* con riferimento all'appello:
- 1) la previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;
- 2) la previsione dell'inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di assoluzione dell'imputato;
- c)* con riferimento al giudizio di Cassazione:
- 1) la revisione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *f*), il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio generale;

*a*) la possibilità delle persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 3.0.2

#### GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

### 3.0.3

#### GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

*b*) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto

dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*) - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

e) il comma 8-*bis* è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

**"Art. 157-*bis*.**

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina  
di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

**Art. 157-*ter*.**

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio.

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*) - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*) - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato,

il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine."».

#### Art. 4

##### 4.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

##### 4.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### 4.3.

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### Art. 5

##### 5.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.2

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)  
*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

##### 5.3



[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma.».*

#### 5.4

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 322-bis, aggiungere in fine le seguenti: «346-bis».*

#### 5.5

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319-*quater*, primo comma, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

#### 5.6

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

#### 5.7

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### 5.8

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 5.9

[MODENA](#), [CALIENDO](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».*

## Art. 6

### 6.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:*

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;».

### 6.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o ne accettano l'offerta o la promessa» sono inserite le seguenti: «senza averle sollecitate».*

## 6.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «o la promessa»;

b) *sopprimere le parole:* «promettono o»;

c) *aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».

## 6.5

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

## 6.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «o compiono attività prodromiche e strumentali».

## 6.7

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole:* «o compiano attività prodromiche o strumentali».

## 6.0.1

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.";

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "*b-bis*) Nei comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo."».

## Art. 7

### 7.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Sopprimere l'articolo.*

### 7.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, le lettere a) e b), numeri 1) e 2), sono soppresse.*

### 7.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non superiore a tre».*

### 7.4

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

### 7.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)  
*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».*

## Art. 9

### 9.1

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 10 mila».*

**9.2**

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gratuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al primo periodo».*

**9.3**

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».*

**9.4**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento»;*

*al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte alle liste elettorali o»;*

*al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.».*

**9.5**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti:*

«i sessanta giorni successivi alla data».

## 9.6

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «solare».*

## 9.7

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al quarto periodo».*

## 9.8

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

## 9.9

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

## 9.10

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pubblicati» fino al termine del periodo.*

## 9.11

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma.».*

## 9.12

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

## 9.13

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

## 9.14

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario all'organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all'attività».*

## 9.15

[FAZZONE](#), [CALIENDO](#), [MALAN](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzianità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanziario.».

## 9.16

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte nelle liste elettorali o».*

## 9.17

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano».*

## 9.18

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali».*

## 9.19

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso internet, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di ciascuno dei loro candidati. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum vitae e».*

## 9.20

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».*



## 9.21

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».*

## 9.22

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:*

## 9.23

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»*

## 9.24

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».*

## 9.25

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

## 9.26

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».*

**9.27**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».*

**9.28**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».*

**9.29**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».*

**9.30**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».*

**9.31**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».*

**9.32**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».*

**9.33**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».*

### 9.34

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».*

### 9.35

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».*

### 9.36

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».*

### 9.37

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».*

### 9.38

[MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».*

### 9.39

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesesimo».*

**9.40**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».*

**9.41**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».*

**9.42**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».*

**9.43**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».*

**9.44**

[CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

**9.45**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

**9.46**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».*

**9.47**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».*

**9.48**

[CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».*

**9.49**

[VALENTE](#), [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».*

**9.50**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».*

**9.51**

[CUCCA](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».*

**9.52**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» aggiungere le seguenti: «e di inviare i*

relativi dati al Ministero dell'interno affinché li pubblichi sul proprio sito *internet*, in un'apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».

### 9.53

#### GRASSO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il certificato penale sia richiesto» con le seguenti: «il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».*

### 9.54

#### CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «certificato penale» aggiungere la seguente: «tempestivamente».*

### 9.55

#### MALAN, CALIENDO, DAL MAS, MODENA

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il curriculum vitae deve menzionare obbligatoriamente l'eventuale assenza di dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale siano scaduti i termini per la presentazione».*

### 9.56

#### GRASSO

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «settimo giorno», con le seguenti: «quattordicesimo giorno».*

### 9.57

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni cinquanta abitanti nell'anno delle elezioni comunali. A tale onere, quantificabile in 600mila euro nell'arco di cinque anni, si fa fronte mediante parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla sconfitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».*

**9.58**

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Sopprimere il comma 6.*

**9.59**

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telematicamente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 13 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge».

**9.60**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti: «ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».*

**9.61**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici».*

**9.62**

[MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNÀ](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali".».

## Art. 10

### 10.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

«0.1) All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribuzione pubblica indiretta".».

### 10.2

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 è premesso il seguente:*

«0.1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è soppresso».

### 10.3

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*



«0.1) All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola simbolo è inserita la seguente: "principale"».

#### 10.4

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

#### 10.5

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso».

#### 10.6

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale"».

#### 10.7

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *b*) è soppressa».

#### 10.8

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *c*) è soppressa.».

## 10.9

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *h*) è soppressa.».

## 10.10

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *l*) è soppressa.».

## 10.11

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le seguenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"».

## 10.12

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali" sono soppresse.».

## 10.13

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

#### **10.14**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed».*

#### **10.15**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «2.500 euro».*

#### **10.16**

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).*

#### **10.17**

[GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2.2, aggiungere il seguente: «2.2-bis) dopo le parole "Presidenza della Camera dei Deputati", sono inserite le seguenti: "e del Senato della Repubblica";»*

*Conseguentemente, al capoverso 4), dopo le parole «Presidenza della Camera», aggiungere in fine le seguenti: «e del Senato»;*

#### **10.18**

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).*

#### **10.19**

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 2.500».*

## 10.20

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

## 10.21

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

*b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».

## 10.22

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 11.1

### [BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:*

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.».

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

## 11.2

### [BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».*

## 11.3

### [BALBONI, STANCANELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

#### 11.4

##### BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali.».*

#### 11.5

##### CALIENDO, MODENA, VITALI, DAL MAS, MALAN, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN

*Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui organi direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che erogano somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.».*

#### 11.6

##### CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, VALENTE

*Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici.».*

#### 11.7

##### CUCCA, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».*

#### 11.8

##### GRASSO, DE PETRIS

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che all'interno dei loro statuti abbiano come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro*

esponenti nell'organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell'esercizio dell'azione politica».

## 11.9

### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche».*

## 11.0.1.

### [BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Promozione dello svolgimento delle attività  
dei partiti iscritti nel registro)

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

## 11.0.2

### [MIRABELLI](#), [CUCCA](#), [VALENTE](#), [CIRINNA](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento)

1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che

obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento».

## Art. 12

### 12.1

[MALAN](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione delle norme citate».*

### 12.2

[DURNWALDER](#), [UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «1.000 a 10.000»*

### 12.3

[UNTERBERGER](#), [STEGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».*

### 12.4

[BALBONI](#), [STANCANELLI](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.»

## Art. 14

### 14.0.1

[CALIENDO](#), [MODENA](#), [VITALI](#), [DAL MAS](#), [MALAN](#), [GASPARRI](#), [GALLONE](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente legge».





## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 955  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

**Titolo breve:** *Anticorruzione*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 20 \(pom.\)](#)

3 dicembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 51 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 23 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 77 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

[N. 79 \(ant.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 80 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 82 \(pom.\)](#)

10 dicembre 2018

[N. 88 \(pom.\)](#)

12 dicembre 2018

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 17 \(ant.\)](#)

29 novembre 2018

**Sottocomm. pareri**

[N. 18 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2018

**Sottocomm. pareri**

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 52 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 20 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018  
20ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
[PERILLI](#)

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

**(955)** *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il provvedimento, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CERNO](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(763)** *Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*  
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul testo, parere non ostativo, con la seguente osservazione: all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 73-bis, si ritiene opportuno esplicitare i criteri di scelta nell'assegnazione tra le sedi in cui il personale docente ha prestato servizio;
- sugli emendamenti:
  - parere contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.0.3, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
  - non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.5, 1.7, 2.5, 2.9, 2.32, 2.26, 2.33, 2.34, 4.13, 4.15, nonché sugli identici 4.17 e 4.19 parere contrario;
- sugli emendamenti 1.6, 1.13, 2.24 e 4.18 parere non ostativo condizionato a riformulazioni;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Il senatore [CERNO](#) (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 17,25.*



# 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**  
**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per l'interno Sibilia.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nell'ambito delle audizioni informali sul disegno di legge n. **881** (applicabilità delle leggi elettorali), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedì 29 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno annunciato l'intenzione di presentare della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri di ieri lunedì 3 dicembre.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 1.7, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni; sull'emendamento 2.5, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a

istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita; sugli emendamenti 2.9 e 2.32, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 2 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2; sugli emendamenti 2.26, 2.33 e 2.34, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi; sugli emendamenti 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che sia riformulato sopprimendo la lettera *a*); sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; sull'emendamento 4.18, a condizione che sia chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*.

Propone altresì di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

**(955) *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, lunedì 3 dicembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.86 e 1.87, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo; sull'emendamento 1.0.1, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi; sull'emendamento 9.15, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati; sull'emendamento 11.0.1, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*) ritiene che il disegno di legge sia viziato da gravi profili di incostituzionalità, in particolare con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione, a suo avviso, contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.

Pertanto, presenta un parere contrario sul testo del disegno di legge, pubblicato in allegato.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ritenendo fondate le considerazioni del senatore Vitali, propone di rinviare la votazione, per consentire una maggiore riflessione sugli aspetti segnalati.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*), pur tenendo conto della contrarietà espressa dal senatore Vitali, ritiene preferibile procedere comunque alla votazione del parere proposto dal relatore.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia un voto contrario, in quanto ritiene pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Vitali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Pertanto, la proposta di parere alternativo sul testo del disegno di legge risulta preclusa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**

**(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Riprende la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia che, a breve, presenterà un nuovo testo, anche al fine di recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) chiede che, a seguito della presentazione di un nuovo testo, si apra nuovamente il dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della particolare rilevanza dei disegni di legge costituzionale in esame, avvisa che la discussione generale proseguirà già nel corso della seduta odierna, con la possibilità, eventualmente, di integrare l'intervento già svolto.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce che la proposta di riduzione del numero dei parlamentari deve essere valutata in un quadro più complessivo, in modo da tenere conto degli effetti distorsivi che potrebbero determinarsi sul procedimento legislativo e sulla riduzione della rappresentanza politica. A suo avviso, infatti, occorrerebbe al contempo riflettere sulla opportunità di modificare l'assetto del sistema bicamerale. Inoltre, bisognerebbe intervenire anche sulla disciplina elettorale vigente, ma non nel senso indicato dal disegno di legge n. [881](#), che si limita a prevedere un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In questo modo, infatti, si rischia di rendere fortemente disomogenei i collegi elettorali. Peraltro, tale norma contrasterebbe con gli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine e recepiti nelle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che assegnano alla Provincia di Bolzano tre seggi al Senato, per garantire l'elezione di rappresentanti delle minoranze linguistiche, in particolare quello di lingua italiana. Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), riservandosi di valutare la proposta di testo unificato del relatore, sottolinea che, nel corso delle audizioni degli esperti, sono state rilevate da più parti le criticità derivanti da una riduzione lineare del numero dei parlamentari. A suo avviso, quindi, si dovrebbe tenere conto degli effetti connessi a tale importante modifica costituzionale, in particolare con riferimento alla rappresentanza democratica.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene condivisibile la scelta di operare una modifica puntuale della Costituzione, intervenendo solo sul numero dei parlamentari, ma al contempo si dovrebbe rivedere anche la disciplina elettorale, evitando che si determinino i numerosi effetti distorsivi segnalati nel corso delle audizioni e del dibattito.

Ricorda, infatti, che la modifica prospettata potrebbe compromettere il funzionamento delle Camere, incidere negativamente sul principio di rappresentatività e sulla tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige, nonché ampliare eccessivamente il peso dei grandi elettori regionali, rispetto ai senatori, in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, pertanto, che tali criticità siano risolte nel testo unificato del relatore.

In ogni caso, sottolinea che l'impatto della riduzione del numero dei parlamentari dovrà essere valutato anche alla luce della proposta di adeguamento della legge elettorale vigente, come previsto dal disegno di legge n. [881](#), il cui *iter* procede parallelamente a quello dei disegni di legge costituzionale in esame. Infatti, la determinazione dei collegi uninominali in rapporto a un numero inferiore di parlamentari determinerà un eccessivo ampliamento della loro estensione, con conseguenti effetti negativi sulla conoscibilità dei candidati. Peraltro, la presenza di soglie di sbarramento implicite, connesse al sistema elettorale misto, limiterebbe il pluralismo della rappresentanza democratica. A suo avviso, tali proposte non farebbero altro che aggravare il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica, che invece si dichiara di voler contrastare.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) non ravvisa alcun rischio per il sistema di democrazia rappresentativa, considerato che, in base alla variazione proposta, il numero di parlamentari sarà comunque commisurato a quello previsto in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Ritiene, inoltre, che la previsione di organismi parlamentari più snelli consenta un recupero di efficienza e credibilità. In questo modo, si potrebbe invertire il progressivo spostamento dell'equilibrio tra poteri istituzionali a favore dell'Esecutivo registrato negli ultimi anni, anche a causa del ricorso eccessivo allo strumento della decretazione d'urgenza.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riconosce che la riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari comporterà un aumento proporzionale dell'ampiezza dei collegi elettorali. Tuttavia, ritiene che questo sia un fattore positivo, in quanto ciò consentirebbe di eleggere rappresentanti di più alto profilo, meno influenzabili da interessi locali e particolaristici.

Ritiene, inoltre, preferibile lasciare immutato il numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica: qualora il loro numero fosse ridotto da tre a due, infatti, con l'elezione di un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza, si finirebbe per annullare il peso politico della loro presenza. In questo modo, si riconoscerebbe alle Regioni una maggiore incisività, in rapporto agli spazi di autonomia che gli enti territoriali stanno progressivamente acquisendo.

Con riferimento a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, invita a considerare che le minoranze linguistiche potrebbero comunque eleggere i loro rappresentanti nei collegi plurinominali.

Il senatore [FERRARI](#) (*PD*) sottolinea che la mera riduzione del numero dei parlamentari, se non inserita in un disegno riformatore più organico, finisce per diminuire la rappresentatività, in rapporto alla popolazione, e incide negativamente sul funzionamento degli organi parlamentari. Ciò determina, indirettamente, uno spostamento dell'equilibrio istituzionale a favore del Governo, in contraddizione con le posizioni sostenute da una parte della maggioranza nella scorsa legislatura.

D'altro canto, nota che, anche riguardo alla concorrenza dei diversi livelli istituzionali nel processo

decisionale, risulta attenuato il progetto di valorizzazione delle autonomie regionali.

A suo avviso, i disegni di legge costituzionale in esame, dall'indubbia finalità propagandistica, perseguono altresì l'obiettivo di svilire la democrazia liberale, depotenziando il Parlamento nei confronti dell'Esecutivo. Risulterebbe così più agevole rafforzare l'identità dello Stato-nazione, pur in un contesto globalizzato.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea che il progetto di riforma costituzionale portato avanti dal Partito Democratico nella scorsa legislatura puntava a una modernizzazione dell'architettura istituzionale del Paese, completando un dibattito avviato fin dagli anni Ottanta, con la Commissione Bozzi. Fra l'altro, si tendeva a razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni, intervenendo sulle materie di legislazione concorrente. Tuttavia, come è noto, il disegno di legge costituzionale, sebbene approvato dal Parlamento, non ha superato il *referendum* popolare, probabilmente per la complessità e ampiezza della modifica costituzionale proposta.

I disegni di legge costituzionale in esame, invece, si limitano apparentemente a ridurre il numero dei parlamentari, ma - come è emerso dalle audizioni e dal dibattito in corso - determinano altresì una serie di effetti negativi indiretti, tra cui la riduzione della rappresentanza democratica e lo squilibrio della composizione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, sarebbe opportuno un confronto costruttivo sul merito delle proposte formulate, per approfondirne i risvolti dal punto di vista tecnico e per valutarne l'impatto sugli equilibri costituzionali. Occorre comprendere, infatti, se la riduzione del numero dei parlamentari prefiguri in realtà un modello differente di democrazia rappresentativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) assicura la piena disponibilità della maggioranza a un dialogo costruttivo su una materia così significativa.

Respinge con fermezza, tuttavia, le ipotesi - formulate da alcuni esponenti dell'opposizione - che il progetto di riforma tenda in realtà a rendere più fragile la democrazia. L'obiettivo, invece, è riavvicinare i cittadini alla rappresentanza politica, dimostrando che questa è in grado di recepire le istanze popolari anche quando si tratti di adottare misure rigorose. A suo avviso, quindi, le critiche formulate appaiono strumentali e non attengono al merito del provvedimento.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), nel concordare con la senatrice Maiorino, ritiene strumentali le argomentazioni del senatore Ferrari, se si considera che la riforma costituzionale predisposta dal Partito Democratico mirava a togliere spazi di autonomia alle Regioni, riconducendo alla competenza statale anche alcune materie di legislazione concorrente.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha contribuito fattivamente allo svolgimento dei *referendum* consultivi sull'autonomia regionale organizzati in Lombardia e Veneto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 54)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VONO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2018 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.939.393 euro, a sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995. Segnala, a tale proposito, che lo stanziamento per il 2018 risulta incrementato rispetto agli ultimi cinque anni.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.512.726,54, 232.727,16 e 193.939,3 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Dopo aver precisato che è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2017 dalle associazioni destinatarie dei contributi, come previsto dall'articolo 3 del medesimo schema di decreto, propone di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

#### IN SEDE REFERENTE

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre e rinviato nella seduta del 20 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di intervenire con particolare cautela per modificare i complessi meccanismi delle operazioni elettorali, al fine di non comprometterne il funzionamento. In particolare, ritiene rischioso attribuire al presidente della corte d'appello - in luogo del sindaco - il compito di provvedere alla sostituzione dei presidenti di seggio, perché si potrebbe ostacolare l'operatività di alcune sezioni, in caso di impedimento della persona designata.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni anche in riferimento alla modifica dell'ampiezza demografica delle sezioni elettorali, di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. [859](#). Infatti, il previsto aumento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti potrebbe determinare la necessità di ridefinire un elevato numero di sezioni elettorali. Tale operazione potrebbe risultare particolarmente difficile, considerati i tempi ristretti a disposizione, in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi

mesi.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene inaccettabile il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di seggio e gli scrutatori. Infatti, spesso nelle sezioni elettorali si determinano ritardi proprio per la mancanza di preparazione e di esperienza delle persone che ricoprono questi ruoli. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere elenchi di soggetti specializzati nello svolgimento di tali funzioni. Chiede, inoltre, di conoscere la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale dipendente da parte delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide la finalità del provvedimento, che è volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni elettorali. Tuttavia, riconosce che alcune disposizioni potrebbero determinare problemi in fase applicativa. Del resto, è anche vero che in alcune zone presidenti di seggio e scrutatori sono scelti in base all'appartenenza politica o, addirittura, per motivi di scambio politico-mafioso. Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio, introducendo le modifiche che si ritengano necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento delle sezioni elettorali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ravvisa alcune criticità, che auspica possano essere superate attraverso la presentazione di emendamenti.

Sottolinea che l'innalzamento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti comporterebbe una complessa operazione di ridefinizione delle sezioni elettorali.

Preannuncia, poi, la presentazione di emendamenti per introdurre misure volte a garantire l'efficienza e la trasparenza degli uffici centrali.

Ritiene criticabile l'eliminazione della possibilità di surroga del presidente di seggio con il sindaco o un suo delegato, in quanto la scelta del sostituto per indisponibilità improvvisa, da parte del presidente della corte d'appello competente per territorio, potrebbe determinare gravi ritardi nell'espletamento delle operazioni elettorali.

Con riferimento agli scrutatori, condivide la scelta di garantire una riserva di posti a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, però richiama l'attenzione sulle modalità di compilazione degli elenchi di nominativi tra cui viene effettuato il sorteggio dalla commissione elettorale.

Sull'autenticazione delle firme per la richiesta di *referendum*, condivide l'estensione della competenza ai cittadini designati dai promotori del quesito referendario: sarebbe tuttavia opportuno precisare i requisiti di questi soggetti, soprattutto con riferimento all'esperienza pregressa.

Infine, riguardo all'utilizzo di urne semitrasparenti, segnala che la spesa sarà significativa; inoltre, potrebbe risultare difficile provvedere alla loro corretta conservazione, soprattutto nelle sezioni elettorali dei grandi centri abitati.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritiene opportune alcune modifiche sulle caratteristiche delle cabine elettorali. In primo luogo, bisognerebbe precisarne le dimensioni, in quanto il riferimento alla necessità di riparare il busto dell'elettore è un criterio variabile in rapporto alla statura della persona. Inoltre, sarebbe preferibile che il lato aperto sia rivolto verso la sala, e non verso il muro, per garantire la trasparenza delle operazioni elettorali, considerato che la segretezza è già assicurata dalla posizione di spalle dell'elettore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene indispensabili alcune modifiche, per non arrecare problemi al funzionamento delle sezioni elettorali. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative alla sostituzione del presidente di seggio, alla capacità ed esperienza delle persone che svolgono le funzioni di presidenti e scrutatori, alla individuazione di criteri precisi per la ridefinizione delle sezioni elettorali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SIBILIA, intervenendo in replica, sottolinea che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, dopo un ampio dibattito nel quale sono stati risolti gli aspetti critici rilevati già nella scorsa legislatura.

In primo luogo, assicura che il Ministero dell'interno non ha ravvisato difficoltà particolari a fronte dell'esigenza di procedere alla rimodulazione delle sezioni elettorali.

Ritiene poi che il ricorso a presidenti e scrutatori di seggio specializzati contrasti con il principio di partecipazione dei cittadini nella verifica della correttezza delle operazioni elettorali. In ogni caso, precisa che il limite dei due mandati riguarda solo quelli svolti nella medesima sezione.

Osserva che il divieto di assunzione di personale da parte delle società partecipate è volto a evitare il voto di scambio, mentre la nuova struttura delle cabine è prevista per prevenire brogli elettorali, per esempio attraverso l'utilizzo di schede timbrate al di fuori del seggio.

Conclude auspicando una rapida definizione del testo, affinché possa entrare in vigore prima delle prossime tornate elettorali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) propone di adottare il disegno di legge n. [859](#), già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 12 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [859](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza Unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata;



- 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul testo, parere non ostativo;
- sugli emendamenti:
  - 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo;
  - 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi;
  - 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati;
  - 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VITALI E PAGANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, e che pertanto il provvedimento è viziato da gravi profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## **1.4.2.2. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 23 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice **PACIFICO** (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e norme in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 2a Commissione sul disegno di legge. Il testo, composto di 15 articoli suddivisi in 2 Capi, introduce modifiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del codice civile, nonché ad una serie di disposizioni legislative in materie correlate, fra cui la legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Le modifiche all'ordinamento vigente sono motivate dall'esigenza di recepire alcune raccomandazioni rivolte al legislatore italiano da organismi sovranazionali quali l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), attraverso l'attività del Gruppo di lavoro sulla corruzione (*Working Group on Bribery*), lo strumento chiamato a verificare l'attuazione della Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ed il Consiglio d'Europa, attraverso l'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione, denominato GRECO (*Group of States against Corruption*).

Il GRECO, in particolare, quale organismo istituito dal Consiglio d'Europa nel 1999 con lo scopo di monitorare il livello di conformità delle legislazioni nazionali agli standard anti-corruzione codificati nella Convenzione penale sulla corruzione del 1999, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012, lo scorso giugno, ha presentato un *Addendum* al secondo Rapporto di conformità, formulando una serie di raccomandazioni per adeguare la legislazione italiana al testo convenzionale.

Limitandosi dunque agli aspetti di competenza della 3a Commissione, la relatrice evidenzia come

l'articolo 1 del disegno di legge, che dispone una serie di modifiche al codice penale, è finalizzato, tra l'altro, a conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, le lettere *a)* e *b)* aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale. Le misure appaiono in linea con l'indicazione contenuta nella Raccomandazione IX del GRECO, volta appunto ad abolire la condizione, ove applicabile, che l'azione penale per atti di corruzione commessi all'estero debba essere preceduta da una richiesta del Ministro della giustizia o della istanza o querela della persona offesa. In parziale accoglimento della Raccomandazione II del citato gruppo GRECO del Consiglio d'Europa, appare anche la successiva lettera *o)* con cui viene esteso l'ambito di applicazione dei delitti previsti dall'articolo 322-*bis* del codice penale, in materia di corruzione internazionale dei pubblici agenti, a funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali. L'intento sotteso è quello di rendere la normativa nazionale pienamente conforme ai requisiti degli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione.

L'articolo 4, nel novellare alcuni articoli del codice civile, interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, prevedendo la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* c.c.). Rispetto alla disciplina vigente, che stabilisce che la tutela sia rimessa al potere discrezionale del soggetto leso, il disegno di legge in esame applica il modello della lotta alla corruzione di stampo pubblicistico - per la quale si prevede la procedibilità d'ufficio - anche alla corruzione tra privati, dando seguito a una specifica richiesta avanzata in tal senso nell'ambito delle attività del Consiglio d'Europa.

La relatrice segnala, inoltre, che l'articolo 6, che è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione - fattispecie riconducibili alla corruzione e i delitti di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, introduce una modifica alla legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Nella relazione illustrativa del provvedimento si specifica che la novella intende dare attuazione a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale nel 2003 (la cosiddetta convenzione di Merida), e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 116 del 2009, che all'articolo 50 prevede espressamente che per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato possa adottare le misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l'ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta. Il disegno di legge prevede inoltre - articolo 8 - che il Governo italiano non rinnovi, alla scadenza già fissata al 1° ottobre 2019, le riserve che l'Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012, riserve che riguardano, fra le altre, la possibilità di non configurare come infrazione penale gli atti di corruzione passiva di agenti pubblici stranieri e dei componenti di assemblee pubbliche straniere, e le condotte contemplate dall'articolo 4 della Convenzione - relative alla corruzione - che implicino dei membri delle assemblee parlamentari di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Passando all'esame del Capo II, composto dagli articoli da 9 a 15, evidenzia come esso rechi nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici. Sul tema specifico del finanziamento dei partiti sono intervenuti i rapporti periodici elaborati dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), l'ultimo dei quali, risalente al giugno 2018, ricorda le importanti riforme introdotte in anni recenti in Italia in materia, ma rileva altresì come, in tema di trasparenza, non risultino ancora totalmente adempiute due delle raccomandazioni che erano state rivolte al nostro

Paese, quella di strutturare un impianto legislativo capace di garantire un approccio olistico alla pubblicazione di finanziamenti per le campagne e dunque un accesso più semplice da parte dei cittadini a tali informazioni, e quella di rendere conto in maniera dettagliata delle modalità con cui la si esercita l'azione di vigilanza sulla gestione finanziaria dei partiti e delle campagne elettorali. In tale ambito, l'articolo 9 introduce disposizioni volte a rafforzare gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione relativi ai contributi finanziari e alle prestazioni gratuite effettuate nei confronti dei partiti e movimenti politici. A sua volta l'articolo 10 reca diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo, inclusi i tesorieri dei partiti politici, l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o attraverso comitati di sostegni, che superi i 500 euro. Il medesimo articolo riduce altresì da 5.000 a 3.000 euro il tetto annuo di finanziamento che impone l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.

Da, quindi, lettura di un conferente schema di parere favorevole per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore [AIMI](#) (*FI-BP*) si sofferma sui profili che inducono ad esprimere una serie di perplessità sostanziali relativamente alla nuova disciplina della prescrizione, contenuta nel provvedimento in oggetto, preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla bozza di parere predisposta dalla relatrice.

Al senatore [AIROLA](#) (*M5S*) preme sottolineare l'esigenza, che appare peraltro garantita dalla Convenzione in disamina, di assicurare un elevato grado di trasparenza nella vita interna dei partiti politici, nel corso dell'intero anno solare, e non solamente in occasione di competizioni elettorali.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 955 (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(667) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010**  
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (*M5S*), relatore, introduce il disegno di legge in argomento, d'iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti adottati nel giugno 2010 allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Ricorda, innanzitutto, che la Corte penale internazionale (CPI), avente sede a L'Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra. Lo Statuto istitutivo della Corte, approvato nel luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di Roma, è entrato in vigore nel luglio 2002; attualmente sono 123 gli Stati Parte della CPI, di cui 33 africani, 19 dell'Asia e del Pacifico, 28 Latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli Europei, mentre altri 32 ne hanno firmato lo Statuto ma non lo hanno ancora ratificato. Peraltro dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite, solo la Francia e il Regno Unito aderiscono attualmente alla Corte penale internazionale.

L'articolo 123, paragrafo 1 dello Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una Conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo. La prima Conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, ha visto la partecipazione degli Stati (membri, osservatori e privi di tale *status*), delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi sussidiari dell'Assemblea degli Stati Parte, e delle organizzazioni non governative accreditate, e si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, oggetto del presente disegno di legge di ratifica (adottati l'11 giugno 2010), prevede, fra l'altro, l'introduzione del crimine di aggressione fra quelli perseguibili dalla Corte e definisce le condizioni per l'esercizio della giurisdizione da parte della Corte, mediante l'introduzione degli articoli 8-*bis*, 15-*bis* e 15-*ter* nello Statuto. Tale proposta emendativa è stata al momento ratificata da 37 Paesi, fra cui il Belgio, la Finlandia, la Germania, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovenia, la Slovacchia, la Spagna e la Svizzera.

L'altra proposta emendativa approvata nella Conferenza di Kampala, e più precisamente il 10 giugno 2010, che modifica l'articolo 8, paragrafo 10, lettera *e*) dello Statuto, è relativa alla possibilità di perseguire come crimini di guerra, non solo nell'ambito dei conflitti armati internazionali ma anche in quelli interni, l'utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti e tossici e di proiettili che si espandano o si appiattiscano all'interno del corpo umano. Tale proposta emendativa - ratificata nel frattempo da 37 Paesi - non è, peraltro, oggetto del disegno di legge di ratifica attualmente al nostro esame. Appreziate le circostanze, potrebbe essere opportuno estendere la portata della ratifica proposta anche agli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottati a Kampala il 10 giugno 2010, attraverso la presentazione di una mirata proposta emendativa del testo base del disegno di legge.

A titolo informativo, ricorda che lo Statuto della Corte penale internazionale, dopo la Conferenza di Kampala del 2010, è stato sottoposto ad ulteriori proposte emendative (attualmente aperte al percorso di ratifica), che hanno interessato, rispettivamente, l'articolo 124 (emendato nel novembre 2015), e l'articolo 8, paragrafo 10, lettere *d*), *e*) e *f*) (emendato nel dicembre 2017). L'Italia, in particolare, ha già proceduto alla ratifica - con l'approvazione, nella scorsa legislatura, della legge n. 200 del 2017 - dell'emendamento soppressivo dell'articolo 124 (relativo ad una disposizione transitoria), adottato a L'Aja nel novembre 2015.

Gli emendamenti oggetto del presente disegno di legge di ratifica, inclusi nell'Allegato al testo e a cui si è in precedenza accennato, sono organizzati in 7 punti. Il primo punto prevede la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, relativo all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte sul crimine di aggressione una volta adottata la disposizione che definirà tale crimine. La soppressione deriva dal fatto che il contenuto della norma risulta ormai obsolecente in ragione delle novità normative introdotte.

Il secondo punto introduce *ex-novo* nello Statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-*bis*, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale "pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite". Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato.

L'articolo 8-*bis*, al paragrafo 2, offre altresì una definizione dell'atto di aggressione - coincidente con quella adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 - dovendosi intendere con esso "l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite". L'articolo 8-*bis*, sempre al paragrafo 2, riproduce anche l'elenco degli atti di aggressione contenuto nella suddetta risoluzione, che include - fra gli altri - l'invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti, l'attacco contro le Forze armate di uno Stato, l'utilizzo di tali Forze, l'invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati.

I punti emendativi terzo e quarto introducono, anche in questo caso *ex novo*, nello Statuto della Corte penale internazionale rispettivamente gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* relativi alle condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale.

L'articolo 15-*bis*, in particolare, definisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito di segnalazione di una situazione alla Corte penale internazionale da parte di uno Stato o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria iniziativa. I paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie di restrizioni all'esercizio del potere giurisdizionale parte della Corte, fra cui il fatto che i crimini su cui questo potere si eserciti siano commessi almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati e comunque dopo il 1° gennaio 2017, e che siano stati perpetrati all'interno di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte.

L'articolo 15-*ter*, prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possa segnalare alla Corte penale internazionale una situazione presumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggressione; in tal caso non ha rilevanza il fatto che lo Stato interessato sia parte o meno dello Statuto di Roma. Da ultimi i punti 5, 6 e 7 dell'Allegato, provvedono, in coerenza con le previsioni già descritte in relazione al crimine di aggressione, a modificare gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di Roma, rispettivamente in relazione agli elementi dei crimini (articolo 9), al principio *ne bis in idem* in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato (articolo 20), ed infine alla responsabilità penale individuale (articolo 25), per impedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo dell'azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione o complicità per tale fattispecie.

Il disegno di legge di ratifica degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale consta di tre articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) e all'entrata in vigore (articolo 3). Non sono previsti oneri economici dall'attuazione del provvedimento. Esso, in quanto di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del provvedimento che accompagnano in genere i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finanziaria. Pur in assenza di tali strumenti, si evidenzia come la ratifica dell'Accordo non dovrebbe in ogni caso presentare profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia, risultando il testo in esame strettamente correlato agli altri strumenti giuridici internazionali in materia penale già sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione svolta e, apprezzate le circostanze, propone di rinviare l'inizio della discussione generale ad un'altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, procede ad integrare l'illustrazione dei disegni di legge già svolta dal collega relatore nella precedente seduta.

In particolare, spiega che la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro in Portogallo il 27 ottobre 2005, nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai conflitti verificatisi in Europa negli anni immediatamente precedenti. Il suo presupposto è che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. La partecipazione dei cittadini rappresenta un elemento imprescindibile per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita così come alla costruzione di società pacifiche e democratiche. In questo contesto, gli Stati sono chiamati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni.

La Convenzione disegna, inoltre, un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore, nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico.

La Convenzione si colloca comunque in una posizione diversa rispetto alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio d'Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio culturale e sul modo di proteggerlo. Essa adotta, infatti, un nuovo approccio, enumerando molti mezzi per utilizzare il patrimonio culturale nel suo complesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur includendo la tutela e la conservazione fra le azioni prioritarie, essa focalizza l'attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come facoltà di partecipare all'arricchimento o all'incremento del patrimonio stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile; il dialogo e l'apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori.

Il testo della Convenzione, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali sopra delineati, ma non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

Passando, quindi, all'esame dei singoli disegni di legge di ratifica della Convenzione, il relatore sottolinea che l'Atto Senato 257, come evidenziato nella relazione introduttiva, ripropone il testo del disegno di legge governativo adottato come testo base nella precedente legislatura (Atto Senato 2885). Esso si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5). L'articolo 3, in particolare, reca norme di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione. Si prevede, *inter alia*, che il Ministero dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, predisponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.

In relazione agli oneri economici, l'articolo 4 li valuta complessivamente in un milione di euro annui, essenzialmente ascrivibili alle misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione, e ne dispone la relativa copertura. Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede inoltre che gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione - per la messa in



opera di misure di cooperazione nelle attività di controllo - siano autorizzati con appositi provvedimenti normativi.

L'Atto Senato 702, invece, si compone di quattro articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), la copertura finanziaria (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4). Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta complessivamente in un milione di euro annui e ne dispone la relativa copertura.

In conclusione, mette in risalto come i testi dei due disegni di legge in esame non presentino profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Successivamente, il senatore [LUCIDI](#) (M5S), relatore, sottopone all'attenzione dei commissari una proposta di testo unificato, frutto di intesa con il collega relatore Alfieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene, quindi, di adottare detto testo, pubblicato in allegato, quale base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [PETROCELLI](#) avverte che, nel corso dell' audizione informale del Direttore di "Sicurezza internazionale", Alessandro Orsini, svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il 4 dicembre scorso, nell'ambito dell'affare assegnato n. 47, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;

premesso che il provvedimento in titolo recepisce raccomandazioni del *Working Group on Bribery* dell'OCSE ai fini di una piena attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997) e del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituito presso il Consiglio d'Europa,

esprime parere favorevole.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. [257, 702](#)

NT

I RELATORI

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Misure per il rafforzamento del legame tra patrimonio culturale e conoscenza, attuative della Convenzione)*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 77 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018**  
**77ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(920) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) richiama brevemente gli emendamenti, il cui esame è rimasto sospeso nella seduta di ieri. Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 2, per quanto attiene alla proposta 2.2, che istituisce un fondo per incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione, chiede conferma del carattere di conto capitale della relativa spesa, posto che le risorse per alimentare il fondo sono reperite sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Occorre valutare la compatibilità con la capienza del fondo istituito dal comma 5 degli analoghi emendamenti 2.26 e 2.27, in base ai quali le pubbliche amministrazioni territoriali, ai fini dell'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2,

si avvalgono anche delle risorse del fondo suddetto. Su richiesta del Governo, è stato altresì accantonato l'esame degli emendamenti 2.28, che esclude il personale in regime di diritto pubblico e quello della polizia locale dall'obbligo di avvalersi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema "NoiPA", e 2.29, volto a sopprimere il comma 4, relativo alle modalità applicative delle misure anti-assenteismo al personale docente ed educativo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, costruiti come tetto di spesa, e la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.7 (analogo al 4.8), 4.10, 4.15 (analogo al 4.22), 4.18, 4.20 (analogo al 4.25), 4.34 (analogo al 4.35), 4.36, 4.37, 4.42, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.16 e 4.0.17. Occorre valutare, in relazione al testo, le analoghe proposte 4.2 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16 che estendono l'ambito applicativo dell'articolo 4 agli enti locali. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 4.11 (analogo al 4.12), 4.14 (analogo al 4.21), 4.17, 4.24, 4.26, 4.38 (analogo al 4.39), 4.41 (analogo al 4.0.3), 4.0.10, 4.0.14 e 4.0.15. Occorre altresì valutare i profili finanziari della proposta 4.0.8, che prevede una proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura, con una copertura a valere sul fondo speciale di conto capitale di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.13 (analogo al 4.23), 4.19, 4.27, 4.28, 4.40, 4.49, 4.0.1, 4.0.9 e 4.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.2. Occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, ai fini della congruità della copertura, della proposta 5.3. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.1. Occorre valutare i possibili effetti finanziari correlati alla lettera b) della proposta 5.0.4.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.2, ritenendo non appropriato, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, il ricorso ai fondi speciali a fini di copertura, mentre chiede di accantonare l'esame delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29, per le quali sono in corso approfondimenti istruttori.

Il RELATORE, con riguardo all'emendamento 2.2, prospetta un parere di semplice contrarietà, in considerazione della verificata disponibilità, in ogni caso, delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla proposta. Ritiene inoltre opportuno accogliere la richiesta di accantonamento dell'esame delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 3, nel riconsiderare la precedente valutazione, formula un avviso di nulla osta sulle proposte 3.10, 3.11 e 3.12, mentre chiede di procedere all'ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.5 e 3.8.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 4, ravvisa criticità, dal punto di vista finanziario, sugli emendamenti analoghi 4.7 e 4.8, atteso che essi comporterebbero l'assunzione in ruolo di docenti supplenti mediante ampliamento della dotazione organica di diritto, senza la previsione di adeguata copertura.

Formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 4.10, per oneri non quantificati e inidoneità della copertura; sugli analoghi 4.15 e 4.22, essendo la proposta, volta all'assunzione di docenti supplenti, priva di copertura finanziaria adeguata; sulle proposte 4.18, 4.20 e 4.25, per maggiori oneri non quantificati, nonché sugli analoghi emendamenti 4.34 e 4.35 e sulla proposta 4.36, che risultano suscettibili di determinare maggiori oneri.

Sugli emendamenti 4.37, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46 e 4.0.16, chiede di valutare l'accantonamento dell'esame, essendo in corso l'acquisizione di elementi istruttori.

Sulla proposta 4.42 esprime un avviso contrario, sotto il profilo finanziario, in quanto l'emendamento risulta mal formulato e non può perciò valutarsene la portata finanziaria. Manifesta altresì una valutazione contraria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 4.0.2, per mancanza di

relazione tecnica necessaria a verificare la corretta quantificazione degli oneri, e sulle proposte 4.0.6 e 4.0.13, recanti maggiori oneri.

Rileva, quindi, profili di criticità sulla proposta 4.0.17, che prevede una deroga generalizzata sulle norme di contenimento della spesa, suscettibile di generare effetti finanziari in assenza della previsione di adeguata copertura.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) dissente dalla valutazione relativa agli emendamenti 4.7 e 4.8, non ravvisando al riguardo profili problematici dal punto di vista finanziario. Chiede comunque, al riguardo, di valutare un supplemento di istruttoria.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) manifesta il proprio apprezzamento per la motivazione fornita dal Governo sull'avviso contrario relativo alla proposta 4.42, reputandola un passo avanti rispetto alla consueta e inaccettabile contrarietà per mancanza della relazione tecnica, di cui ritiene necessario il definitivo superamento.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, auspica che tale orientamento possa consolidarsi, in un'ottica di confronto costruttivo tra la Commissione e il Governo.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) prospetta, con riferimento all'emendamento 4.0.17, un parere di semplice contrarietà, in considerazione del carattere eventuale ed aleatorio degli effetti finanziari correlati alla proposta, nonché l'accantonamento delle proposte 4.7 e 4.8.

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione delle proposte riferite all'articolo 4, ritiene opportuno disporre l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16, per i quali sono in corso approfondimenti istruttori, nonché delle proposte 4.26, 4.38, 4.39, 4.41, 4.0.3, 4.0.10, 4.0.14, 4.0.7, 4.0.8, 4.13, 4.23 e 4.0.11, di cui sono in via di acquisizione ulteriori elementi di valutazione.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 4.11 e 4.12, per maggiore onerosità, nonché sulle proposte 4.17, per oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 4.24, in quanto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, ivi prevista, è idonea a generare maggiori oneri; 4.19, in mancanza di relazione tecnica necessaria alla quantificazione degli oneri; 4.27, che introduce una nuova tipologia di contratti suscettibili di determinare maggiori oneri; 4.28, recante maggiori oneri; 4.40, per oneri non quantificabili in assenza di relazione tecnica; 4.49, che prevede l'esenzione degli enti locali dalle norme sul *turn over*, tale da determinare maggiori oneri; 4.0.1, per maggiori oneri non quantificati, e 4.0.9, per mancanza di quantificazione degli oneri e di idonea copertura.

Sulle proposte analoghe 4.14 e 4.21, in tema di riserva di posti nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, ritiene sufficiente una valutazione di semplice contrarietà, non configurandosi un impatto diretto sulla finanza pubblica. Non ha, invece, particolari osservazioni sull'emendamento 4.0.15, che prevede la soppressione di una disposizione in materia di responsabilità disciplinare del personale docente e ATA.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritengono che le eventuali criticità sull'emendamento 4.0.15 esulino dalla competenza della Commissione bilancio, riguardando esclusivamente profili di merito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in relazione alle osservazioni svolte sull'emendamento 4.0.15, prospetta una valutazione di nulla osta.

Sull'emendamento 4.19, precisa che la maggiore onerosità appare determinata anche dalla reintroduzione, a regime, della figura del ricercatore a tempo indeterminato, senza idonea copertura

finanziaria.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) chiede di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 4.28, anche in vista di una sua riformulazione, con particolare riguardo alla lettera *a*).

Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta come risultati ancora in corso l'acquisizione di elementi istruttori sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, accantonate nella seduta di ieri, di cui pertanto chiede di valutare l'ulteriore accantonamento.

Sulle base delle indicazioni emerse dal dibattito e delle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, il RELATORE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.10, 4.15, 4.22, 4.18, 4.20, 4.25, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.11, 4.12, 4.17, 4.24, 4.19, 4.27, 4.40, 4.49, 4.0.1 e 4.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 4.0.17, 4.14 e 4.21. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12. L'esame resta sospeso sulle proposte 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, nonché sugli emendamenti riferiti all'articolo 4."

La proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (n. 53)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 14 dicembre. Ricorda che, al momento, non è stato ancora trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 15, riguardante l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, evidenzia che, nel caso di mancato invio dell'avviso di superamento del limite massimo di esposizione debitoria, l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'agente della riscossione vedono la propria posizione creditoria verso l'imprenditore in questione chiaramente compromessa dalla sanzione prevista dal comma 1: l'invio dell'avviso è, infatti, condizione per l'efficacia del titolo di prelazione o per l'opponibilità. Inoltre, la necessità del puntuale e tempestivo accertamento della sussistenza di una rilevante esposizione debitoria ai sensi del comma 2 e del conseguente invio dell'avviso al debitore entro i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza della fattispecie di cui al comma 5 (parziale compensazione dei debiti con crediti verso pubbliche amministrazioni), potrebbe comportare processi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e controllo che sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase, rilevanti oneri finanziari. Altresì, sarebbe opportuno chiarire in modo esplicito se l'invio dell'avviso, pur oltre i termini previsti dal comma 3, sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l'opponibilità del credito.

In merito agli articoli 16 e 17, sarebbe opportuna una rassicurazione circa l'assenza di oneri aggiuntivi, asserita dalla relazione tecnica, per l'istituzione degli uffici dell'organismo di composizione della crisi di impresa, demandati evidentemente a supportare l'attività del referente e degli esperti. In particolare, occorrerebbe una dimostrazione più analitica della sostenibilità dei nuovi compiti attraverso l'utilizzo delle sole risorse umane e finanziarie già esistenti.

In merito agli articoli 24 e 25, in relazione alla riduzione alla misura legale degli interessi che



maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa comunitaria della predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati dalle procedure disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.

In merito all'articolo 136, sui compiti del curatore della procedura di liquidazione giudiziale, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'eventualità che la compatibilità tra i *software* utilizzati per la tenuta del registro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia richieda degli adeguamenti da operare anche sui sistemi informativi del ministero, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 190, andrebbe confermato che l'applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 sulla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) vada intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l'accesso alle prestazioni, escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo status di lavoratore di impresa per la quale sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza.

In merito all'articolo 359, considerato che le Camere di commercio sono ricomprese nel novero delle conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si chiede un supplemento istruttorio circa quanto asserito dalla Relazione tecnica, secondo cui gli adempimenti relativi all'inserimento di notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi e insolvenza potranno essere effettuati utilizzando le strutture informatiche del registro delle imprese esistente presso ciascuna camera di commercio senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o predisposizione di personale dedicato, posto che appare plausibile attendersi un aumento non trascurabile delle operazioni da registrare.

In merito all'articolo 390, recante la clausola di invarianza finanziaria, rileva che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente, potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari di cui andrebbe valutato l'impatto e la conseguente sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 48/2018 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 4 dicembre, alle ore 17, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 79 (ant.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**79ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di esprimere il seguente parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, formula un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.",

e con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.».

Con riferimento agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3).

In relazione all'emendamento 4.200, di nuova presentazione, occorre valutare, sotto il profilo finanziario, la natura e il funzionamento del fondo ivi previsto, finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei relativi oneri, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire, per la seduta pomeridiana di oggi, le risposte sull'emendamento 4.200.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 73.", con il seguente: "L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", e con i seguenti presupposti: che, in relazione all'articolo 1, dal riconoscimento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all'organizzazione di tirocini di adattamento; che, in merito all'articolo 9, l'Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dall'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l'ampliamento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 4.200, su cui l'esame resta sospeso."

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(955\)](#) *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica connessi all'emendamento 1.68 che, per alcune fattispecie di reato, estende il divieto di confisca, ora previsto per i beni appartenenti a persone estranee al reato, ai beni appartenenti alle vittime del reato. Occorre valutare, nell'emendamento 1.0.1 - recante delega al Governo all'adozione di decreti sulla dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria - l'inserimento del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre al parere, già previsto, delle commissioni competenti per materia. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.0.6 che fissa in almeno un milione di euro l'entità minima del risarcimento nel caso di sentenza di assoluzione

o di proscioglimento che intervenga in un procedimento di durata complessiva superiore a 10 anni. Altresì, comporta maggiori oneri la proposta 1.0.7 che raddoppia l'entità della riparazione prevista dal codice di procedura penale.

Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'emendamento 3.15 che consente alle parti di richiedere che l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità di videoconferenza. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.3 che modifica diverse disposizioni del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni. Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.15 sul trattamento economico del personale di supporto della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Occorre valutare l'emendamento 9.19 che esenta dal pagamento delle imposte di bollo e di ogni altra spesa, imposta e diritto le domande di rilascio del certificato penale da parte di candidati a consultazioni elettorali (mentre il testo del disegno di legge prevede che tali imposte siano ridotte della metà). Comporta maggiori oneri la proposta 9.57 recante un trasferimento supplementare dello Stato ai comuni in cui si svolgono le elezioni comunali. Comporta infine maggiori oneri l'emendamento 11.0.1 che dispone esenzioni dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, nonché di presentare l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che, al termine della seduta pomeridiana convocata per le ore 15, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicato in particolare alla programmazione dei lavori connessi all'esame del disegno di legge di bilancio 2019 di prossima trasmissione da parte della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
**80ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, l'esame è rimasto sospeso sull'emendamento 4.200, con riferimento al quale chiede la valutazione del Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime, al riguardo, un avviso contrario per i profili finanziari, in quanto sul fondo previsto a copertura degli oneri recati dalla proposta non risultano sufficienti disponibilità.

In assenza di richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.200.

La proposta è posta ai voti e approvata.

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, con riguardo al provvedimento in titolo, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) formula, pertanto, una proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.68, in quanto l'intervento, che peraltro appare ultroneo trattandosi di reati contro la pubblica amministrazione, comporta maggiori oneri in relazione all'attività amministrativa richiesta per la sua attuazione. Analogamente, sulla proposta 1.0.1, la valutazione è contraria dal punto di vista finanziario, perché risulta in contraddizione, da un lato, con i principi stabiliti dal Testo Unico del pubblico impiego e, dall'altro, perché determinerebbe il passaggio da una gestione omogenea ad una gestione frammentaria e incoerente delle dotazioni organiche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorda, quindi, con la valutazione della Relatrice sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sulla proposta 3.15, si dichiara contrario, per i profili finanziari, giacché la misura, prevedendo l'estensione della applicabilità del sistema di videoconferenza, comporterebbe l'utilizzo di maggiori risorse sia amministrative che strumentali, senza la previsione di adeguata copertura.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel segnalare come già la legislazione vigente preveda l'applicazione generalizzata del sistema di videoconferenza a decorrere dai primi mesi del 2019, rappresenta che l'emendamento è diretto, semplicemente, a velocizzare tale intervento, con evidenti effetti positivi per la finanza pubblica. Dissente pertanto, in modo radicale, dalla valutazione del rappresentante del Governo.

Il senatore [SACCONE](#) (FI-BP), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, ritiene palesemente virtuosa per l'erario la proposta in esame, contribuendo all'adeguamento alle nuove tecnologie dell'Amministrazione della giustizia.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) considera necessario, per valutare correttamente l'emendamento, stabilirne l'esatta portata applicativa, che pare estendere il sistema di videosorveglianza, oltre che ai testimoni, anche ai periti e ai consulenti tecnici.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) invita a tener conto del fatto che, allo stato, sono previsti rimborsi, peraltro esigui, solo per le spese sostenute dai testimoni, non per i periti e per i consulenti tecnici sottoposti ad esame.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), richiamando la propria esperienza presso un organismo delle Nazioni Unite, testimonia come il ricorso ai sistemi di videoconferenza assicuri un abbattimento dei costi estremamente significativo.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere che l'utilizzo dei sistemi a distanza per l'esame dei soggetti coinvolti nel processo potrà, nel futuro, consentire il conseguimento di importanti risparmi, invita

tuttavia a non trascurare i possibili oneri derivanti dalla immediata applicazione, in modo generalizzato, di tali strumenti tecnologici. Prospetta pertanto, con riguardo all'emendamento 3.15, un parere di semplice contrarietà, in considerazione degli eventuali oneri indiretti ad esso correlati.

Soffermandosi quindi sull'emendamento 1.0.1, sulla base del carattere di delegazione legislativa dell'intervento ivi previsto, ritiene possa esprimersi un parere di semplice contrarietà, condizionato tuttavia, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto attuativi, oltre a quelle di merito.

Il sottosegretario VILLAROSA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta un avviso contrario sulla proposta 3.0.3, in tema di notificazioni, in relazione al possibile impatto, peraltro non quantificato, sulle finanze pubbliche dell'ampia riforma ivi prevista e in mancanza di una specifica copertura, mentre formula un giudizio di nulla osta sull'emendamento 9.19, dato che la misura non comporta un aggravio di oneri per la contabilità pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) esprime un netto dissenso dalla valutazione del Governo relativa alla proposta 3.0.3, sottolineando che, anche in questo caso, dalla generalizzazione delle notifiche mediante il sistema di posta elettronica certificata deriverebbero considerevoli risparmi per l'erario. In ogni caso, richiede al Governo la predisposizione di una relazione tecnica verificata sull'emendamento, previo accantonamento dell'esame per il tempo necessario, anche per un'esigenza di coerenza rispetto ad altre situazioni analoghe.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrà eventualmente rivalutare il parere contrario su tale proposta, qualora la relazione tecnica dovesse pervenire prima dell'espressione del parere all'Assemblea, ove il provvedimento in esame è calendarizzato per la prossima settimana. Rammenta, poi, che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non impedisce la votazione dell'emendamento, sia in Commissione che in Aula, sede in cui è previsto solo un aggravio procedurale.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) giudica la richiesta del senatore Errani perfettamente legittima, chiedendo alla Presidenza di difendere la posizione di pari dignità della Commissione bilancio rispetto alle altre Commissioni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ricorda come, in altre recenti occasioni, la Commissione bilancio abbia accantonato l'esame di singoli emendamenti dando il parere su tutti i restanti, in modo da consentire, comunque, la prosecuzione dell'esame nel merito.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la richiesta avanzata dal senatore Errani, richiama l'esigenza di economia dei tempi nei lavori parlamentari, proponendo, in un'ottica costruttiva, di verificare la possibilità di acquisire una relazione tecnica in tempi brevi, e comunque in modo da consentire la conclusione dei lavori presso la Commissione di merito entro la fine della settimana corrente.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede di disporre una breve sospensione, al fine di verificare i tempi per lo svolgimento di un adeguato approfondimento istruttorio, con eventuale acquisizione della relativa relazione tecnica sull'emendamento 3.0.3.

In accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.*



Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che il Ministero della giustizia, sentito per le vie brevi, ha confermato come l'attuazione della disposizione della misura prevista dall'emendamento 3.0.3 renderebbe necessaria un'ampia riorganizzazione degli uffici giudiziari, tale da generare, con elevata probabilità, un incremento degli oneri, per quantificare i quali occorrerebbe una complessa relazione tecnica, che non è possibile predisporre in tempi brevi.

Alla luce delle interlocuzioni svolte e dei chiarimenti ottenuti, il [PRESIDENTE](#) ritiene inevitabile, al momento, confermare una valutazione contraria sull'emendamento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel contestare l'incoerenza di tale modo di procedere, ribadisce il netto dissenso dalla conclusione prospettata.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, la relatrice ACCOTO formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Articolo 1-bis", al comma 2, dopo le parole: "competenti per materia", delle seguenti: "e per i profili finanziari". Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta pomeridiana, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, giovedì 6 dicembre 2018, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 82 (pom.) del 10/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018**  
**82ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955-A)** *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La relatrice **ACCOTO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti nella Relazione tecnica aggiornata, di confermare il parere non ostativo già reso per la Commissione di merito, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario suscettibili di incidere sulla finanza pubblica.

In merito agli emendamenti già esaminati dalla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, propone di confermare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sull'emendamento 1.0.1, ribadisce un parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso

"Articolo 1-*bis*", al comma 2, dopo le parole: "competenti per materia", delle seguenti: "e per i profili finanziari". Ribadisce, inoltre, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnala che occorre valutare la proposta 1.201 che, per alcune fattispecie di reato, estende il divieto di confisca, ora previsto per i beni appartenenti a persone estranee al reato, ai beni da destinare al risarcimento dei danni subiti dalla vittima del reato. Al riguardo, ricorda che, in sede di parere reso alla Commissione giustizia, era stato formulato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.68 (non ripresentato in Assemblea) che estendeva il divieto di confisca ai beni appartenenti alla vittima del reato. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CRIMI, con riferimento al testo e agli emendamenti già esaminati dalla Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, esprime un avviso conforme alla relatrice. Sulla proposta 1.201, di nuova presentazione, formula una valutazione di contrarietà, per i profili finanziari, in coerenza con quanto già stabilito nel parere reso alla Commissione giustizia.

In assenza di richieste di intervento, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57, 11.0.1 e 1.201.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Articolo 1-*bis*", al comma 2, dopo le parole: "competenti per materia", delle seguenti: "e per i profili finanziari".

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

**(257) MARCUCCI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**

**(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005**  
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato riproduce sostanzialmente il disegno di legge n. 2885 della XVII legislatura, su cui la Commissione aveva già espresso parere di nulla osta, e che esso aggiorna la decorrenza della copertura finanziaria degli oneri. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità 2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52)**

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente seduta, aveva illustrato una proposta di parere favorevole con due osservazioni, delle quali la prima raccomanda al Governo di attivarsi per assicurare il finanziamento dei progetti relativi ad una serie di comuni montani dell'Abruzzo e del Piemonte che, seppur approvati, sono risultati esclusi per il superamento delle disponibilità, mentre la seconda chiede di valutare l'emanazione di un nuovo bando, destinato ai comuni interamente montani, per le quote residue riferiti a ciascun territorio regionale.

Il sottosegretario CRIMI esprime un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente [PESCO](#) mette in votazione la proposta di parere, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(981) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria del disegno di legge di bilancio, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, ritiene utile ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della sessione di bilancio relativa al triennio 2017-2019.

Osserva che, per il disegno di legge di bilancio, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c*), e 12-*quater*, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009 come aggiornati all'atto del passaggio del disegno di legge all'esame del Senato.

Per quanto concerne i profili finanziari, fa presente che la relazione tecnica, aggiornata in base ai limitati effetti finanziari sui saldi connessi agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deliberato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018. La rappresentazione che viene data per il triennio 2019-2021 nella predetta tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio

integrato ed emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici di indebitamento netto per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

Segnala che per il 2019 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 68 miliardi, dovuto a entrate finali pari a 578 miliardi e spese finali pari a 646 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 595 miliardi e le spese finali a 650 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 31 miliardi per le entrate e 33 miliardi per la spesa). Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 44 miliardi: le entrate finali si attestano a 603 miliardi e le spese finali a 647 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 30 miliardi per la spesa.

L'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a 44 miliardi nel 2019, a 39 miliardi nel 2020 e a 35 miliardi nel 2021.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2019.

Propone, pertanto, di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere favorevole in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Il sottosegretario CRIMI, nel depositare formalmente la relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, relativa al disegno di legge di bilancio 2019, esprime, in relazione al parere preliminare, di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, un avviso conforme alla proposta del relatore.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), atteso che non risulta ancora trasmesso dal Governo l'aggiornamento della nota tecnico-illustrativa, richiesto dalla legge di contabilità all'atto del passaggio da un ramo all'altro del Parlamento del disegno di legge di bilancio, ritiene che la Commissione non possa pronunciarsi ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Il relatore [PESCO](#) (M5S) fa presente che, ai fini dell'espressione del parere preliminare sulla correttezza della copertura del disegno di legge di bilancio, non appare necessaria la previa trasmissione della nota tecnico-illustrativa aggiornata, che svolge una funzione meramente conoscitiva sul raccordo tra il provvedimento in questione e il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) chiede chiarimenti sul rapporto tra il saldo netto da finanziare e i valori dovuti, per le entrate e le spese, a regolazioni contabili e debitorie.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) risponde che le regolazioni contabili e debitorie sono incluse, rispettivamente, nelle entrate finali e nelle spese finali, la cui differenza determina il saldo netto da finanziare di competenza.

Sulla base delle interlocuzioni svolte, formula quindi la seguente proposta di parere: "La 5ª Commissione permanente (programmazione economica, bilancio), esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e sentito il rappresentante del Governo, premesso che: la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica; per quanto riguarda l'articolazione della manovra, si ricorda che sono stati accorpati in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione

previgente, dovevano essere presentati alle Camere; in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura, ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari: la relazione tecnica aggiornata reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici, attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni programmatico; dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 68 miliardi nel 2019, 55 miliardi nel 2020 e 44 miliardi nel 2021, l'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 44 miliardi nel 2019, 39 miliardi nel 2020 e 35 miliardi nel 2021; tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra; esprime parere favorevole, ritenendo che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che:

- l'articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 ha istituito, a decorrere dal 2013, il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-economico per i comuni classificati interamente montani;
- il Fondo - le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - è gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il comma 320 dispone che all'individuazione dei progetti si provveda, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- per le annualità 2014-2017, è stato pubblicato in data 5 giugno 2017 un Bando, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani;
- le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valutazioni e i relativi punteggi delle iniziative presentate. Le graduatorie finali di ciascuna regione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del Capo del Dipartimento per gli

affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- in data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l'intesa prescritta in Conferenza unificata;
- secondo il Bando, le risorse disponibili sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti;
- tali risorse ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l'anno 2016 e 4.324.717 euro per l'anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro;
- lo schema di decreto in esame riporta, nelle premesse, che si è proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e pluriennali, nell'ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il numero di progetti ammessi al finanziamento. Nonostante tale compensazione tra progetti annuali e pluriennali, sono risultati finanziabili 18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali, per un importo totale di 11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili;
- in due regioni (Piemonte e Abruzzo), nonostante la compensazione suddetta, sono risultate escluse alcune richieste di finanziamento di progetti approvati (rispettivamente 3 e 15);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si raccomanda al Governo di attivarsi con sollecitudine per assicurare il finanziamento dei progetti annuali approvati e inseriti nelle graduatorie delle regioni Piemonte ed Abruzzo che, anche dopo la compensazione, sono risultati esclusi per il superamento delle disponibilità assegnate;
- si valuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del Bando, l'emanazione, per le quote residue riferite a ciascun territorio regionale, di un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità.

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 88 (pom.) del 12/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018**  
**88ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955-A) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sull'ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

La relatrice **ACCOTO** (M5S), considerato che l'emendamento del Governo recepisce il testo approvato dalla Commissione di merito, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso, per quanto di competenza, un parere di nulla osta, rilevato altresì che la relativa relazione tecnica risulta positivamente verificata, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018  
**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2ª Commissione:*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

## 1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 18 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018  
**18ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente  
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

## **1.4.2.5. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.5.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 52 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**  
**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo e sugli emendamenti)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge, che reca misure per il contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e in materia di prescrizione dei reati, nonché norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare, dà conto dei 15 articoli, suddivisi in due capi relativi, il primo, alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile e ad alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, e il capo II, a norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, nonché a disposizioni riguardanti le fondazioni politiche, mentre l'applicazione delle relative sanzioni è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. L'articolo 13, inoltre, delega il Governo alla definizione di un testo unico, di coordinamento normativo, delle norme in materia di contributi ai partiti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della 14ª Commissione, di compatibilità con i profili di diritto europeo, il relatore richiama gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, ai fini di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, ritiene opportuno un coordinamento tra i due articoli del disegno di legge relativi al trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati, con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che dispone le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e il successivo articolo 10, sul trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Al riguardo, richiama il considerando n. 56 del citato regolamento n. 679, in cui si afferma che "se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate".

Il relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti ad esso riferiti, con l'invito alla Commissione di merito ad aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le candidature di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*), per sottolineare come un provvedimento, che verte su materie altamente sensibili per la vita dei cittadini e per l'opinione pubblica, come quelle della prescrizione, del trattamento dei dati personali, del finanziamento ai partiti, non possa essere oggetto di un esame affrettato, senza la possibilità di un serio approfondimento. Ritiene che sia un metodo inaccettabile, che impedisce di far emergere profili di grande rilievo, inerenti la compatibilità delle misure disposte con l'ordinamento dell'Unione europea.

Ritiene, inoltre, che sia necessario un chiarimento sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9, che vieta ai partiti di ricevere contributi da governi esteri o persone giuridiche con sede all'estero, e che vada posta particolare attenzione alle norme relative all'uso dei dati personali, con riferimento alla disciplina europea in materia. Norme che, insieme alle altre, tutte altamente sensibili, rischiano di produrre un effetto deflagrante sulla vita dei cittadini.

Nel ribadire le forti perplessità metodologiche sull'*iter* eccessivamente accelerato dell'esame del provvedimento, preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità di una riflessione sui tempi di lavoro, talvolta eccessivamente ristretti, cui la Commissione è soggetta in relazione all'esame di alcuni provvedimenti.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento sia da rigettare sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Senza dilungarsi su quanto già affermato in riferimento agli articoli 9 e 10, si sofferma sull'importanza delle raccomandazioni del Consiglio UE indirizzate all'Italia, in cui si ribadisce la critica sui tempi lunghi della giustizia italiana. Sottolinea che il provvedimento in esame non va in questa direzione, concentrandosi invece solo sul processo penale, con misure sulla prescrizione e sui reati che produrranno un effetto deleterio in termini di efficienza della giustizia. Ritiene, invece, che sarebbe stato necessario un provvedimento di semplificazione normativa.

Anche la figura dell'agente provocatore non aiuta all'efficienza della giustizia, ponendosi peraltro in contrasto con la CEDU, in relazione allo svolgimento delle indagini e al recupero delle prove. Ricorda poi come, secondo lo *scoreboard* sull'efficienza del sistema della giustizia, anche nel 2017 l'Italia figura tra gli ultimi posti e sottolinea l'importanza di una giustizia civile efficiente come motore dell'economia.

Riguardo alle misure di trasparenza sul finanziamento dei partiti, ritiene che sarebbe stato necessario valutare gli effetti della riforma adottata con il decreto-legge n. 149 del 2013 ed eventualmente prevederne dei miglioramenti. Sottolinea, inoltre, come nel provvedimento si sia dimenticato di disciplinare il rapporto tra i partiti e le aziende che mettono a loro disposizione servizi e strumenti di lavoro.

Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bonino in merito alla tempistica estremamente accelerata con cui sono esaminati in Commissione provvedimenti di fondamentale importanza. Esprime peraltro il suo pieno apprezzamento per il conseguente difficile

lavoro di istruttoria svolto dagli uffici.

Riguardo al merito, ritiene che il provvedimento sia giustizialista, punitivo e ingiustamente sanzionatorio nei confronti dei soggetti che sono sottoposti ad un procedimento penale. Ritiene altresì che il testo in esame si ponga contro le raccomandazioni del Consiglio UE all'Italia e contro i principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo e sulla presunzione di innocenza, che va garantita sino al terzo grado di giudizio.

Sarebbe stato doveroso, invece, intervenire per la velocizzazione dei processi, attraverso una vera riforma della giustizia, che doveva essere una preconditione per l'entrata in vigore delle norme sulla prescrizione. Senza alcun riscontro oggettivo dei miglioramenti nella durata dei processi, l'operatività della riforma della prescrizione va quindi rigettata.

Valuta, inoltre, necessario un ripensamento delle norme relative alle pene accessorie, utilizzate in modo eccessivamente punitivo, e della figura dell'agente provocatore, che dovrebbe essere coordinata meglio con le procedure sullo svolgimento delle indagini.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) ritiene sbagliato il metodo individuato per contrastare la corruzione, che prefigura un approccio punitivo, di maggiore severità in termini di inasprimento delle pene e di allungamento della prescrizione. Per combattere la corruzione serve, invece, un forte intervento di semplificazione delle procedure burocratiche nella pubblica amministrazione. Richiama, al riguardo, l'esperienza dell'ANAC e dei piani anticorruzione, che giudica inutili e inapplicati.

Riguardo alla prescrizione, ricorda come per la corruzione in atti giudiziari essa sia prevista in 18 anni e che, nel nostro sistema processuale, chi è sotto processo subisce limitazioni in termini di partecipazione alla vita civile, che la previsione di un allungamento del periodo di prescrizione rischia di porre in contrasto con i diritti fondamentali della persona. Ritiene, invece, essenziale intervenire per accelerare i processi e pertanto preannuncia il suo voto contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2018.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di invitare la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, tenendo conto che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, non consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali diverse da quelle dettate dall'Unione, se non dietro autorizzazione.

Al riguardo, propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito l'inserimento, nel disegno di legge, della previa notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 39 e 45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

Inoltre, propone di suggerire alla Commissione di merito un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli

provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Infine, in riferimento all'articolo 8, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire nel disegno di legge le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle piccole produzioni locali.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FEDELI](#) (PD) interviene per sollecitare una riflessione condivisa in merito alla necessità della Commissione di poter esaminare i singoli provvedimenti in fase ascendente e discendente in modo più esteso e approfondito, in adempimento all'importante compito istituzionale ad essa assegnato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura la massima attenzione all'importante tema sollevato, che riguarda il ruolo istituzionale della 14ª Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018, si compone di due Capi: il Capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato; il Capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici; richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto europeo, gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, al fine di un miglior coordinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare là dove nei due articoli del disegno di legge è previsto il trattamento dei dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati penali, si riscontra essere opportuno un coordinamento con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare con il paragrafo 2, laddove vengono disposte le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati sensibili riferiti all'orientamento politico, e con l'articolo 10 del medesimo regolamento, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati; ritenuto inoltre che il considerando n. 56 del citato regolamento n. 679 afferma che "se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate"; esprime per quanto di competenza parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti, con la seguente osservazione:  
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aprire una riflessione sul testo del disegno di legge, ai



fini di un bilanciamento tra i necessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le candidature di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il provvedimento reca norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un regime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, l'opportunità di chiarire il tenore dell'obbligatorietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall'articolo 3 sembra evincersi che tutti i prodotti rientranti nel Paniere delle PPL hanno l'obbligo di recare il marchio in etichetta, mentre all'articolo 4 si afferma che la concessione del diritto d'uso del marchio non obbliga al suo utilizzo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, agli articoli 9 e 10 reca l'elenco delle indicazioni obbligatorie e all'articolo 38 dispone che "gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza".

L'articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati membri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un'indicazione obbligatoria relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l'indicazione sarà ammessa solo ove esista un "nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza", giustificato da "elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni". In base all'articolo 45 del regolamento, lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare, sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, valuti la Commissione di merito di prevedere la previa notifica, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

- valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all'articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità;

- infine, in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire le modalità procedurali per l'accertamento della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l'obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima dell'avvio delle attività relative ai prodotti delle PPL,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 955  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

**Titolo breve:** *Anticorruzione*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 71](#)

12 dicembre 2018

Attività (esito)

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Autorizzata la relazione orale di minoranza.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge

#### **Trattazione articoli**

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge

[N. 72](#)

13 dicembre 2018

#### **Voto finale**

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge: **accordata** : favorevoli 162, contrari 119, astenuti 1, votanti 282, presenti 282

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 71 del 12/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 71a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,  
del vice presidente ROSSOMANDO  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sull'attentato terroristico di Strasburgo

**PRESIDENTE.** (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli colleghi, come è a tutti noto, ieri sera la città di Strasburgo è divenuta il palcoscenico di un attacco omicida che, secondo un bilancio provvisorio, ha provocato la morte di almeno 3 persone e il ferimento di altre 13.

Il nostro continente si ritrova a fronteggiare la volontà assassina di un terrorismo di difficile prevedibilità, in cui un singolo individuo può colpire persone innocenti in qualunque momento e in ogni luogo.

Le istituzioni e le forze politiche devono individuare e attuare ogni strumento utile per contrastare la violenza prevaricatrice, al fine di difendere e preservare i valori di libertà e democrazia che costituiscono i fondamenti della convivenza europea.

Proprio per questo è significativo come, pur nella drammaticità dei fatti di ieri, il Parlamento europeo abbia continuato la propria sessione dei lavori, dimostrando una fermezza che serve da esempio a tutti

noi. Certa di interpretare il sentimento unanime della nostra Assemblea, rivolgo pertanto al presidente Antonio Tajani i sentimenti di profonda solidarietà.

A nome mio personale e del Senato della Repubblica, esprimo la più stretta vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti e invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

**Discussione del disegno di legge:**

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 9,38**)

**Discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 955, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatrici Riccardi e Piarulli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Riccardi.

**RICCARDI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il provvedimento che l'Assemblea si accinge a esaminare reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza di partiti e movimenti politici.

In via preliminare si informa l'emiciclo che la Commissione giustizia, in sede referente, ha soppresso la lettera *r*) dell'articolo 1, comma 1, che era stata introdotta in Aula alla Camera mediante l'approvazione di un emendamento a scrutinio segreto, che derubricava alcune condotte relative al delitto di peculato inserendole nell'abuso d'ufficio.

Passando in rassegna il provvedimento, esso si compone come segue. Il capo I interessa le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato, mentre il capo II è relativo alle misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Per quanto riguarda la relazione mi limiterò ad illustrare il contenuto delle disposizioni degli articoli da 1 a 8 del disegno di legge. Segnalo quindi che l'articolo 1 del disegno di legge prevede una serie di modifiche al codice penale che, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, mirano in particolare a conformare l'ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di corruzione, a inasprire e ampliare l'ambito applicativo delle sanzioni accessorie, aumentare le pene e riformulare specifici reati, prevedere la collaborazione come speciale causa di non punibilità e introdurre nuove ipotesi di procedibilità d'ufficio, nonché ad apportare modifiche all'istituto della prescrizione.

In particolare, le lettere *a*) e *b*) del comma 1 aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero da un cittadino italiano o straniero presente sul territorio nazionale, tramite l'introduzione di un nuovo comma agli articoli 9 e 10 del codice penale. La finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa.

La lettera *c*), riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, amplia il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione a essa), alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti il peculato (escluso quello d'uso), la corruzione in atti giudiziari e il traffico di influenze illecite, come pure il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In conseguenza di ciò, la lettera *m*), modificando l'articolo 317-*bis* del codice penale, integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (perpetua o temporanea).

La lettera *m*) integra il catalogo dei reati alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infatti, agli attuali reati di peculato, concussione, corruzione propria e corruzione in atti giudiziari, la lettera *m*) aggiunge la corruzione impropria; la corruzione propria aggravata; l'induzione indebita a dare o promettere utilità; la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; la

corruzione attiva; l'istigazione alla corruzione; i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri; il traffico di influenze illecite.

Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata altresì la durata della misura accessoria temporanea, prevedendo un minimo di cinque e un massimo di sette anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni, o ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti.

Si prevede, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra uno e cinque anni in caso di collaborazione, cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La lettera *d*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 158, relativo alla decorrenza del termine di prescrizione del reato. La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione.

Ulteriori rilevanti modifiche sono introdotte alla disciplina della sospensione della prescrizione. La lettera *e*) sostituisce infatti il comma 2 dell'articolo 159 del codice penale, stabilendo che, oltre alle ipotesi di cui al comma 1, il corso della prescrizione venga sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, o alla data di irrevocabilità del citato decreto. Per finalità di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati i commi 3 e 4 dello stesso articolo 159.

Infine, la lettera *f*), - anche in tal caso per esigenze di coordinamento con quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo 159 - abroga il comma 1 dell'articolo 160, che attualmente individua come cause di interruzione del corso della prescrizione la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame individua nel 1° gennaio 2020 la data di entrata in vigore della disciplina della prescrizione, come introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Le lettere *g*) e *h*) - sempre nell'ottica di ampliamento e inasprimento delle sanzioni accessorie per reati contro la pubblica amministrazione - introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena. In particolare, la lettera *g*) modifica il comma 4 dell'articolo 165 del codice penale relativo agli obblighi del condannato per specifici reati contro la pubblica amministrazione che accede alla sospensione condizionale. Si tratta di disposizioni volte alla ripetizione del vantaggio indebitamente lucrato, che si collegano al contenuto dell'articolo 322-*quater*.

La novella prevista dalla lettera *g*) aggiunge al catalogo dei reati di cui all'articolo 165, quarto comma, la corruzione attiva, cioè la corruzione da parte del privato; estende inoltre l'obbligo del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) al pagamento all'amministrazione lesa della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria *ex* articolo 322-*quater*, cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La lettera *h*) modifica invece l'articolo 166 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, prevedendo che il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la pubblica amministrazione, possa disporre - in deroga alla regola generale - che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La lettera *i*) interviene sugli effetti della riabilitazione. A tal fine, si aggiunge un settimo comma all'articolo 179 del codice penale, che, derogando alla regola generale dell'articolo 178, stabilisce che la riabilitazione concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179 non ha effetto sulle pene accessorie perpetue; esso prevede altresì la dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La lettera *l*) integra il primo comma dell'articolo 316-*ter* del codice penale, aggiungendo un'aggravante del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando l'illecito è commesso da un

pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Con la lettera *n*) sono inasprite le pene previste dall'articolo 318 del codice penale a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: è aumentata infatti la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato.

La successiva lettera *o*) amplia l'ambito applicativo dell'articolo 322-*bis* del codice penale, che sanziona attualmente i reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Il disegno di legge, al primo comma, aggiunge due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'articolo 322-*bis*: l'uno a carico di funzionari extra UE ovvero di chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; l'altro relativo ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o sovranazionali, nonché ai funzionari delle corti internazionali.

Una seconda modifica introdotta dalla lettera *o*) riguarda il secondo comma, n. 2), dello stesso articolo 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione con riguardo ai funzionari esteri, eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione. L'integrazione del contenuto della rubrica dell'articolo 322-*bis* del codice penale è infine dettata dalla necessità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla lettera *l*) alla stessa disposizione.

La lettera *p*) aggiunge al codice penale l'articolo 322-*ter*.1, con cui è stabilito che i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione, compresi tra gli articoli 314 e 320 del codice penale, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, nonché agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. La previsione è modellata sulla falsariga della custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari.

Alcune modifiche sono state introdotte dalla lettera *q*) all'articolo 322-*quater* del codice penale, relativo alla riparazione pecuniaria conseguente a condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Anche in tale caso viene esteso l'obbligo del pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria anche al privato corruttore; viene soppresso il riferimento a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale; come anche viene stabilito che la somma da pagare da parte del condannato sia equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione lesa dalla condotta illecita.

Scusate, ho un calo di voce. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatrice Riccardi. È un intervento molto lungo.

RICCARDI, *relatore*. La lettera *r*), inserisce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce nell'ordinamento una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e gli altri responsabili. Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre anche, però, che l'interessato sveli la commissione del fatto prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto stesso.

Scusate, sono senza voce. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**PRESIDENTE**. La Presidenza l'autorizza a consegnare la restante parte della relazione, senatrice Riccardi, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatrice Piarulli.

**PIARULLI**, *relatore*. Signor Presidente, il capo II del disegno di legge reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. L'applicazione delle sanzioni previste, in base al nuovo assetto normativo, è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti, sia dei partiti sia dei movimenti



politici. Il Governo è inoltre delegato alla definizione di un testo unico delle norme sulla materia.

Nello specifico, l'articolo 9 reca norme in materia di trasparenza e controllo nei confronti dei partiti e movimenti politici. In particolare, al comma 1 si prevede un limite, fissato ad euro 500 annue per soggetto erogatore, sia che si tratti di somma di denaro o di prestazione o di altra forma di sostegno a carattere patrimoniale, quale contributo a movimenti politici o partiti, ovvero alle liste e ai candidati sindaci nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Viene garantita la massima conoscibilità dei relativi dati, per mezzo di un duplice obbligo di pubblicità per i partiti e movimenti politici e per le liste e candidati alla carica di sindaco, che partecipino alle elezioni amministrative nei Comuni con più di 15.000 abitanti. Il primo consiste nella annotazione in un apposito registro, custodito presso la sede legale del partito o del movimento politico, di ogni forma di contribuzione ricevuta superiore, come valore, alla soglia dei 500 euro. L'annotazione deve essere realizzata entro un mese solare dal recepimento dell'apporto. Il secondo obbligo di pubblicità consiste nella pubblicazione, sul relativo sito Internet istituzionale del partito o del movimento politico ovvero della lista o candidato, del rendiconto contenente i dati sopra menzionati. È prevista un'esenzione dall'obbligo di pubblicità, ma permane l'obbligo del rilascio di ricevuta da parte del soggetto politico fruitore del servizio rispetto alle attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico.

Al comma 2 viene espressamente fatto divieto, per i soggetti di cui sopra, di ricevere qualsiasi forma di sostegno proveniente da soggetti giuridici esteri, qualunque essi siano. È inoltre introdotto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto, di elargire contributi a partiti o movimenti politici, ovvero alle liste e ai candidati che partecipino alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il comma 3 prevede che i contributi ricevuti in violazione degli obblighi di pubblicità o dei divieti previsti non siano ripetibili e debbano essere versati alla cassa delle ammende.

Il comma 4 dispone che entro il quattordicesimo giorno antecedente lo svolgimento di qualsiasi competizione elettorale, ad eccezione dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste che si presentano alle amministrative dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet il *curriculum* e il certificato penale dei candidati. In questo modo viene consentito all'elettore un facile accesso alle informazioni.

Il comma 5 specifica che la pubblicazione dei predetti documenti debba avvenire presso il sito Internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno nel caso di elezione politiche o europee, presso apposita sezione denominata: "Elezioni trasparenti".

Il comma 6 istituisce un obbligo di trasmissione relativo ai rendiconti e i relativi allegati alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti e movimenti politici.

L'articolo 10 interviene, a integrazione e completamento rispetto a quanto già disposto dall'articolo precedente, con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati verso partiti politici e soggetti titolari di cariche elettive e di Governo.

Più nello specifico, il comma 1 modifica in più parti il vigente articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 (abolizione del finanziamento pubblico ai partiti). La modifica introdotta dalla lettera *a)* riduce da 5.000 a 500 euro il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti titolari di cariche elettive e di Governo, ivi inclusi i tesoreri dei partiti, sopra i quali vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto direttamente o attraverso i comitati di sostegno.

La lettera *b)* del comma 1 sopprime il comma 3 del vigente articolo 5 del citato decreto-legge n. 149 del 2013.

Gli articoli 11 e 14 recano disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti fra partiti, movimenti e fondazioni politiche. In particolare, l'articolo 11 prevede che gli obblighi di trasparenza e rendicontazione in capo a partiti e movimenti politici siano applicati ad associazioni, fondazioni e comitati, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazione di partiti o movimenti politici, ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero da persone che siano o siano state nei dieci anni

precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che ricoprano, o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, ovvero incarichi istituzionali per essere stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti e movimenti politici.

PRESIDENTE. Concluda, senatrice.

PIARULLI, *relatore*. L'articolo 13 contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante un testo unico a scopo di coordinamento normativo fra le varie disposizioni.

L'articolo 12 reca le sanzioni amministrative pecuniarie susseguenti alle violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo. L'applicazione della sanzione compete alla Commissione per la trasparenza. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni saranno versate alla cassa delle ammende. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE: I relatori di minoranza, senatori Cucca, Caliendo, Dal Mas e Modena, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi senatori, la Commissione giustizia ha approvato questo provvedimento che è stato definito spazza corruzione, ma che oggettivamente spazza ben altro, ovvero i principi elementari del nostro sistema giudiziario.

Preliminarmente, occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha manifestato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, con spirito aperto, costruttivo, partecipando all'*iter* del provvedimento sia alla Camera che al Senato. Ebbene, tutto questo è avvenuto in maniera del tutto inutile.

Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento, la situazione è anche peggiorata - se possibile - in quanto il testo ha subito una sola modifica per porre rimedio a quella trappola che era stata fatta evidentemente da qualcuno della stessa maggioranza, considerati i numeri, per rafforzare il dispositivo in materia di contrasto al peculato; norma che è stata poi indebolita nel testo proposto dalla Commissione con l'approvazione, tramite votazione segreta, di un emendamento. Quindi, l'unica modifica che abbiamo avuto la possibilità di vedere in questo ramo del Parlamento è intervenuta in tema di peculato.

La discussione presso la Commissione giustizia - è triste doverlo dire - è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta e a qualsivoglia confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta.

Eppure il Partito Democratico, come già è stato evidenziato anche in Commissione e in precedenza, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile perché è consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessità, un obiettivo inesausto della politica in un Paese come il nostro nel quale il fenomeno è ancora tristemente endemico e diffuso.

Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi alla legge n. 69 del 27 maggio 2015 - l'anticorruzione del 2015 - che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, ha reintrodotto il falso in bilancio che era stato cancellato, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale alla restituzione del maltolto. O ancora pensiamo all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione che benissimo funziona e che è dotata del personale e delle risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, all'introduzione di quella che era sostanzialmente la denuncia delle violazioni da parte di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione stessa con la previsione della tutela dagli atti ritorsivi nei confronti delle persone che segnalavano questi fatti. Devo dire che questa era stata un'iniziativa dell'opposizione che aveva trovato, però, ampia collaborazione da parte dell'allora maggioranza, il che aveva consentito di approvare un testo che è estremamente importante nel nostro sistema.

Il testo che quest'Aula si trova oggi ad esaminare suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione non estende i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A tale riguardo, si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese l'articolo 3 della Costituzione, ma questo, ovviamente, sarà oggetto della discussione che avverrà nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi non intendo dilungarmi perché di altre cose ben più importanti bisogna parlare.

Venendo al merito della riforma introdotta si rileva anche l'introduzione del tema della prescrizione. Ora, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune nonché soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale in quanto si lega alla sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, prima fra tutti la collocazione dell'istituto, non a caso, nel codice penale. Pertanto la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione e dunque le scelte del termine prescrizione sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte, com'è noto, il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione che prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi, per l'appunto, ragionevoli.

Oggi, sostanzialmente, in questa maniera si violano i diritti di tutte le parti del processo. L'imputato, con l'introduzione di questo nuovo sistema della prescrizione, corre il rischio di vedere un processo che si allunga a dismisura. La parte civile, la parte offesa, non potrà vedere riconosciuti i suoi diritti perché sicuramente i processi si allungheranno notevolmente nel tempo perché conosciamo lo stato degli uffici giudiziari. Si ricorre ad un sistema che non è sicuramente utile se si considera che, per i dati che ci sono stati forniti dallo stesso Ministero, risulta che circa il 70 per cento dei processi vengono prescritti nel corso delle indagini preliminari. E allora mi si deve spiegare se il 70 per cento di tali processi si prescrivono nel corso delle indagini preliminari a che cosa serve mettere un termine che sospende la prescrizione dopo il processo di primo grado. È una inutilità palese e nessun giovamento se ne trarrà perché quel 70 per cento di processi prescritti, continuerà a cadere in prescrizione.

Aggiungo una piccolissima osservazione, visto che viene introdotto in questo provvedimento che si occupa di anticorruzione: i reati che si prescrivono relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione sono una parte minimale, equivalente a circa il 3-4 per cento del totale, una parte bassissima. Conseguentemente non si avrà alcun risultato effettivo. Ma ancora una volta questa maggioranza vuole semplicemente fare provvedimenti *spot* che di fatto non portano nulla.

Altra cosa sarebbe stata se si fosse introdotto un nuovo sistema, se si fossero previsti metodi per evitare le prescrizioni, rafforzando il sistema giudiziario con la previsione di un numero sufficiente di giudici che consenta finalmente di avere un organico pieno, una magistratura togata anziché affidarsi come sempre alla magistratura onoraria (come sta accadendo ormai da troppo tempo), che con grande sacrificio tiene in piedi il sistema giustizia e a cui si chiede di svolgere un lavoro che non è più in condizioni di svolgere. Allo stesso modo, ci si dica perché non si rafforza il personale amministrativo, che consentirebbe immediatamente di dare una risposta seria ed evitare che molti processi vadano prescritti.

È anche necessario ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018: «La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno...». È evidente che il problema della prescrizione esiste, ma i sistemi per combatterla solo quelli di cui ho parlato in precedenza.

Ancora, di analoga gravità appare anche la novella dell'articolo 179 del codice penale, che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione. Anche questi sono provvedimenti palesemente incostituzionali.

Signor Presidente, mi avvio a concludere e le chiedo sin d'ora l'autorizzazione a poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore di minoranza*. Infine, vorrei parlare anche dell'agente provocatore. Qui si è detto che non si tratta di agente provocatore, ma di infiltrato. Leggete il testo - ne parleremo quando arriveremo all'esame degli articoli - e vi renderete conto che non di infiltrato si tratta, ma di agente provocatore vero e proprio. Ripeto, basta leggere il testo: è evidente che si tratta di agente provocatore. A questo riguardo, voglio ricordare anche che le direttive europee vietano in maniera nettissima e ferma che si possa far ricorso all'agente provocatore nei reati contro la pubblica amministrazione. Non di meno, anche questo viene previsto, insensibili a qualsiasi indicazione che ci viene dall'Europa e dalla nostra Costituzione.

In conclusione, signor Presidente, noi consapevolmente affermiamo che si tratta ancora una volta di un provvedimento *spot*, privo di vero contenuto riformatore. Noi avevamo già dato una risposta seria, che sta funzionando nella lotta alla corruzione con i provvedimenti di cui ho parlato e che - lo ribadisco - erano stati approvati nella scorsa legislatura con la massima collaborazione tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il provvedimento al nostro esame - lo ribadisco - è infarcito di norme di dubbia costituzionalità e sarà verosimilmente approvato, ancora una volta, senza alcun confronto serio e costruttivo, senza alcun dialogo tra le forze presenti in quest'Aula e sarà approvato esclusivamente, per l'ennesima volta, con la sola logica dei numeri, e questo ovviamente non è un metodo che può andar bene in un sistema democratico come il nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Caliendo.

[CALIENDO](#), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ci siamo chiesti se era necessaria una relazione di minoranza e la risposta è stata positiva, perché l'*iter* legislativo di questo disegno di legge pone una serie di problemi sulla tenuta del nostro sistema democratico.

Mi riferisco al fatto che, mentre alla Camera dei deputati abbiamo avuto un ampio ricorso alle audizioni di esperti e tempi di discussione accettabili sia in Commissione che in Aula, il disegno di legge perviene al Senato per la semplice abrogazione di un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, con una singolare interpretazione del bicameralismo e della possibilità di approfondimenti che la Costituzione assegna a ciascuna delle Camere. È stata negata la possibilità di effettuare audizioni in questo ramo del Parlamento e la discussione ha registrato solo interventi e emendamenti dell'opposizione, fatta eccezione per l'emendamento abrogativo preteso da una parte della maggioranza, perché il testo approvato non era stato concordato dalle due componenti del Governo.

Tale situazione pone non pochi interrogativi, primo tra tutti la conclusione che si può trarre da tale comportamento: il Parlamento, per l'attuale maggioranza, è inteso come mero esecutore del volere del Governo, per cui un emendamento approvato con libera determinazione della Camera dei deputati deve essere eliminato e al più presto, senza alcuna possibilità di discutere ed esaminare le altre norme del disegno di legge. È questo il bicameralismo per il quale ci siamo battuti insieme durante il *referendum* costituzionale? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E voi, partiti della maggioranza, allora avevate bene inteso qual era il ruolo che spetta a ciascuna delle Camere e qual era il ruolo dei partiti politici. È forse utile che in quest'Assemblea, signor Presidente, si organizzi un dibattito sui principi della nostra Costituzione e sulla democrazia parlamentare che è un effetto della democrazia rappresentativa.

Certamente invece una riflessione va fatta - ed è necessaria - sul nostro Regolamento, che nel prevedere il tempo di dieci minuti, non tiene conto dell'importanza di alcuni articoli, come l'articolo 1 del disegno di legge in discussione che introduce diverse riforme del codice penale, ciascuna della quale meriterebbe un tempo di esame ben superiore a tale termine. Il rispetto di questo limite e una sua

applicazione burocratica portano a una conseguenza necessaria: i cittadini non hanno la possibilità (perché non viene loro consentito) di comprendere a fondo non solo le ragioni delle tesi della minoranza, ma nemmeno le motivazioni che sorreggono la norma proposta dalla maggioranza, specie se - come è avvenuto - a fronte di dati statistici che avrebbero giustificato quantomeno una riflessione, il silenzio della maggioranza e l'assenza di qualsiasi confronto generano la sensazione dell'inutilità dell'attività parlamentare. La sfiducia dei cittadini nella politica - e a tratti nelle istituzioni - non può essere alimentata da norme e comportamenti relativi all'attività parlamentare.

Signor Presidente, il disegno di legge introduce molteplici modifiche di diritto sostanziale e processuale, che in gran parte si pongono in contrasto con la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale. Il provvedimento sembra scritto da qualcuno che ha fatto sì l'esame da avvocato o sia anche magistrato, ma che non ha l'esperienza e la competenza che derivano dalla gestione del reale, il che porta ad avere norme sbagliate perché in contrasto con il sistema giudiziario del nostro Paese. Ciò ha determinato la critica - come avete visto - non solo degli avvocati, ma anche dei magistrati e di tutti i giuristi; nessuno di quelli che avete audito alla Camera vi ha dato un minimo di spazio di ragione.

Può dirsi infatti accettata nel nostro Paese la teoria del doppio binario e cioè un trattamento eccezionale riservato ai reati di particolare gravità, come mafia e terrorismo, e che si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e di interdizione, nonché a sanzioni particolarmente elevate, e uno, invece, per così dire ordinario, per il quale sono irrinunciabili le garanzie che nel primo binario sono comprese per esigenze di difesa sociale.

Che i reati contro la pubblica amministrazione, pur destando un elevato allarme sociale, possano essere considerati sullo stesso piano dei reati di stampo mafioso o camorristico è fuori da qualsiasi logica. Non vi è alcun dubbio che non c'è paragone possibile tra mafia e terrorismo e questi reati, in particolare perché non sono comparabili con fattispecie così gravi e poi perché le statistiche confermano che l'accertamento giudiziario dei reati contro la pubblica amministrazione è più che soddisfacente, con tassi di prescrizione del tutto irrilevanti.

Se volete discutere - ma non siete abituati a farlo - sulla base dei dati, dovete riconoscere che nel nostro Paese non esiste attività delittuosa contro la pubblica amministrazione che non venga perseguita. È ridicolo, infatti, pensare che i fenomeni corruttivi siano di gran lunga superiori a quelli accertati: non ha alcun fondamento, non essendoci elementi, né sintomi che possano giustificare l'affermazione per cui la corruzione sarebbe da scoprire.

La legge tiene conto, sempre, degli indizi rilevanti di fattispecie penali rivelatisi insufficienti o non idonei a contrastare un fenomeno, oppure interviene con nuove norme e nuove fattispecie di reati, quando i nuovi comportamenti antiggiuridici non risultano avere una rilevanza penale. Questo non è avvenuto. Non abbiamo alcun elemento per dire che i reati contro la pubblica amministrazione non siano perseguiti nel nostro Paese con tutta le garanzie, ma, nello stesso tempo, con tutta la durezza che quei reati necessitano sia applicata da parte dello Stato.

I dati statistici, non inventati dalla minoranza, ma forniti dal Ministero della giustizia, se letti correttamente, evidenziano non solo che l'indice di prescrizione di questi reati è di gran lunga più basso rispetto agli altri (basta leggere i dati riportati su «Il Sole 24 ORE» di ieri: uno per cento), ma anche che non è vera l'affermazione secondo cui la corruzione viene scoperta tardi. Ma vi rendete conto di quanto sia ridicola questa affermazione? La corruzione viene scoperta tardi, però la prescrizione è bassa. Se fosse così, la prescrizione per reati contro la pubblica amministrazione sarebbe molto più alta, perché, scoprendosi tardi, non ci sarebbe il tempo per la celebrazione del processo.

Si deve, ancora, tener conto che per tali reati il tempo necessario a prescrivere è già estremamente lungo. Ricorderete che nella passata legislatura abbiamo approvato norme che riguardano la prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione, per cui per alcuni si arriva a ventinove anni. Ma quale garanzia pensate abbiano i cittadini su una qualsiasi possibilità di un processo giusto?

Dal 2005, dopo l'approvazione della legge n. 251, cosiddetta legge ex Cirielli, che è stata criticata come se fosse stata determinativa di aumenti dei processi prescritti (e non è vero), i dati forniti dal Ministero dimostrano che la prescrizione è diminuita ogni anno. Addirittura in alcuni tribunali e in alcuni uffici la prescrizione è quasi pari a zero. Se allora il Ministro della giustizia, anziché presentare

una norma che non aveva nulla a che fare con questo disegno di legge, avesse dato un minimo di attenzione ai suoi dati, avrebbe capito che in alcuni uffici giudiziari la mancanza di strutture e di organici ha determinato quelle prescrizioni che negli altri uffici non si verificano. Badate, oltre il 50 per cento dei tribunali italiani non ha prescrizioni.

Questa riforma porterà all'allungamento dei tempi di tutti i processi, in contrasto con il principio della ragionevole durata del giusto processo (articolo 111 della Costituzione). Vi rendete conto che questa non è un'affermazione, ma è una rilevazione basata sui dati forniti dal Ministero?

Avete trovato un accordo tra le forze di maggioranza, facendo entrare in vigore la prescrizione nel 2020. Tuttavia non è chiaro se tale accordo è agganciato o no alla necessaria riforma del processo penale. Credo di no, perché avendo letto ieri la parte del bilancio che riguarda la giustizia, è emersa anche una diminuzione di 57,2 miliardi alla giustizia e indovinate per che cosa? Per la riforma del processo penale nel 2019 e per le altre norme aggregate che riguardano, fra gli altri temi, l'informatizzazione.

C'è poi una situazione di contrasto con i principi costituzionali per quanto riguarda tutto ciò che inerisce alle pene accessorie. Forse non vi rendete conto che significa non capire nulla di diritto penale generale pensare che una pena accessoria possa durare in eterno rispetto alla pena principale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Anzi, l'estinzione della pena principale porta a mantenere in piedi la sanzione accessoria. Qual è la logica? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. È la logica della vendetta. Voi seguite, né più né meno, la logica di chi non crede nei principi della nostra Costituzione, in base ai quali ciascun cittadino, responsabile e colpevole di qualsiasi reato, ha la necessità di essere rispettato e di avere la possibilità di redimersi. Se non ci fosse questa *chance*, se non ci fosse questa possibilità per l'imputato di redimersi, non avrei fatto il magistrato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Bravo!

CALIENDO, *relatore di minoranza*. È la garanzia del nostro Paese e voi non potete annullare i principi fondamentali che si ispirano alla civiltà cristiana. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

### Saluto a rappresentanze di studenti

**PRESIDENTE**. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Giovanni Piamarta» e dell'Istituto tecnico «Francesco Petrarca» di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 (ore 10,28)

**PRESIDENTE**. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Modena per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**MODENA** *(FI-BP)*. Signor Presidente, non so se mi basteranno cinque minuti, perché ieri sera mi sono messa a fare l'elenco degli articoli della Costituzione che questa normativa che andiamo ad approvare viola e sono gli articoli 111, 27, 3, 27, 41 e 49. Sono violati almeno sei articoli della Costituzione, fra i quali quello relativo al giusto processo (come è stato ricordato), quello relativo al principio di uguaglianza, quello relativo al principio di colpevolezza, quello relativo alla libertà economica e quello relativo alla possibilità di associarsi liberamente per i partiti politici.

Non mi rivolgo al Governo, perché ritengo che il Governo non meriti neanche un'interlocuzione da questo punto di vista. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, che hanno mandato avanti questo provvedimento in Commissione in una sorta di marcia a tappe forzate: lo abbiamo approvato all'una di notte, in una nottata. Se oggi andrete ad approvare questo provvedimento e non lo bloccate con la questione pregiudiziale, approverete una normativa per cui sulle vostre personali coscienze ci saranno famiglie distrutte, eterni innocenti che aspettano un giudizio, gente che va in carcere perché diventano tutti reati ostativi, e ci saranno persone, magari vittime di errori giudiziari, che non vedranno mai la luce. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Vi ricordo che in venticinque anni le vittime degli errori giudiziari nel nostro Paese sono state 4 milioni *(Applausi dal Gruppo FI-BP)* e, in tale arco temporale, lo Stato ha pagato, solo per l'ingiusta detenzione, 600 milioni.

Voi fate questo, ma vi ricordo che siete persone elette, rappresentate il popolo, che non ha la cattiveria sociale che si esprime con il provvedimento al nostro esame e non è tutelato dai provvedimenti, come ricordava il senatore Caliendo, relativi al bilancio. Ci troviamo semplicemente di fronte a un provvedimento che dice «sei incappato per caso nella giustizia dei reati contro la pubblica amministrazione, va bene, rimani dentro, chiudo con la chiave e di te non ne voglio sapere più niente».

*(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ciò lede il principio di libertà e di uguaglianza su cui si fonda il nostro Paese. Pensate che mettendo in galera quelli che commettono reati contro la pubblica amministrazione, parificandoli a terroristi e a mafiosi - perché è questo che si fa: sono tutti reati che diventano ostativi - risolvete i problemi di un Paese? No, i problemi del Paese li risolvete intervenendo sull'economia. Se infatti le persone sono in condizioni di cattiveria, lo sono perché non hanno i soldi per arrivare a fine mese e non perché vogliono vedere quattro colletti bianchi in carcere.

Posso allora solo richiamare i principi e gli articoli che ho citato. Vi è stato detto in tutte le audizioni della Camera e, oltre a questo, il mio Gruppo ha proposto una serie di emendamenti migliorativi, perché ha sempre mantenuto la linea dettata ed esplicita dal Presidente del Gruppo, ribadendo che noi siamo un'opposizione comunque costruttiva. Si trattava di emendamenti fatti per migliorare il testo, cosa impossibile.

Ci troviamo quindi con una violazione dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, che si va ad innestare nella violazione dei principi fondamentali dell'articolo 3. C'è infatti una sproporzione assoluta delle pene previste. Ho anche detto nel corso delle sedute notturne in Commissione che qui si va a punire allo stesso modo un mafioso con casi, ad esempio, di persone condannate in terzo grado per peculato. Pensiamo al caso di una dipendente di una camera di commercio che si era appropriata di 2.000 euro in marche da bollo in tre anni. Ho le sentenze, guardatele, perché questa normativa è una questione di coscienza. Richiamo ancora il caso di un impiegato postale che si è appropriato di 72 euro ed è stato condannato in terzo grado per peculato. Casi del genere vengono puniti allo stesso modo di un individuo che ha dato vita a un'organizzazione mafiosa. Ditemi se ciò non viola i principi di uguaglianza e del giusto processo!

Ricordo ancora il caso di un direttore di ufficio postale che si è appropriato di un libretto. Siccome i postini sono come i pubblici ufficiali, mettiamo nel provvedimento anche questi e i dipendenti delle camere di commercio, e non solo il fantomatico colletto bianco che vogliamo vedere in galera perché così diamo sfogo alla cattiveria sociale: è di questo che si tratta. Abbiamo ancora il caso di un cancelliere che è stato condannato in terzo grado per peculato perché si era appropriato di un contributo unificato di 35 euro. È giusto che venga condannato, ma in uno Stato che si basa sull'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza, vi sembra normale che possa subire il trattamento stabilito dalla legge al nostro esame? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Vi sembra una cosa normale?

Ma avete idea di quello che stiamo approvando? Ve l'hanno detto anche le imprese: questa normativa affossa il mondo produttivo, perché colpisce non solo il soggetto colpevole, da un punto di vista personale, ma mette una croce sopra all'attività d'impresa. Ci sono imprese che sono saltate nel nostro Paese proprio perché i pm hanno disposto sequestri di quote e voi così date loro la mano libera di affossarle: ve l'hanno detto gli industriali alla Camera a chiare note.

L'associazione che fa l'indicizzazione della corruzione vi ha anche detto - per i partiti politici, perché anche lì si va a ledere la base dell'articolo 49 della Costituzione - che questa roba così strutturata non è applicabile, perché non abbiamo una normativa sulle *lobby*. Questo l'ha detto chi misura la corruzione, non Fiammetta Modena, forzista convinta e berlusconiana DOC.

L'ANAC, l'Autorità anticorruzione, vi ha detto anche che la pena non si può concepire come viene fatto in questo provvedimento, perché si viola non solo il principio di non colpevolezza, ma l'articolo 27, soprattutto per come si concepisce la pena. Da noi, se uno non ruba, non gli si tagliano le mani: questo è l'articolo 27. Secondo la concezione della normativa in esame, invece, se uno ruba, gli si taglia una mano e non interessa che intraprenda un percorso riabilitativo. È su questo che si viola la Costituzione ed è questo che ci porta su una strada dettata dalla cattiveria sociale e alla quale tutto il mondo del diritto vi ha avvertito di prestare attenzione.

Ma tanto voi non ascoltate: fate i tavoli quando siete con l'acqua alla gola, con un Ministro che convoca qualcuno di qua e qualcuno di là. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Nonostante il mondo giuridico vi abbia avvertito che state sbagliando, per rimediare a uno stupido emendamento presentato alla Camera, avete fatto questa roba qui, per dimostrare che siete una maggioranza forte. Avrete sulla coscienza le persone che finiranno sotto questa normativa, fatta solo per dimostrare che due *leader* hanno i numeri in Parlamento: li avrete sulla coscienza per tutta la vita. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Rossomando per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

**ROSSOMANDO (PD)**. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, illustrando la questione pregiudiziale, la prima osservazione che sorge è che a nessuno di questa maggioranza di Governo viene negata la sua norma manifesto. A ciascuno la sua ed eccoci di nuovo alle norme manifesto. È particolarmente importante sottolinearlo quando valutiamo la compatibilità con i principi costituzionali ed è particolarmente allarmante l'uso di frasi evocative, più adatte al linguaggio pubblicitario, come il cosiddetto Daspo ai corrotti, uso al quale vorrei che non ci abituassimo come legislatori. Ci misuriamo con la compatibilità costituzionale e usiamo questa terminologia non in uno *spot* pubblicitario, ma come legislatori.

Questo è grave, soprattutto da parte di chi in altre occasioni ha imbracciato la Costituzione, ma probabilmente l'ha rimessa nel cassetto, chiudendola a doppia mandata.

Quali sono, quindi, i principi coi quali ci misuriamo? Quando si discute di compatibilità costituzionale, si fa riferimento a un sistema di principi, di bilanciamenti, di ragionevolezza e di giustizia (in senso molto ampio), che è quello che regge lo Stato di diritto. La verità, allora, è che questa maggioranza (non è la prima volta e temo non sarà l'ultima) ha in comune il fatto di rappresentarsi una diversa idea o forse un capovolgimento dello Stato di diritto, perché io non credo ci sia noncuranza in queste norme, ma un'ideologia e un'idea diversa delle democrazie liberali, o meglio l'idea che possano essere superate. Questo è un punto importante (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per questo è rilevante porre la questione di pregiudizialità e chiedere che non si proceda all'esame del provvedimento in titolo, del quale non vi era bisogno se non per affermare il principio del superamento dello Stato di diritto e della democrazia liberale, perché le norme sulla corruzione sono state approvate recentemente e perché, come è stato detto, per esempio in tema di prescrizione stiamo parlando di reati che oggi si prescriverebbero da un minimo di quindici a oltre venti anni. Mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando.

Tutte le volte che c'è un atteggiamento illiberale non è un caso che vengano attaccate la centralità e l'efficacia del processo, perché quando si prevede una durata *sine die* del processo, sostanzialmente si sta celebrando la sua irrilevanza. Non c'è alcun intervento per rendere efficace il processo. Vorrei altresì ricordare a chi sbandiera la parola «popolo» ogni giorno che le sentenze vengono pronunciate nel nome del popolo italiano e questo vuol dire che c'è un altissimo momento di saldatura tra l'esercizio della giurisdizione e il rispetto delle regole, che sono legittime in quanto vengono rispettate e stanno nella Costituzione ed è soltanto finché viene rispettato questo principio che la sentenza viene pronunciata nel nome del popolo italiano ed è in questo punto che c'è la saldatura della democrazia liberale. Mi riferisco cioè al fatto che la giurisdizione può essere accettata dai cittadini perché è stata esercitata in queste modalità.

Vi è allora violazione del principio di uguaglianza, perché vengono disciplinate in modo uguale situazioni diverse, irragionevolezza in una pena accessoria *sine die* che addirittura non viene recuperata con la riabilitazione e non è coperta dalla sospensione condizionale della pena. Quando parliamo di riabilitazione intendiamo reinserimento, recupero della persona condannata, restituzione alla collettività di persone migliori, attività di restituzione senza le quali la riabilitazione non viene concessa. Stiamo quindi parlando di principi costituzionali e di questioni che riguardano i cittadini, di finalità rieducativa della pena.

Nel provvedimento in esame c'è un attacco ai principi cardine del sistema penitenziario laddove vengono previsti benefici che consistono in assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure



alternative; stiamo discutendo del fatto che una persona condannata per questi reati non possa e non debba restituire alla società in termini di lavoro e di rieducazione, di attività di recupero. Pertanto, siamo per l'ennesima volta di fronte a una norma manifesto, siamo di fronte all'idea che punire impedendo di lavorare possa evitare la corruzione e possa mettere sulla pubblica piazza qualcuno da indicare. Qui non siamo al processo: qui siamo al pollice verso dei riti che si celebravano al Colosseo. E che dire dell'agente provocatore (perché di questo si tratta)? È una questione grave e - evidentemente - c'è un'idea della giustizia che non ci appartiene (come dicevo, non appartiene allo stesso Stato di diritto). Qui l'agente sotto copertura è, in realtà, un agente provocatore. C'è un aspetto molto grave, perché le condotte vengono coperte dalla non punibilità. Quando parliamo di condotte nei reati di corruzione, ci riferiamo a un reato a concorso necessario. Stiamo parlando di un reato che si basa sull'allettamento, sull'invito a, su una serie di condotte, zone grigie e inviti a infrangere la legge. Dove è il principio di legalità? Quando si pronunciano le parole «legalità» e «onestà», bisogna avere chiaro che cosa è il principio di legalità. (*Applausi dal Gruppo PD*). Qui siamo completamente fuori dal principio di legalità.

Colleghi, quando si invocano pene più severe - e l'abbiamo fatto - quando si invoca l'efficacia delle decisioni - e l'abbiamo fatto - quando si invoca il fatto che i reati di corruzione, certo, destano scandalo e vanno puniti, si ha la legittimità di farlo se la legalità è a tutto campo. La legalità sta anche nella cultura delle garanzie. Questa è la cultura della legalità! (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è lo Stato di diritto e queste sono le sentenze che possono essere pronunciate nel nome del popolo italiano. Infatti, se celebrato secondo le regole e le garanzie, il processo è giusto. In caso contrario, saltano le regole e il patto con i cittadini. Mi chiedo dove stia la legalità nell'allettare e invitare a infrangere la legge (perché questo è l'agente provocatore). Per saggiare cosa? Un livello etico di cui si smarriscono i confini, perché chi rappresenta la legge invita a infrangerla.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo.

Con riferimento alla ragionevole durata del processo, abbiamo già detto sul tema della prescrizione e sul travolgere il processo con le sue regole e la sua efficacia. Il processo è infatti il momento più alto di controllo pubblico dei cittadini. Ripeto, quando si pronuncia una sentenza in nome del popolo italiano è un momento di controllo pubblico e democratico del rispetto della legalità. Un processo senza fine, che danneggia non solo chi è accusato, ma - soprattutto - le vittime dei reati, è il travolgimento del ruolo fondamentale dello Stato, delle regole e del fine stesso per cui creiamo, modifichiamo e interveniamo sui reati, al fine di ottenere giustizia, per fare in modo che i reati vengano perseguiti e possano esserci pene efficaci, perché applicate in tempi rapidi e visibili a tutti.

Per tale motivo, questa norma manifesto, inutile, altisonante e assolutamente dannosa per le nostre regole non deve essere discussa e approvata da quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**BALBONI (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BALBONI (FdI).** Signor Presidente, i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia si asterranno sulle questioni pregiudiziali, perché vogliono entrare nel merito del provvedimento.

Il disegno di legge presenta delle gravi criticità: non lo nascondiamo e, anzi, lo affermiamo con decisione. Condividiamo molte delle perplessità e delle critiche contenute nelle questioni pregiudiziali e, con nostri emendamenti, sosterremo la necessità di emendare il provvedimento per eliminare i molteplici aspetti di incostituzionalità che esso presenta.

Ma, nello stesso tempo, riteniamo che questo ramo del Parlamento, il Senato, debba entrare nel merito delle singole questioni (*Applausi dal Gruppo FdI*), perché solo così rendiamo il servizio che siamo chiamati a svolgere in quest'Aula per migliorare i provvedimenti che vengono presentati e per dare alla società civile e all'Italia la giusta risposta contro la corruzione, che è un veleno che distrugge i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, è un veleno che distrugge la libera concorrenza, è un male che noi vogliamo contribuire a combattere. Però, cari colleghi, vogliamo combatterlo con le armi giuste,

con le armi del diritto e nel rispetto della Costituzione.

Non siamo pertanto d'accordo con la riforma della prescrizione; entreremo nel merito quando sarà il momento, ma già ora diciamo che riteniamo questa riforma della prescrizione palesemente incostituzionale. Essa viola il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, viola l'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, viola gli stessi diritti delle persone offese, parte civile, che vedono procrastinato all'infinito il loro giusto diritto a una pronuncia, viola il diritto dell'imputato, che, fino a prova contraria, deve essere considerato non colpevole e che invece si vede condannato a un processo senza fine, che diventa la vera pena. Ci sono poi molte altre ragioni, che illustreremo in sede di discussione generale.

Così come siamo molto preoccupati per la previsione di cui all'articolo 6 di questo disegno di legge che, pur chiamandolo agente sotto copertura, in realtà introduce un vero e proprio agente provocatore, dichiarando non punibili persino le attività prodromiche e preparatorie e persino la promessa della dazione di danaro, da parte di colui che non è più quindi un agente infiltrato, ma è un vero e proprio agente provocatore.

Per queste ragioni, cari colleghi, noi ci asterremo nel voto sulle pregiudiziali, non perché non condividiamo molte delle perplessità manifestate nelle pregiudiziali stesse, ma perché abbiamo fiducia, nonostante tutto, che il Senato, entrando nel merito delle questioni, saprà dare la giusta risposta.

*(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, vi spiegherò per quale motivo il mio Gruppo e in particolare i senatori del Partito Democratico chiederanno a tutti gli altri colleghi di votare a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità.

La Costituzione è continuamente evocata in tutti i vostri ragionamenti propagandistici. Nella scorsa legislatura, la XVII, con infinito impegno e dedizione avevamo provato a portare avanti un lavoro di modifica ma nel pieno rispetto della Costituzione, mentre voi, che tanto sbandierate il fatto di aver resistito, nella scorsa legislatura, a questo lavoro di modifica, adesso fate stralcio continuo, come un fazzoletto con cui vi soffiare il naso, di tutto ciò che la Costituzione prevede.

Nella nostra pregiudiziale cerchiamo di spiegare, come ha fatto prima di me la collega Rossomando (ma mi richiamo anche all'intervento svolto in Commissione giustizia dalla senatrice Modena), che in questo testo voi affermate solo ed esclusivamente la logica della vendetta, la logica della vendetta che si ispira all'odio sociale, la logica della vendetta del fine pena mai, perché introducete il fine pena mai nelle pene accessorie anche davanti a casi di assoluzione.

Voi avete abituato l'Italia, avete abituato gli italiani, una parte degli italiani, parlando alla loro pancia, a una gogna mediatica infinita. E, guardate, fate male a parlare di giornali, giornalini e giornaloni, perché la gogna mediatica l'avete inventata voi, in quello schifo di sacro *blog* nel quale additate le persone, le mettete alla berlina, chiedete che ci siano continui richiami («condividete!», «condividiamo!»), esportate fango e veleno. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E adesso lo volete fare all'interno del processo penale. Cercheremo di non consentirvelo, perché non è questo il modo di trattare né la Costituzione, né il luogo più alto delle garanzie costituzionali, che è proprio il processo penale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

La cosa più grave che fate con il testo in esame è far saltare, come un grimaldello, l'articolo 111 della Costituzione, che richiama il giusto processo. L'ha detto bene un attimo fa, prima di me, il collega Balboni, con il quale non condivido proprio nulla, ma in realtà anche lui, nella sua attività di avvocato, come quella che ho svolto anch'io per tanto tempo, sa che nel far saltare le regole del giusto processo chi paga per prima è la vittima. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Lonardo)*. È la vittima che attende una risposta, è l'offeso dal reato, è colui che si è costituito parte civile, sono tutte quelle persone che sicuramente attendono la condanna, ma attendono, per esempio, anche un risarcimento. Non è un caso che la maggioranza dei processi in questo Paese si prescriva ancora nella fase dell'indagine preliminare, dove molto spesso ancora non c'è la costituzione di parte civile, perché, come fanno anche i nostri allievi del primo anno di giurisprudenza alla Sapienza, ci si può costituire

entro la prima seduta di udienza dibattimentale o nell'udienza davanti al gup. Quindi date anche uno schiaffo alle vittime.

A questo punto non mi resta che spiegarvi in particolare quali sono gli articoli che riteniamo violati. Voteremo a favore della questione pregiudiziale proprio per la dubbia legittimità costituzionale del primo articolo di questo scellerato disegno di legge, che, andando a modificare l'articolo 166 del codice penale prevede che, per alcuni reati, anche diversi tra di loro, anche con condotte diverse e con diverse fattispecie, quindi con comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che «la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». Per questo motivo voteremo a favore della questione pregiudiziale, perché questo è ingiusto.

Voteremo a favore anche per l'esplicita, aperta e conclamata lesione dell'articolo 3 della Costituzione, certamente uno dei più belli, che sancisce il principio più sacro, quello dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, e che a me personalmente sta più a cuore quando si parla di diritti delle persone. Voteremo a favore della questione pregiudiziale per la lesione dell'articolo 3, dato che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die* in maniera fissa, senza gradualità e ben oltre la durata della pena principale, viola tale articolo in modo aperto. Voteremo sì alla questione pregiudiziale, perché l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di uguaglianza, finendo per trattare in modo uguale situazioni molto diverse tra di loro. Quindi, questa disposizione, a nostro parere, appare difficilmente conciliabile anche con il sacrosanto articolo 27 della Costituzione, anch'esso violato e messo sotto i piedi, che parla della finalità rieducativa della pena.

C'è poi un'altra violazione della Costituzione, legata all'articolo 111. Cito le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 2018, una sentenza quindi recentissima, di quest'anno, non datata, ma fresca, nuova. La Corte ribadisce che il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata; resta una facoltà del legislatore, in particolare, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati. Tuttavia - sottolinea il giudice delle leggi nella medesima sentenza - la discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza. Il principio di ragionevolezza, colleghi, è presente nell'articolo 111 della Costituzione e prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi ragionevoli, appunto. Non si può essere iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale per una semplice notizia di reato e ricevere l'avviso di garanzia per poi perdere le tracce di quello che è accaduto, non avere neanche la citazione per una minima raccolta di prova o di incidente probatorio del proprio avvocato, e magari leggere dopo sei mesi, dopo uno o due anni che quell'indagine è ancora in corso perché magari una velina è arrivata a un giornale, guarda caso, nemico forse di quel parlamentare o di quel sindaco.

Voglio aprire una riflessione su questo: attenzione, perché proprio voi, nel vostro sacro *blog*, additate spesso i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali, i consiglieri comunali, persone che si trovano coinvolte in un reato che spesso è dovuto, come la citazione per abuso d'ufficio. Attenzione, perché ricomincia la gogna perché viene candidata una persona che ha ricevuto un avviso di garanzia, perché si ritiene che questa possa ancora rappresentare la comunità quando ha ricevuto un avviso di garanzia, magari sui rifiuti piuttosto che sull'illuminazione pubblica o su un incidente di motorino di qualcuno che è caduto in una buca. Attenzione, colleghi, perché, additando tutto ciò che può essere in qualche modo sparso con il fango del ventilatore, travolgeremo i principi più importanti della nostra Costituzione: quel principio di sacra legalità con voi diffondete a parole, sul quale fate propaganda elettorale ma che in queste Aule demolite ogni giorno. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

[BERNINI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, su questo provvedimento vivo una sofferenza profonda perché quello che abbiamo fatto fino ad ora tocca solo in parte la questione. Anche se tutti gli interventi dei miei colleghi della minoranza sono stati appassionati, sembravano tuttavia quasi numeri al lotto: articolo 3, articoli 24, 25, 27, 49, 111 della Costituzione. Questo provvedimento sta violando tutti gli

articoli sulle garanzie costituzionali. Colleghi, tutto questo lo vivremo drammaticamente sulla nostra pelle nel momento in cui ce ne renderemo conto, all'atto dell'esecuzione di questa infelice e infausta legge, che rappresenta un compromesso sciagurato sulla pelle del Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ce ne renderemo conto, amici, quando capiremo tutti quanti che, al di là degli slogan che stanno uscendo in questi giorni («processiamo i colpevoli», «mandiamo tutti in galera», «la giustizia deve essere rapida, deve essere giusta»), la giustizia - attenzione, colleghi - deve essere soprattutto giusta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. La giustizia deve garantire alle persone di essere presunte innocenti fino a prova definitiva di colpevolezza; la giustizia deve garantire.

Con questo provvedimento, colleghi, con questi numerini, per usare un'espressione molto cara al Governo di questi tempi, con questi numerini della Costituzione violati, la nostra vita, la nostra professione, la nostra famiglia, le nostre relazioni personali rischiano di subire uno sfregio profondo a fronte di un semplice sospetto processuale; un sospetto processuale destinato a durare una vita intera. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Colleghi, vi prego, qui siamo oltre il dibattito politico, stiamo trattando della vita delle persone, della carne e del sangue del Paese. Non dimentichiamoci mai di questo. Ricordiamoci che stiamo rappresentando gli italiani. Ricordiamoci di quella Costituzione che abbiamo visto criticare, qualche volta, alle inaugurazioni degli anni giudiziari in cui i magistrati sfilavano con il testo fondamentale in mano. Ecco, io credo che questi magistrati, io credo che questi avvocati, fortemente influenzati dal pregiudizio politico, quella Costituzione dovrebbero cominciare a leggerla. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dovrebbero cominciare a capire che quello che c'è scritto non si applica a pezzatura di leopardo ma si applica sempre.

Colleghi, voi sapete cosa vuol dire bloccare la prescrizione dopo il processo di primo grado? Questo è veramente il tema più significativo di questo sciagurato disegno di legge. Bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione, significa che se il pubblico ministero appella voi, magari dichiarati innocenti in primo grado, continuate a rimanere appesi ad un filo, con la spada di Damocle della giustizia che pende sulla testa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Bonino)*.

Lo ripeto ancora una volta, colleghi, non sono solo parole. La giustizia è quella strana cosa che si capisce fino in fondo solo quando ti tocca personalmente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Bonino)*. Il processo è quella strana cosa che viene avvertita come una bomba, un ordigno termonucleare, come ha detto la ministra Giulia Bongiorno senza essere però arrivata alle estreme conseguenze nel suo ragionamento, solamente quando esplose nel tuo salotto, non nel salotto degli altri.

Amici, colleghi, Presidente, i tempi di un processo non sono indifferenti. Noi abbiamo assistito a delle barbarie giudiziarie, a persone che sono rimaste sotto processo per vent'anni per poi essere dichiarate innocenti nell'incuria, nel menefreghismo, nella totale indifferenza del resto del mondo. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino)*. Approvare questo provvedimento, questo testo significherebbe legittimare per sempre questa modalità.

Non abbiamo bisogno di citare gli articoli della Costituzione che sono stati violati. Li conosciamo tutti e li abbiamo presenti, però vorrei ricordare a tutti noi, colleghi, credetemi senza alcuna assertività e senza alcuna arroganza, che noi tutti siamo qui come se avessimo moralmente e formalmente giurato sulla Costituzione che tante volte stiamo violando. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Biti)*. Vi prego, non mettiamoci anche stavolta in questa condizione dinnanzi al popolo italiano, l'unico con cui noi sentiamo di avere stipulato un contratto, perché a noi dei contratti di Governo non ce ne importa niente. Noi abbiamo un unico contratto che conta: il contratto stipulato con il popolo italiano. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Commenti ironici del senatore Giarrusso)*. L'unico nostro dante causa, l'unico cui noi teniamo veramente, l'unico a cui pensiamo di dover rendere conto. Non vogliamo compromessi al ribasso sulle garanzie costituzionali, non deviazioni per ascoltare la voce del potere che ci tiene legati alle poltrone. Noi vogliamo fare bene, noi vogliamo fare in modo che i destinatari di queste leggi - cioè tutti noi - possano essere grati a questo Parlamento e orgogliosi di noi per aver fatto qualcosa di buono che impatta immediatamente sulla vita dei cittadini. Purtroppo questo è esattamente

il contrario di quello che stiamo facendo oggi.

Noi abbiamo chiesto alla Camera dei deputati di poter intervenire su questo testo, di poter intervenire sulle parti peggiori di esso. Pensate, colleghi, che per la prima volta è capitata un'alchimia straordinaria, come ha ricordato, nella sua magistrale relazione di minoranza, il collega Caliendo: è successo che tutti, l'Accademia, gli avvocati, gli avvocati penalisti, i magistrati, tutti siano d'accordo nel dire che non si può modificare in questo modo il codice penale, il codice di procedura penale, l'assetto del processo, non si può condannare il cittadino italiano ad un ergastolo processuale infinito. Tutti lo dicono, anche i magistrati. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino*). Tutti dicono che l'effetto paradossale ottenuto da questo provvedimento, che vuole abbreviare i tempi della giustizia, è che in realtà li allunga drammaticamente, perché ciò che veramente allunga i tempi del processo - colleghi, guardiamoci negli occhi e diciamocelo chiaramente - sono le lungaggini dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Di alcuni magistrati, non di tutti. Guardate la differenza tra le diverse procure e tra i diversi tribunali. Voi sapete - ce lo avete detto e ce lo siamo detti tra di noi - che il 70 dei procedimenti muore per prescrizione in fase di indagini preliminari. Che vuol dire, che sono gli avvocati?

Il ministro Bonafede curiosamente oggi non è presente. Il padre di questa legge abbia il coraggio di presentarsi davanti a questo Parlamento! (*Applausi dei Gruppi FI-BP, FdI e PD*). Abbia il coraggio di chiedere, come immagino, la fiducia - atto di viltà - su questo provvedimento. Abbia il coraggio di presentarsi e di spiegare perché lui, avvocato, e il presidente Conte, avvocato, hanno detto che sono gli avvocati a rallentare i tempi del processo: amici, i tempi del processo in fase di indagine preliminare, quando ancora gli avvocati non sono stati messi in condizione di operare? (*Applausi del senatore Dal Mas*). Credetemi, non è una difesa di categoria, ma il ristabilire un principio di realtà. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Abbiamo comprensione per la verità e non dimenticate, ogni tanto, in questo Governo, di dire la verità. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Colleghe, ci sono tanti altri aspetti di questo provvedimento che ci fanno paura. I colleghi che mi hanno preceduto ne hanno citati alcuni. La senatrice Modena, giustamente, ha ricordato che qui si parla di provvedimento anticorruzione, ma noi dovremmo ricordare a tutti che i reati contro la pubblica amministrazione non sono solo la corruzione. La vogliamo smettere di parlare per etichette? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Vogliamo spiegare agli italiani che cosa stiamo facendo veramente?

Signor Presidente, ho terminato il tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. Le ho concesso un altro minuto.

BERNINI (*FI-BP*). La ringrazio.

Alcuni aspetti di questo provvedimento risultano particolarmente inquietanti a chi, come noi, ha sempre combattuto per la libertà e per le garanzie. Noi non possiamo pensare che esista un soggetto legittimato dall'ordinamento giuridico a indurre qualcun altro a commettere un reato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Un agente sotto copertura? No, questo è un agente provocatore: è un soggetto che in un rapporto alla pari, faccia a faccia tra due persone, fa di tutto per indurre qualcun altro a commettere un reato, con la copertura dell'impunità. E questo quando lo stesso presidente Conte è venuto qui a dirci: mai e poi mai noi inseriremo nell'ordinamento l'agente provocatore.

Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato un minuto in più. Ci sarebbe tanto, tanto da dire su questo provvedimento. Vi posso assicurare che, se non ci taglierete, come al solito, la parola in bocca mettendo la fiducia, che, ripeto, sarebbe una grande manifestazione di paura da parte di questo Governo (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), un Governo evidentemente si regge su equilibri così fragili da avere paura di se stesso, ancora molto diremo per spiegare non tanto a noi, perché noi tutti sappiamo quello che stiamo votando e tutti ci assumeremo le nostre responsabilità, ma agli italiani, quanto delle loro garanzie e quanto dei loro diritti sarà tolto, consumato e usurato da questo sciagurato provvedimento.

Per questo motivo noi voteremo a favore di tutte le questioni pregiudiziali che saranno messe ai voti in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e della senatrice Bonino. Molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, avverto che, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale è stata richiesta da parte del prescritto numero di senatori la votazione a

scrutinio segreto. Tale richiesta non può essere accolta in quanto l'articolo 93, comma 5, del Regolamento prescrive che il voto sulla questione pregiudiziale sia effettuato con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

[MALAN](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, questa è un'interpretazione del Regolamento che è fuori dal Regolamento: qui si vuole approvare un provvedimento che è fuori dalla Costituzione, fuori dallo Stato di diritto, fuori dalla civiltà e che incide profondamente su tutti i diritti che il Regolamento menziona quali materia sulla quale si deve poter chiedere, con il prescritto numero dei senatori, il voto segreto.

Il fatto che l'articolo 93, comma 5, del Regolamento dica che il voto sulle questioni pregiudiziali avviene con scrutinio simultaneo non inficia minimamente quanto prescrive il comma 4 dell'articolo 113 e con esso non ha nulla a che fare. Il Regolamento prevede anche che determinate leggi, come le leggi delega, vanno votate allo stesso modo, cioè con scrutinio simultaneo: vuol forse dire che se una legge viene fatta per delega e con quella legge si istituisce la pena di morte non ci può essere il voto segreto? È una cosa inaccettabile! *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Il voto segreto deve garantire la libertà delle coscienze, quando qualcuno vuole distruggere lo Stato di diritto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Chiedo pertanto che la questione venga riesaminata e, ove non ci fosse un riesame immediato, chiedo la convocazione della Giunta per il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Anche perché, Presidente, nell'approvazione del nuovo Regolamento è stato chiarito che sono cancellati tutti i precedenti. Poiché è nuovo il Regolamento, cambia la natura del Regolamento stesso, cambia il modo di lavorare e non può essere considerato valido alcun precedente. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni)*.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, credo che la Presidenza debba valutare molto più attentamente le questioni che sono state poste rispetto al voto segreto. Abbiamo già contestato le decisioni della Presidenza su situazioni, seppur diverse, che avevano però qualche analogia.

Credo che la prevalenza dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento sia chiara a tutti. C'è un problema aggiuntivo: ormai è evidente - lo sa tutta l'Assemblea e lo sa anche la Presidenza - che la maggioranza, spaventata dai voti segreti su questo provvedimento, ha deciso di mettere la fiducia. Ha deciso di impedire un dibattito serio e approfondito su questioni delicate che riguardano i diritti dei cittadini. Non lo possiamo accettare. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

Noi concordiamo con la richiesta di riprendere l'esame di questa decisione, di permetterci, almeno su questo, il voto segreto, di interpretare correttamente il Regolamento e soprattutto di rispettare la libertà dei singoli Parlamentari, che ormai da questa maggioranza viene costantemente impedita per via delle paure delle loro divisioni. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e FdI)*.

[BERNINI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, le chiederei la cortesia di sospendere la seduta, se possibile, e verificare, anche con il Presidente del Senato (senza nulla togliere naturalmente alla sua autorevolezza), se esistano le condizioni, in primo luogo, per la convocazione della Giunta per il Regolamento e, in secondo luogo, per rivedere la posizione che lei ha attualmente esposto.

NENCINI (Misto-PSI). Magari avessimo qui Bonafede!

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma non posso non farlo dopo le parole del Presidente del Gruppo Forza Italia che stimo e rispetto e ho sempre dimostrato di farlo. Credo non si possa mettere in dubbio la possibilità e la capacità della Presidenza del Senato, che oggi è rappresentanza dal Vice Presidente, di prendere una decisione in autonomia, come da prerogative di

chi presiede in questo momento l'Aula, e chiedere una sospensione per chissà quale tipo di ragionamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La Presidenza in questo momento è nelle condizioni di valutare le proposte che in questa sede sono state avanzate.

Ricordo che le deliberazioni che si possono sottoporre al voto segreto devono riguardare oggetti che incidono su alcuni articoli della Costituzione. Qui stiamo parlando di una pregiudiziale e il voto non è nel merito del provvedimento, ma è sulla questione pregiudiziale. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Ho sentito interventi che chiedevano il rispetto della Costituzione, dei Regolamenti e delle norme, ebbene credo che bisogna rispettare il Regolamento del Senato, che è di rango costituzionale, in questa sede.

Ritengo pertanto che si debbano rifiutare le proposte che sono state avanzate. La Presidenza ha risposto chiaramente sul merito della questione del voto a scrutinio segreto e credo che si possa procedere in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, ho ascoltato il capogruppo Patuanelli. Evidentemente ciascuno di noi ha opinioni diverse, ma è logico e ovvio, altrimenti voteremmo tutti allo stesso modo. Tuttavia, mi sembra che da parte del collega Malan sia venuta una richiesta molto seria, che a mio avviso è pregiudiziale rispetto al contenuto. Siamo in una fase nuova, di applicazione di un Regolamento nuovo; i precedenti sono stati, in qualche modo, annullati da un evento come il nuovo Regolamento; ci troviamo davanti a una fattispecie che presenta elementi di novità. Pertanto, con tutto il rispetto per la decisione insindacabile della Presidenza, che rispetto, anche se non la condivido, la richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento è di assoluto buonsenso. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-BP e del senatore Comincini)*.

Quando ci sono problemi interpretativi, infatti, è chiaro che il Presidente del Senato (o chi ne fa le veci) abbia tutto l'interesse ad essere assistito da un parere della Giunta per il Regolamento. Pertanto, ferme restando che vi sono opinioni diverse in quest'Aula, non vedo perché ci debba essere un pregiudiziale rifiuto alla proposta di convocare la Giunta per il Regolamento: sarebbe una forzatura, secondo me, inaccettabile. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

[BERNINI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei fare, prima di tutto, una precisazione. Lei sa quanto io rispetti il suo ruolo e il fatto che lei *pro tempore* presieda quest'Assemblea, che gestisce ottimamente e che noi rispettiamo. In questo caso, però, si tratta di un passo ulteriore, come ha anticipato il collega Malan e ha ribadito il presidente Casini. È evidente, presidente Patuanelli, con il massimo rispetto anche per lei, che quando si parla di questioni pregiudiziali si tratta di pregiudizialità costituzionale, quindi ciò che viene chiamato in causa sono esattamente gli articoli della Costituzione contro cui questa norma, teoricamente, risulterebbe essere posta in essere.

Ciò detto, ribadisco ancora una volta la nostra richiesta formale di convocazione della Giunta per il Regolamento, perché riteniamo che, a fronte di una questione che evoca e richiede la libertà di coscienza, la massima libertà di espressione dell'autonomia del parlamentare, non si possa che prevedere un'interpretazione del nuovo Regolamento del Senato nell'ottica della libertà e se questa interpretazione non va *de plano*, ma si ricollega a precedenti che sono decaduti con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, l'unica cosa che si può fare, nella nostra personale interpretazione, è convocare la Giunta per il Regolamento affinché l'interpretazione sia condivisa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[SCHIFANI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCHIFANI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, ci troviamo ovviamente dinanzi a un fatto nuovo, come diceva il collega Casini, ossia l'applicazione di un nuovo Regolamento, per cui non possono essere invocati

dei precedenti su questa fattispecie. Tuttavia, ricordo un concetto che ha caratterizzato la nostra attività di parlamentari e anche la mia esperienza di Presidente del Senato e di Capogruppo. Il concetto era quello della valutazione della prevalenza. Signor Presidente, mi spiego meglio. Nell'interpretazione di una norma o di un complesso di articoli, deve esserne valutato l'elemento preminente. Ora, non vi è dubbio che questa riforma tocchi un tema sensibile, che è quello della libertà del cittadino e dei diritti della persona, ed è un tema che, articolo per articolo, postula la possibilità di una richiesta di voto segreto.

Se questo disegno di legge tocca, come tocca, nella sua effettività, questi principi, che sono quelli della inviolabilità o violabilità, secondo le sanzioni e le nuove norme precettive che si inseriscono, della libertà della persona, allora la prevalenza è quella del voto segreto. Non mi aspetto da lei, Presidente, perché non è nei suoi poteri, un cambiamento di idea sul diniego dato poc'anzi e da lei annunciato sul voto segreto, ma ritengo che un'eventuale pausa perché la stessa Presidenza possa consultarsi con il presidente Casellati sull'opportunità di convocare la Giunta per il Regolamento, che è un organo istituzionale in cui tutte le forze politiche sono rappresentate, sia una richiesta di buonsenso. È successo tante volte nella storia del nostro Parlamento, lei ricorderà che nella precedente legislatura si è riunita molte volte la Giunta per il Regolamento. Questo perché siamo dinanzi ad un fatto nuovo da un lato e, dall'altro lato, siamo dinanzi a un principio, che è quello della tutela della libertà della persona, che viene macroscopicamente e significativamente toccato da questo testo di legge, in un senso o nell'altro. Nel merito, poi, starà a noi, se sarà data la possibilità di esaminare gli emendamenti, dire la nostra, ma io mi appello, Presidente, al suo senso istituzionale, perché disponga una eventuale sospensione della seduta perché possa consultarsi, a meno che non l'abbia già fatto, con il Presidente e fare una riflessione sulla opportunità e riterrei l'esigenza di riunire la Giunta per il Regolamento. Ritengo che questa sia una richiesta e una proposta di buonsenso e mi auguro possa essere accolta.  
*(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Comincini).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza ha preso una decisione. Come sanno anche i colleghi, la convocazione della Giunta per il Regolamento è esclusiva prerogativa del Presidente del Senato. Sospendo pertanto brevemente la seduta al fine di potermi confrontare con il Presidente del Senato, per sapere se intenda o no convocare la Giunta per il Regolamento.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,23, è ripresa alle ore 12,37).*

### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione e convocazione**

La seduta è ripresa.

Poiché è stata posta una questione interpretativa riferita all'articolo 93, comma 5, del Regolamento, così come modificato dalla novella del 20 dicembre 2017, ritengo opportuno, in assenza di precedenti e in ossequio al mio ruolo di garante della correttezza del dibattito parlamentare, convocare la Giunta per il Regolamento.

A tal fine, poiché la Giunta era carente di due componenti, ho provveduto a integrarla nominando i senatori Stefano Patuanelli e Ugo Grassi, in sostituzione dei senatori Toninelli e Santangelo, componenti del Governo.

Convocherei quindi immediatamente la Giunta per il Regolamento. Il Gruppo Partito Democratico aveva richiesto una sospensione dei lavori, che avevamo deciso in Conferenza dei Capigruppo, dalle ore 12 fino alle ore 15,30. A me dispiace se i dieci minuti previsti si sono tradotti in tempi più rilevanti, ma il tema costituisce un precedente anche per ulteriori richieste future, quindi andava necessariamente approfondito. Chiedo pertanto se il Partito Democratico intende che sia osservata questa pausa nel senso che era stata comunque determinata nella Conferenza dei Capigruppo, o se è disponibile a questa convocazione immediata della Giunta in Sala Pannini.

**MARCUCCI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCUCCI (PD).** Signor Presidente, intanto apprezzo la decisione di convocare la Giunta per il Regolamento e do la mia disponibilità a parteciparvi. Contestualmente, seppur con oltre mezz'ora di ritardo, la nostra riunione di Gruppo avrà luogo anche senza la mia presenza. Chiedo però che la



ripresa dei lavori sia alle ore 15,30 per mantenere i tempi definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.

**PRESIDENTE.** Certamente. La seduta riprenderà alle ore 15,30 per il prosieguo dei lavori, così come è stato determinato in Conferenza dei Capigruppo. Adesso ci riuniamo immediatamente con la Giunta per il Regolamento per poter discutere sulla questione interpretativa posta.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,39, è ripresa alle ore 15,32).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, a seguito delle richieste avanzate da alcuni Gruppi, ho convocato la Giunta per il Regolamento per esprimere un parere sull'ammissibilità del voto a scrutinio segreto sulla questione pregiudiziale. Nel precisare che, per ragioni di correttezza istituzionale, non ho partecipato alla votazione, comunico che tale richiesta di parere non è stata accolta dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento.

Come ho anticipato nel corso del dibattito, il tema potrà essere nuovamente affrontato se vi saranno proposte di modifica del Regolamento al riguardo.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2).

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.

**FRACCARO,** *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.* Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici»... *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Fate parlare il ministro Fraccaro!

**FRACCARO,** *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.* ...sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, verrà posta la questione di fiducia. *(Vivaci commenti e vibrante proteste dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

**PRESIDENTE.** In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

La seduta è sospesa fino alle ore 16.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,37, è ripresa alle ore 16,06).*

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ha esaminato l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955. Tale proposta recepisce integralmente il testo della Commissione giustizia, pertanto la Presidenza ritiene ammissibile l'emendamento presentato dal Governo.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo FI-BP).*

**FRACCARO,** *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.* Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici». *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame, e trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,54).*

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

#### **Sui lavori del Senato**

#### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge n. 955.

Per la discussione sulla fiducia, che si concluderà nella seduta odierna, sono state ripartite tre ore, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le dichiarazioni di voto avranno invece luogo nella seduta di domani, con inizio alle ore 9,30. Seguirà la chiama, orientativamente alle ore 10,45.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia (ore 16,55)**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 955.

**DURNWALDER, segretario.** «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

**DAL MAS (FI-BP).** Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, il disegno di legge al nostro esame vorrebbe contrastare la corruzione, modificare l'istituto della prescrizione e indicare nuove norme sulla tracciabilità dei finanziamenti al sistema dei partiti e dei movimenti politici. Questo provvedimento, di cui è estensore il Ministro qui presente - finalmente abbiamo l'onore di parlare davanti al ministro Bonafede - è stato definito icasticamente, nella relazione, «spazza corrotti»: qualcuno lo ha ribattezzato spazza giustizia e spiegheremo il perché.

Vede, signor Ministro, lei o comunque il Governo e comunque questa maggioranza del cambiamento, introducete una serie di norme che, a nostro avviso, non vanno. *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, senatore, pregherei i senatori nel lato dell'Emiciclo alla mia destra di abbassare il tono della voce, perché si sente fin qua.

Prego, senatore Dal Mas, prosegua.

**DAL MAS (FI-BP).** La ringrazio, Presidente. Dicevo che il provvedimento non interviene, a nostro modo di vedere, nella giusta direzione, che deve essere una direzione garantista, possibilmente liberale, rispettosa dello stato di diritto e della nostra Costituzione. Ebbene, quest'oggi si sono votate due questioni pregiudiziali attinenti al rilievo costituzionale del provvedimento, che non erano casuali né assolutamente banali, perché le materie che voi trattate acquisiscono l'ombrello delle protezioni costituzionali. Lo fate in modo maldestro, prevedendo un inasprimento delle pene accessorie a fronte di pene principali per reati di corruzione o reati attinenti alla pubblica amministrazione minimali: due anni e un giorno sono sufficienti per avere una condanna a una pena accessoria perpetua dell'interdizione dei pubblici uffici o un divieto perpetuo di contrarre con la pubblica amministrazione. Se questo lo vedo in relazione al traffico di influenze illecite, signor ministro, qualsiasi imprenditore si troverebbe davanti a una norma che prevede una pena accessoria per tutta la vita quando quella principale è una pena assolutamente modesta. Dov'è il principio di proporzionalità? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Dov'è il principio di offensività? Dov'è la Costituzione, signor ministro Bonafede?

Prevedete poi la discrezionalità per i magistrati e questo è veramente un *unicum*. Il codice Rocco, in modo esplicito, stabilisce che la sospensione condizionale della pena principale comporta la sospensione della pena accessoria, voi invece introducete la possibilità per il giudice eventualmente di non sospendere la pena accessoria. Questa è veramente una previsione che va al di là del garantismo e

anche della nostra immaginazione.

Ad ogni modo, in tema di prescrizione le novità sono singolari, perché voi prescrivete la prescrizione e di fatto, toccate un istituto di natura sostanziale, collocato nel codice penale agli articoli 157 e seguenti, che nulla ha a che fare con l'azione penale. Se aveste voluto incidere sulla lunghezza dei processi, avreste dovuto incidere su ben altre norme, non sull'istituto della prescrizione che è un istituto a garanzia e a tutela dei cittadini, a garanzia e a tutela del diritto all'oblio, a garanzia e a tutela dello Stato quando non manifesta più alcuna utilità di carattere sociale nel perseguire un reato a distanza di un periodo di tempo importante.

Bene, queste cose ve le ha ricordate la Corte costituzionale anche recentemente. C'è una sentenza della Corte di cui mi limito a ricordarle un passaggio brevissimo, la n. 143 del 2014, secondo la quale la prescrizione si collega «all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, (...) l'allarme nella coscienza comune; dall'altro al diritto all'oblio dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela».

Il problema è che l'istituto della prescrizione è stato concepito quale ibrido, inteso dal punto di vista dei magistrati per forzare i processi quando questi sono in una situazione di stasi e dall'altro punto di vista, dall'altra parte della barricata, inteso come un meccanismo che, attraverso le impugnazioni, permetta di farla franca rispetto a responsabilità penali. Questa è una visione assolutamente distorta, una visione assolutamente e pervicacemente massimalista. Io credo - anzi ne sono convinto - che una parte di questa maggioranza, e non è un mistero quale sia (quella che esprime il Ministro della giustizia in questo momento in questo Paese) abbia una visione che non è certo la nostra, che non è certo garantista, una visione massimalista, una visione giustizialista, una cultura del sospetto e nella cultura del sospetto voi pensate di costruire un sistema giusto, un processo giusto ed equo. Ebbene, state facendo esattamente il contrario. Pensate di intervenire sulla prescrizione pensando di intervenire nel processo penale rendendo il processo più agevole? No, di fatto - lo ha detto benissimo il nostro Capogruppo stamattina - voi mettete sulla testa dell'indiziato - imputato una spada di Damocle per tutta la vita e per di più lo fate anche rispetto a coloro che si ritengono persone offese perché chi dichiara o esercita l'azione civile nel processo penale dovrà attendere tempi infiniti per ottenere giustizia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quindi, visto che la sua non sarà una causa - per come l'ha prospettata - di sospensione della prescrizione, è più corretto dire che sarà una causa di prescrizione della prescrizione perché il *dies ad quem* della sospensione coincide con l'irrevocabilità della pronuncia della sentenza di condanna o di proscioglimento o nel decreto penale di condanna. Quello è il *dies ad quem*, ecco perché non si può parlare di qualcosa che non riprende, quindi non c'è una sospensione. Anche in questo caso avete sbagliato.

Signor Presidente, io mi sarei aspettato che coloro i quali in ogni occasione dichiarano di essere i responsabili, i tenutari del cambiamento del Paese, intervenissero nel processo penale in modo importante e significativo, ma d'altronde abbiamo visto, e lo vedremo nella manovra di bilancio, che i primi tagli - circa 57 milioni - sono proprio destinati in gran parte alla riforma del processo penale. E se in effetti il tenore delle riforme che avete in mente è di questa portata, allora è da pregare Iddio che le riforme non le facciate, perché siamo seriamente preoccupati. L'articolo 530 del codice procedura penale dice che il giudice pronuncia la condanna quando vi è la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, noi abbiamo più di qualche ragionevole dubbio che questo sia un provvedimento illiberale, giustizialista e affetto da psicosi giustizialista. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.  
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, credo che il fatto che il Governo abbia posto la fiducia su questo provvedimento la dica lunga sulle difficoltà della maggioranza a stare insieme su questi temi. La dice lunga sul fatto che si pone oggi la fiducia perché non siete in grado di reggere i voti segreti che erano previsti, così com'è stato alla Camera: segno di una divisione della maggioranza seria, preoccupante.

Guardate, questo è un dato politico: vuol dire che su questo provvedimento, materia del contratto di

Governo, non c'è la volontà di confrontarsi, di ascoltare neanche dentro la maggioranza, figuriamoci con le opposizioni. Eppure sia alla Camera sia al Senato nella discussione di queste settimane abbiamo cercato di intervenire sul merito; non abbiamo mai preso posizioni pregiudiziali. Abbiamo cercato di spiegare le ragioni per cui questo provvedimento in molte sue parti è sbagliato, addirittura dannoso.

Nelle scorse settimane noi abbiamo approvato in quest'Aula il cosiddetto decreto sicurezza, nome importante che caratterizzava il provvedimento. Noi abbiamo spiegato che per noi quella era una legge manifesto, una legge bandiera, la legge bandiera della Lega che doveva dimostrare al proprio elettorato l'attenzione a un tema che è stato molto utilizzato in campagna elettorale. Ma abbiamo anche detto che quello non è un provvedimento che darà o garantirà più sicurezza ai cittadini di questo Paese perché non prevede norme che migliorino il controllo delle nostre città o che affronti meglio il tema di come tutelare i nostri cittadini per dare loro ancora più sicurezza.

Si tratta di una legge che serviva e serve a dare alcune suggestioni, a parlare alla pancia del Paese; una legge che in realtà, ad oggi, ha prodotto solo quei danni che purtroppo avevamo previsto avrebbe fatto. Ci avevate detto che non sarebbe successo e invece ci sono in strada famiglie, persone che erano ospiti nei centri e che sono state messe in strada, a cui è stato tolto la possibilità di stare negli SPRAR e sono state messe in strada. L'unico effetto di quella norma è questo e non credo che quell'effetto rientri tra gli obiettivi sbandierati nella legge: non c'è più sicurezza oggi, ci sono più persone in strada, al freddo, perché si è scelta questa via.

Oggi discutiamo e domani voteremo con la fiducia un provvedimento che nella sua filosofia non è tanto diverso. Anche questo è un disegno di legge con un nome impegnativo: «anticorruzione». In realtà però è un'altro provvedimento che serve a una parte di questa maggioranza, al MoVimento 5 Stelle, per parlare agli elettori, non per risolvere e affrontare i problemi dei cittadini.

Nessuno può in quest'Assemblea e in questo Paese negare che il tema della corruzione debba essere prioritario, per qualunque Governo e per qualunque maggioranza. La corruzione è un cancro che rende molto più difficile a questo Paese funzionare. È un cancro che lo impoverisce, rende più difficile fare impresa e non tutela il bene pubblico. Quindi, combattere la corruzione per noi è una priorità, ma se confrontiamo le leggi che abbiamo fatto nella scorsa legislatura con questa leggina, allora lì siamo intervenuti davvero.

Vorrei solo ricordare al Ministro che cosa è stato fatto. Oggi si dice che questa è la prima legge anticorruzione della storia d'Italia, si dice che finalmente si fa. Ma vi chiedo: l'ANAC chi l'ha istituita? Chi ha previsto la possibilità di intervenire sui capitolati d'appalto prima che avvengano le gare? I poteri all'ANAC chi li ha dati? Chi ha reintrodotto il falso in bilancio nel provvedimento anticorruzione? Chi ha introdotto il reato di corruzione? Chi ha aumentato le pene per i corrotti che erano davvero troppo lievi? E, ancora, chi ha deciso che ai reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio debbano essere estese le misure che riguardano la confisca dei patrimoni? Tutto questo è stato fatto. Prima di dire che questa è la prima, la più importante e la migliore legge anticorruzione fatta in questo Paese, ricordiamoci queste cose, perché con questo provvedimento, anziché garantire la lotta alla corruzione e la giusta pena per i corrotti, con norme spesso palesemente incostituzionali (e il Ministro lo sa, perché altrimenti non farebbe il suo mestiere), si vuole avere l'occasione per fare ancora una volta propaganda e magari convocare manifestazioni nel momento in cui verrà approvata questa legge. Che senso ha?

Che senso ha dire che per un corrotto, anche se è estinta la pena ed è stato riabilitato, restano vive le pene accessorie? Che senso ha spiegare che i corrotti, una volta condannati, devono essere esclusi dalla possibilità delle pene alternative? Che senso hanno gli agenti provocatori, perché di questo stiamo parlando? O l'uso indiscriminato dei *trojan*? Lo Stato non è più forte se baratta libertà in nome della sicurezza, come abbiamo detto nelle scorse settimane, né è più forte se riduce libertà, garanzie e diritti per dare l'idea di contrastare un reato, certo odioso, come la corruzione. Uno Stato così non è più forte, semmai è più autoritario e meno liberale.

Che idea sta sotto la scelta di bloccare le attività di un'azienda con la pubblica amministrazione, appena si prefigura - solo si prefigura - una notizia di reato? È un'idea, la vostra, che risponde alla rabbia legittima di tante persone di fronte alla corruzione, ma la cavalca e non la risolve.

Ricordatevi che aumentare la cultura del sospetto è il contrario di ciò che deve fare uno Stato di diritto. Che senso ha intervenire così sulla prescrizione? Si è appena fatta una riforma. Perché, se non per strumentalità politica, non aspettiamo di vedere gli esiti di quella riforma? Tanto più che poi dite che cambiate la prescrizione, però la fate entrare in vigore soltanto nel 2020, perché entro tale anno si pensa che faremo una riforma della giustizia che risolverà in pieno tutti i problemi che rendono oggi la giustizia troppo lenta. Ma allora perché non aspettare? Perché non vedere che esiti daranno le riforme che sono state fatte?

È un imbroglio questa legge, in cui il punto non è difendere la legalità, ma il messaggio che volete dare agli italiani: voi odiate i corrotti e noi, in nome di questo giusto sentimento, ci sentiamo legittimati a stravolgere lo Stato di diritto, a incidere sui sistemi delle garanzie per i cittadini, a mostrare il volto di uno Stato che non persegue solo i colpevoli, ma che sospetta di tutti.

Mi rivolgo a tutto il Governo: basta sacrificare i principi di uno Stato democratico e liberale, basta! Non potete farlo per soddisfare le vostre esigenze di partito, per soddisfare la vostra propaganda. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Giosuè Carducci» di Cassino, in provincia di Frosinone, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 955 e della questione di fiducia (ore 17,18)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

**LONARDO (FI-BP).** Signor Ministro, quindi, secondo il suo emendamento, il suo abnorme emendamento, che non distingue tra sentenza assolutoria e sentenza di condanna, io e migliaia di italiani come me, usciti dopo interminabili e infernali anni dalla gabbia giudiziaria in modo assolutamente innocente (e sottolineo, in modo assolutamente innocente), saremmo ancora prigionieri *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Casolati)* di una pendenza teoricamente infinita. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Ma non solo. Saremmo oggetto di un tempo biblico in attesa di giudizio e, come è capitato a me e a molti altri, saremmo, nell'attesa, oggetto di una ferocia mediatica, di un livore moralistico spregiudicato; saremmo oggetto di un «Vaffa day» penoso quanto umiliante, che la sua parte politica conosce bene, per averlo praticato con una intensità bugiarda e vanitosa, ma doloroso, ingenerosamente doloroso per chi lo subiva. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Colleghi della maggioranza, questa giustizia è forse la vostra giustizia, ma non quella che racconta la nostra Costituzione. Il drammatico e aberrante emendamento che avete presentato è solo una irresponsabile proposta di riforma, inutile quanto dannosa, inefficace quanto improduttiva ai fini del superamento della lentezza processuale.

Non voglio essere irriverente, signor Ministro, ma le hanno mai parlato di ragionevole durata del processo? Le hanno mai detto che esistono diritti di imputati che lei considera eternamente colpevoli e non presuntivamente innocenti? Siamo passati con lei dal populismo giudiziario all'intimidazione giudiziaria. Ci sarà una ragione per la quale - se l'è chiesto? - magistrati e penalisti sono concordi nel ritenere come la sua riforma sia fuori luogo, fuori misura, fuori tempo. Insomma, sia fuori.

Lei si vanta di spezzare le reni ai corrotti. Signor Ministro, in realtà lei fa soltanto una strage giudiziaria degli innocenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Sarà banale quanto dico, ma lei non è in "bona fede"; lei è in una malafede ideologica e senza alcuna etica giudiziaria, tenendo in ostaggio in modo cinico l'imputato per tutta la vita e sottolineo per tutta la vita.

Sto guardando in questo momento tra i banchi del Governo per vedere se c'è il ministro Bongiorno, ma non c'è e la cosa mi dispiace. Anche se non c'è, a lei vorrei chiedere: ma avete disinnescato la bomba atomica messa nel processo? Fu questo il linguaggio da lei usato per dimostrare la sua contrarietà nei confronti dell'emendamento Bonafede. Signor ministro Bongiorno, ha fatto marcia indietro? Cosa è cambiato? Ce lo spieghi. Il contratto di Governo supera anche il diritto, anche quello universale? Vuol dire che la Lega voterà a favore? Certo che lo farà, rendendosi corresponsabile di un delitto contro la Costituzione. Certo, avete messo la fiducia e questo racconta tutto. Avrei sperato che ciò non fosse successo e spero ancora - è un lumicino di speranza, visto come si sono messe le cose - che quanti in

questa Aula credono ancora in ciò in cui hanno sempre creduto, ai valori primari della Costituzione, si ribellino e votino secondo coscienza dicendo no a una riforma che dà i brividi. Ma la vedo una cosa impossibile a questo punto.

Il provvedimento del Governo è contro ogni logica perché la lentezza dei processi - e sottolineo la lentezza dei processi - è la vera emergenza della nostra giustizia e non di certo la prescrizione, che sarebbe dovuta restare un istituto di garanzia e a essa non si sarebbe dovuto rinunciare. Così facendo, avremo sotto ricatto processuale permanente un cittadino a tempo indeterminato. E così purtroppo sarà.

Visto che questa legge passerà - perché cari colleghi, sicuramente passerà - resta una sola speranza: mi auguro che il Capo dello Stato e la Corte costituzionale intervengano e che non lascino correre facendo finta di niente. Se così non fosse, ma non credo conoscendo la saggezza del presidente Mattarella e il rigore della Corte, non avremo altra possibilità se non quella di trovare un rifugio dove ancora le libertà siano i connotati fondamentali che presiedono alla vita civile.

Ministro Bonafede, concludo ricordando a me stessa e a tutta questa Aula che il vostro *leader* ha usufruito della prescrizione. Parlo di Grillo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Cirinnà*). Com'è possibile che sia successa questa cosa? Ce la spieghi e ce la spieghi anche Grillo. Avrebbe dovuto rinunciare per essere consequenziale. Evidentemente, se così è, non è credibile. Non siete credibili. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

[D'ANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, da decenni il Paese attendeva un provvedimento come questo e finalmente adesso è qui, a ulteriore riprova del nostro impegno sul fronte dell'onestà e della legalità.

Il disegno di legge n. 955 reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici. Come consuetudine, a ogni importante testo di legge viene attribuito un nome colloquiale che ne racchiude l'essenza e la comunica in modo semplice ai cittadini.

In questo caso il soprannome spazza corrotti rende perfettamente l'idea dell'obiettivo che questo provvedimento si prefigge: la necessità di fare pulizia e di eliminare la corruzione dalle strutture amministrative che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema economico. Sì, perché la corruzione perpetrata all'interno della pubblica amministrazione è un virus malefico che avvelena e indebolisce l'economia del nostro Paese. Molteplici studi, tra cui quello effettuato da Unimpresa, hanno dimostrato che il peggioramento di un punto dell'indice di percezione della corruzione determina una riduzione annua del prodotto interno lordo pari allo 0,39 per cento. Ciò significa che nell'ultimo decennio la corruzione è costata all'Italia 100 miliardi di euro. E questo è solo il primo punto della lunga lista di danni economici causati dalla corruzione al nostro Paese.

La corruzione, infatti, allontana gli investimenti stranieri, in particolar modo quelli sani, lasciando la strada aperta agli imprenditori senza scrupoli e avvezzi all'utilizzo delle mazzette; rallenta la crescita delle imprese, perché le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25 per cento in meno rispetto a quelle operanti in un contesto di legalità; distoglie gli investimenti nei confronti dell'innovazione e della ricerca, togliendo competitività alle imprese. Infine, allungando i tempi della burocrazia, danneggia l'efficienza del nostro sistema produttivo. La corruzione non si limita solo a ledere il nostro sistema economico; essa ha un impatto rilevante anche sul tessuto sociale. Questo è forse un male ancora peggiore perché compromette la fiducia dei cittadini nello Stato, che non è più visto come il garante imparziale dei diritti di tutti, ma come un coacervo di poteri in vendita al miglior offerente. Chi ha risorse da spendere in tangenti ha la possibilità di influire sulle decisioni dei funzionari pubblici, gli altri restano fuori. E non si parla soltanto di episodi sporadici ed eclatanti, non si parla dell'orrore degli appalti truccati che producono scuole che crollano sulla testa dei nostri figli o di strade che si sgretolano sotto i nostri piedi; si parla anche della miriade di piccoli episodi che punteggiano la vita quotidiana di milioni di cittadini, che ormai trovano normale rivolgersi ai potenti di turno per trovare un lavoro o ricevere una prestazione sanitaria in tempi decenti.

Ma tutto questo però non è affatto normale, non può e non deve essere normale. È arrivato il momento

di dire basta. La corruzione non può e non deve essere il sistema portante del nostro Paese. Questo fenomeno va combattuto con tutta la nostra forza, usando i mezzi di cui lo Stato dispone. L'importante provvedimento al nostro esame fa proprio questo: modificando alcuni articoli del codice penale, del codice civile e della procedura, e peraltro adeguando la normativa italiana alle indicazioni che ci sono giunte negli anni dal Consiglio d'Europa e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) proprio in materia di anticorruzione, fornisce ai magistrati e agli inquirenti strumenti realmente efficaci per espellere il *virus* dal sistema.

La prima cosa da fare affinché tutto ciò avvenga è portare alla luce i fatti di corruzione. A questo proposito è fondamentale l'estensione della figura dell'agente sotto copertura, già utilizzato per la lotta al terrorismo, alla droga e alla criminalità organizzata, utilizzandolo anche in materia di corruzione nella pubblica amministrazione. Tale soggetto avrà la possibilità di osservare direttamente le trattative tra corrotto e corruttore e fornirà la testimonianza di azioni che altrimenti non avrebbero la possibilità di venire a galla. Appartenente alle Forze dell'ordine, l'infiltrato potrà vestire i panni di un impiegato pubblico o privato, che osserva e riferisce tutto agli inquirenti, raccogliendo le prove necessarie ad incastrare i corrotti.

Pertanto, attraverso l'articolo 6 si estende la disciplina delle operazioni sotto copertura al contrasto della corruzione, proprio perché, al pari dei reati prima indicati, la stessa si nutre di omertà. Adesso tale omertà potrà essere efficacemente combattuta. Con la modifica introdotta dall'articolo 6 nessuno sarà più sicuro di farla franca.

Nello stesso alveo concettuale debutta la figura del pentito della corruzione. Infatti, con l'articolo 1, comma 6, lettera *s*), viene introdotta una nuova ipotesi di non punibilità. Con l'inserimento dell'articolo 323-*ter* non sarà punito chi, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato ed individuare eventuali altri responsabili. Occorrerà però inoltre, per beneficiare della non punibilità, che il pentito della corruzione restituisca l'utilità percepita o una somma di denaro equivalente.

Un altro fondamentale strumento per la lotta alla corruzione è anche l'esclusione dei corrotti dalla pubblica amministrazione. Chi verrà condannato dovrà essere escluso e non potrà quindi più partecipare ad appalti pubblici.

Ci sono quindi una serie di strumenti che permetteranno l'inasprimento delle pene e quindi il cosiddetto spazza corrotti viene inteso non come un semplice disegno di legge, ma come una riforma strutturale in grado di restituire competitività al Paese e di operare il cambio culturale necessario a rimettere l'Italia sui giusti binari della legalità. Il cambio di rotta e di mentalità è quello che gli italiani ci hanno chiesto e quello che essi si aspettano dal Governo del cambiamento. Non è più tempo di fare i furbi. Cambiamo questo distorto concetto di furbizia e cominciamo a chiamare i corrotti e corruttori con il vero nome: ladri. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, signor Ministro, sottosegretario Ferraresi, colleghi senatori, parlando a nome di Forza Italia, dico che siamo compatti nella difesa di questi principi perché in essi crediamo fortemente. Tali principi sono legati a battaglie di giustizia e di libertà che abbiamo combattuto da tempi non sospetti.

Qui si vuole cambiare un principio, che non è che sia nato ieri, che sia piovuto dal cielo o che sia saltato fuori come Minerva dalla testa di Giove; è un principio che affonda le proprie radici nella nostra cultura greco-romana. Ci sono qui gli amici del liceo classico; già nell'antica Grecia, nell'Atene classica c'era l'istituto della prescrizione ed era utilizzato per tutti i reati, ad esclusione dell'omicidio. I reati nell'antica Grecia si prescrivevano in cinque anni.

Questo è un elemento che dovrebbe far comprendere a quest'Aula l'importanza di un istituto che non è stato inserito all'interno del nostro ordinamento in maniera casuale. Le cause di estinzione del reato, dalla morte del reo alla remissione della querela o addirittura all'applicazione di altre norme, come ad esempio l'amnistia propria, sono cause di estinzione del reato e della pena.

Forza Italia, quindi, è a difesa della prescrizione, perché riteniamo che sia una battaglia, non solo di carattere giudiziario, ma costituzionale e, soprattutto, culturale.

Parlo di battaglia culturale perché ho l'impressione che lei, signor Ministro, abbia origini culturali di stampo giansenista: come lei ricorderà benissimo, Giansenio pensava che l'uomo fosse nato corrotto e cattivo e che in qualche modo dovesse essere rieducato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco, a noi non piace questo tipo di giustizia penale; non ci piace una giustizia penale che vuole arrivare a questi estremi.

Un personaggio, che è forse l'ispiratore di questa manovra, Piercamillo Davigo, ripeteva che non ci sono innocenti, non esistono: ci sono solamente colpevoli ancora da scoprire.

Questa è la filosofia che sottende a questo provvedimento? Eravamo la culla del diritto; rischiamo di diventare la bara del diritto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Non vedo neppure presente quest'oggi il ministro Giulia Bongiorno: forse ha paura della deflagrazione di quella che ha definito una bomba atomica all'interno del processo penale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando e dei gravi danni che può comportare l'eliminazione di un istituto così importante? Che stiamo andando verso una sorta di "fine pena mai"? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Avete mai visto lo statino all'ufficio matricole di un ergastolo? C'è scritto: «fine pena mai».

Qui si arriva ad avere tutto bloccato dopo il primo grado di giudizio. Ma sapete chi entra nel processo? Non si entra nel processo da soli: ci entrano le famiglie, i figli, le mogli, i genitori, gli affetti più cari e c'è un fine pena mai, in un tempo immobile, in attesa di non sappiamo cosa, anche per gli innocenti, nel momento in cui il pubblico ministro dovesse impugnare.

Signor Ministro, quando lei all'inizio ha detto che ci sarebbe stata questa riforma, pensavamo che fosse una *boutade*, qualcosa tipo le scie chimiche che ci avete ricordato all'inizio, durante la campagna elettorale.

Secondo me, signor Ministro, lei vive in un mondo popolato da colpevoli. Noi invece pensiamo che il nostro mondo sia popolato solamente da esseri umani che necessitano, non solo di comprensione, ma di rispetto, soprattutto del prossimo.

Non possiamo seguire questa deriva. Sarebbe già stata sufficiente la riforma Orlando, signor Ministro: diciotto mesi di sospensione dopo il primo grado e altri diciotto dopo la sentenza di appello. Ripeto, sarebbe stata sufficiente.

Perché, dunque, questo accanirsi così scriteriato nei confronti degli italiani? Il provvedimento che passerà, infatti, non riguarderà solamente coloro che magari hanno qualche problema oggi; riguarderà tutti, riguarderà i familiari e tutti coloro che vengono coinvolti, magari loro malgrado, in un procedimento penale, che non vedrà mai la fine.

Sono sicuro anche di un'altra cosa. Ho sentito prima la collega grillina dire nel suo intervento che in questo momento si allungano i tempi. Guardate che è esattamente il contrario: c'è un effetto paradossale. È esattamente il contrario. L'unico pungolo che abbiamo, l'unico strumento che esiste per accelerare i tempi di definizione di un procedimento è quello di prevedere per ogni *step* la prescrizione, tant'è che è un istituto a salvaguardia di un altro principio, quello della ragionevole durata del processo, previsto all'articolo 111 della Costituzione. Mi permetto di dire che questo articolo è stato inserito per contemperarne un altro, cioè quello della obbligatorietà dell'azione penale. In questa fase le procure finiscono semplicemente per diventare dei rubricatori di reati: alla fine, come abbiamo detto tante volte, il 70 per cento dei reati finisce per estinguersi, non per responsabilità degli avvocati, degli imputati e degli indagati, ma perché le procure della Repubblica e gli uffici del GIP non riescono ad arrivare al termine.

Lei, signor Ministro, ha detto che è finita l'era dei furbi e degli azzecagarbugli e questa frase, signor Ministro, non le fa onore. Io ho indossato, come tanti colleghi, quella toga che ha portato alla difesa dei principi e dei valori costituzionali, non solamente degli imputati, ma in tantissimi casi anche delle persone offese, di chi chiede giustizia in Italia. Questo è un aspetto che dobbiamo anche prendere in considerazione, cioè il dileggio che si è dato alla nostra categoria.

Dobbiamo riconoscere un miracolo: il miracolo di "San Bonafede". Signor Ministro, con quest'operazione lei è riuscito a mettere d'accordo tutti coloro che erano su posizioni diametralmente



opposte: avvocati, magistrati, coloro che sono operatori nell'ambito del diritto nelle università. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Pertanto, se vogliamo varare una vera riforma organica, incominciamo col dire che dopo che si viene assolti in primo grado non c'è più la possibilità di fare appello. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Diciamo ancora che quando si entra nelle aule giudiziarie non si deve dare del lei, come fanno gli avvocati, al pubblico ministero e al giudice, mentre tra loro ti danno del tu. Diciamo ancora che questa riforma deve passare attraverso una revisione del Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la sezione disciplinare composta dai laici.

Non si tratta, quindi, di un problema di poco conto. L'eliminazione della prescrizione è un problema che riguarderà ognuno di noi, che deve riguardare ognuno di noi, che deve portare le nostre intelligenze a comprendere l'importanza di un voto negativo su quello che state facendo, perché così veramente - forse aveva ragione la sua collega Bongiorno - avete innescato un ordigno nucleare all'interno del processo penale. Sta a voi in questo momento disinnescarlo. Noi abbiamo fatto il possibile in quest'Aula con gli interventi dei colleghi; facciamolo non solamente per una parte politica, ma in difesa nell'Italia, dei valori che hanno sorretto il nostro ordinamento e soprattutto di quello che dicevo prima: la nostra Italia, culla del diritto. Non stupiamola così, signor Ministro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (PD). Signor Presidente, cari colleghi, un tempo si diceva che il diavolo si annida nei particolari e io parlerò di un particolare all'interno del pessimo disegno di legge in discussione e non mi dilungherò sugli altri punti di cui hanno egregiamente parlato i miei colleghi Mirabelli e D'Alfonso. La citata affermazione è particolarmente vera per il particolare di cui desidero parlare nel caso del disegno di legge che stiamo discutendo e lo è ancor di più in relazione all'articolo 6, che estende la speciale causa di non punibilità prevista per gli agenti sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione, una misura che in linea di principio non risulta a prima lettura irragionevole, ispirata ad irrobustire le azioni di prevenzione e contrasto a questo tipo di reati.

Tuttavia, se ben pensiamo a questa fattispecie, capiamo che, se letta con attenzione, lì si nasconde un pericolo molto serio. Mi riferisco, in particolare, alla saldatura tra l'estensione dell'impiego di agenti infiltrati ai delitti di corruzione e l'applicazione della causa di non punibilità alle attività prodromiche strumentali.

Non è una questione di lana caprina, signor Ministro. Per ventidue anni io ho servito la mia città. Ho fatto la consigliera comunale e ho conosciuto a fondo gli uffici di una grande città e di un grande Comune quale quello di Roma e questa non è una questione da prendere sottobanco. C'è una distinzione importante da fare: bisogna fare molta attenzione, cari colleghi, quando si decide di prevenire e reprimere reati facendo ricorso all'opera di agenti infiltrati. È necessario, infatti, tenere ben distinta la figura dell'agente sotto copertura, che interviene quando la condotta criminosa è già definita ed è già in atto.

Condotta, come mi insegnava il mio grande maestro di vita e di libertà, Franco Cordero, vuol dire fatto. Ce l'abbiamo, nella fattispecie che specifica il principio del *ne bis in idem* dell'articolo 90 del codice di procedura penale. Fatto, ma vuol dire che quel fatto è già *in itinere*, che quella condotta di reato già esiste. Mentre è molto diversa la figura dell'agente provocatore, che interviene, invece, in un momento molto anticipato rispetto a quella condotta e rispetto a quel singolo fatto: quando, appunto, la condotta criminosa non è ancora definita. È lì il *vulnus*. E mi fa specie, signor Ministro, che lei abbia vestito la toga, così come l'ho vestita io e come l'hanno vestita tanti altri colleghi che hanno esercitato la loro funzione nei tanti tribunali italiani. Questa situazione di condotta criminosa non ancora definita, infatti, induce e può indurre altri a commetterla, magari agendo su base di sospetti o, peggio ancora, di delazioni. Attenzione su questo.

La figura dell'agente provocatore contrasta profondamente con l'elementare principio dello Stato di diritto. Penso alla responsabilità penale, che è personale. Lo sappiamo a memoria, tutti noi che abbiamo studiato diritto penale e io che l'ho insegnato per tanti anni. Parlo dell'articolo 2: la responsabilità penale è personale. Ma, più in generale, penso anche al contrasto con il ruolo che uno

Stato fiducioso delle proprie capacità deve assumere nella prevenzione e nel contrasto dei reati.

Uno Stato serio, signor Ministro, previene, reprime, protegge le vittime del reato e costruisce le condizioni per il reinserimento del reo; non induce i privati cittadini a commettere dei reati. Riflettete su questo. Riflettete su questa situazione. Pensate alle conseguenze aberranti, specie laddove il confine tra lecito e illecito sia di difficile individuazione, sia difficile da cogliere o laddove più alto sia il rischio di delazioni.

Ancora, signor Ministro, io la invito a ragionare sulle conseguenze di una simile previsione nelle amministrazioni collocate in territori difficili e particolari. Penso a tanti sindaci e a tanti piccoli Comuni. Ma davvero, signor Ministro, lei cosa vuole? Vuole trasformare gli uffici delle pubbliche amministrazioni in un luogo di spioni, di delatori, di gente che si invidia e si mette l'uno contro l'altro, che instilla chissà quale dubbio, magari solo per invidia di un collega?

Attenzione, perché questo è quello che voi perpetrate in ogni atto che fate, sottacendolo, ma manifestandolo poi concretamente: fomentare quell'odio, quel rancore sociale e quell'invidia solo magari perché una persona è arrivata dove un'altra non può o non è riuscita ad arrivare.

Sarebbe stato meglio confrontarsi. Guardi, signor Ministro, io sono anziana di esperienza nella Commissione giustizia del Senato; sono molto anziana di esperienza e ho portato in quell'aula, in quelle mura, una legge difficilissima, che ho costruito per due anni (lei lo sa). Invece questa roba in Commissione c'è stata un pomeriggio e una notte. Vedo il collega Caliendo, la collega Modena, il mio capogruppo Cucca; non c'è stata discussione, non c'è stato approfondimento. E ora la fiducia cala come una scure; signor Ministro, questo non va bene. Sarebbe stato meglio confrontarsi, non porre la fiducia. Ma voi l'avete posta per paura; per paura della tenuta della vostra maggioranza. Non a caso i banchi della Lega sono quasi tutti vuoti e ci siete solo voi, che caparbiamente volete questo testo per fare l'ennesimo lavaggio del cervello, utilizzando un lessico che fa sdegno a chi ha insegnato per tanti anni in un'università, come me: spazza corrotti. Ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa spazzate? Signor Ministro, lei, che ha rappresentato l'avvocatura in un foro importante come quello di Firenze, dove la lingua italiana è nata e dove ne abbiamo «lavato i panni in Arno» la smetta di usare questi termini offensivi per il Paese dove è nato il diritto.

Concludo, signor Presidente, dicendo che sarebbe stato meglio, senza pregiudicare l'estensione dell'uso di agenti sotto copertura anche nel contrasto ai delitti di corruzione, eliminare le attività prodromiche e strumentali alla commissione di reati dalle condotte scriminate, per consentire una migliore delimitazione della fattispecie, tenendo in piedi la tipizzazione già esistente. L'hanno citata i colleghi che hanno parlato prima di me: l'aveva già tipizzata sufficientemente bene la riforma fatta dal ministro Orlando. Sarebbe stato un intervento minimo, ragionevole, che potevamo discutere e accogliere con un emendamento, da cui avrebbero potuto avere beneficio due importanti principi: sia lo Stato di diritto, che per noi conta molto (per voi forse di meno) nell'equilibrio tra garanzia e legalità sia la tutela dei diritti fondamentali. Il voto di fiducia non consente emendamenti e blinda questo testo: un testo pessimo e anticostituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Malan).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.

**LOMUTI (M5S).** Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, era il 17 febbraio 1992 quando veniva arrestato Mario Chiesa; da lì iniziò Mani pulite, cioè quella serie di inchieste che portò alla luce un sistema fraudolento che coinvolgeva politica e imprenditoria. Da quel momento l'Italia capì di avere un vero e proprio problema sociale: la corruzione. Oggi, a distanza di ventisei anni, è a dir poco drammatico realizzare che la situazione è cambiata nei minimi termini. Oggi, a distanza di ventisei anni, con la sua incidenza sul PIL nazionale di circa 10 miliardi di euro l'anno, la corruzione produce ancora più danno economico di allora. E, se studiamo il fenomeno corruzione in Italia, data la sua stretta connessione con il mondo politico, non fosse altro perché è la politica a dare i mezzi per combattere il fenomeno e magari a reprimerlo, per forza di cose ci si deve porre una domanda unica e semplice: cosa ha fatto la politica in tutti questi anni? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Oggi arriva la risposta. Oggi noi, con questa legge, dimostriamo cosa deve fare una forza di maggioranza, cioè il contrario di quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, la politica degli ultimi vent'anni, quella che immediatamente dopo Mani pulite, immediatamente dopo le stragi di mafia, invece di dotarsi di un

sistema efficace di leggi per debellare mafia e corruzione, non ha fatto altro che portarci in una condizione peggiore rispetto a quella di quegli anni Novanta. Lo testimoniano le notizie di cronaca e i dati economici di un Paese che vede, tra gli ostacoli alla crescita, proprio quello il malaffare. A nulla sono valse le indicazioni del Consiglio d'Europa e i richiami dell'OCSE. È strano che, quando si tratta di applicare le politiche di *austerità*, «ce lo chiede l'Europa»; quando invece si tratta di fare una legge seria contro la corruzione, non ce lo chiede l'Europa. Eppure ce lo chiede da tempo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È sotto gli occhi di tutti che qualcosa non funziona: bisogna intervenire subito. Il sistema di corruzione vigente nel nostro Paese si fonda su tre pilastri, ovvero: poche possibilità che questo tipo di reato venga scoperto; la bassissima possibilità di essere puniti, grazie all'intervento della prescrizione; la certezza di non scontare la pena anche in caso di avvenuta condanna. Con il disegno di legge al nostro esame smantelliamo questi tre pilastri, grazie all'uso di agenti infiltrati, collaboratori, intercettazioni e custodia cautelare in carcere. Il blocco della prescrizione dopo il primo grado darà la certezza di giungere a una sentenza definitiva, visto che nessuno avrà più interesse a rinviare alle calende greche il proprio processo, non potendo più contare proprio sulla prescrizione. Le pene più alte, infine, renderanno reale l'eventualità di non restare impuniti.

Con il disegno di legge al nostro esame interveniamo anche sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti, in modo che i cittadini sappiano chi finanzia quale partito. Oggi si mette la parola fine a quella che è diventata ormai una prassi di degenerazione spirituale e morale, di vera depravazione, che porta effetti devastanti sull'economia del Paese, non soltanto per ciò che riguarda il PIL, ma anche sul costo degli appalti e sul *trend* degli investimenti esteri, che da sempre mostra un segno negativo. Si tratta di effetti, che si riversano inesorabilmente su tutti gli altri comparti, a iniziare dal lavoro, con la fuga all'estero dei giovani, che non vedono futuro in un Paese in cui vanno avanti i furbi e vengono penalizzati i cittadini onesti.

Sono un cittadino lucano e la Basilicata è la mia terra. Oggi, con una Giunta regionale indagata per abuso d'ufficio, con un presidente sospeso, prima agli arresti domiciliari, oggi sottoposto a divieto di dimora nel capoluogo di Potenza, è una Regione tra le più corrotte in Europa. Questo è il responso severo dato dal Quality of government institute della facoltà di Scienze politiche dell'università svedese di Göteborg, che periodicamente effettua rilevazioni sulla qualità della pubblica amministrazione europea, analizzandola sotto tre aspetti: qualità, imparzialità e (indovinate un po'?) corruzione. Non a caso, signor Presidente, in Basilicata si muore di tutto, dall'inquinamento alla disoccupazione, dai cattivi servizi alla mancanza di infrastrutture. Il risultato è che la mia Regione, in dieci anni, ha perso il 10 per cento della popolazione, in maggioranza giovani. Ecco cosa produce la corruzione. Dovreste applaudire questo disegno di legge e non contestarlo. In questo provvedimento trova infatti spazio tutto quello che da anni viene chiesto dai cittadini e dovremmo votarlo tutti insieme, maggioranza e opposizione, perché il suo oggetto riguarda una questione etica, morale e di civiltà. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Concludo, signor Presidente, ricordando a tutti i colleghi dell'Assemblea, indipendentemente dal colore politico, che senza legalità non ci potrà mai essere sviluppo nei territori. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FI-BP\)](#). «Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile»; «(...) il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati (...)» è «di condannare i deboli innocenti»; «ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico». Ebbene, il disegno di legge in esame contraddice tutti e tre questi principi (*Applausi dal Gruppo FI-BP*) perché la pena avviene lontanissima dalla commissione del delitto, con processi infiniti, i deboli innocenti vengono afflitti tanto e più dei robusti scellerati, perché un innocente deve aspettare decenni per avere la giusta sentenza, mentre al colpevole conviene benissimo aspettare: meglio aspettare, anche perché, giustamente, prima di una condanna definitiva non si può finire in carcere se non per le misure cautelari, che dovrebbero essere limitate il più possibile. Pertanto qui si tutelano i colpevoli e si condannano gli innocenti. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Infine, l'altro

principio: ogni atto di autorità che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico. Vent'anni sotto processo è una pena spropositata che molti scambierebbero volentieri con due mesi di carcere perché probabilmente è meglio fare due mesi di carcere che vent'anni sotto processo, con la famiglia distrutta e - aggiungo - le attività economiche annientate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quante persone finite in carcere, e poi proclamate innocenti dalla giustizia - non dagli amici, ripeto, ma dalla giustizia - hanno visto distruggere le loro attività economiche e la propria famiglia finire sul lastrico? Tuttavia, per solo il fatto di essere state incolpate, a vostro modo di vedere gli sta bene perché qualcosa avranno pur fatto. Poi, dopo vent'anni, si scopre che quella persona era innocente, ma intanto la sua vita è distrutta e i suoi dipendenti a casa anche loro, perché è giusto, non è vero? È giusto distruggere le aziende sulla base del sospetto, perché i processi devono durare cinquant'anni, perché volete raccattare qualche voto da gente mossa dalla malvagità e dalla malafede che voi stessi instillate in loro! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Le frasi che ho citato non sono di un moderno garantista; sono di Cesare Beccaria e sono state scritte più di duecentocinquanta anni fa: facciamo un balzo secolare all'indietro con questo provvedimento.

Il senatore Aimi ha ricordato che anche nell'antica Grecia si prescrivevano i reati in cinque anni; ci possono essere esempi anche molto celebri, ma restando nell'antica Grecia, come disse Pericle, noi non abbiamo paura della discussione perché non riteniamo che la discussione sia un ostacolo alle giuste decisioni; riteniamo piuttosto che sia il modo giusto per prenderle. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quello che oggi è avvenuto è che avete troncato la discussione; avete impedito a quest'Assemblea di intervenire; il 92 per cento dei senatori non ha potuto fare nulla su questo provvedimento perché non fa parte della Commissione giustizia. In ogni caso, in questo disegno di legge non c'è soltanto la «fine prescrizione mai», ovvero la condanna al processo a vita, all'ergastolo processuale; si prevede anche l'agente provocatore: una mostruosità. Lo Stato, se ha ragion d'essere, se è al servizio dei cittadini - come noi di Forza Italia abbiamo sempre creduto - deve prevenire la commissione dei reati e punirli quando essi vengono commessi, non provocare i reati, addirittura attraverso un suo agente! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,58)**

*(Segue MALAN)*. C'è scritto qui. Chi lo fa in queste vesti può compiere reati e non è punibile. Leggete l'articolo: non è punibile chi compie una serie di reati allo scopo di indurre altri a farne perché lo Stato, che si mette al posto di Dio, vuole punire, vuole giudicare il suo cuore, e non le sue azioni! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. È blasfemia questa! *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Oltre ai principi, dei quali evidentemente a molti non interessa nulla, c'è anche l'economia: non solo i magistrati, gli avvocati, i costituzionalisti hanno espresso giudizi estremamente negativi su questo disegno di legge, ma anche le associazioni imprenditoriali, chi produce ricchezza, lavoro; leggono il testo di legge e capiscono che in questo Paese è meglio fare una sola cosa: chiudere la propria attività e andare all'estero *(Applausi dal Gruppo FI-BP)* perché ti può capitare una vicenda giudiziaria, può capitare a un tuo dirigente, e non puoi fare nulla perché per decenni il processo andrà avanti, l'assoluzione arriverà quando l'azienda sarà decisamente morta e pertanto è meglio andare in altri Paesi.

Aggiungo un elemento: la perseguibilità d'ufficio della corruzione fra privati. In altre parole, sarà un magistrato a stabilire se un dipendente è stato fedele alla sua azienda e non il titolare della stessa azienda. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un imprenditore potrà vedere condannato uno dei suoi dirigenti o un suo impiegato, pur ritenendolo lui preziosissimo, perché a giudizio del signor magistrato non è stato sufficientemente ligio. Questa, oltre ai processi, è una bomba sotto le aziende.

Ministro, legga quello che c'è scritto nel provvedimento. Apprezzo che lei segua - cosa che molti suoi colleghi non fanno anche quando vengono qui - però deve leggere quello che c'è scritto. Si deve tener conto del fatto che due o tre magistrati, forse, non sono perfetti e se anche fossero solo due o tre (ricordo che ci sono state anche alcune condanne di magistrati, anche per fatti molto gravi), ebbene mettiamo nelle mani di ciascuno di essi la vita degli italiani. Non basta che tutti gli altri siano equanimi perché quando un magistrato fa un danno, quando distrugge la vita di un cittadino innocente, a poco serve che quello che giudica la causa accanto sia equanime e faccia le cose come si deve. La

prescrizione serve anche a questo.

Per quanto riguarda le norme sui partiti, a completare il quadro, c'è stata una totale trasparenza e dunque una totale ingerenza dello Stato. È molto inelegante che chi è al potere, chi è al Governo, usando molto spregiudicatamente questo potere, possa sapere di ogni cittadino se ha avuto il torto, magari, di finanziare qualche partito dell'opposizione. Bella roba! Se questo lo facesse qualche Governo a voi non gradito lo denuncereste. Questa è l'Italia che volete voi. Un'Italia dove chiunque può essere messo in carcere e soprattutto sottoposto a processi infiniti, dove un'azienda deve rendere conto ad altri, naturalmente deve rendere conto alla legge ma deve sperare anche che nessun magistrato entri nei suoi meccanismi per stabilire se il tale dirigente ha fatto bene a rifornirsi da questo o da quest'altro fornitore, altrimenti è infedele, dunque deve essere condannato per corruzione.

Collegli della maggioranza, purtroppo è stato imposto il voto di fiducia e non avete potuto esprimervi. È chiaro, inoltre, che se voi votaste contro questo provvedimento andreste incontro a delle conseguenze tutte politiche (spero solo politiche), per esempio quella di non essere ricandidati. Io però preferisco essere l'ultimo dei cittadini in un Paese dove vige lo Stato di diritto e dove la libertà dei cittadini è un valore supremo che senatore in un Paese dove lo Stato di diritto non c'è più. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (Fdi). Signor Presidente, Ministro, Sottosegretario, cari colleghi, questa mattina, intervenendo in sede di votazione della questione pregiudiziale posta dai Gruppi Forza Italia e PD, ho annunciato il voto di astensione di Fratelli d'Italia, auspicando che il Governo e la maggioranza accogliessero il nostro invito a confrontarci nel merito; pochi minuti dopo il Governo ha posto la fiducia, dimostrando di non avere alcun interesse al confronto nel merito. Questa è la risposta ad un atteggiamento costruttivo che è venuto da un partito dell'opposizione. Ne prendiamo atto.

Prendiamo atto, purtroppo, anche di un'altra considerazione. Il disegno di legge al nostro esame contiene alcuni provvedimenti da noi condivisibili per la lotta alla corruzione. Ricordo che Fratelli d'Italia è in prima linea nella lotta contro la corruzione che avvelena l'economia, la libera concorrenza e il Paese intero. Esso contiene, inoltre, alcune misure che condividiamo anche in materia di trasparenza dei partiti. Alla Camera è stato approvato anche un nostro emendamento che vieterà d'ora in poi alle cooperative di finanziare i partiti, il che costituirà una difesa per le cooperative e per la loro autonomia. Ma a parte questo suggerimento, la maggioranza e il Governo sono rimasti sordi e si sono rifiutati, prima in Commissione e poi in Aula, di affrontare i nostri emendamenti, tutti migliorativi del disegno di legge al nostro esame.

In particolare, si sono rifiutati di affrontare il grido di allarme che noi, come altri Gruppi, abbiamo lanciato su questa riforma, anzi su questa controriforma in materia di prescrizione. Una riforma pericolosa, signor Ministro, una riforma che viola elementari principi acquisiti da secoli nella nostra civiltà giuridica, una riforma che va contro il principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, che va contro l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che sancisce il diritto del cittadino ad avere un processo rapido ed efficace, il diritto del colpevole come dell'innocente, il diritto dell'imputato a non essere sottoposto a un procedimento penale infinito.

Avremo il paradosso, signor Ministro, che tra poche ore lo Stato italiano avrà, da un lato, una norma che consentirà di rimandare all'infinito i procedimenti penali e, dall'altro, una legge che sanziona lo Stato se quel processo durerà più di sei anni (la cosiddetta legge Pinto): un atteggiamento puramente schizofrenico che farà storcere il naso a tutti i giuristi del mondo.

Quindi si tratta di una riforma che viola gli elementari principi della nostra civiltà giuridica. In cambio di che cosa? Fosse almeno utile, signor Ministro. Ma voi sapete benissimo che la riforma è anche inutile: il 70 per cento dei procedimenti penali si estingue in istruttoria - lo ha detto il suo Ministero - e su questi la legge non interviene. Le dirò di più: secondo i dati Eurispes pubblicati qualche giorno fa dal «Corriere della Sera» un altro buon 10 per cento si prescrive entro la sentenza di primo grado (arriviamo all'80 per cento), e su questi il suo provvedimento non interviene. Soltanto il 19 per cento si prescrive in appello e appena l'1 per cento in Cassazione.

Signor Ministro, alla luce di questi numeri la inviterei a rivedere il suo giudizio assolutamente ingeneroso nei confronti dei difensori che svolgono un ruolo costituzionalmente garantito nell'interesse della libertà dei cittadini. Non c'è processo, non c'è civiltà giuridica senza la difesa, a meno che lei non pensi che sia sufficiente l'accusa per poter avere un processo equilibrato. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*. Soltanto l'1 per cento dei procedimenti penali si prescrive in Cassazione, e lei, un tecnico del diritto, sa benissimo che la Cassazione dichiara ormai inammissibile il 90 per cento dei ricorsi, quindi fa retroagire il termine di prescrizione al momento in cui scade il termine per l'appello. Su cento rinvii nel processo penale solo il 3,6 per cento sono per ragioni legate al difensore e all'imputato, e in quel caso c'è anche la sospensione della prescrizione, mentre in tutti gli altri casi i rinvii sono dovuti ad errori del pubblico ministero che non cita i testi, a impedimento del giudice e mille altri motivi che non hanno nulla a che vedere con la difesa, signor Ministro. Non sono azzeccarbugli gli avvocati, bensì attori fondamentali del processo penale che meritano rispetto soprattutto da chi amministra la giustizia in questo Paese: questa è la realtà.

Lei sa meglio di me che fra Roma, Napoli, Torino e Venezia c'è il 50 per cento di tutte le prescrizioni d'Italia. Il problema non può allora essere risolto allungando all'infinito il termine della prescrizione, ma intervenendo sui problemi che hanno alcuni determinati - e ben - individuati sulla base delle vostre tabelle - uffici giudiziari, con più assunzioni, con più giudici, magari sottraendo qualche decina o qualche centinaio di giudici da compiti non legati alla loro funzione, dai Ministeri e da tutt'altre faccende che non hanno niente a che vedere con l'amministrazione della giustizia; intervenendo sulla disciplina delle notifiche; estendendo l'operatività della normativa relativa all'estinzione del reato per condotte riparatorie, come avviene oggi solo davanti al giudice di pace; aumentando la depenalizzazione; aumentando i procedimenti puniti a querela. Faccio solo un esempio: com'è possibile che oggi ancora in Italia le molestie telefoniche debbano essere perseguite d'ufficio? Questa è una cosa che sinceramente mi sfugge.

E non è vero, signor Ministro, che allungare all'infinito, anzi eliminare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, serve a punire i reati contro la pubblica amministrazione. Non è vero e ce lo dicono le vostre tabelle: appena l'1 per cento dei reati contro la pubblica amministrazione finiscono prescritti nel corso del giudizio. E non potrebbe essere diversamente; lo dico anche al collega del MoVimento 5 Stelle che è intervenuto poco fa. Ma vi rendete conto che, anche per effetto della riforma Orlando, per prescrivere il peculato ci vogliono sedici anni? E che, per effetto anche dell'ultimo comma dell'articolo 161 del codice penale, per prescrivere la corruzione ce ne vogliono ancora altri quindici o diciotto? Per prescrivere la concussione ci vogliono diciotto anni. Per prescrivere un furto in appartamento ci vogliono più di dieci anni. Ma di cosa stiamo parlando? *(Applausi dal Gruppo FdI e FI-BP)*.

Se la giustizia non riesce a dare una risposta in una vita intera, voi pensate di risolvere il problema eliminando la prescrizione, che è un elementare principio di diritto e di giustizia che esiste dall'antica Grecia, come sottolineava giustamente il collega Aimi.

Agli amici della Lega, stranamente silenti in questo dibattito, vorrei fare una domanda sola: com'è possibile che la bomba nucleare in una notte si sia trasformata in un petardo di carnevale? Com'è possibile che la bomba nucleare che doveva deflagrare all'interno del processo penale, secondo le esatte parole del ministro Bongiorno, in una notte si sia trasformata in un petardo? *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*. Anzi, nemmeno più in un petardo, visto il vostro silenzio, ma in un *flatus vocis* e nulla più. Ecco su questo, caro Ministro, non ci stiamo, come non ci stiamo su quanto proponete in materia di agente infiltrato, perché non è un agente infiltrato.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Balboni.

BALBONI *(FdI)*. Se aveste voluto estendere anche ai reati contro la pubblica amministrazione la disciplina dell'agente infiltrato bastava fare una semplicissima norma dicendo che ciò che oggi vale contro la mafia e contro i reati sessuali viene esteso anche a quei reati.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Balboni. È l'undicesimo minuto.

BALBONI *(FdI)*. Concludo. No, voi avete fatto una modifica trasformando l'agente provocatore in un infiltrato e questo - voi lo sapete - è contro ogni elementare norma di diritto. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA** (*Misto*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, gentili colleghe senatrici, illustri colleghi senatori, intervengo per soffermarmi su un punto al quale sono molto legato, che è proprio la figura dell'agente sotto copertura che in questo dibattito è stata più volte citata, a mio modo di vedere, in maniera assolutamente inappropriata. La si è descritta come fosse un marziano che atterra nel nostro ordinamento come «agente provocatore»: lo abbiano sentito dai banchi della destra, così come dai colleghi del Partito Democratico. Ebbene, penso che questa affermazione sia facilmente smentibile, semplicemente analizzando il testo che andremo a votare. Ci sarà chi voterà a favore, con l'apposizione della questione della fiducia, e chi in maniera contraria.

Si è provveduto all'inserimento specifico dei reati contro la pubblica amministrazione nelle fattispecie di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che da dodici anni ci accompagna. Quindi, la figura dell'agente sotto copertura è ben nota e sperimentata per tutti i reati per i quali oggi è operativa: stupefacenti, terrorismo, traffico d'armi, prostituzione e pedopornografia. Adesso questo Governo e questa maggioranza avranno il coraggio di estendere ai reati contro la pubblica amministrazione questa figura, tanto attesa nel nostro ordinamento e per la quale tanto io personalmente - lo voglio dire con orgoglio - mi sono speso insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle nel corso della scorsa legislatura, sottoscrivendo a mia prima firma il disegno di legge che cercava di promuoverla già qualche anno fa. Oggi vedo con soddisfazione che sta per diventare realtà.

Perché non è un agente provocatore, egregi colleghi della destra e della cosiddetta sinistra, che ancora additate questa figura come un pericoloso sovvertimento ai principi dello Stato diritto? Innanzitutto perché vi è l'indicazione pedissequa delle norme incriminatrici dei reati contro la pubblica amministrazione. Peraltro, visto che nessuno l'ha detto, faccio notare - anche in questo caso con soddisfazione - che l'agente sotto copertura potrà essere utilizzato anche per reati di non poco conto, come l'estorsione, il sequestro di persona e l'usura; a me sembra che anche questa sia una misura da apprezzare e da favorire. Non è un agente provocatore perché, coerentemente con le statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché con quelle della nostra stessa Suprema corte, le condotte, elencate alla fine dell'articolo 6 del disegno di legge originario (oggi vedo che la norma è contenuta all'articolo 8 del maxi emendamento su cui è stata apposta la questione di fiducia), che gli ufficiali di polizia giudiziaria possono tenere, ai fini dell'acquisizione di prove in ordine a certi delitti, sono così specificate: corrispondere denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri (è chiaro); promettere o dare denaro o altra utilità richiesti (richiesti) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo; o compiere attività prodromiche e strumentali. Insomma, le condotte che completano quelle già precedentemente elencate nell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006 non possono che riferirsi alla nuova figura dell'agente sotto copertura per i reati contro la pubblica amministrazione e non a quelle dell'agente che cerca di corrompere il pubblico ufficiale; infatti, come è precisamente indicato, l'accordo illecito deve essere stato già concluso da altri, quindi non si provoca alcun reato. La sollecitazione da parte del pubblico ufficiale deve essere già stata formulata. Se così non fosse, in ogni caso, se questa figura di agente sotto copertura dovesse spingersi ad attività e a condotte non precisamente rientranti tra quelle indicate nella novella legislativa, evidentemente non sarebbe coperto dalla non punibilità e ne pagherebbe ogni conseguenza. Pertanto, a mio modo di vedere, ogni timore di veder introdurre nel nostro ordinamento una figura i cui contorni certamente devono essere valutati con accortezza e con precisione è scongiurato dall'articolato contenuto nel disegno di legge.

Ricordo, in conclusione, che la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha specificato che il compito della figura dell'agente sotto copertura è quello di disvelare un'intenzione criminosa già esistente. Infatti, nell'ipotesi in cui l'agente sotto copertura dovesse rilevare comportamenti o condotte di natura corruttiva, si troverebbe davanti un indagato che è già pronto a commettere la violazione, anche in mancanza dello stesso intervento dell'agente di polizia giudiziaria addetto a questo tipo di attività.

Pertanto, per cortesia, sgomberiamo il campo una volta per tutte dall'ipotesi che qui si stia

introducendo l'agente provocatore; questo non è l'agente provocatore, che potrebbe fare ben altro e probabilmente è bene che questa figura non entri in servizio nel nostro Paese, per una serie di considerazioni delle quali condivido i timori, perché espressi con onestà intellettuale, che vengono dall'opposizione. Anch'io, signori, indosso una toga e sono sufficientemente consapevole che andiamo a toccare una materia molto delicata, che attiene all'attività della magistratura, delle forze di polizia, del diritto di difesa; tutto sacrosanto e rispettoso, ma, a mio modo di vedere, si sta incidendo sulla materia con modalità adeguate e (inutile dirlo) necessarie, dato lo stato di fatto cui il nostro Paese è ridotto a causa del fenomeno corruttivo.

Vale la pena ricordare che, in aggiunta alle altre disposizioni che aumentano le pene (vedo che l'articolo 318 contemplerà una pena massima di otto anni) anche nel minimo, si tratta certamente di misure utili.

Prima ancora che i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle andassero al Governo, quando eravamo opposizione e riceviamo gli *input* più ponderati e saggi sulla necessità di agire per contrastare il fenomeno corruttivo, già sapevamo in quel momento che non era solo con l'aumento delle pene che si poteva sconfiggere e fronteggiare il fenomeno ma anche con l'utilizzo di strumenti che ne facilitassero l'emersione, perché il vero problema - come sappiamo - è quello, dato il carattere particolare del fenomeno corruttivo che vede le due parti mutualmente interessate a non far emergere l'attività criminosa. Ecco perché l'agente sotto copertura è una figura necessaria nel nostro ordinamento; ecco perché l'estensione del cosiddetto - non ho mai amato particolarmente l'espressione, però rende bene l'idea e lo sappiamo bene - Daspo per i corrotti, cioè l'estensione dei casi di interdizione in seguito a sentenza definitiva di condanna, è un altro probabilmente utile; ecco perché trovo ragionevolezza nel testo con riferimento a questa figura.

Voglio spendere anche un'altra parola su un argomento che mi pare non abbia destato particolare attenzione, però l'ha suscitata in me, forse perché riguarda la terra da cui provengo, il Salento, interessato da una questione delicata e anche un po' dolorosa che ha a che fare con un gasdotto, che sembra stia per approdare da quelle parti. Nell'articolo 1, alla lettera o), si modifica l'articolo 322-*bis* del codice penale estendendo la sanzionabilità per i reati di corruzione - questa è la novità - anche ai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e sovranazionali, nonché ai funzionari delle corti internazionali. Perché è importante questa norma che estende anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali la punibilità per fatti di corruzione? La recente cronaca giudiziaria ha visto o vede un *ex* parlamentare coinvolto in fatti di corruzione. So che è stato assolto per il reato di riciclaggio; non so bene se è per corruzione. Il procedimento è già concluso. Parlo dell'onorevole Luca Volontè, membro del Consiglio d'Europa, e della vicenda per finanziamenti di probabile natura corruttiva provenienti da un Paese straniero interessato indirettamente alla realizzazione di quella infrastruttura che si chiama TAP. La procura di Milano si è interessata del caso e il gup ha sollevato la questione della insindacabilità e dell'immunità per la condotta di quel deputato in virtù del noto articolo 68 della Costituzione. Il pronunciamento è stato ribaltato successivamente dalla Corte di cassazione, che ha detto che, se è vero che non si può essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio del proprio mandato parlamentare, questa immunità non si può estendere fino al fatto corruttivo stesso. Il voto in quel caso avveniva al Consiglio d'Europa per evitare che l'Azerbaijan ricevesse una mozione di condanna per violazione dei diritti umani e questo avrebbe comportato delle conseguenze che esulano dall'oggetto della discussione odierna, in quel caso però il consorzio promotore non avrebbe potuto attingere dai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti in caso di condanna per violazione dei diritti umani.

Probabilmente se questa norma fosse esistita già pochi anni fa non sarebbe quantomeno passato molto tempo perché la giurisdizione nazionale - la Corte di cassazione in questo caso - si pronunciasse anche per il membro di un'Assemblea parlamentare di un organismo internazionale. In quel caso il principio valse per il Consiglio d'Europa, ma immagino valga anche per le Assemblee parlamentari dell'OCSE e di altri organismi parlamentari. Evidentemente quella norma comporterà che l'insindacabilità e il sacrosanto scudo della libertà di opinione e di voto dei parlamentari non si potrà estendere neanche in quella sede quando quel voto è stato frutto e oggetto di fatti di corruzione.



Per questo motivo, pur essendo in discussione generale, ma non potendo intervenire domani in sede di dichiarazione di voto, anticipo fin da ora il mio voto favorevole alla questione di fiducia che ha posto il Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

**MALLEGNI** (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, buon pomeriggio. Io ho la sensazione, ma forse è qualcosa di più, che probabilmente tutti, o molti di noi, si stiano facendo turlupinare dal dito quando dietro c'è la luna. Capisco il tema, Ministro, e prendo atto del vostro punto di vista, che ovviamente non condivido. Già l'annuncio di voto del collega che mi ha preceduto mi fa capire che sto bene dall'altra parte: sono dei segnali importanti che talvolta plasticamente si manifestano anche in quest'Aula.

State facendo vedere il dito, ma la luna è dietro. Dico questo a causa del vostro concetto di giustizia e dell'approccio alla stessa che voi avete in mente, di come essa si applica e si vive; peraltro, probabilmente, predicando bene, ma razzolando male. Mi viene in mente infatti che se il ministro Di Maio con la questione dei rimborsi fosse stato consigliere regionale l'avrebbero già indagato quattro volte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Per quanto riguarda l'agente provocatore o sotto copertura, secondo me avete già fatto un esperimento; quando avete inviato l'avvocato Lanzalone in giro per l'Italia, prima a Livorno e poi in quel di Roma, probabilmente avete fatto una prova per vedere cosa sarebbe accaduto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Il 5 marzo prossimo mi sembra però che ci sarà un procedimento penale.

Questo è il vostro punto di vista; volete avere un controllo totale, come peraltro avete sui vostri Gruppi parlamentari. Nessuno infatti può muovere un braccio perché altrimenti viene punito o cacciato; nessuno può avere un'opinione diversa. Voi vorreste che tutto il sistema nazionale, i cittadini e le imprese fossero in qualche modo bloccati con l'impronta precisa che voi volete dare alla giustizia italiana. Non parlo per sentito dire. Abbiamo sentito parlare avvocati, giuristi e accademici. Io ho fatto per quindici anni e mezzo, quasi sedici, l'imputato di professione. Sono stato prelevato la mattina del 31 gennaio 2006 a casa, davanti ai miei figli; sono stato arrestato e ho trascorso trentanove giorni in carcere. Come se non bastasse, ho fatto anche centoventi giorni di arresti domiciliari, indagato per 51 reati. Tutto questo perché facevo il sindaco. Probabilmente il Movimento 5 Stelle questo problema non ce l'ha, ma gli altri Gruppi che hanno gli amministratori in giro fanno perfettamente che un abuso d'ufficio non si nega a nessuno. Ebbene mi hanno arrestato una mattina, sono rimasto sotto processo per quindici anni e poi assolto e successivamente per un reato prescritto ho rifiutato la prescrizione e sono stato assolto in Cassazione. Sulla questione della prescrizione non voglio quindi spendere tempo perché qualcuno lo ha fatto prima di me. Dopo questa vicenda, mi sono reso conto che il problema della giustizia non è la prescrizione, Ministro. Il problema della giustizia non lo risolvete nemmeno voi questa volta. Voi volete dare un esempio facendo tutta una serie di provvedimenti legati alla sicurezza, alla dignità, alla concretezza, parlando di spazza corrotti e utilizzando titoli altisonanti. Guardate però che i cittadini li fregate una volta e poi non più. Essi si rendono infatti conto che quando questi provvedimenti vanno avanti non portano a casa niente, nient'altro che chiacchiere e discorsi. L'unico problema è quello sulla giustizia. L'unico problema è proprio questo: voi non risolvete le questioni; non date nuovi edifici per i tribunali, non date nuove macchine per le aliquote di polizia giudiziaria. Avete detto nella legge di bilancio che ogni Ministro - da quello della pubblica amministrazione a quello dell'interno e a quello della giustizia - spende 500-600 milioni di euro per le assunzioni. Poi si va a vedere la legge di bilancio - a parte che non sappiamo ancora quale legge di bilancio ci sarà, perché sarà un'incognita cui troveremo risposta la settimana ventura - e tutto ciò non si manifesta.

Vede, allora, il discorso della prescrizione, dell'agente provocatore sotto copertura, del contratto di Governo: pian piano si dirada la nebbia ed esce il problema perché nella vostra mente - ripeto, legittimamente dal vostro punto di vista, ma noi dobbiamo opporci con tutte le nostre forze - volete tenere sotto processo chi vi infastidisce.

Nel contratto di Governo avete poi scritto - e mi fa specie che gli amici della Lega, che conosco bene, lo abbiano firmato - che se per caso sei indagato o se per caso tu fossi a conoscenza che potrebbe esservi un'indagine non puoi far parte neppure del Governo. Ma dove vivete? *(Il senatore Mallegni si*

*rivolge ai senatori del Gruppo L-SP-PSd'Az*). Parlo con voi, anche se da Regolamento non si potrebbe. Ma li mandate a casa questi qua? Questi stanno rovinando il Paese. Questi ci vogliono vedere tutti in carcere! *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Senatore Mallegni, parli rivolgendosi verso la Presidenza; non si giri di là, le viene il torcicollo.

MALLEGNI *(FI-BP)*. Le chiedo scusa, Presidente.

Questi qua vorrebbero arrestarci tutti e buttar via la chiave. Se potessero poi mettere in Parlamento a sorteggio chi vogliono loro - come hanno detto - probabilmente lo farebbero!

Voi dovete allora staccargli la spina a questi perché, finché si parla di cosucce, va bene; quando però si parla di libertà, quando ti vengono a prendere a casa la mattina alle 6,30, poi glielo spieghi tu ai tuoi dipendenti, ai tuoi figli, a tua moglie, ai tuoi parenti, a tuo padre o a tua madre che non hai fatto nulla. Glielo spieghi tu a chi hai intorno che sei una persona onesta e perbene.

Voi questa cosa non la volete: siete contro la libertà, siete contro queste cose. Guardate, però, che non porta bene, visto che ci ha provato già il Partito Democratico con Silvio Berlusconi e mi pare che i risultati non siano stati eccezionali. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il signore che mi ha arrestato - e chiudo - il signor Matteo Renzi se lo è messo addirittura nel Governo a fare il Sottosegretario di Stato, perché ha fatto della carcerazione preventiva una carriera e noi queste cose dobbiamo vietarle. Chi fa il magistrato sta a fare il magistrato, perché il 99 per cento dei magistrati sono persone serie; però c'è stato qualcuno che ripetutamente è entrato e uscito dalla politica e queste cose non si fanno.

Ministro, visto il suo ruolo, le dico: controlli bene che cosa accade in tutto il Paese e controlli bene se chi è stato Sottosegretario o Ministro nei Governi precedenti oggi è tornato a fare il magistrato nel distretto in cui ha arrestato delle persone! Siccome poi lei è di Firenze - e ci siamo già capiti - svolga il suo ruolo di controllore.

Lei non è il Guardasigilli? Non guardi solo quelli; guardi cosa accade in questo Paese, guardi cosa accade nelle famiglie e nelle aziende, che sono schiacciate non da magistrati che non fanno il loro mestiere ma da una giustizia che non ha gli strumenti per andare avanti e il primo strumento glielo deve dare la politica. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

**EVANGELISTA** *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, membri del Governo, signor Ministro, siamo chiamati oggi ad esprimere la fiducia su un intervento normativo, il disegno di legge anticorruzione, del quale sentiamo l'eccezionale portata, perché traduce concretamente l'impegno, innanzitutto morale, assunto nei confronti degli italiani da questo Parlamento, quello di abbattere definitivamente il tentacolare fenomeno della corruzione, mettendo in campo un'azione coordinata che si estende a raggiera, capace di colpire il fenomeno sia nel settore pubblico che in quello privato, perché la corruzione è una disonesta pratica di vita che incide, limitandola, sulla libertà e sui diritti degli italiani.

I precedenti Governi ci hanno consegnato un Paese tristemente noto per l'incidenza che questo *monstrum* ha nella vita quotidiana; basti pensare che l'Italia è collocata al 54° posto nel mondo su 180 Paesi ed al 25° su 31 Paesi europei. Ma basterebbe leggere i dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e quelli forniti dall'Osservatorio sulla corruzione nella pubblica amministrazione o semplicemente aprire un quotidiano qualsiasi, anche di cronaca locale, come ho fatto io l'altro giorno nella mia provincia, quella di Nuoro, per leggere che sono stati chiesti 15 rinvii a giudizio per sindaci e professionisti, tutti accusati di aver collaudato un sistema di malaffare che pilotava i lavori pubblici e le progettazioni, garantendo parcelle ai professionisti e voti ai politici.

È partendo da questa premessa che, attraverso le modifiche del codice penale e di procedura penale, del codice civile e di alcune leggi speciali, intendiamo potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, perché sia chiaro a tutti che chi sbaglia paga e non potrà più lavorare con la pubblica amministrazione. Con il provvedimento in discussione, infatti, si amplia in modo notevole l'elenco dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

(il "Daspo" definitivo dunque) per chi è condannato a una pena superiore ai due anni di reclusione, salvo gli effetti della riabilitazione, ma solo dopo dodici anni; non è previsto nessuno sconto, neanche per chi sceglie di patteggiare o ottiene la sospensione condizionale della pena.

È inoltre previsto un inasprimento delle pene a carico del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che agisce con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, perché chi si fa corrompere deve essere punito severamente, esattamente come chi corrompe. Si dispongono poi sanzioni amministrative per una durata non inferiore a cinque anni per le società che saranno coinvolte in reati contro la pubblica amministrazione e lo *stop* anche ai faccendieri, semplici millantatori che saranno puniti per il reato di traffico di influenze illecite.

La corruzione deve essere punita severamente anche nei casi meno gravi, perché comunque è un fenomeno che colpisce la parte sana della società civile, anche con effetti secondari, guastando la competizione tra le imprese, danneggiando l'economia, la meritocrazia dei cittadini. Chi sbaglia deve pagare, ma in presenza di un'autodenuncia o di una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria viene riconosciuta, per alcuni delitti, una causa speciale di non punibilità a patto che prima delle indagini si forniscano indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili, si metta a disposizione quanto percepito, si forniscano elementi utili a individuare il beneficiario del profitto. È ampliato anche l'uso delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione, riconosciute come efficace mezzo per scoprire l'attività criminosa. Anche la corruzione tra i privati è un fenomeno deplorabile. Si prevede pertanto che il delitto di corruzione tra privati e quello di istigazione alla corruzione siano procedibili d'ufficio.

Tuttavia il problema più grande rimane quello di accertare i fatti di corruzione; per questo abbiamo individuato un valido strumento nell'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura e delle tecniche investigative speciali, già previste per i reati molto gravi dalla legge n. 146 del 2006, tutte estese alle fattispecie delittuose che configurano la corruzione. La stessa previsione di questa figura potrà essere un efficace deterrente rispetto alla commissione del reato da parte di chi non vuole correre il rischio di essere controllato e scoperto.

Il disegno di legge prevede ancora che i detenuti per i reati di corruzione non possano accedere ai benefici premiali in sede di esecuzione della pena, a meno che non collaborino con la giustizia, così come i detenuti per i reati di mafia. Non possiamo infatti più nasconderci il fatto che i due fenomeni sono collegati: la mafia ora si occupa prevalentemente di concludere i suoi affari nell'ambito degli appalti pubblici.

Concludo, signor Presidente, ricordando al PD che non è vero che in Commissione non abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo. Mi chiedo però come si possa collaborare con una forza politica che soltanto nel 2016 aveva firmato un emendamento secondo il quale la prescrizione cessava di operare dopo la sentenza di primo grado, emendamento che il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto votare, mentre adesso contesta l'intero impianto di questa legge. Quanto a Forza Italia, invece, non posso che sorridere e ricordare ai miei colleghi senatori che prescrizione non significa impunità: non significa impunità per il finanziamento illecito ai partiti, per la compravendita di senatori, per il falso in bilancio all'epoca, per l'appropriazione indebita.

Concludo veramente, signor Presidente, ribadendo che questo provvedimento, così come articolato, rappresenta una sfida ad ogni forma di abuso di potere rivolto contro l'interesse pubblico generale.

*(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

**GASPARRI** (FI-BP). Signor Presidente, molti colleghi sono già intervenuti su alcuni punti, ma io voglio tornare a sottolinearne alcuni, riflettendo poi sul ricorso al voto di fiducia e, quindi, anche sulla motivazione che ci porta convintamente a non votare la fiducia.

Qualcuno già ha fatto accenno a questa vicenda dell'agente sotto copertura. Voglio chiarire, rivolgendomi anche ai colleghi che fanno inutili polemiche, che Forza Italia vuole che ci siano norme anticorruzione, ma norme vere. Ho visto ad esempio - e lo dico anche al Partito Democratico, che l'ha istituita - che l'Autorità anticorruzione a volte è stata motivo di rallentamento e di confusione, perché non si capisce che ruolo abbia, si sovrappone alla magistratura ordinaria e fa grida manzoniane. Alla

fine, il troppo stroppia e gli intenti, ammesso che fossero nobili, non sono stati raggiunti. Ebbene, riguardo a questo agente sotto copertura, a me viene anche un po' da ridere, perché quelli che ora vogliono l'agente sotto copertura sono gli stessi che hanno messo alla gogna il generale Mori perché ha cercato notizie per arrestare Totò Riina! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

E dove le doveva cercare? Al telegiornale o al bar? Le cercava da quelli che gliele potevano dare e Mori ha ragione: è stato assolto tante volte e una volta condannato. Quindi, adesso, voi, che siete gli stessi, voi e i vostri giornali che attaccano figure che noi consideriamo assolutamente integerrime, avete poco da dire. (*Commenti del senatore Marco Pellegrini*).

Avete introdotto questa figura, che vedremo, se ci sarà, a quali rischi porterà, perché un conto è combattere la corruzione e un altro è istituire figure che rischiano di istigare a dei reati. La politica, per carità, è corrosa dai fenomeni di corruzione, ma così è anche per i magistrati e le Forze di polizia: ahimè, il virus è esteso ovunque, in percentuali più o meno alte e chi lo sa se poi qualcuno non si farà tentare da un agente sotto copertura e da qualche occasione, per infangare questo o quello.

Sul piano, poi, della prescrizione, vado a leggere letteralmente l'articolo 111 della Costituzione, che è stato citato anche oggi, quando abbiamo tentato di votare delle questioni pregiudiziali che avrebbero meritato il voto segreto per il rispetto della coscienza dei parlamentari, ma non è stato possibile. L'articolo 111 della Costituzione recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Lei ricorderà, presidente Calderoli, perché eravamo già in Parlamento, quando si è svolta questa discussione sul giusto processo e sul cambio della Costituzione. È stata una discussione importante. Oggi, come hanno detto molti colleghi, questo principio costituzionale viene calpestato, perché questo processo durerà all'infinito. Anzi, i promotori del Governo non ne sono nemmeno consapevoli, quindi è inutile rivolgersi a loro, ma questa legge renderà eterni i processi, perché quando si abolisce la prescrizione, resta quella stessa magistratura che lascia evaporare il 70 per cento dei processi nella fase delle indagini, perché, come ha detto oggi il presidente Bernini e come ha detto il senatore Balboni, è in quella fase investigativa che molte volte la lentezza dei magistrati fa evaporare i processi. Ebbene, allungando i termini di prescrizione all'infinito, ci sarà una «fine mai» di questi procedimenti. E - voglio aggiungere un altro elemento di riflessione - chi ci rimetterà? Non soltanto quelli che devono essere processati: gli innocenti ancor di più, perché dovranno aspettare chissà quando, ma anche i cittadini, perché la condanna immediata del colpevole è anche un ristoro della coscienza popolare. Una condanna di un colpevole che arriva dopo dieci o vent'anni non risarcisce quei cittadini che vogliono una giustizia efficace. Ma lo sa, signor Presidente, chi ci rimette? Le vittime della criminalità, perché col processo che non finisce mai, non saranno mai risarcite! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questo è quello che fate con questa legge! Penalizzate le vittime dei reati perché, quando questa sentenza mai arriverà, non avranno né la soddisfazione morale di una condanna né gli aspetti collaterali che talvolta ci sono. Quindi noi riteniamo assolutamente sbagliato questo provvedimento.

La lotta alla corruzione va fatta invece rendendo i processi più rapidi, questo sì. Con questo provvedimento - bisogna dirlo ai cittadini - otterrete l'effetto contrario, perché credo che i processi dureranno ancora più a lungo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Nella magistratura ci sono stati grandi eroi, però c'è anche molta gente che potrebbe lavorare di più. Andate qualche pomeriggio in una procura o in un tribunale: troverete un deserto, il più delle volte. Si lavori di più in quei luoghi, per fare i processi rapidamente. Questo è ciò che serve per una giustizia esemplare e per una lotta efficace alla corruzione. Quindi, noi contestiamo dalle radici il provvedimento in esame, perché otterrà gli effetti contrari.

Voi fate uso di slogan e di titoli. Non voteremo la fiducia anche per una serie di altre ragioni, cari colleghi, perché voi avete i titoli, come ha già detto qualcuno. Il decreto dignità: uno come fa a votare contro il decreto dignità? Deve essere uno indegno. Poi si è scoperto che il decreto dignità ha cancellato i posti di lavoro, 26 ogni ora. Siete degli Attila della politica! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Come ha detto qualcuno, invece che uno vale uno, unno vale unno; questo vale per voi come qualifica. Avete distrutto 26 posti di lavoro ogni ora del giorno e della notte, comprese le domeniche.

Quindi il decreto dignità è un disastro. Ieri i rappresentanti delle categorie, nell'incontro con gli esponenti del Governo, vi hanno detto di rivederlo e cancellarlo e che non basta un titolo. L'altro decreto del ministro Bongiorno - non so come si chiamava - ha istituito un nucleo di persone che dovrebbero controllare la concretezza. Adesso 50 persone devono controllare la concretezza degli altri 50.000: un'altra pagliacciata.

Chiedete la fiducia a questo Parlamento per una ragione molto chiara. Sapete perché? Alla Camera il Parlamento aveva modificato il provvedimento su un punto molto delicato: il peculato. E allora, siccome ad alcuni della maggioranza non piaceva quella modifica, nata all'interno della stessa maggioranza, vi siete messi il bavaglio da soli per censurare quel provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Questo avete fatto: avete modificato quella norma, avete messo la fiducia e avete impedito il voto segreto sulla questione pregiudiziale. La fiducia è stata messa all'inizio della discussione generale; lo so che ci sono dei precedenti, ma non sono dei nobili precedenti. Chi lo ha fatto nel passato, di chiunque fosse la colpa, ha fatto male. Oggi avete soffocato il dibattito sul cambio di un principio fondamentale del diritto: la prescrizione. Vi dovete vergognare di alterare i principi fondamentali della Costituzione con il bavaglio. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Non vi votiamo la fiducia anche perché state imbrogliando gli italiani. Ci accingiamo a discutere la manovra economica; ho letto poco fa che gli emendamenti arriveranno sabato. Intanto l'ecotassa c'è - lo dico anche ai colleghi della Lega - perché alla Camera avete votato la fiducia con la tassa sulle Pandine. Il sottosegretario Castelli non sa neanche che cilindrata hanno: ha detto di comprare quelle con 1.000 di cilindrata, anziché 1.200. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Irridete ai poveracci, che hanno casomai una vecchia Panda e devono pagare chissà quanto.

Avete distrutto e smantellato le Forze armate: altro che sicurezza. Non ci sono i soldi per assunzioni adeguate nelle Forze di polizia. Le Forze armate - lo abbiamo denunciato oggi in Commissione difesa - stanno languendo e sono ridotte senza risorse in bilancio. E vedremo, dopo il ritorno di Conte dagli incontri con Juncker, quali altri tagli subirà quel settore.

Avete tassato di più la casa: avete prorogato la Tasi sulla casa e non avete introdotto in modo chiaro la cedolare secca per gli affitti commerciali. Avete inventato un finto reddito di cittadinanza. È arrivato Durigon: si va in pensione prima, ma tagliando le pensioni. Dite alla gente che taglierete le pensioni, cari signori del Governo. La disoccupazione è cresciuta, la TAV non si fa e arriveranno 50 emendamenti: un disastro autentico.

Quando domani sarà approvato il provvedimento, andrete fuori da questo Palazzo con i palloncini gialli, voi dei 5 Stelle, a dire: "Onestà, onestà". Propongo un emendamento: dite a Giggi Di Maio che lo *slogan* è il seguente: "Onestà, onestà, ma non vale per papà". Urlatelo così lo *slogan*, in modo più corretto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti del senatore Lanzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, io non sono stupito che in quest'Aula si pronuncii il nome di un condannato a dodici anni per fatti gravissimi con un'arroganza e una protervia senza limiti. Dobbiamo ricordare che il generale Mori è stato condannato da una corte d'assise di Palermo a dodici anni, per fatti gravi. È *sub iudice*, ma i fatti di cui è accusato suggerirebbero, almeno in queste Aule, di avere prudenza quando si parla di Mori, molta prudenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

RIZZOTTI (FI-BP). Stai zitto! Vergognati!

GIARRUSSO (M5S). L'accusa è che, mentre i servitori dello Stato, che hanno fatto la storia del nostro Paese, versavano il loro sangue, altri "si facevano sotto" - così dicevano i mafiosi - e andavano a trattare la salvezza dei loro sodali politici, che erano nella lista di morte di Totò Riina. Questo facevano! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GASPARRI (FI-BP). Arrestarono Totò Riina!

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la prego.

GASPARRI (FI-BP). Arrestarono Totò Riina, lo dica! Non si è arrestato da solo.

GIARRUSSO (M5S). Allora non mi stupisco, colleghi, che questo nome venga fatto adesso, in quest'Aula, da queste persone, parlando di prescrizione, perché uno di quelli che ha fondato quel partito ancora sconta una condanna a sette anni per mafia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E l'altro, il

signor Berlusconi...

RIZZOTTI (FI-BP). Assassino! Assassino!

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, l'ultima volta ho perdonato. Stavolta vada a farsi un giro, se non è in grado di contenersi. Si accomodi, senatrice.

GIARRUSSO (M5S). Grazie, signor Presidente.

L'altro signore, fondatore e capo di quel partito per più di vent'anni...

RIZZOTTI (FI-BP). Ma si può sentire roba così?

PRESIDENTE. Senatrice Rizzotti, la censuro e l'espello dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO (M5S). ... è l'uomo più prescritto d'Italia.

È vero che c'è un rapporto tra processo e prescrizione, ma è un rapporto malato che ha la radice nei vent'anni di malgoverno del nostro Paese. Dunque comprendiamo perché abbiamo assistito, in quest'Aula, all'accanimento proprio di quel partito sulla prescrizione e sulla modifica che abbiamo fatto, perché essa viene incontro alla domanda di giustizia dei cittadini di questo Paese, che non ne possono più di vedere colpevoli prescritti. *(Applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo FI-BP escono dall'Aula)*.

VALENTE (PD). Vergognati! Ma cosa stai dicendo?

GIARRUSSO (M5S). Ricordiamo cos'è la prescrizione. Ve lo ricordo io. Dal codice penale, è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.

VALENTE (PD). Sei incapace!

GIARRUSSO (M5S). Sono fuori luogo tutte le parole spese per definire la prescrizione nemica di chi è innocente. Qua stiamo parlando di reato e di pretesa punitiva che viene meno. La prescrizione è la sconfitta dello Stato di diritto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è la prescrizione.

VALENTE (PD). Ti rendi conto di quello che stai dicendo?

GIARRUSSO (M5S). Non mi stupisce nemmeno che il PD si inalberi quando si parla di Daspo per i politici.

VALENTE (PD). Non ti stupire. Lo facciamo orgogliosamente. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

GIARRUSSO (M5S). Il Daspo va bene per i violenti dello stadio, per la povera gente, ma per i colletti bianchi non vi va bene! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora dobbiamo dirlo... *(Commenti della senatrice Valente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Valente, la prego.

GIARRUSSO (M5S). Dobbiamo dirle forte e chiaro che la nostra idea di giustizia non è la vostra!

VALENTE (PD). Sicuramente no.

GIARRUSSO (M5S). Quando andiamo nelle carceri e vediamo soltanto mafiosi e poveri Cristi e non i colletti bianchi che hanno devastato il nostro Paese - non li vediamo là dove dovrebbero stare - comprendiamo che dobbiamo tornare qua e fare leggi come quella che stiamo approvando oggi per mandarli in galera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VALENTE (PD). Non sai che cos'è lo Stato di diritto.

GIARRUSSO (M5S). Capisco, cari colleghi, che l'agente sotto copertura vi mette paura. Vi mette paura! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

VALENTE (PD). Ma come ti permetti!

GIARRUSSO (M5S). Ma a noi e ai nostri amministratori l'agente sotto copertura non mette paura.

PRESIDENTE. Senatrice Valente, vuole accompagnare fuori la senatrice Rizzotti? Anche in coppia, se volete. Stia tranquilla.

Concluda, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO (M5S). Concludo, Presidente.

A noi l'agente sotto copertura non fa paura, come è stato spiegato bene dai miei colleghi, perché serve a colpire i corrotti che siedono dove non dovrebbero stare e rovinano il nostro Paese.

Restituiamo le nostre amministrazioni alle persone perbene. *(Commenti della senatrice Bellanova)*. E Lo faremo con queste norme. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

GASPARRI (FI-BP). Anche a Corleone, senza parenti di Provenzano.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, stia tranquillo.

È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

**D'ALFONSO (PD).** Signor Presidente, avrei voluto un momento di maggiore genuinità per affrontare la delicatezza di questo tema, consapevole - come sono - di essere stato utente della giustizia.

Non sono né un avvocato né un magistrato, ma sono stato utente che ha conosciuto e patito la fase iniziale dell'accusa giudiziaria - e quindi ho visto le toghe all'opera - e che ho poi potuto misurare e conoscere la fase della sentenza, del giudizio, che mi ha consentito il recupero pieno, integrale, della mia cittadinanza attiva.

Ho studiato molto e a lungo che cos'è la giustizia quando funziona, e come si presenta la giustizia quando non funziona. C'è un'immagine che ci aiuta molto di più delle urla e degli ululati che a volte si fanno per mascherare la pochezza argomentativa.

Chi rappresenta la giustizia dal punto di vista immaginifico è la dea bendata. Perché la dea bendata rappresenta la giustizia, nella sua consistenza, nella sua capacità di lavoro? Deve assicurare terzietà, spersonalizzazione, genuinità, concentrazione.

La prima domanda che faccio è la seguente: non siamo forse nella sessione di bilancio? Quale bisogno c'era di organizzare questa specie di spintonamento normativo in materia di giustizia penale, quivi comprendendo un ritocco impegnativo al codice di procedura e anche al codice penale? Non potevamo darci appuntamento in una seduta dedicata della Commissione per tempo e dell'Assemblea per tempo? È questo che mi fa dire, allora, che si voleva uno scalpo tematico che deve bilanciare altri scalpi che probabilmente si presume rappresentino risultati.

Voglio mettere in evidenza il mio disaccordo dal punto di vista del tempo, del metodo e del merito. Parlo in nome del PD, ma parlo anche andando oltre la linea politica del PD, prendendomi qualche millimetro di autonomia espressiva.

Sul piano del metodo la fiducia su questo argomento sarebbe stata bocciata dai grandi del diritto italiano. Nella mia Regione ho avuto la fortuna di studiare - e di saperlo abruzzese - un personaggio, una personalità come Capograssi, il quale ci ha insegnato che anche un solo errore dal punto di vista della giustizia penale nei fatti fa passare l'ordinamento come erroneo. Dobbiamo stare attenti a queste iniziative di riforma, e mi riferisco proprio alla vicenda dell'agente provocatore.

È stato detto - lo voglio precisare, avendo tanti anni di esperienza amministrativa - che è facilissimo sbagliare il superamento del confine tra lecito e illecito rispetto ad alcuni strumenti amministrativi. Ve ne cito uno: il *project financing*, nel suo essere procedura - ed è legge del diritto amministrativo - è facile che assomigli all'illecito il lecito. Allora, l'agente provocatore ha un incarico, una missione destinata a fare cosa? Ad incassare quale risultato? Confacente con la funzione dello Stato o confacente con un'altra idea di efficacia dello Stato?

Io ho patito - per esempio - il cattivo funzionamento di porzioni di aliquote giudiziarie che avevano l'interesse a spettacolarizzare, a organizzare l'attacco e l'assedio. Naturalmente la giustizia mi ha dato ragione, e tante volte: 53 volte sono stato risarcito e approvato, ma non voglio personalizzare.

Nella giustizia inglese i magistrati hanno le parrucche. La toga e le parrucche servono alla spersonalizzazione, al superamento dell'emotività. Per questo ho voluto chiedere la parola: noi dobbiamo evitare che una questione reale che in Italia esiste e riguarda la corruzione non determini una risposta sbagliata. C'è bisogno di rendere certe e chiare le norme. C'è bisogno di fare in modo che il personale deputato all'amministratore della giustizia sia proporzionato per i carichi di lavoro. C'è bisogno di una riforma del processo prima di fare stalattiti di intervento che rischiano di rovinare l'equilibrio di cui c'è bisogno.

Voglio mettere in evidenza poi un altro dato: io ho simpatia culturale per la corruzione contemplata all'interno dei rapporti tra privati, ma dobbiamo stare attenti perché, se si fa norma su un'opera pubblica che poi non nasce, non è accaduto nulla; se si fa norma che cambia il diritto penale, si fanno danni se non c'è la visione dell'insieme della conseguenza.

Così come sui partiti politici c'è bisogno di fare normazione attiva prima di immaginare la patologia del suo funzionamento e finanziamento.

Perché allora non darci appuntamento in un luogo che produca il meglio del discernimento, in

Commissione, e poi arrivare qui senza la mannaia del voto di fiducia che uccide il confronto dialogico e dialettico. Perché? Qual è la fretteolosità che determina questo livello di uccisione dell'approfondimento argomentativo e dialettico? Qual è la ragione? Non è la ragione del merito: è la ragione dello spettacolo da esibire; è la ragione di incassare e intascare un argomento che poi deve essere esibito su un balcone. Ma noi abbiamo bisogno di questo, ora, in Italia? C'è bisogno di ciò?

Cari colleghi senatori, io parlo da utente, consapevole però di che cosa può riservare la cattiva giustizia penale. Ho letto di recente di un sindaco di Castellaneta che ha atteso diciassette anni per vedere la fine del suo malessere personale, familiare, territoriale, di comunità politica, che ha riguardato una cattiva azione dell'iniziativa giudiziaria. C'è bisogno allora di equilibrio. C'è bisogno di fare sì che nasca il meglio di un approfondimento. Mi stava venendo in mente di dirvi: "*cum clave*" ci vorrebbe, per fare in modo che non si sbagli; per fare in modo che poi quello che insorge come risultato normativo diventi un arricchimento dell'ordinamento, e non qualcosa di strumentalizzato da una parte.

C'è qualcosa della vostra visione normativa che riguarda lo Stato o è tutto di una parte sempre? Noi abbiamo l'idea della distinzione tra ordinamento, statualità, Governo, politica e maggioranza. Il diritto penale coincide con la statualità, non coincide con la parte. Non possiamo immaginare che a ogni maggioranza che interviene si dia luogo a uno strapazzamento del diritto penale, perché davvero poi, a valle, ne patiscono la collettività e l'economia.

La corruzione è la rottura delle regole; è la rottura della competizione economica; è la rottura del potere per finalità particolari e questo ci accomuna nella ricerca della norma migliore. Ma non è questo il modo di procedere.

Allora vi chiedo: non è possibile sospendere questo procedimento normativo e riprenderlo in un momento di tranquillità, di operosità condivisa, sapendo che poi lo lasciamo in eredità al nostro Paese, alla comunità nazionale? Non è immaginabile che su questo si faccia quello che a volte siamo riusciti a fare come - per esempio - su alcuni passaggi correttivi del decreto-legge in materia fiscale? Quello sforzo che stiamo sostenendo sul bilancio, per fare in modo che non tutto venga travolto dal giudizio di parte, non è possibile riservarlo a questa materia che di per sé porta delle conseguenze nella vita collettiva? Ecco, queste sono le domande con le quali voglio accompagnare la mia posizione che è emotiva, perché ho visto all'opera il diritto penale quando è spintonato. Mi sono difeso nel processo. Mi sono distanziato dalle responsabilità pubbliche. Ho atteso le sentenze.

Rispetto alla prescrizione noi dobbiamo sapere che è un istituto che facilita quello che si chiama il giusto processo nella ragionevole durata del processo. Ma c'è bisogno di saperlo, però, con oggettività e laicità, capacità di ingresso nel merito. Io ho rinunciato sempre alla prescrizione, ma non avrei avuto la possibilità di attendere diciassette anni, come il sindaco di Castellaneta. Diciassette anni corrispondono alla maggiore età di un bambino che si rende poi maggiorenne. Ecco perché noi non possiamo strapazzare questi argomenti; non li possiamo rendere obolo di una collocazione politica per farsi riconoscere. Mi verrebbe da piangere su questo perché ho visto che cosa fa il Moloch, il leviatano della giustizia quando ha delle dentature sbagliate.

Allora mi auguro che ci sia un soprassalto di autonomia di valutazione. Hannah Arendt diceva che c'è bisogno di autonomia del politico, ma non della figura politica, bensì della dimensione del politico quando si affrontano argomenti che durano, che perdurano, che vanno oltre la durata di una stagione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (FI-BP). Signor Ministro, non ero presente, perché ero ammalato - avevo avuto un incidente - quando lei è venuto in Senato nella Commissione giustizia e ha pronunciato delle parole certe, chiare. E pur essendo lontano, ho molto apprezzato, perché ho detto: «Finalmente un Ministro che forse capisce di giustizia». E poi le dirò perché. E invece devo dire che seguo l'interpretazione del titolo del disegno di legge in esame fatta dal collega Malan: lei ha parlato di spazza corrotti ma, siccome non siamo abituati che un Ministro della giustizia possa usare termini del genere, forse correttamente il collega l'ha chiamato spazza giustizia, perché effettivamente siamo fuori dall'ambito della giustizia.

Per quel poco che conosco la sua attività, devo ritenere che lei non sarà mai come un suo collega di



partito che ha appena parlato, il senatore Giarrusso, con il quale certamente non è possibile nemmeno scrivere una norma. Quando uno non conosce il sistema di legalità, non può parlare. E non può parlare perché parla per *slogan*, per frasi da fare in una campagna elettorale, forse a Corleone dove si candidò il suo assistente, ma non certo nel nostro Parlamento. Nel nostro Parlamento si ragiona in termini di norma e se la norma ha un effetto positivo per i cittadini. Se invece la norma non è positiva, va abbandonata.

Lei, signor Ministro, in quella seduta disse che non avrebbe toccato mai la prescrizione prima di fare una diversa organizzazione della giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). E questo oggi non è, e perché? Lei sa meglio di me, che ha un'esperienza di processi penali, come sa qualsiasi operatore di diritto che abbia esperienza nel processo penale, che più alta è la pena e il processo più lungo è, perché la pena alta porta a una prescrizione lunga e non viene mai celebrato. Non devo insegnare che tutto questo avviene dall'epoca del codice Rocco con la bancarotta fraudolenta che aveva una prescrizione lunghissima per il reato più alto. E non si facevano; si facevano all'ultimo momento, non si prescrivevano: bancarotte non se ne prescrivevano.

Parliamo della prescrizione. Quando ho sentito quelle sue parole pronunciate in Commissione giustizia, avevo capito che lei avesse già letto tutti i dati statistici del Ministero, i quali dicono che più della metà degli uffici giudiziari del nostro Paese ha una prescrizione quasi pari a zero. E allora si è chiesto perché la prescrizione si concentra in alcuni uffici giudiziari, in particolare in cinque corti d'appello? E se lo ha fatto, si sarà dato una risposta e sono certo che la risposta corretta ce l'ha. La risposta è che avrebbe dovuto, prima di fare una riforma processuale di diritto sostanziale, qual è la prescrizione, verificare se in quegli uffici c'era necessità di strutture e di organici. Essendoci necessità di organico, giustamente lei pensa di assumere 600 magistrati, ma ne toglie 15 in Cassazione, quando la Cassazione già è oberata. Si rende conto? L'anno scorso abbiamo dovuto, con il mio voto contrario, introdurre i cosiddetti ausiliari, magistrati in pensione che vanno a lavorare presso la sezione tributaria. Qui invece ragionano secondo i criteri della giustizia di Giarrusso, che dice che dobbiamo avere il «sospetto». Ma vi rendete conto? Dobbiamo sentire che il Daspo fa paura ai politici. A chi fa paura? A me fa paura il semplice fatto che un giurista usi la parola Daspo. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*).

VALENTE (PD). Bravo!

CALIENDO (FI-BP). A me fa paura chi non capisce di diritto e viene a parlare di cose di cui non dà nemmeno la sensazione di capire.

Qualcuno ha ricordato prima Mani pulite: io c'ero a quei processi d'appello, ma da allora, signor Ministro, si è fatto quello che i magistrati dicevano? Non si è fatto, o lo si è fatto ad anni alterni. Qual era l'indicazione? La prevenzione. La corruzione nel nostro Paese non si scardina con pene più alte o con i processi: si scardina con la prevenzione.

Qualcosa si è fatto ad anni alterni, ma poi abbiamo avuto un'altra stagione. Lei lo sa meglio di me, essendo della passata legislatura e, se non ricordo male, anche lei era contrario e, come me, alla Camera votava contro la riforma Orlando. E votava contro perché sapeva benissimo che alzare le pene, fino a ventinove anni, per i reati contro la pubblica amministrazione significava non combattere quei reati, ma garantire maggiore impunità, e non creava deterrenza. Lei, come me, votò contro la sospensione della prescrizione dopo il processo di primo grado e dopo il processo di appello, perché voleva che ci fosse un accertamento immediato della responsabilità. Solo l'accertamento nel più breve tempo possibile porta alla deterrenza.

Tuttavia, convinto di queste cose - e le ha dette anche in quella riunione in Commissione giustizia - poi si è tradito e ha presentato un provvedimento spazza giustizia che era sbagliato, introducendo al suo interno la prescrizione. Perché ha contraddetto se stesso? Devo ritenere probabilmente per una rincorsa tra le due componenti che formano la maggioranza e per la possibilità di un maggiore consenso ha portato avanti anche la prescrizione. Non credo che avrete maggiore consenso, perché i cittadini hanno difeso la Costituzione. Lei è andato in giro come me a fare comizi per difendere la Costituzione, ma non può tradirla.

Non può tradirla perché, nel momento in cui introduce la pena accessoria perpetua, tradisce la Costituzione. La Costituzione vuole che ci sia la possibilità di redenzione. La funzione educativa della

pena bisogna capirla e bisogna fare in modo che nel nostro Paese il delinquente possa redimersi e finalmente non commettere più reati. Invece no: lei vuole cristallizzare il delinquente. Vuole addirittura ritornare a teorie lombrosiane nel momento in cui introduce pene accessorie che valgono in eterno. È sbagliato!

Lei sa meglio di me, in quanto loavrà studiato all'università, che già l'ergastolo è una pena grave, ma che è stata ritenuta legittima in un certo sistema. Quando vi è il cosiddetto doppio binario, lei non può trattare reati che sono meno gravi allo stesso modo di mafia e terrorismo. Altrimenti - è quanto non capisce Giarrusso e lei mi auguro lo capisca - più si allarga l'applicazione di quelle norme ad altri tipi di reati che non hanno la stessa gravità, più la lotta alla mafia e al terrorismo viene diminuita.

Ascolti un consiglio: venga più spesso in Parlamento. Vi era la possibilità di trovare una soluzione anche sull'agente sotto copertura.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CALIENDO (*FI-BP*). Concludo, Presidente. Il mio emendamento sostitutivo proponeva di applicare all'agente sotto copertura l'attuale legge, inserendo tutti i reati contro la pubblica amministrazione. È stato espresso un parere contrario. Perché? Devo dedurre che quella formulazione successiva, nell'attuale norma, significa che avete intenzione di rendere possibile un'interpretazione corretta o non corretta che faccia in modo che l'agente sotto copertura possa essere valutato come agente provocatore.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Valente).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI** (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa mattina ho ascoltato i colleghi Cucca, del Partito Democratico, e Caliendo, di Forza Italia, che sto imparando ad apprezzare in Commissione, lamentarsi del fatto che i loro emendamenti non sarebbero stati ascoltati e poi approvati o presi in considerazione. Questo comportamento avrebbe svilito la funzione della Commissione e dell'intero Parlamento.

Voglio dirvi, senza la minima polemica, che non è così. La questione è molto più semplice e banale: semplicemente non siamo d'accordo. Siamo agli antipodi rispetto alla vostra visione su questi temi. Voi, infatti, non avete proposto degli emendamenti costruttivi, ma avete presentato 250 emendamenti, tutti del tipo: all'articolo 1, sopprimere l'articolo; all'articolo 1, comma 1, sopprimere il comma. Di fatto il dialogo non si può instaurare con modalità del genere.

Siamo agli antipodi. Con gli amici del PD ci separano alcuni aspetti. Avete sempre detto di voler combattere la corruzione e di voler affrontare il tema, ma poi, nei fatti, non avete mai dato gli strumenti concreti affinché la corruzione fosse veramente debellata. Allo stesso modo non avete avuto il coraggio, pur dopo aver presentato un emendamento a firma Casson e Cucca nel 2016, di portare avanti le norme che avrebbero riformato la prescrizione, fermandola dopo il primo grado, e quindi impedito a condannati in primo grado di andare esenti da responsabilità.

Ci separa, invece, dagli amici di Forza Italia una visione ancora più profonda. Questa mattina ho sentito il senatore Caliendo sostenere semplicemente che il problema della corruzione in Italia non esiste. Evidentemente per voi va bene così, ma per noi no; anzi, si può dire che noi grillini - come ci definite - noi *parvenu* della politica siamo qui proprio per portare avanti provvedimenti come quello in esame. Personalmente aspettavo un provvedimento serio da anni e, come me, tanti italiani; e, siccome non l'avete fatto voi, abbiamo deciso di venire noi a farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per noi grillini, che siamo gente semplice che si accontenta di piccole gioie, oggi è un grande giorno. Da voi, invece, sento parole molto forti. Secondo voi, vogliamo arrestare tutti o vogliamo sovvertire lo Stato di diritto. Per noi questo è un giorno in cui cerchiamo di dare dei messaggi chiari e semplici agli italiani.

VALENTE (*PD*). Messaggi?

CRUCIOLI (*M5S*). Questi messaggi sono i seguenti: innanzitutto lo Stato intende perseguire con ogni mezzo la corruzione e tutti i reati contro la pubblica amministrazione. Con ogni mezzo significa impiegando anche tecniche investigative usate contro la criminalità organizzata come - ad esempio - l'agente sotto copertura oppure togliendo i legacci che ci sono per l'utilizzo delle intercettazioni, consentendo i cosiddetti captatori informatici e l'istituto del pentito anche in reati del genere. Insomma,

si fa in modo che sia più facile far emergere la corruzione e colpirla.

In secondo luogo, chi sarà condannato in primo grado non potrà farla franca contando sulla prescrizione. Infine, i partiti avranno obblighi stringenti di trasparenza e finalmente si saprà chi sono i finanziatori della politica.

Questo è il nocciolo del provvedimento. Non mi bastano sei minuti per parlare di tutto ciò che contiene il provvedimento in materia di anticorruzione e per i reati contro la pubblica amministrazione. Intendiamo integrare il novero dei reati alla cui condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione oppure consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Escludiamo che la riabilitazione che - come sapete - si ottiene solo dopo tre anni dall'esecuzione della pena, possa avere effetto sulle pene accessorie perpetue. Ricordo a chi ha citato la possibile incostituzionalità di questa norma che le sentenze nn. 211 e 408 del 1993 della Corte costituzionale dicono l'opposto.

Non parlo diffusamente della prescrizione e dei dati che avete citato. Anche l'interpretazione di questi dati ci divide. Secondo un grafico del Ministero, in corte d'appello nel 2017 si sono prescritti 28.185 processi e il *trend* è in aumento: dal 2008 a oggi si è quasi triplicato. Il problema esiste e, quindi, è chiaro che anche in materia di prescrizione questa riforma andrà inserita in un contesto più ampio della riforma del codice del processo penale, bilanciando i diritti di rango costituzionale dell'imputato e riducendo la durata del processo. Intanto, però, di fronte a casi eclatanti di prescrizione per reati gravissimi, lo Stato oggi - o domani con il voto - dirà basta a casi come quello dell'avvocato Mills, condannato in primo e secondo grado e poi sottoposto a prescrizione nonostante fosse stato accertato che avesse preso dei soldi per non testimoniare al processo con Berlusconi o di Penati, o di Viareggio o dell'Eternit. E potrei andare avanti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Concludo citando le parole pronunciate da Pertini nel 1979: «La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti». Bene oggi o, meglio, domani con il voto vedremo chi non avrà pietà per i corrotti e chi, invece, darà la solidarietà ai corrotti. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

**GRASSO** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, Ministro, mi rivolgo soprattutto ai senatori del MoVimento 5 Stelle con le seguenti parole: «Se avete il coraggio, ci mettete la faccia. Venite qui in Parlamento e lo fate approvare con le regole che ha sancito la nostra Costituzione. Non venite qui e imbavagliate anche il Parlamento con l'apposizione della fiducia perché noi vogliamo semplicemente poter discutere». Sono queste le sue parole, ministro Bonafede, proponente del disegno di legge in esame, pronunciate nel giugno 2017. Ve lo ricordate, vero? Colleghi del MoVimento 5 Stelle, vi ricordate quando ogni fiducia gridavate e salivate sui tetti in difesa del Parlamento?

Ecco che, a pochi mesi dal vostro insediamento al potere - oggi siete questo, oggi siete il potere - state ripetendo gli stessi errori e le stesse forzature che per anni avete criticato quando eravate all'opposizione: totale svuotamento del senso e delle funzioni di quest'Assemblea; totale chiusura alla discussione e alle proposte delle opposizioni.

Sappiamo bene perché avete chiesto la fiducia sul provvedimento: perché manca la fiducia reciproca tra gli alleati di Governo. Questo svilisce il Parlamento, ma svilisce tutti, anche voi. Ogni fiducia è un'ammissione di debolezza; il patto traballa, il contratto è carta straccia, c'è già chi chiede di cambiarlo.

Allora per sopravvivere nei palazzi, per tenere il potere, per evitare una crisi che comporterebbe l'impossibilità per molti di voi di ricandidarsi - ahimè - siete disposti - e lo state dimostrando - a fare il contrario di quanto avete predicato per anni. Come si cambia per non morire.

Quello che avremmo dovuto discutere oggi era un buon testo di partenza, che avremmo potuto migliorare. Ho presentato emendamenti che non saranno messi al voto con proposte che - vi assicuro - nella scorsa legislatura avreste presentato voi.

Anche sulla corruzione e sul finanziamento ai partiti siete diventati più timidi e i motivi, leggendo i giornali di questi giorni, sono facili da immaginare.

Per quel che mi riguarda, ho sempre considerato la lotta alla corruzione fondamentale per l'affermazione della legalità, della correttezza della pubblica amministrazione, per la prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi privati. È importante far emergere il fenomeno con strumenti tecnico-giuridici e mezzi investigativi più sofisticati di quelli che la legge oggi consente, in modo da colpire non soltanto le condotte di abuso di poteri pubblici, ma anche quelle ad esse strumentali o connesse.

Il provvedimento in esame - gliene do atto, Ministro - introduce due importanti novità. La prima è prevedere una causa speciale di non punibilità per chi, dopo aver commesso un fatto di corruzione, prima di avere notizia che nei suoi confronti siano svolte indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili e restituendo le somme e le utilità date o ricevute.

Un secondo rimedio è l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, già previste dalla legge n. 146 del 2006. Bene, si sappia - ancora nessuno lo ha detto - che fino ad oggi l'Italia è stata inadempiente, sin dal 2009, rispetto all'obbligo della Convenzione di Merida di introdurre le operazioni sotto copertura in materia di corruzione. L'infiltrato - si sa - è uno che agisce sotto copertura in un'indagine giudiziaria relativa a un delitto che è già stato ideato e sta per essere commesso. L'agente infiltrato, in sostanza, si limita ad acquisire la prova di un comportamento criminale già esistente.

Nel caso dei reati contro la pubblica amministrazione è stato previsto nella norma che le dazioni, le accettazioni di danaro siano in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri. Non ci possono essere dubbi, né differenti interpretazioni. È facile rendersi conto di come siano infondate - a mio avviso - le obiezioni di chi si oppone all'introduzione delle operazioni sotto copertura, facendole impropriamente coincidere con la figura dell'agente provocatore, sull'assunto che indurrebbero in tentazione persone che altrimenti non commetterebbero il reato. Nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono da tempo già previste per molti altri delitti e non solamente per i terroristi o per i mafiosi, come si è detto fino a ora. Sono previste per tanti altri reati, per reati che hanno bisogno di particolari mezzi investigativi per essere scoperti.

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di rifiuti, i delitti sessuali: tutti questi reati hanno già la possibilità di essere perseguiti tramite questo strumento. Perché dunque per la corruzione non deve essere possibile?

Sulla scorta di queste motivazioni, con la garanzia di specifiche modalità - non dimentichiamo che qualsiasi operazione è autorizzata e controllata dalla magistratura per la raccolta di prove e non per la creazione di nuovi reati - sono favorevole all'opportunità di estendere questa tecnica investigativa ai delitti in materia di corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione.

Ma se - come detto - l'elemento chiave nel combattere la corruzione consiste nella possibilità di far emergere il reato, non si deve sottovalutare l'importanza di poterlo poi perseguire efficacemente. È stato detto "fine pena mai"; forse si dovrebbe dire "pena mai e impunità spesso".

Sarebbe di certo stato meglio - lo sappiamo e lo sa anche lei, Ministro - legare la discussione sulla prescrizione all'epocale, quanto non più procrastinabile, riforma del processo penale. La possibilità di mettere un punto fermo tanto atteso è un'occasione da non perdere.

Sono stati citati i dati del Ministero della giustizia, ma voglio ricordarne uno in particolare: 125.564 reati prescritti nel 2017 in Italia. Per un reato su 10 non si arriva a decisione e il disegno di legge in discussione prevede la definitiva sospensione e comunque la cessazione del corso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Uno dei rischi paventati è che i tempi della giustizia possano allungarsi ulteriormente, senza alcuna certezza per l'imputato di veder concluso il proprio processo in tempi la cui durata sia ragionevole, secondo l'articolo 111 della Costituzione, introdotto nel 1999.

Vorrei sapere da tutti coloro che lamentano questo fatto quali sono le norme sinora emanate per accelerare veramente il processo penale: vorrei che fossero citate.

Si continua a dire che il processo penale è lungo, che occorre accorciare i tempi, ma bisogna finalmente intervenire. Occorre una riforma organica del processo penale, e lei lo sa bene, signor

Ministro.

Abbiamo una procedura ipergarantista, che però si allunga a dismisura e fa allungare i tempi dei processi. Ha fatto fallire i riti alternativi, nella fondata speranza che un bravo difensore possa far ottenere all'imputato l'estinzione del reato per prescrizione.

Ho cercato di proporre una serie di emendamenti al disegno di legge in esame, una sorta di pacchetto sui tempi della giustizia per incominciare a lavorare su questo punto, quello cioè di accorciare i tempi. Ho proposto - per esempio - l'ascolto a distanza dei testimoni, dei periti e dei consulenti; l'introduzione finalmente delle notifiche via PEC anche in sede penale (perché in sede civile sì e in sede penale no?); la lettura degli atti di polizia giudiziaria al dibattimento: tutta una serie di spunti che non cambiavano la filosofia del processo penale, ma che potevano cominciare ad accelerarne il corso.

Un altro suggerimento riguardava la decorrenza della prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione non dalla commissione del fatto, ma dall'acquisizione della notizia del reato: sono reati che non esistono sul piano criminale perché non vengono scoperti, se non dopo anni e per caso. Non c'è nessuno che li denuncia, non c'è una vittima: l'unica vittima è la collettività.

Bisogna tener conto che tali reati si scoprono dopo molto tempo e spesso si prescrivono prima ancora di arrivare al primo grado di giudizio. Sono 66.000 i reati che si prescrivono prima di arrivare al dibattimento: sono il 50 per cento e non il 70, com'è stato detto. E perché si prescrivono? Perché nascono già con i tempi mozzati dalla scoperta in ritardo.

I tempi delle indagini si sa quali sono: sei mesi prorogabili e due anni per la criminalità organizzata; non si hanno dieci anni per le indagini e, quindi, non possono prescrivere. Si prescrivono perché si scoprono e perché la data del commesso reato è il momento da cui decorre la prescrizione. Mi chiedo quindi perché non mettere tutti sullo stesso piano, in maniera tale che tutti coloro che vengono indagati per corruzione vedano la prescrizione decorre dal momento dell'inizio dell'indagine. A me sembra lapalissiano.

Concludo, signor Presidente, dicendo che avremmo potuto discutere, avremmo dovuto migliorare questo testo, signor Ministro. Da magistrato lo avrei considerato un'ottima base di partenza per un proficuo lavoro parlamentare e non cambio opinione da senatore, ancorché di opposizione. Su temi di questa rilevanza, ai quali ho legato la mia intera vita processuale e professionale, non può e non deve esistere alcun calcolo politico, ma solo l'interesse generale dei cittadini.

Nel mio primo giorno da senatore nella scorsa legislatura - lo sa - ho presentato un disegno di legge contro la corruzione. La logica complessiva di quel lavoro fu purtroppo recepita solo in parte, al termine di un lunghissimo *iter* parlamentare, cui ho assistito inerme da Presidente del Senato senza poter intervenire: era il mio disegno di legge. Ebbene, per coerenza oggi da senatore dell'opposizione avrei voluto lavorare con lei, con il suo Governo, per migliorare il testo. E lo avrei fatto con convinzione. È un'altra occasione sprecata a causa della vostra debolezza al Governo, nel Parlamento e presto - credetemi - nel Paese, ma io sono fiducioso. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, perché ha già parlato il collega del Gruppo Fratelli d'Italia e ha espresso il motivo per cui, pur considerando positivi alcuni aspetti del provvedimento in esame - penso all'aumento di pena e a tutta una serie di sereni intendimenti con i quali si manifesta la volontà di cercare veramente di ridurre l'impatto che ha la corruzione nel nostro Paese - tuttavia non possiamo essere d'accordo su alcuni punti. Checché ne dica il senatore Giarrusso - non so se è ancora in Aula, forse no - a nostro avviso essi non rispondono a un criterio di civiltà giuridica e, quindi, di civiltà senza aggettivi.

In particolare, mi dispiace che non sia presente il senatore Giarrusso, ma credo che chi parla da questi banchi - potrebbe essere chiunque del mio Gruppo - abbia pieno titolo, per la storia del nostro movimento e non solo quella personale, di dire che il tentativo di limitare la corruzione è sempre stato a destra e, insieme alla ricerca di una maggiore sicurezza per i cittadini, uno dei nostri principali obiettivi, addirittura andando oltre. Io ricordo che ci siamo persino messi un po' le mani sopra gli occhi rispetto a certi aspetti esagerati di Mani pulite, che abbiamo appoggiato forse più di quanto, con la luce che si è accesa in seguito, avrebbero meritato certe pratiche. Ma non ce ne pentiamo, perché era

comunque un anelito di speranza di contrastare efficacemente la corruzione.

Eppure, anche se a noi non è mai capitato di dover chiedere al nostro *leader* di fare marcia indietro per una foto con il nipote di Provenzano; anche se a noi non è mai capitata - neanche a me personalmente, pur venendo alla stessa città del collega che mi ha preceduto - un'occasione di questo genere, non ci fa assolutamente specie dire che la norma sulla prescrizione è profondamente sbagliata, e ripeto profondamente sbagliata. È sbagliata, perché la *ratio* della prescrizione non sta, come un sentimento di vendetta può fare immaginare, nella volontà di colpire o non colpire il colpevole. La *ratio* della prescrizione sta nel fatto che la pena è qualcosa che lo Stato decide di comminare a un colpevole perché sia la risposta, la retribuzione, alla sua violazione della legge e anche un insegnamento alla società. Ebbene, il trascorrere del tempo in maniera eccessiva fa venir meno questa pretesa punitiva dello Stato. Ce lo hanno spiegato tutti i giuristi nella storia del diritto e lei, signor Ministro, lo sa bene. L'immaginare che, dopo il primo grado, non ci sia la prescrizione significa soprattutto incoraggiare la lentezza della definizione dei processi, perché la prima ragione non è quella che ci è stata detta e cioè che si scoprono tardi, la prima ragione - e non ne do colpa ai magistrati o, almeno, non solo ai magistrati - è che i processi sono lenti, per le strutture. Tra un'udienza penale e l'altra - e ve lo dice un avvocato penalista, non del tutto in disarmo - passano mesi, passano tempi immemori. Non credo allora che si possa immaginare una prescrizione infinita, semmai - e abbiamo sentito anche dal presidente Grasso alcune proposte - dei rimedi per far sì che la prescrizione possa essere sospesa o che si possa consentire al processo di durare meno. La pretesa incivile, che è solo spirito di vendetta e che nulla ha a che vedere con la pretesa punitiva dello Stato, di non consentire mai a un imputato di sapere se è colpevole o innocente, non ci convincerà mai! (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi senatori, intanto devo ringraziare il signor Ministro della sua presenza, perché lei non è un assiduo frequentatore né dell'Aula né della Commissione. Ci fa piacere vederla qui e, anzi, auspichiamo in futuro di vederla più spesso. Devo peraltro sottolineare, come è stato manifestato da tutti i colleghi dell'opposizione che sono intervenuti, il silenzio totale del Sottosegretario che ha seguito i lavori in Commissione: ho sentito la sua voce solo per l'espressione del parere conforme ai pareri sistematicamente contrari su tutti gli emendamenti.

Finalmente, ho sentito stasera anche la voce del senatore Crucioli, del cui intervento mi dispiaccio. Chi mi conosce sa che io non strumentalizzo mai nulla e che, quando parlo, ci metto sempre la faccia, in tutte le vicende che riguardano la mia attività, sia privata che pubblica. Mi dispiace aver sentito strumentalizzare un emendamento che, evidentemente, non è stato approvato, facendo nome e cognome, laddove qualche altro collega, richiamando oggi l'emendamento presentato nella scorsa legislatura, ha avuto quantomeno il buon senso di non indicare i presentatori. Come ho detto in altra occasione, bisogna leggere tutto, quando si danno delle notizie; perché la mia firma è stata ritirata dalla lista dei presentatori dell'emendamento citato, in quanto apposta per errore e quindi, non si può indicare il mio nome a sostegno di un emendamento che era palesemente contrario a quella che era la linea del Partito Democratico. Un emendamento frutto di una scelta di un collega perché noi tutti, grazie a Dio, abbiamo la facoltà di pensare e tutti riusciamo anche a discernere fra quello che a noi piace e quello che a noi non piace. Al Partito Democratico quell'emendamento non piaceva e, infatti, noi, che non siamo abituati ad approvare, come fate voi, i provvedimenti solo con la forza dei numeri, abbiamo discusso. Sui giornali il ritiro della mia firma è stato ben riportato e, allora, conviene sempre informarsi prima di dire cose che non sono rispondenti al vero.

Dico questo perché, ancora stasera, ho sentito molte parole in libertà. Abbiamo sentito che gli emendamenti non sono stati approvati perché si limitavano a chiedere la soppressione di articoli. Non è vero e qui i casi sono due: o non avete letto gli emendamenti oppure non ne avete compreso la portata. Io voglio pensare, poiché parlo con dei tecnici del diritto, che almeno il contenuto lo abbiate letto e abbiate compreso a cosa si riferiva e sarebbe stato bello poterne discutere in Commissione. Sarebbe stato bello sentire la vostra opinione e capire perché quegli emendamenti a voi non andavano bene. Non è sufficiente dire che volevate combattere la corruzione con ogni mezzo: anche noi la

vogliamo combattere e lo abbiamo dimostrato, con tutti i provvedimenti che sono stati approvati, spesso con l'apporto delle opposizioni. Il senatore Caliendo, che anche nella scorsa legislatura era all'opposizione, è buon testimone dei dibattiti e dei confronti che avvenivano quotidianamente in Commissione. Voi invece avete opposto solo un silenzio inutile. Quando si dice «con ogni mezzo», questo significa con ogni mezzo che sia ricompreso nella legalità e nella costituzionalità dei provvedimenti, mentre voi oggi state massacrando la Costituzione. L'ho già detto un'altra volta in quest'Aula: io ho giurato sulla Costituzione, ci credo, continuerò a crederci e continuerò fermamente a oppormi a questo genere di provvedimenti, che straccia i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, quella per la quale noi combattiamo qui dentro, mettendoci la faccia, sempre.

Ma abbiamo sentito anche dell'altro. Abbiamo sentito che la prescrizione è il rifiuto della pretesa punitiva dello Stato: vedremo che risultato porterete, vedremo cosa porterete a casa introducendo questa prescrizione.

Ho sentito altri stasera parlare degli avvocati. Io continuo a pensare che sia un incidente di percorso definire la classe forense come azzecagarbugli. Debbo dire che ne ho sorriso e che non ne faccio un fatto di volontà: qualche volta scappano parole in libertà. Credo che la classe forense italiana meriti il posto che ha nella nostra società, proprio perché ha sempre difeso quei valori di cui parlavo in precedenza, qualche volta anche a prezzo delle proprie vicende personali e qualche volta anche a prezzo della propria vita. Ho sentito dire che gli avvocati spesso cercano di allungare i tempi del processo. Ma voi sapete, lo dovete sapere, che, quando un avvocato o un imputato chiedono un rinvio di qualunque genere, la prescrizione si sospende e non produce nessun effetto sull'allungamento del processo. Producono allungamenti i continui cambi dei magistrati, il fatto che manca il personale e pertanto i processi vengono rinviati, perché spesso e volentieri non si può procedere a effettuare le notifiche. Queste sono le cose che fanno prescrivere i processi, non l'attività degli avvocati, non quello che dite a proposito dello strumentale utilizzo del rinvio o dell'appello per cercare di allungare i processi e arrivare alla prescrizione.

Vi abbiamo implorato e vi abbiamo supplicato: discutiamo di queste vicende, parliamone a viso aperto, troviamo le soluzioni. Ve l'ha detto il presidente Grasso, che, come sapete, in più di una circostanza ha manifestato posizioni che io stesso non ho condiviso, e l'ho detto in maniera aperta. Ma vi ha supplicato anche lui: proviamo a trovare le soluzioni insieme. Nulla, silenzio di tomba; no a tutto, la risposta era sempre uguale. La stessa lamentela ve l'ha rivolta anche l'intera opposizione alla Camera dove la discussione si è svolta esattamente allo stesso modo, salvo un incidente di percorso, che è stato provocato da quell'emendamento, poi fortunatamente cancellato qui al Senato, che modificava la figura del peculato per le vicende che ben conosciamo.

Ora, questa è la cosa che mi preoccupa: questo atteggiamento irriguardoso delle opposizioni, irriguardoso dei principi basilari del nostro ordinamento. Lo ribadisco e ci tengo molto a dirlo: faccio l'avvocato da quasi sette lustri, quindi qualcosina nelle aule giudiziarie l'ho vista. Ma, ogni volta che faccio l'avvocato nelle aule giudiziarie, io indosso la toga e la indosso convinto, fermamente convinto, che non sia un pezzo di stoffa. L'ha detto il presidente Grasso in precedenza: non è un pezzo di stoffa. È il simbolo della difesa dei valori costituzionali, dei valori della libertà, dei valori della democrazia e della legalità e per questo continuerò a battermi, anche di fronte a provvedimenti come questo, che stracciano la legalità e i principi costituzionali.

Pretendete di darci lezioni su questi temi? Mi dispiace, ma siete completamente fuori strada e ne patirete le conseguenze e le partiranno i cittadini. I vostri provvedimenti sono destinati soltanto a fare da manifesto, da *spot*, per abbindolare la gente, che sarà convinta che da domani la prescrizione non opererà più. Invece continuerà ad operare più di prima, perché in questo modo, ripeto, state bloccando seriamente l'attività processuale, perché non ci sarà magistrato che penserà a quello che accade dopo il primo grado di giudizio, i processi andranno a farsi benedire e le parti civili aspetteranno una vita che vengano conclusi e definiti, se è vero, come è innegabilmente vero, che la gran parte dei processi si prescrive durante le indagini. E perché si prescrivono? Ancora una volta, perché non c'è personale e perché non abbiamo personale adeguato per fare le indagini in maniera corretta.

Ma fortunatamente introduciamo misure che mi spaventano moltissimo: da una parte, il Daspo e

quindi ordiniamo la morte civile delle persone, dall'altra le pene accessorie, che restano in eterno, anche dopo la riabilitazione e, infine, introduciamo l'utilizzo sconsigliato del *trojan*. La scorsa legislatura - non si sa mai che si trovi qualche emendamento, che è stato firmato anche da me, ma che non è mai stato approvato - in maniera aperta ho condotto una battaglia personale sul *trojan* ed ero riuscito a far rinviare in più di una circostanza la sua introduzione, perché è una cosa che interviene nella vita del privato cittadino. Non è con ogni mezzo che si combatte: si combatte sempre con la legalità e con gli strumenti democratici che il sistema ci offre. (*Applausi dal Gruppo PD*). Li abbiamo, avevate la possibilità di sfruttarli e di metterli in atto con strumenti migliori, ma avete preferito la via breve dell'imposizione di un provvedimento vergognoso, che mortifica i valori costituzionali, fondamentali nel mondo giudiziario. Ne pagherete le conseguenze, perché prima o poi i risultati verranno fuori. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-BP*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Revoco l'esclusione dall'Aula della senatrice Rizzotti, che pertanto può rientrare in Aula.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CONZATTI (FI-BP)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CONZATTI (FI-BP)**. Signor Presidente, desidero ricordare, attraverso un pensiero da parte dell'Assemblea del Senato, il collega giornalista e connazionale Antonio Megalizzi, che è un amico trentino, una persona che conosco da anni e che in questo momento sta lottando tra la vita e la morte a causa del vile attentato che per l'ennesima volta abbiamo dovuto veder accadere in una delle nostre città europee.

Esprimo un pensiero di vicinanza a lui, perché continui a combattere, alla sua famiglia e alla sua fidanzata, che si è candidata con noi, per la nostra forza politica. Esprimo con profonda commozione questo pensiero, che spero unisca tutti noi in un messaggio fortemente europeista, come è sempre stato quello di Antonio. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE**. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 13 dicembre 2018**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE**

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ( **955** )

**PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

[Bernini](#), [Malan](#), [Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#), [Vitali](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#)

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici",



premessi che:

il disegno di legge in esame, al capo I, introduce una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, e che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354); un aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231); l'introduzione di una causa speciale di non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati contro la pubblica amministrazione;

sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma - attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n. 146 - comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; l'estensione della disciplina in materia di intercettazioni ai reati contro la pubblica amministrazione; l'introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

è evidente quindi come le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due «binari paralleli» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltreché per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall'altro lato, uno «ordinario» valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, sono irrinunciabili le logiche del garantismo;

il provvedimento in esame rompe questo equilibrio in due modi: 1) riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione, che pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità; 2) snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;

con particolare riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione (di cui al comma 1, lettera c)), è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Si tratta quindi di un inasprimento eccessivo, che solleva dubbi in ordine alla: 1) proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata; 2) funzione rieducativa della pena, co-essenziale alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di «individualizzazione» della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo;

allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena,

deroghe alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie, nonché quelle che determinano che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena;

il testo (articolo 7) interviene inoltre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, inasprendo le sanzioni interdittive applicabili alle imprese per i reati corruttivi, in termini estremamente drastici, al punto da comportare la necessità di una deroga alla disciplina generale, con un intervento sproporzionato, irragionevole e privo di coerenza sistematica, che pregiudica le esigenze della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica - e in contrasto quindi con l'articolo 41 della Costituzione - con inevitabili ricadute negative in termini anche occupazionali e sociali;

per quanto riguarda l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 6 del testo, sussiste più di una perplessità sulla effettiva applicabilità di questa previsione ai reati contro la pubblica amministrazione, essendo pensata per contesti relativi alla criminalità organizzata. Non viene infatti delineato con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto agente provocatore (si pensi in particolare all'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine);

come se non bastasse, nel corso dell'esame in Commissione giustizia in sede referente alla Camera, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera d) dell'articolo 1 del testo sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge «ex-Cirielli», in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato. La lettera e) modifica invece l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio;

l'istituto della prescrizione, come noto, non trova una diretta disciplina in Costituzione o nei trattati internazionali cui l'Italia ha aderito; tanto questi ultimi, quanto la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più generale, la prescrizione va intesa come istituto giuridico presupposto, in qualche modo coesistente ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancor prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi debbono osservare. In questa prospettiva, il testo proposto presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione così come prevista dalle disposizioni in esame viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione, ed è irragionevole nell'economia del processo penale con una eterogeneità dei fini, tanto che la prima «vittima» sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato *ad libitum*;

sono evidenti infatti l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogeneità dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU. L'obiettivo dichiarato della proposta - del tutto condivisibile - è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia, sfruttando escamotage processuali, e più in generale contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con l'intervento ipotizzato, però, non si fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo,

dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante, e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immutabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;

se, infatti, si vuole - come è doveroso - ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli, sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti «di apparato», a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria, la responsabilità disciplinare dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un *posterius*, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire disposizioni per la ragionevole durata del processo, non certo la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia;

inoltre, le nuove disposizioni rovesciano la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Tra l'altro, se mettiamo assieme le previsioni della cosiddetta «legge Severino», l'informativa antimafia, le nuove misure previste nel disegno di legge in esame, si ha la netta impressione, almeno nel settore della pubblica amministrazione e in diversi ambiti d'interesse strategico per le imprese e l'economia, che l'irrogazione della pena, in una delle sue diverse forme, preceda di molto l'accertamento della responsabilità. Peraltro, la stessa sottoposizione a procedimento, o processo, come è stato evidenziato anche nella fase conoscitiva del provvedimento in esame, è già essa stessa una pena: e dunque, è evidente che la sospensione sine die della prescrizione equivale ad un'afflizione sine die dell'imputato, a una sorta di ergastolo processuale;

a tal proposito, si rammenta come nella sentenza n. 124 del 1972, ribadendo la sua giurisprudenza costante, la Corte costituzionale ha ricordato come «la disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sentenza n. 107 del 1957; vedasi anche la sentenza n. 115 del 1964): la condizione giuridica d'imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione d'innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato»;

altra forte criticità riguarda la compatibilità della misura con la funzione rieducativa della pena, anch'essa stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 112 del 2018, l'istituto della prescrizione trova «la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, nel «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal

livello della pena edittale. Il legislatore - si è ulteriormente osservato - è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata [...] Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una "resistenza all'oblio" nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale complessità delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143 del 2014). La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento»;

in questa prospettiva, da un lato, la sospensione a tempo indeterminato della prescrizione mina la funzione rieducativa della pena, dal momento in cui la sanzione, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dal fatto, viene a incidere su una personalità del reo inevitabilmente mutata nelle more: o nel senso che la rieducazione e il riallineamento alla tavola dei valori sociali sono avvenuti spontaneamente, o comunque nel senso che il disvalore del fatto si è perso nella notte dei tempi e non è dunque più possibile mettere in atto un percorso rieducativo effettivo ed attuale. Dall'altro lato, la sospensione generalizzata dalla prescrizione per tutte le tipologie di reato, alla luce della portata afflittiva che essa indubbiamente possiede, potrebbe rappresentare una irragionevole e sproporzionata omogeneizzazione di trattamento per fattispecie anche marcatamente differenti sotto il profilo del disvalore e dell'allarme sociale,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955-A.

## QP2

[Marcucci](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Collina](#), [Bini](#), [Cirinnà](#)

### Respinta (\*)

Il Senato,

premessi che:

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame;

si sottolinea, per intanto, la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che, modificando l'articolo 166 del codice penale, prevede che per alcuni reati, diversi tra di loro e che conseguono a comportamenti di gravità diversa, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione;

altrettanto grave appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. La disposizione prevede altresì che la pena accessoria sia dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento,

le medesime considerazioni valgono anche nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, ma anche e soprattutto con la finalità di "messa alla prova", coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato;

a quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza;

infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146 a favore dei cd. "agenti sotto copertura". La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cd. agente provocatore. A tal riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività "prodromiche e strumentali" alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine.

Rilevato che:

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state introdotte nuove disposizioni in materia di prescrizione inizialmente estranee al testo. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 - cd. Riforma Orlando - nel corso della scorsa legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà;

la prescrizione è un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 2006;

la natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Pertanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizionale e sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali;

il riconoscimento della priorità della scala dei valori costituzionali nella configurazione di tale istituto, comporta il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo ex articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per

l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tutela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia;

come ribadito nuovamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 2018 " *Il legislatore è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata (...). Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati*" Tuttavia come ben sottolineato dal giudice delle leggi nella medesima sentenza: "*La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza*";

dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tutta evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi;

inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal Ministero della Giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante;

pertanto, come affermato infatti dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 2018, "*la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosi anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)*";

infine appare del tutto irragionevole la fissazione di una data per l'efficacia differita della norma, senza ulteriori chiarimenti e motivazioni. Se infatti la disposizione fosse di per sé sensata e costituzionale tanto varrebbe che se ne disponesse l'efficacia immediata;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge n. 955

-A.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**1.900**

Il Governo

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#).

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 955 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, in considerazione dell'assenza di profili di carattere finanziario suscettibili di incidere sui saldi di finanza pubblica.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3, 9.15, 9.57, 11.0.1 e 1.201.

Sull'emendamento 1.0.1, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso «Articolo 1-bis», al comma 2, dopo le parole: «competenti per materia», delle seguenti: «e per i profili finanziari».

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**Integrazione alla relazione orale della senatrice Riccardi sul disegno di legge n. 955**

Il secondo comma del nuovo articolo 323-ter individua ulteriori presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità al fatto commesso dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio. Questi devono mettere a disposizione, alternativamente, l'utilità dallo stesso percepita o, se questo è impossibile, mettere a disposizione una somma di denaro di valore equivalente o fornire elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità.

Infine, il terzo comma specifica che la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. Viene inoltre specificato che la causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge che disciplina le operazioni coperte, la legge n. 146 del 2006.

La lettera *s*) abroga il delitto di millantato credito, previsto attualmente dall'articolo 346 del codice penale. La fattispecie abrogata è ricompresa nella nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale), introdotta dalla lettera *t*), in modo da soddisfare a pieno gli obblighi internazionali sottoscritti, che impongono la punibilità indipendentemente dal fatto che la mediazione sia stata veritiera o mendace.

La lettera *t*), infatti, rispetto alla normativa vigente, punisce il traffico di influenze illecite con la reclusione da 1 a 4 anni e mezzo; fatte salve le ipotesi più gravi di concorso nel reato corruttivo, estende i casi in cui al "mediatore" si applica la fattispecie di traffico di influenze; prevede che il reato possa essere commesso anche sfruttando o vantando relazioni con pubblici ufficiali e funzionari di organismi internazionali, dell'Unione europea e di Stati esteri; prevede quale contropartita degli accordi illeciti non soltanto la prestazione patrimoniale («denaro o altro vantaggio patrimoniale», nella vigente formulazione della norma), ma «denaro o altra utilità»; integra la formulazione dell'aggravante.

La lettera *u*), aumenta le pene per il delitto di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro).

Infine, la lettera *v*) del comma 1, interviene sull'articolo 649-bis del codice penale, estendendo le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita anche ai casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità e nel caso di danno di rilevante entità.

L'articolo 2 abroga il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 216 del 2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni) che prevede che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle

abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale) non può essere eseguita mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (cosiddetto *trojan*) quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. La disposizione ha natura di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 del presente disegno di legge.

Infatti, l'articolo 3, novella il codice processuale penale, per ampliare l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché per una più estesa applicazione delle pene accessorie in relazione agli stessi reati, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito.

La lettera *a*), novellando il comma *2-bis* dell'articolo 266 del codice di procedura penale, consente sempre le intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cosiddetto *trojan*) su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

La lettera *b*), in relazione al nuovo contenuto dell'articolo 266 del codice di procedura penale modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale al fine di derogare - in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (*trojan*) nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni - alla regola generale che prevede che il decreto motivato del GIP debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

La lettera *c*), aggiunge al codice processuale penale l'articolo 289-*bis*, con il quale si stabilisce che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice dispone l'interdizione temporanea dell'imputato nella conclusione di contratti con la stessa pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La nuova disposizione aggiunge che tale misura, se si procede per reati contro la pubblica amministrazione, può essere disposta anche fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1, (condizioni di applicabilità della misura interdittiva) e quindi anche per reati puniti con reclusione inferiore a tre anni.

La lettera *d*) aggiunge all'articolo 444 del codice di procedura penale un nuovo comma *3-bis* che prevede che la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione possa subordinare l'efficacia della stessa all'esenzione dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, o in caso di applicazione della citata pena accessoria, all'estensione degli effetti della sospensione condizionale (ex articolo 163 del codice penale) anche a quest'ultima. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 444, comma 3, se il giudice non ritiene di accedere alle indicate condizioni (cioè intenda applicare le pene accessorie o non sospenderne l'efficacia) rigetta la richiesta di patteggiamento.

La lettera *e*), al numero 2) - con un nuovo comma *1-ter* dell'articolo 445 del codice di procedura penale -, intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 317-*bis* del codice penale) nel caso di pena patteggiata per il catalogo dei reati previsti dal nuovo comma *3-bis* dell'articolo 444.

In virtù della clausola di salvezza introdotta dalla lettera *e*) numero 1) all'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, l'applicazione delle indicate pene accessorie potrà essere valutata dal giudice anche in caso di pena concordata fino a due anni di reclusione (articolo 445, comma 1, secondo periodo).

Con la lettera *f*) viene integrata la formulazione dell'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale per estendere la competenza del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla confisca allargata o per equivalente di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dagli articoli 314-320 del codice penale, anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'articolo 322-*bis*, primo comma, del codice penale.

La lettera *g*), novellando l'articolo 683 del codice di procedura penale, assegna al tribunale di



sorveglianza (competente sulla concessione e sulla revoca della riabilitazione) anche la competenza a dichiarare l'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. L'ulteriore modifica introdotta dalla lettera g) non ha contenuto innovativo, ma di semplice coordinamento.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile) e di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile).

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge abroga il quinto comma dell'articolo 2635 del codice civile e il terzo comma dell'articolo 2635-*bis* del codice civile che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qualora sia ravvisabile un'offesa "interna") o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall'"esterno"). L'abrogazione comporta la procedibilità d'ufficio tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene, con la lettera a) del comma 1, sull'articolo 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) inserendo una disposizione volta ad escludere gli effetti dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario anche per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite a norma dell'articolo 323-*bis* secondo comma del codice penale.

Inoltre, viene ampliato il catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia, anche ad alcuni delitti contro la pubblica amministrazione.

Il comma 2, integra la formulazione del comma 12 dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disposizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale, escludendo che l'esito positivo del periodo di prova estingua anche le pene accessorie perpetue.

L'articolo 6 è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. A tal fine è modificato l'articolo 9 (comma 1, lettera a)), della legge 16 marzo 2006, n. 146, che contiene il quadro normativo di riferimento delle tecniche investigative speciali riconducibili alla tipologia generale delle operazioni coperte. Accanto all'ampliamento del catalogo dei delitti per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative, la disposizione in commento amplia il novero delle condotte scriminate già contemplate dalla vigente disposizione di legge. Non è considerata punibile la condotta che consista nell'acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento anche di altra utilità oltre a quanto già previsto a legislazione vigente. Le medesime attività sono consentite in relazione a beni o cose che possono consistere anche nel prezzo e non più solo nell'oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, nonché all'accettazione dell'offerta o la promessa dello stesso. Vengono inoltre aggiunte nel novero delle condotte scriminate la corresponsione di denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già conclusi da altri; la promessa o la dazione di danaro o altra utilità "richiesti da un pubblico ufficiale ovvero sollecitati come prezzo della mediazione illecita.

L'articolo 7 reca alcune modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001, tramite un inasprimento delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, il disegno di legge novella l'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 231 (lettera b)). Una prima modifica sostituisce il comma 1 prevedendo l'irrogazione all'ente della sanzione fino a 200 quote in relazione alla commissione del delitto di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* del codice penale). Attualmente tale sanzione è già applicata per la commissione dei delitti di cui agli articoli 318

(corruzione impropria), 321 (corruzione attiva) e 322, commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione) del codice penale. Viene inoltre sostituito il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 ampliando, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, la durata delle sanzioni interdittive a carico delle persone giuridiche. Si tratta dei seguenti reati (elencati dai commi 2 e 3 dell'articolo 25, non modificati): concussione (articolo 317); corruzione propria, semplice (articolo 319) e aggravata (articolo 319-*bis*) dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter*); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*); dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (articolo 321); istigazione alla corruzione (articolo 322). La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa: tra 4 e 7 anni, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tra 2 e 4 anni ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate. Attualmente il comma 5 prevede solo il limite minimo di durata delle sanzioni interdittive, pari a un anno. Viene, poi, aggiunto all'articolo 25 il comma 5-*bis* che stabilisce una minore durata delle sanzioni interdittive (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Per coordinamento, la lettera *a*) dell'articolo 7 modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti, premettendo la clausola di salvezza delle nuove disposizioni del comma 5 dell'articolo 25.

Con la lettera *c*) è introdotta, all'articolo 51 del decreto legislativo n. 231, una modifica in materia di durata massima delle misure cautelari a carico degli enti. Con la novella del comma 1 dell'articolo 51, si prevede che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno.

La novella del comma 2 dello stesso articolo 51 stabilisce che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. Le previsioni, pur non avendo natura innovativa si giustificano in ragione della clausola di salvezza (introdotta all'articolo 13, comma 2, dalla lettera *a*)) relativa alla maggiore durata delle misure interdittive applicabili agli enti responsabili di reati contro la pubblica amministrazione

L'articolo 8 prevede che il Governo italiano non rinnovi alla scadenza (1° ottobre 2019) le riserve che l'Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012. Fanno eccezione (e, quindi saranno oggetto di rinnovo) le riserve relative: alle condotte di corruzione passiva da parte di pubblici funzionari stranieri; alle condotte di corruzione, attiva e passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi membri della Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

### **Testo integrale della relazione orale di minoranza del senatore Cucca sul disegno di legge n. 955**

Onorevoli senatori, la Commissione Giustizia ha esaminato e approvato il disegno di legge recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Preliminarmente occorre sottolineare la disponibilità che il Partito Democratico ha mostrato nell'affrontare il percorso di questo disegno di legge, lo spirito aperto e costruttivo con cui ha partecipato nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati. Inutilmente. Una volta giunto presso questo ramo del Parlamento la situazione è, se possibile, ulteriormente peggiorata, il testo ha subito una sola modifica per rafforzare la disposizione in materia di contrasto al peculato, peraltro indebolita dalla stessa maggioranza nel corso dell'esame presso l'Aula della Camera dei deputati. La discussione

presso la Commissione giustizia è stata del tutto irrispettosa di qualunque prerogativa dell'opposizione, con una maggioranza sorda a qualunque richiesta, a qualunque confronto nel merito del testo e delle disposizioni più critiche che presenta.

Eppure il Partito Democratico, come già evidenziato, ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo e responsabile, perché è ben consapevole che la lotta alla corruzione e all'illegalità che si annida nella pubblica amministrazione costituisce una necessità, un obiettivo inesaurito della politica, in un Paese, come il nostro, nel quale il fenomeno è endemico e diffuso. Lo abbiamo fatto perché nel corso della XVII legislatura la lotta alla corruzione è stata la priorità di tutti i Governi a guida del Partito Democratico. Si pensi in tal senso alla legge 27 maggio 2015, n. 69 (legge anticorruzione del 2015), che ha inasprito le pene per i reati contro la pubblica amministrazione, che ha reintrodotto il falso in bilancio, che ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del maltolto. O ancora all'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, all'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, dotata di personale e risorse per operare, al reato di scambio politico-mafioso e, non da ultimo, anche all'introduzione del *whistleblowing*, della denuncia delle rivelazioni a tutela degli atti ritorsivi, iniziativa dell'opposizione di allora che condividemmo e passò con i voti della nostra maggioranza, che condivise il percorso legislativo con l'opposizione nell'interesse del Paese.

Il testo che quest'Aula si trova ad esaminare, suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto, non si può tacere la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che modifica diversi articoli del codice penale. Ebbene, entrando nel merito, all'articolo 166 del codice penale, è aggiunta la previsione in base alla quale per alcuni reati, diversi tra di loro, il giudice possa disporre che la sospensione condizionale non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal riguardo si rileva che la misura della durata delle pene accessorie che si prolunga *sine die*, in maniera fissa e ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera palese il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, l'applicazione automatica e indistinta della pena accessoria, unitamente all'assenza di gradualità, pare suscettibile di pregiudicare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per trattare in modo eguale situazioni potenzialmente molto diverse tra di loro. La disposizione appare, inoltre, difficilmente conciliabile con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'articolo 27 della Costituzione.

Di analoga gravità appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione, nonché l'estinzione della pena accessoria solo quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Anche qui il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria presenta significativi profili di contrasto con l'articolo 27 della Costituzione; sotto il profilo della garanzia della finalità rieducativa della pena, non si vede, infatti, perché al soggetto riabilitato debba continuare ad applicarsi una pena accessoria potenzialmente suscettibile di impedirne il pieno reinserimento. Altrettanto dicasi nel caso di sospensione condizionale della pena, ove, continuare ad applicare le sanzioni accessorie appare in contrasto non solo con esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema e con la finalità di «messa alla prova», coesistente all'istituto della sospensione condizionale, in chiave di recupero del condannato.

A quanto detto, si aggiunga la modifica apportata dall'articolo 5 del disegno di legge *de quo* all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, al fine di estendere ai condannati per delitti di corruzione la speciale restrizione dall'accesso a benefici premiali - assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI, esclusa la liberazione anticipata -, salvo il caso che il condannato collabori con la giustizia. Anche tale previsione desta significative perplessità, sotto il profilo della sua compatibilità con la finalità rieducativa della pena, e con elementari esigenze di proporzionalità e ragionevolezza.

Infine, particolare preoccupazione desta la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, che estende ai delitti di corruzione la speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, a favore dei cosiddetti «agenti sotto copertura». La formulazione della predetta disposizione non è esente da criticità, specie laddove non delinea con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto «agente provocatore». Al riguardo si evidenzia la pericolosità dell'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto, nel compimento delle quali ben potrebbe travalicarsi detto confine. La disposizione in oggetto, letta unitamente alla modifica dell'articolo 323, ove, peraltro, non si tratterebbe neanche di un agente, ma di un provocatore puro e semplice, potrebbe, con la causa di non punibilità, indurre alla realizzazione di simulazione di reati che potrebbero colpire persone incolpevoli. Infatti non è infiltrato, ma agente provocatore e lo si desume facilmente dal testo, peraltro contrario alle direttive europee che vietano, in tema di reati contro le pubbliche amministrazioni, l'utilizzo degli agenti provocatori.

Il quadro esposto ha visto poi un vistoso peggioramento con la scelta di introdurre in modo surrettizio nel provvedimento il tema della prescrizione, inserito con un atto di imperio in un emendamento di poche righe a fine istruttoria in Commissione giustizia alla Camera dei deputati. Al riguardo, non si può non evidenziare come la materia fosse stata già oggetto di un corposo intervento ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 - cosiddetta «riforma Orlando» - nel corso della XVII legislatura, che aveva introdotto ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione e stabilito per una serie di delitti in danno di minori, la decorrenza del termine di prescrizione dal compimento del 18° anno di età della vittima. Inoltre, non si può certo tacere come si debba alla novella dell'articolo 161 del codice penale, introdotta con la predetta legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà.

Venendo al merito della riforma introdotta, si rileva come la prescrizione sia un istituto di particolare rilevanza nella fisionomia del processo penale, il cui carattere sostanziale è affermato da sempre in maniera pressoché unanime dalla dottrina penalistica, dalla giurisprudenza comune, nonché soprattutto, dalla giurisprudenza costituzionale, si legga in tal senso la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006. La natura sostanziale è affermata sulla base di alcuni indici sistematici e normativi, primo fra tutti la collocazione dell'istituto nel codice penale. Per tanto, conseguentemente, la natura sostanziale della prescrizione comporta che la stessa ricada sotto l'alveo del principio di legalità penale di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Dunque, le scelte sul termine prescrizionale e sulla sua disciplina sono da intendersi attratte nell'orbita delle disposizioni costituzionali, prime fra tutte il rispetto del precetto costituzionale della durata ragionevole del processo *ex* articolo 111 della Costituzione, il quale prescrive che la decisione definitiva intervenga in tempi per l'appunto ragionevoli, e cioè anzitutto determinati così da non abbandonare le vicende giudiziarie a una sorta di *sine die*. Ciò a tu tela in primo luogo dell'imputato, ma anche della vittima del reato. L'imputato, infatti, ha il diritto di non subire una soggezione indefinita al processo e di essere giudicato entro un lasso temporale congruo rispetto al reato e la vittima quello di ricevere una adeguata tutela da parte dell'ordinamento oltre il quale si profila il rischio dell'ingiustizia.

Dunque, la riforma dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, appare di tutta evidenza irragionevole e del tutto incurante dei principi costituzionali citati, ai quali è da intendersi aggiunta la finalità rieducativa della pena, di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena comminata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi. Inoltre, occorre sottolineare come la previsione introdotta durante il corso dell'esame alla Camera dei deputati, appaia non solo impropria, ma anche inadeguata ad affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati. Infatti, come sottolineato dai dati forniti dal

Ministero della giustizia, un'altissima percentuale di prescrizioni viene a realizzarsi nella fase delle indagini preliminari, nelle quali il ruolo della pubblica accusa è dominante. Peraltro nei reati contro la pubblica amministrazione i casi di prescrizione sono pochissimi e assai rari.

Inoltre, appare opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 115 del 31 maggio 2018, «la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999)».

Quanto detto non intende negare il fatto che il problema della prescrizione nei processi esista. Tuttavia non è certo un emendamento la soluzione risolutiva, piuttosto una riforma complessiva del processo penale come fatto dai Governi del Partito Democratico nella XVII legislatura. Se davvero si vuole limitare l'incidenza della prescrizione, per rendere il processo penale più efficiente, bisogna investire sulla giustizia penale con politiche di ampio respiro e di lungo corso del tutto assenti in questo provvedimento.

Infine, un'osservazione di ordine politico, fondamentale anche per sottolineare il contesto e la cultura politica di cui è permeato questo provvedimento, ovvero l'accostamento, improprio se non addirittura mortificante, di una materia che riguarda esplicitamente la punibilità di un reato e di una serie di reati collegati ai fenomeni corruttivi, e quello relativo alla trasparenza dei partiti, quasi ci fosse una logica conseguenza. Una logica intollerabile, per la nostra democrazia e per la nostra Costituzione.

In conclusione possiamo consapevolmente affermare che si tratta ancora una volta di un provvedimento *spot*, privo di vero contenuto riformatore, infarcito di norme di dubbia costituzionalità, che sarà verosimilmente approvato senza alcun serio e costruttivo confronto, con la sola logica della forza dei numeri.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Merlo, Monti, Napolitano, Nugnes, Pisani Giuseppe, Rampi, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sbrillini, Siri, Solinas e Stancanelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gallone e Sileri, per attività di rappresentanza del Senato; L'Abbate e Maffoni, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: L'Abbate e Maffoni, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fazzone e Pirovano, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Garavini, per attività del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 12 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 1).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Ginetti Nadia, Messina Assuntela, D'Arienzo Vincenzo, Manca Daniele, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Boldrini Paola, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Garavini Laura, Ferrazzi Andrea, Comincini Eugenio

Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici (985)  
(presentato in data 10/12/2018).

#### **Affari assegnati**

L'affare sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017, già assegnato in data 3 ottobre 2018 alla 13a Commissione permanente (Atto n. 93), è riassegnato alle Commissioni riunite 9a e 13a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente:

sentenza n. 222 del 25 settembre 2018, depositata il 5 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" (*Doc. VII, n. 25*);

sentenza n. 223 del 25 ottobre 2018, depositata il 5 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'articolo 187-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 621 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente (*Doc. VII, n. 26*).

#### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Puglia concernente "Risoluzione sull'ordine del giorno n. 04/2018 sul Quadro finanziario pluriennale, sulla Politica di coesione e sulla Politica agricola comune UE 2021-2027, adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita a Reggio Calabria il 29 ottobre 2018".

Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 5a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (n. 20).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 10 dicembre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018) 817 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine

di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 4 febbraio 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Castaldi e Marco Pellegrini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00462 della senatrice Bottici ed altri.

Interrogazioni

[ANASTASI](#), [VACCARO](#), [LANNUTTI](#), [DRAGO](#), [CROATTI](#), [QUARTO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il personale ATA, personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all'attività delle istituzioni scolastiche. È suddiviso in diversi profili professionali: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, direttore dei servizi generali e amministrativi;

tramite graduatorie d'istituto gli incarichi sono conferiti in maniera autonoma da ciascuna scuola e per le supplenze annuali e temporanee, fino al termine delle attività didattiche, le scuole utilizzano le graduatorie provinciali 24 mesi;

la legge di stabilità? per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 332) aveva stabilito il divieto di sostituzione del personale assente per i profili di assistenti tecnici, assistenti amministrativi, circoscrivendo, in tal caso, il divieto alle scuole con un organico superiore a tre unità e collaboratori scolastici, per i primi 7 giorni di assenza. Al riguardo con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015 il Ministero dell'istruzione ha fornito per l'anno scolastico 2015/2016 chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente e ATA;

in deroga all'iniziale divieto, con la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 602), è stata prevista la possibilità di sostituzione a decorrere dal trentesimo giorno di assenza per i profili di assistente amministrativo e di tecnico, permanendo per i collaboratori scolastici il divieto nei primi 7 giorni di assenza, salvo che il dirigente non ravvisi problemi per l'incolumità e la sicurezza degli alunni o per l'assistenza agli alunni diversamente abili;

sembrerebbero dunque permanere casi sui quali le scuole non sarebbero in grado di assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi, come nei primi 30 giorni di assenza di amministrativi e tecnici. Condizione che sembrerebbe configurarsi nei casi in cui il personale ATA fosse chiamato a ricoprire cariche elettive, per cui l'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola dispone che: "si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall'inizio dell'anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal decreto legislativo n. 267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall'interessato", senza dettare le modalità di sostituzione del personale contrariamente al dispositivo di cui all'art. 38 (Personale docente) del medesimo contratto;

nei casi di cui all'art. 52 del contratto collettivo comparto scuola, l'articolo 51 della Costituzione garantisce copertura ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive e alcune leggi regionali, come la legge regionale n. 30 del 2000, riconoscono tutele importanti a quanti, lavoratori dipendenti, pubblici o privati siano componenti dei Consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, in materia di assenze e permessi nell'ambito dell'esercizio della propria funzione;

considerato che:

in una situazione di assenza prolungata ma non continuativa, come nei casi sanciti dall'art. 52 del

contratto collettivo comparto scuola, unitamente all'impossibilità per i dirigenti scolastici di prevedere delle supplenze, si potrebbe configurare all'interno dell'istituto scolastico l'interruzione del pubblico servizio;

il già citato articolo 51 della Costituzione, comma terzo, recita "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", tutelando dunque il diritto all'esercizio del mandato che con ogni evidenza non potrebbe trovare limitazioni nell'art. 340 del codice di procedura penale, rubricato "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità";

a tutt'oggi, la sostituzione temporanea del personale ATA avviene ricorrendo alle unità in servizio all'interno degli istituti, spesso con un sovraccarico di lavoro fra pochi addetti e tale pratica sembrerebbe sempre più ricorrente anche in caso di assenza prolungata;

non permane in capo al personale docente la medesima disposizione di sostituzione a decorrere dal trentesimo giorno, poiché, proprio al fine di garantire e assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, esso può essere sostituito con supplenze, anche per assenza del titolare per brevi periodi, laddove tale sostituzione non possa svolgersi prioritariamente con personale della scuola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda valutare la possibilità di abolire il divieto entro i primi 30 giorni di assenza, anche al fine di valorizzare il lavoro del personale ATA al pari di quello del personale docente;

se intenda prevedere misure per la sostituzione del personale ATA che ricopra cariche elettive, tramite la nomina in supplenza di personale *ad hoc*, anche per periodi contenuti, al fine di garantire l'esercizio del mandato e scongiurare situazioni di paralisi degli uffici amministrativi o la sospensione di specifiche attività.

(3-00465)

[DRAGO](#), [DI PIAZZA](#), [CASTELLONE](#), [ROMANO](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [LOREFICE](#), [DI MICCO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [GIROTTA](#), [VACCARO](#), [ANASTASI](#), [LANNUTTI](#), [MOLLAME](#), [CATALFO](#), [NOCERINO](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il quartiere San Berillo Vecchio di Catania è da tempo conosciuto come simbolo di degrado e malaffare, dove travestiti e prostitute espletano il meretricio, mentre immigrati, perlopiù di etnia gambiana, occupano ed occultano la droga nelle case abbandonate e pericolanti del quartiere, che poi vanno a vendere durante il giorno a soggetti minorenni;

in particolare, le attività di tali soggetti presenti nel quartiere San Berillo Vecchio si sono evolute in azioni di sempre più evidente illegalità. È stata accertata da vari controlli, svolti dal personale del commissariato centrale, delle squadre cinofile antidroga ed antiesplosivo, del reparto a cavallo, del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, unitamente al personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale, la presenza di extracomunitari irregolari, occupanti edifici abbandonati del quartiere, che svolgono azioni di vendita di sostanze stupefacenti, tra le quali *marijuana* e *hashish*;

lo scorso ottobre, le forze dell'ordine sono intervenute per dirimere un regolamento di conti tra senegalesi e gambiani, attinente al *racket* della droga, che nel rione è gestito dai gambiani; considerato che:

le attività di controllo della Polizia di Stato sono state svolte in esecuzione delle direttive impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza per la riqualificazione delle aree urbane degradate;

gli extracomunitari irregolari continuano ad essere presenti sul territorio, pur in violazione degli artt. 1 e seguenti del Capo I, Titolo I, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata";



tra i *pusher* operanti nel quartiere di San Berillo Vecchio vi sarebbe la presenza di minorenni; oggi è in crescita il numero di giovanissimi poliassuntori. Ciò è in particolar modo dovuto al basso prezzo delle dosi in commercio, molte delle quali costituiscono dei veri e propri *mix* letali; il quartiere San Berillo Vecchio è sito non in luogo periferico, ma nel cuore del centro storico della città di Catania, proprio dove giovani e giovanissimi catanesi la sera trovano svago per la presenza di numerosi locali;

dopo lo sventramento avvenuto negli anni '50, che ha dato luogo all'abbattimento di gran parte del quartiere San Berillo Vecchio, lo stesso ha subito un progressivo processo di svuotamento e abbandono. Tuttavia, da diversi decenni il quartiere è diventato il principale punto di riferimento di *sex worker*;

le peculiarità del quartiere San Berillo Vecchio sono state oggetto di attenzione da parte della regista catanese Maria Arena nel suo *docu-film* "Gesù è morto per i peccati degli altri", oltre che della trasmissione "Le Iene" andata in onda in data 3 dicembre 2004,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, verificare se la presenza di minorenni tra i *pusher* contribuisca ad incrementare l'aumento del tasso di dispersione ed evasione dell'obbligo scolastico registrato ultimamente in quelle zone;

se intendano attivarsi affinché si intraprendano tutte le opportune iniziative per garantire l'incolumità dei cittadini, anche tramite un raccordo con l'amministrazione locale affinché la stessa provveda con interventi appropriati.

(3-00466)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[NENCINI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

i risultati, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Enel del primo semestre 2018, hanno visto un aumento del 9,4 per cento da 2.020 milioni di euro rispetto ai 1.847 milioni di euro dell'analogo semestre dell'anno precedente e l'utile netto ordinario è cresciuto del 4,6 per cento a 1.892 milioni di euro;

i recenti rincari di ottobre delle bollette di energia elettrica (con un aumento del 7,6 per cento) e gas (6,1 per cento in più) costituiscono per le famiglie incrementi consistenti, che si sommano ai rincari dei tre mesi precedenti, come attesta l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA); tali aumenti, in base ai consumi medi delle famiglie italiane, si tradurranno in un maggiore esborso di circa 100 euro annui per nucleo familiare;

le aziende produttrici di energia vedono aumentare le loro entrate e le famiglie vengono gravate in maniera pesante di nuovi balzelli,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, per quanto di competenza, ora che il Governo afferma di essere impegnato a combattere la povertà e sostenere i redditi bassi, al fine di tutelare il consumatore da eccessivi aumenti delle bollette dei servizi essenziali, in particolare luce e gas.

(4-01008)

[NENCINI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

la geotermia è una risorsa naturale che ha raggiunto proprio nel 2018 i 200 anni dalla sua prima effettiva utilizzazione industriale a Larderello (Pisa) in Toscana, prima per i prodotti chimici e dal 1904 per la produzione di energia elettrica;

la sede storica di Larderello è stata elevata a indiscussa "capitale mondiale della geotermia", in particolare, per un sistema geotermico a vapore dominante, che è quello con la resa tecnica ed economica migliore, tanto prezioso quanto raro. Di sistemi geotermici a vapore dominante ne esistono infatti solo altri quattro al mondo in Paesi extraeuropei;

la geotermia è una risorsa rinnovabile che, dopo oltre 100 anni del suo utilizzo intensivo, ha visto sempre di più lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie, a parità di produzione, mirate al minimo impatto ambientale;

attualmente Enel Green Power conta 34 impianti geotermici tra le province di Pisa, Siena e Grosseto per una produzione di quasi 6 miliardi di KWh pari ad oltre il 30 per cento del fabbisogno regionale e il 3 per cento di quello nazionale. Il *know how* sviluppato nei secoli in Toscana ha consentito, inoltre, di realizzare impianti geotermici in nord America, in Cile e di sviluppare progetti in altre parti del mondo;

la geotermia è un comparto energetico che deve essere seguito e sviluppato, proseguendo sulla strada della ricerca e dell'innovazione, e che permetterebbe di perseguire l'obiettivo dell'utilizzo delle fonti energetiche ecosostenibili, con un conseguente notevole incremento occupazionale. Con circa 650 occupati diretti e oltre 1.500 nell'indotto, Enel Green Power non può essere oggetto di ridimensionamenti. A tal proposito l'interrogante ricorda come l'utilizzo già in atto dei fluidi e del loro calore per gli usi plurimi e di teleriscaldamento per migliaia di cittadini delle province di Pisa, Siena e Grosseto ha prodotto un ulteriore risparmio di combustibili fossili e nessuna emissione in atmosfera di anidride carbonica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente modificare il testo del decreto interministeriale sugli incentivi alle fonti rinnovabili Fer1, sia nell'ottica degli obiettivi 2030 di diffusione delle tecnologie rinnovabili, di contrasto ai cambiamenti ambientali e diffusione dell'economia circolare, sia per la tenuta occupazionale e degli investimenti, reintroducendo la geotermia tra le energie da fonti rinnovabili a cui assegnare incentivi, richiesta con forza dalle istituzioni locali, dalle comunità locali, dalle aziende e dai sindacati.

(4-01009)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Cerveteri (Roma) l'11 ottobre 2018, con la delibera n. 54, ha approvato, richiamando "l'interesse pubblico", il cambio di destinazione d'uso della cantina sociale di Cerveteri da opificio industriale in centro commerciale;

i consiglieri comunali Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando hanno presentato, prima della deliberazione n. 54, una questione pregiudiziale evidenziando le illegittimità contenute in tale atto e richiedendone il ritiro;

l'edificio e l'area di pertinenza della cantina di Cerveteri sito in via Aurelia al chilometro 42,700 sorgono su un terreno la cui destinazione d'uso, da piano regolatore generale vigente, sembra essere agricola con svariati vincoli restrittivi, e sono ricompresi in zona sottoposta a vincolo militare;

la variante al piano regolatore generale vigente prevede una zona artigianale in località Pian del Candeliere lungo la via Aurelia al chilometro 42,600 di fronte alla zona militare centro radiogoniometrico adiacente alla stessa cantina sociale;

con delibera del Consiglio comunale n. 18 del 2 maggio 2017 il Comune di Cerveteri ha deliberato una variante generale al piano regolatore generale che ha stravolto l'area artigianale prevedendo un immenso ecomostro commerciale, iniziativa per la quale i militari protetti dal vincolo hanno già negato il nulla osta a tutela dell'installazione denominata centro radiogoniometrico;

la cantina sociale, oltre ad essere limitrofa alla zona artigianale di Pian del Candeliere, insiste su terreni espropriati dall'ente Maremma con il solo scopo di assegnarli alla piccola proprietà contadina; sembra che i circa 220 coltivatori diretti soci della cooperativa non abbiano mai deciso nulla in merito nelle loro assemblee e che la Coldiretti, sino ad oggi, non si sarebbe attivata a favore dei soci della cantina sociale;

il presidente dell'Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) che gestisce i terreni espropriati dall'ente Maremma, dottor Antonio Rosati, ha dichiarato invece di essere favorevole al centro commerciale;

il mutamento di destinazione d'uso, anche solo funzionale, comporta un aggravio di carico urbanistico quando implica un passaggio tra categorie urbanisticamente differenti (da D1 opificio industriale a C1 commerciale) e deve, quindi, essere annoverato tra gli interventi di tipo oneroso;

l'"interesse pubblico" invocato dall'amministrazione comunale non poteva essere così attuato, perché

avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'immobile oggetto della richiesta di deroga e del cambio di destinazione d'uso e non altri locali come descritto in delibera, ma anche perché si è nel contesto di una mera trasformazione lucrativa, finalizzata all'interesse privato, essendo la cantina sociale una società a responsabilità limitata, e non di certo ad un interesse di ritorno economico esteso a tutta la collettività;

il comodato d'uso gratuito proposto nella delibera non è uno strumento applicabile, perché non rappresenta una cessione di proprietà degli immobili e perché rappresenterebbe un ulteriore onere gestionale e di costi a carico del Comune ma, soprattutto, perché sarebbe un atto nullo vista la presenza di una controprestazione;

il 1° marzo 2018 la cantina Cerveteri Srl ha fatto delle restrizioni ipotecarie sulle ipoteche in essere, alcune delle quali sembra che riguardino gli immobili che si vorrebbero dare in comodato e allora non si comprende come mai gli stessi non vengono ceduti definitivamente in proprietà al Comune di Cerveteri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare perché la cantina sociale di Cerveteri, trasformata in società a responsabilità limitata, è stata portata all'attuale degrado, annientando una robusta cooperativa di 1.200 famiglie di viticoltori, fino a volerne cambiare la destinazione d'uso e trasformare il complesso, sorto su terreno agricolo, espropriato dall'ente Maremma con lo scopo di favorire le attività legate all'agricoltura, in un comune centro commerciale;

se non ritengano di intervenire con la massima urgenza sia nei confronti dell'Assessorato per l'urbanistica e sia dell'Assessorato per l'agricoltura della Regione Lazio per bloccare il cambio di destinazione d'uso da cantina sociale a centro commerciale;

se, in ragione delle specifiche competenze ed attribuzioni, intendano porre in essere azioni urgenti atte a verificare i fatti e le circostanze, ponendo un argine a quelle che appaiono all'interrogante come possibili situazioni di illegittimità, illegalità e di presunta mala gestione amministrativa rappresentate presso la competente Prefettura di Roma e la Regione Lazio (Ufficio Urbanistica e Assessorato per l'agricoltura) relativamente alla legittimità della delibera del Consiglio comunale dell'11 ottobre 2018 che vuole trasformare la cantina sociale di Cerveteri in un supermercato o centro commerciale e se ritengano opportuno, se non necessario, l'invio immediato di ispettori ministeriali al fine di prevenire il protrarsi della problematica;

se non ritengano di assumere iniziative per evitare la deruralizzazione del vasto comune di Cerveteri e per rilanciare la viticoltura, sua naturale vocazione, consentendo alla cantina sociale di riprendere in pieno la sua attività, quale traino dell'economia vitivinicola locale.

(4-01010)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo la risposta all'interrogazione 4-00643 fornita in data 28 novembre 2018 e pubblicata nel fascicolo n. 12, "l'ambasciatore d'Italia a Madrid precisa che si è trattato piuttosto di un evento conviviale, tenutosi sabato 15 settembre 2018, per festeggiare una coppia di noti imprenditori spagnoli, in vista del matrimonio che gli interessati intendono prossimamente contrarre sulla base della legge spagnola (che dal 2005 ha come noto esteso alle persone dello stesso sesso la possibilità di contrarre matrimonio). In tale occasione, pertanto, nei locali della residenza non è stato celebrato, né l'ambasciatore aveva l'intenzione di celebrare, alcun matrimonio o unione civile" e che "Nel caso di specie si è dunque trattato di un ricevimento conviviale, senza alcun profilo o valore di natura legale, e che pertanto non appare aver configurato alcuna violazione della normativa italiana";

si fa presente che vi sono numerose prove video, facilmente reperibili *on line*, tra le quali il video della giornata pubblicato proprio dalla coppia di imprenditori spagnoli intitolato "Boda Juan y Nano", cioè nozze Juan e Nano, in cui si vedono scene riconducibili, con pochi margini di dubbio, allo scambio di promesse e di anelli;

considerato inoltre che:

la stampa spagnola ha diffusamente riportato l'evento proprio parlando di matrimonio, in particolare il

quotidiano *on line* "El Español" pubblica una galleria fotografica intitolata "los invitados a la boda" (gli invitati alle nozze), il portale di *gossip* "Informalia" parla di "la boda gay del año" (il matrimonio omosessuale dell'anno), il quotidiano *on line* "Voz Libera" intitola "Además de embajador de Italia, ha celebrado la gran boda gay del año" (Davanti all'ambasciatore d'Italia si sono celebrate le gran nozze gay dell'anno),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un supplemento di indagine rispetto a quanto sopra descritto;

se la presunta simulazione di un matrimonio sia compatibile con le funzioni proprie di una sede diplomatica della Repubblica italiana;

se dunque non ritenga che la sede diplomatica italiana venga utilizzata a fini quanto meno impropri;

se, alla luce della documentazione citata e ancor più a seguito delle rassicurazioni fornite dall'ambasciatore, non scorga in tale comportamento un motivo di incompatibilità ambientale.

(4-01011)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che i cittadini proprietari di abitazioni del rione Tamburi di Taranto hanno subito consistenti danni, patrimoniali e non, per il costante deprezzamento delle proprie abitazioni e il crescente degrado del quartiere, nonché per la limitata utilizzabilità degli immobili, a causa dell'inquinamento derivante dall'adiacente presenza dei parchi minerari del colosso dell'acciaio tarantino;

considerato che:

la Costituzione tutela all'articolo 9 "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" e all'articolo 32 "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

il protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, all'articolo 1 recita: "Protezione della proprietà. - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale";

l'articolo 8 recita: "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio";

la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella pronuncia *Giacomelli c. Italia* del 2006, sostenne che il diritto di cui al citato articolo 8 va concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello spazio stesso. Perciò le minacce al medesimo diritto possono essere non solo di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali, quali le emissioni inquinanti;

l'articolo trova applicazione in materia ambientale, sia che l'inquinamento venga direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato stesso derivi dalla mancanza di un'adeguata disciplina di un'attività privata, o comunque di assenza di controllo;

tenuto conto che:

i cittadini hanno deciso di citare in giudizio l'Ilva di Taranto, per chiedere il legittimo risarcimento relativo al deprezzamento commerciale degli immobili, per via dell'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico;

la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 38936 del 24 ottobre 2005, ha certificato che le emissioni dell'Ilva ammontano a circa 58 tonnellate al giorno di granuli minerari e che circa l'80 per cento di tali polveri continuano a cadere sul quartiere Tamburi;

apprezzato il fatto che:

benché i giudici di merito del tribunale di Taranto abbiano accertato la continuità di tali quantità immesse e il superamento di ogni tollerabilità prevista dalla legge, e, quindi, il diritto dei proprietari degli immobili al risarcimento, sarebbero stati risarciti solo i proprietari che hanno avuto il pronunciamento giudiziale favorevole prima dell'insediamento dell'amministrazione straordinaria, e non invece quelli che lo avrebbero ottenuto successivamente;

con la chiusura della vertenza e del commissariamento e con il passaggio, dal 1° novembre 2018, alla

nuova gestione di Arcelor-Mittal l'incertezza per i residenti del rione Tamburi si aggrava, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se dispongano di nuove ed ulteriori informazioni al riguardo e se il deprezzamento, derivando da inquinamento, sia annoverato tra i danni ambientali;

quali iniziative intendano assumere per tutelare i soggetti danneggiati e provvedere al risarcimento in favore dei cittadini del rione Tamburi che abbiano richiesto tali danni per via giudiziaria, ovvero con denuncia penale, anche qualora tali cause non siano ancora giunte a sentenza.

(4-01012)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria, che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Con successivo decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stata disposta l'introduzione del riconoscimento alle famiglie del reddito di inclusione sociale (Rei), misura di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione dello *status* economico dei cittadini;

il Governo intende introdurre, in sostituzione del Rei, a partire dall'anno 2019 il reddito di cittadinanza, erogazione monetaria mediante accreditamento mensile di una somma di denaro per il sostentamento ai cittadini privi di reddito o il cui reddito, da lavoro o pensione, non raggiunga quella che viene definita "soglia di povertà" (stabilita dall'Istat). L'attribuzione del reddito di cittadinanza prevede tra i criteri di valutazione ed assegnazione l'indicatore della situazione economica equivalente, il cui acronimo è Isee, strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie italiane. Tale indicatore tiene conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Gli elementi di cui l'Isee tiene conto sono, secondo il decreto: reddito, patrimonio mobiliare, patrimonio immobiliare, nucleo familiare, caratteristiche del nucleo familiare;

il reddito di cittadinanza, a quanto risulta, andrà a sostituire gradualmente le principali forme di previdenza attualmente in vigore, come il reddito di inclusione e l'indennità di disoccupazione. Stando alle ultime stime dei tecnici del Governo, da marzo 2019 chi percepiva il "Rei" avrà diritto di accesso alla nuova misura, con aggiornamento del requisito Isee (che nel Rei veniva stimato in 6.000 euro annui di Isee per nucleo familiare) non superiore a 9.360 euro e un contributo mensile pari a 780 euro; l'elargizione del reddito di cittadinanza non risolverà in alcun modo i problemi occupazionali degli italiani ed appare ancor più preoccupante l'intendimento del Governo di sopprimere le altre forme di previdenza sinora in vigore, senza aver chiarito se tale azione comprenderà anche la Naspi ed in quale misura, con il conseguente rischio di un aggravio della situazione per alcune fasce sociali, come quella dei lavoratori stagionali del turismo;

in diverse realtà territoriali italiane, specie al Sud ed in particolare in Sicilia, dove il turismo è la principale fonte di economia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmente finalizzate alla ricettività, in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è ridotto a pochi mesi (in media ad 8 al massimo e per lo più a 6) e, in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare i requisiti contrattuali minimi, essenziali per percepire l'attuale indennità Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere dal momento in cui le aziende chiudono, per la maggior parte alla fine di ottobre, e riaprono poi l'anno successivo, in primavera. Molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà in un quadro sociale, nel quale l'attuale sistema di calcolo della Naspi ha già determinato dinamiche ulteriormente negative in ambito pensionistico;

ove non dovesse più essere elargita nemmeno la Naspi, migliaia di lavoratori stagionali del turismo sembrano destinati a non poter accedere nemmeno all'ipotizzato reddito di cittadinanza di 780 euro, poiché gli stessi non rientrerebbero nella soglia del limite di reddito Isee 2019 fissata a quota 9.360

euro, poiché nei mesi lavorativi in cui saranno contrattualizzati supereranno, come percepimento complessivo, tale quota. Inoltre, per chi detiene comunque una casa di proprietà, l'importo spettante agli aventi diritto del reddito di cittadinanza scenderebbe a 500 euro, poiché si prevede una detrazione di 280 euro di affitto ipotetico. Pertanto si rischia una grave condizione di assoluto disagio economico e sociale per tanti lavoratori stagionali, che potrebbero vedersi negata qualsiasi forma di accesso ad un sussidio per affrontare il periodo di disoccupazione involontaria, si chiede di sapere:

se il Governo intenda abolire la Naspi o se tale indennità rimarrà in vigore e con quali modalità, ritenendo in tal caso che la nuova assicurazione sociale per l'impiego necessiti di una riforma urgente con irrimandabili modifiche strutturali da inserire nella istituenda legge di bilancio per il 2019; quali provvedimenti, inoltre, intenda porre in essere a tutela dei lavoratori stagionali del turismo, con riferimento anche ai criteri del previsto reddito di cittadinanza, a proposito del quale si prospetterebbe l'eventuale impossibilità normativa e reddituale di accesso al sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo nel periodo di non occupazione.

(4-01013)

[TOTARO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, con riferimento alla grave questione dei risarcimenti danni da trasfusione di sangue infetto, risulta che il Ministero della salute stia provvedendo a ristorare in via prioritaria quei cittadini che, una volta ottenuta la sentenza di condanna a carico dell'ente, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo, abbiano optato per il giudizio di ottemperanza di fronte al Tar, invece di proseguire nell'azione di espropriazione forzata in sede civile; considerato che:

il ricorso al giudizio di ottemperanza comporta comunque un aggravio di spese a carico del Ministero e dunque delle finanze pubbliche;

l'articolo 5-ter del "decreto vaccini", di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, autorizza il Ministero della salute ad avvalersi di un contingente suppletivo fino a 2 unità di personale comandato appartenente all'area III del comparto Ministeri, proprio al fine di definire con celerità le procedure finalizzate al ristoro, tra l'altro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti accertata la circostanza descritta, che costituirebbe motivo di grave disparità fra i cittadini;

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire a tutti i cittadini il doveroso risarcimento del danno in tempi eguali per tutti e parimenti ragionevoli, realizzando un contenimento dei costi;

se abbia già provveduto all'individuazione delle 20 unità di personale e se questo sia stato messo nella condizione di svolgere la delicata funzione per la quale è stato selezionato.

(4-01014)

*Avviso di rettifica*

Nel resoconto stenografico della 70a seduta pubblica dell'11 dicembre 2018, a pagina 39, alla quartultima riga, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "300 miliardi".

## 1.5.2.2. Seduta n. 72 del 13/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

72a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)

**Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 955, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**BALBONI (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI (FdI).** Signor Presidente, cari colleghi, signori del Governo, dopo aver abolito in un sol colpo la povertà, oggi Governo e maggioranza compiono un altro prodigio e aboliscono la corruzione.

Ci hanno spiegato che, grazie alla cancellazione della prescrizione, che scatterà dopo la sentenza di primo grado, persino se di assoluzione, per i criminali non sarà più possibile sfuggire alla giusta punizione. I perfidi azzecagarbugli resteranno con un palmo di naso: un efficace *spot*

propagandistico, ma un pessimo servizio alla verità, signori della maggioranza e del Governo. È una *fake news*, che ignora dati di fatto incontrovertibili, invano ricordati da più parti anche ieri nel corso della discussione generale, vale a dire che quasi il 60 per cento dei procedimenti penali in realtà si prescrive in istruttoria, mentre un altro 20 per cento entro la definizione del primo grado.

Su di essi la riforma non ha ovviamente alcun effetto, ma alla maggioranza e al Governo questo non interessa, è un dettaglio trascurabile e si sa che, quando i dettagli danno fastidio, basta ignorarli.

Comunque poi si dirà che resta pur sempre un 20 per cento di reati: un po' poco per una riforma epocale, ma meglio di niente.

Purtroppo, però, non è nemmeno così o, per meglio dire, non lo sarà almeno per i prossimi undici o dodici anni. Come sappiamo, infatti, la riforma entra in vigore nel 2020 e non è retroattiva, perché la prescrizione è istituto di diritto sostanziale.

I reati meno gravi si prescrivono in sette anni e mezzo che, per effetto della riforma Orlando, possono arrivare fino a dieci anni e mezzo. Per i più gravi, come corruzione, peculato e concussione, si arriva a quindici, sedici o diciotto anni. Se l'aritmetica non è un'opinione, i primi effetti di questa epocale - si fa per dire - riforma, si manifesteranno nel nostro ordinamento giuridico non prima del giugno 2030 e questo solo per i reati meno gravi e comunque al netto delle numerose cause di sospensione della prescrizione, che continueranno ovviamente ad operare nel processo. Per il peculato i primi effetti ci saranno dal 2036, per la concussione dal 2038, per la corruzione tra il 2035 e il 2038, a seconda della gravità della singola fattispecie.

La domanda sorge quindi spontanea. Valeva la pena, signori del Governo e della maggioranza, calpestare la Costituzione, il principio della ragionevole durata del processo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le fondamenta stesse su cui si fonda da secoli la nostra civiltà giuridica, per una norma che - ammesso ci arrivi, e ho molti dubbi in proposito - produrrà i suoi effetti quando la maggioranza di noi sarà in pensione già da molto tempo, ma che purtroppo da oggi, per una sorta di eterogenesi dei fini, produrrà immediatamente tutti i suoi effetti negativi, trasformandosi nell'alibi con cui sviare l'attenzione da ogni reale stortura del sistema, sia essa organizzativa, gestionale o normativa?

Noi crediamo sarebbe stato molto più serio impegnarsi, ad esempio, per studiare come intervenire sui quattro uffici giudiziari in cui si verifica circa la metà di tutte le prescrizioni, vale a dire le corti d'appello di Roma, Napoli, Torino e Venezia, secondo gli stessi dati offerti dal Ministero.

Si sarebbe poi potuto studiare come semplificare e snellire la procedura, eliminando formalità ridondanti e superflue, ad esempio, in materia di notifica.

Si sarebbe potuto intervenire anche sulle reali cause delle lungaggini dei processi, che non sono dovute come ci dicono tutte le statistiche, se non in minima parte, all'attività difensiva - nei confronti della quale, signori del Governo, signor Ministro, occorrerebbe maggior rispetto - ma alle carenze degli uffici e degli organici, ai frequenti trasferimenti dei giudici o alle loro assenze, ai difetti o ai vizi di notifica dei testimoni o delle parti ad opera del pubblico ministero e così via.

O, ancora, studiare come deflazionare i processi, ampliando il ricorso agli istituti ad esso alternativi, come l'oblazione, il risarcimento quale causa di estinzione del reato, la messa alla prova, l'irrelevanza del fatto, eccetera; o, ancora, operando finalmente una radicale depenalizzazione, magari avendo cura questa volta di non mettere sullo stesso piano chi si appropria di cose di poco valore e chi di milioni di euro, come ha fatto il Governo a guida PD nella scorsa legislatura (ogni riferimento a fatti e persone di cui si è occupata la recente cronaca giudiziaria è puramente voluto); o ancora, per fare solo un ultimo esempio, introducendo in Costituzione la non impugnabilità da parte del pm delle sentenze di assoluzione, in ossequio al principio, che dovrebbe essere sacrosanto in uno Stato di diritto, del ragionevole dubbio.

Certo, sono tutte cose più difficili e complicate della facile e illusoria strada che Governo e maggioranza hanno scelto di seguire e di assai minor impatto propagandistico, che in realtà resta il vero scopo di questa norma manifesto. Del resto, parafrasando don Abbondio, si potrebbe dire che il senso di responsabilità uno se non ce l'ha, mica se lo può dare da solo.

Tuttavia, nel disegno di legge in esame ci sono anche altre norme, purtroppo di immediata efficacia,



che noi non possiamo condividere. Mi riferisco all'articolo 6 che, attraverso le mentite spoglie dell'agente sotto copertura, introduce di fatto la non punibilità dell'agente provocatore, prevedendo addirittura che possa compiere attività prodromiche o strumentali e persino che possa offrire al pubblico ufficiale denaro o qualsiasi altra utilità all'evidente fine di indurlo in tentazione. Non si tratta, quindi, di un'attività volta a prevenire e acquisire le prove dei reati, su cui saremmo pienamente concordi, ma a provarli e che, al contrario, si traduce in un altro gravissimo *vulnus* per lo stato di diritto, dalle conseguenze che temo saranno devastanti.

Infine vorrei concludere il mio intervento denunciando la doppia morale di questa maggioranza, che da un lato diminuisce ad appena 500 euro la soglia di pubblicità dei finanziamenti ai partiti, mentre dall'altro alla Camera respinge un emendamento - condiviso anche da Fratelli d'Italia - inizialmente presentato dalla Lega e poi sparito, come molti altri, nella nebbia del compromesso al ribasso. Mi riferisco alla proposta che avrebbe esteso anche alla piattaforma Rousseau le regole di trasparenza dei partiti e delle loro fondazioni. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP*).

In conclusione, cari colleghi, Fratelli d'Italia avrebbe voluto confrontarsi in quest'Aula nel merito, non solo per tentare di migliorare il provvedimento su questi punti appena illustrati, ma per valorizzare anche quanto di positivo contiene. Il Governo con l'apposizione della fiducia ce lo ha impedito e anche per questa ragione il nostro voto sarà doppiamente contrario. (*Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP. Congratulazioni*).

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, le intenzioni del provvedimento in esame sono positive e condivisibili, ma il modo con cui vengono declinate lascia diverse perplessità.

La corruzione è un male profondo che penalizza i migliori e gli onesti e distorce le regole del vivere civile. Bisognava continuare sulla strada delle riforme per affermare la piena certezza del diritto, la cui assenza è uno dei problemi più gravi per lo sviluppo del Paese. Si calcola infatti che la lentezza della giustizia costi un punto di PIL all'anno e sappiamo tutti che costituisce uno dei principali ostacoli nell'attrarre investimenti stranieri.

Con il provvedimento in esame, però, si è scelta una scorciatoia. Lo si fa, come al solito, per ragioni propagandistiche, per la necessità di mettere una bandierina rispetto alla domanda di maggiore giustizia che viene dall'opinione pubblica, ma lasciando sul tavolo tutta una serie di problemi. Questo vale soprattutto per la prescrizione.

Sono d'accordo con la necessità di sospenderla, anche con l'inizio del processo penale, come accade in tanti altri Paesi europei.

Non sono pochi i casi dove la difesa punta al raggiungimento della prescrizione e non all'assoluzione dell'imputato. Ma la sospensione della prescrizione, per avere senso, deve essere inserita in una rivisitazione complessiva del processo, mentre con questo provvedimento si aumenta soltanto il rischio di ledere il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Per questo, prima di eliminare la prescrizione, si doveva semplificare il processo penale e riformare il sistema mettendo il *focus* sulla sostanza e non sulla forma, come purtroppo è adesso. Il coro di proteste che si è levato da parte di tutti gli operatori della giustizia la dice lunga su quali sono i rischi insiti in questa norma, non solo sul fronte delle garanzie per l'imputato, ma anche per quel che riguarda l'intasamento delle aule giudiziarie.

La norma sull'agente di copertura andava definita con maggiore cautela. Qui, invece, assomiglia di più all'agente provocatore, ossia una figura che, anziché aiutare la magistratura a individuare i reati, provoca le persone a commetterne, ed è una deriva pericolosa del ruolo dello Stato e del rapporto che deve avere con i cittadini.

E lasciano perplesse le norme sulla non punibilità per i corrotti che si pentono, così come quelle sulle pene accessorie, a cominciare da quella sull'interdizione perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che scatta automaticamente e priva il giudice di ogni possibilità di valutazione. Come con la legge sui permessi umanitari, con quella sulla legittima difesa e la famosa proposta Pillon, anche in questo caso si provano a introdurre nel nostro ordinamento norme-sentenza, che

limitano la discrezionalità dei giudici di decidere caso per caso.

Vi è poi tutto il capitolo che riguarda le norme sui partiti. Trovo significativo che queste norme vengano inserite in un provvedimento che voi definite spazza corrotti, quasi a voler suggerire all'opinione pubblica l'esistenza di una stretta correlazione tra politica e corruzione. Credo che questa continua svalutazione della politica sia una minaccia per la democrazia, anche perché, come si suol dire, la rivoluzione divorerà i propri figli. Quindi, basta con questa continua delegittimazione della politica alla quale appartenete anche voi.

Prima o poi occorrerà fare una riflessione sui costi della politica, sulle forme del finanziamento, un tema su cui non c'è mai stata la serenità necessaria, e che invece è essenziale per il corretto funzionamento della democrazia.

In conclusione, signor Presidente, noi crediamo che su questo provvedimento il Governo abbia scelto, ancora una volta, la strada della propaganda, scaricando sui cittadini le inefficienze della giustizia e rimandando invece questioni e criticità che meritavano altro approccio, altro trattamento. Avete chiamato questa legge spazza corrotti e non anti corruzione, come altri prima di voi che hanno lavorato su questa tematica. Come ha detto il senatore Balboni, domani direte che avete abolito i corrotti, come avete già abolito la povertà. E lo fate ponendo nuovamente la questione di fiducia, che congela il ruolo e le prerogative del Parlamento. I numeri, da questo punto di vista, cominciano a essere rilevanti: è la sesta volta che si ricorre a questo strumento, la seconda in Senato.

Tutto questo non fa che accentuare il nostro giudizio negativo ed è per queste ragioni che il Gruppo Per le Autonomie voterà contro la fiducia. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e della senatrice Rojc. Congratulazioni).*

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, come è noto, la corruzione è un reato senza testimoni, senza vittime, se non la collettività, e senza denunce, con un comune interesse degli autori al silenzio e all'omertà.

La corruzione mina l'economia nel profondo, toglie trasparenza alle transazioni e agli appalti, privilegiando e favorendo i corruttori a danno degli onesti e dei più capaci. La corruzione disperde risorse, rallenta lo sviluppo, è tra le cause della mancata crescita economica. Senza contare i suoi costi indiretti, difficili da quantificare ma ugualmente rilevanti. Un terreno di coltura ideale perché la corruzione si diffonda e si trasformi in qualcosa di ancor più grave: l'accettazione che non vi siano alternative, la resa delle coscienze.

Da procuratore nazionale antimafia chiedo al legislatore l'inserimento del reato di corruzione tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, perché in questo modo avrebbero potuto usare tutti gli strumenti di contrasto previsti per il crimine organizzato. Avevo già da allora chiara la situazione sistemica e di stretta connessione, in certe Regioni italiane, tra organizzazioni criminali, potere politico, pubblica amministrazione e settori dell'economia e dell'imprenditoria. Si potrebbe dire, in sintesi, che ai mafiosi oggi convenga molto di più corrompere che sparare o intimidire; e le evidenze investigative lo dimostrano in maniera evidente. Dobbiamo tenerne conto.

Un passo importante è stato compiuto, nella scorsa legislatura, con l'introduzione delle norme a difesa del *whistleblower*, cioè chi segnala un'irregolarità sul posto di lavoro. Ma con questo disegno di legge sull'anticorruzione si fanno, ebbene sì, due passi in avanti, a mio avviso.

Il primo è la previsione di una causa speciale di non punibilità per chi denuncia. Ho ben chiaro che il miglior risultato plausibile di questa norma sarà quello di insinuare un fattore di insicurezza che diminuisca la forza dell'accordo tra corruttore e corrotto: nessuna delle parti potrà più fare affidamento certo su un comune interesse a tacere e si determinerebbe quindi una sorta di deterrenza preventiva, un elemento che dissuada dall'entrare in un patto di carattere corruttivo. Questo è già un grosso passo in avanti.

Il secondo è l'estensione ai reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui ho ampiamente parlato in discussione. Ricordo che nel nostro ordinamento giuridico le operazioni sotto copertura sono già previste per molti altri delitti, dalle estorsioni al

sequestro di persona, dall'usura al riciclaggio, dai delitti contro la libertà sessuale al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal traffico di stupefacenti al traffico di rifiuti e - pensate - anche alla contraffazione di marchi e brevetti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Grasso. Invito i colleghi che sono impegnati in conversazioni private a farlo con un tono di voce che non disturbi il senatore che sta intervenendo. Vi ringrazio.

GRASSO (*Misto-LeU*). Se non parlassero sarebbe ancora meglio.

PRESIDENTE. Sarebbe chiedere troppo.

GRASSO (*Misto-LeU*). Grazie per il tempo che mi farà recuperare.

Non credo che la corruzione sia meno grave della contraffazione dei marchi. Si dice che questo istituto serva per i terroristi e che serva per i mafiosi. Non è vero: è stato già esteso a tutti questi reati dalla nostra legislazione vigente.

La riforma della prescrizione andava inserita in un progetto organico di riforma del processo penale, che ora promettete di fare in pochi mesi. Io ricordo a tutti noi che, per riformare il processo, un insigne giurista come Giuliano Vassalli ci lavorò per dieci anni. Che ora voi ci mettiate dieci mesi, per una riforma, come voi dite, a 370 gradi, mi sembra onestamente difficile.

Con rammarico, avendo voi messo la fiducia, non è stato nemmeno possibile discutere gli emendamenti che ho proposto come pacchetto tempi-giustizia. Del resto, a voi non interessa risolvere i problemi, ma avere medaglie di latta da esibire sui *social* e soprattutto prevenire ogni possibile dissenso che già forte serpeggia all'interno dei vostri Gruppi.

Amici della maggioranza, a proposito di fiducia, ho letto che sulla vostra piattaforma Rousseau è stata inaugurata una pagina per le denunce e le delazioni contro quelli che tra di voi tradiscono i principi del MoVimento. Complimenti. Complimenti per l'idea di democrazia che state dimostrando. Lasciatemi fare allora la prima delazione, qui, pubblicamente: tutti voi, sia al Governo che in Parlamento, state tradendo quanto avete predicato per anni, nessuno escluso, né chi sta zitto e obbedisce, né chi rilascia dichiarazioni e interviste e poi si adegua, né chi critica, sempre a tempo scaduto, quando le decisioni sono state prese altrove. Sta diventando un'abitudine quella della fiducia; quando si inizia - è già successo ai vostri predecessori - è difficile smettere. In fondo, è molto più semplice costringere che convincere.

Chiedetevi però quanto tempo potete durare, se già dopo pochi mesi ogni voto segreto vi terrorizza? Quanto a lungo pensate possano ancora funzionare le vostre finte liti sui giornali? Mi sembra invece una realtà che siete piuttosto uniti quando si tratta di occupare qualche poltrona. Quanto pensate che il gioco delle parti potrà durare, tra finti giustizialisti da un lato e veri inquisiti dall'altro? Urlavate in piazza: «Onestà e trasparenza!». Ora vi limitate a chiedere di minimizzare l'attenzione su indagini del valore di milioni di euro. Vale lo stesso per i colleghi leghisti.

Oggi io, che sono a favore della sospensione della prescrizione e di quei rimedi per la corruzione, sarò obbligato a votare contro la fiducia al Governo, perché delle politiche di questo Governo non condivido praticamente nulla, a parte quello che ho appena detto. Voi invece, per contratto, voterete a favore. Non sentite l'ironia della cosa? Se non ricordo male, un vostro esponente, l'allora ministro Roberto Castelli, ricopriva l'incarico che oggi ricopre il ministro Bonafede, quando il Gruppo della Lega votò compattamente la legge ex Cirielli, che andava esattamente nella direzione opposta, accorciando i tempi della prescrizione, dopo che il Parlamento aveva inserito all'articolo 111 della Costituzione la ragionevole durata del processo, senza però prendere nessuna iniziativa per accorciare i tempi del processo stesso.

Questo significa votare la fiducia per voi: coprire con un obbligo ipocrita qualsiasi contorsione politica, rispetto agli ideali che avete sempre difeso e sostenuto.

Su questi temi io non cambio idea, a differenza vostra. Avrei voluto discutere nel merito e avrei voluto, a mio modo, aiutarvi a migliorare il testo. Alla fine, come ho dichiarato ieri su un quotidiano, avrei anche votato a favore, ma con l'apposizione della fiducia e con l'impossibilità di intervenire, lo avete reso impossibile. Si tratta di un'altra occasione sprecata, a causa della vostra debolezza al Governo, nel Parlamento e presto - credetemi - nel Paese. Per questi motivi, con dispiacere, dichiaro il voto contrario sulla fiducia da parte della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto. (*Applausi dal*

*Gruppo Misto-LeU).*

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, ci sono temi, in una democrazia, che chiamano all'impegno comune tutte le forze politiche e la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione è sicuramente uno di questi.

Il Partito Democratico ne è sempre stato convinto, in questo senso ha sempre lavorato e lo ha fatto anche sul provvedimento in esame, nonostante il silenzio assordante e imbarazzante delle forze di maggioranza in Commissione e nonostante ora questa scandalosa fiducia, messa solo per chi ha paura dei voti segreti della sua stessa maggioranza. Continueremo a farlo soprattutto dopo l'approvazione del provvedimento in esame, parlando alle tantissime aspettative deluse fuori da quest'Aula, che saranno chiamate a toccare con mano il prezzo assurdo della vostra propaganda. Lo possiamo fare anche perché, non da oggi, siamo convinti che la prima vittima della corruzione sia proprio la buona politica. Se nella pubblica amministrazione avanza l'illegalità è la politica a diventare meno efficace, credibile ed autorevole ed è la sua capacità di decisione e di intervento a diventare sicuramente meno efficace.

Il nostro sarà un voto convintamente contrario al disegno di legge in esame e alla questione di fiducia. Sarà un voto contrario per l'impianto culturale del provvedimento in esame, che è profondamente antidemocratico e illiberale, un voto contrario per gli scarsi risultati che si perseguono con le scelte compiute, ma anche e soprattutto un voto contrario per il prezzo mostruoso, in termini di garanzie, di diritti e di spazi di libertà che viene imposto in nome di una semplice e presunta lotta alla corruzione. Di lotta alla corruzione vera ed effettiva, infatti, all'interno del provvedimento in esame ce n'è davvero poca.

Per questo nessuna manifestazione di piazza, nessun tono enfatico, nessun annuncio pirotecnico riuscirà a coprire i vuoti e l'inefficacia di questo provvedimento che mostra soltanto la distanza abissale che passa tra i vostri annunci e gli atti di governo.

Oggi abbiamo la dimostrazione che il vostro patto di potere - quello che voi chiamate contratto - si regge sullo scambio di un reciproco interesse: a un pezzo di voi campo libero per cavalcare e usare a proprio uso e consumo le paure di chi chiede più sicurezza; all'altro, campo libero per cavalcare nella stessa maniera la rabbia di chi chiede una politica più onesta e trasparente. Ma c'è di più. Nel "decreto insicurezza" avete abbinato il tema della sicurezza a quello dell'immigrazione; in questo provvedimento, al tema della corruzione collegate la trasparenza dei partiti. Lo fate con un messaggio recondito, ma insieme chiaro e pericoloso: l'insicurezza la portano gli immigrati, la corruzione i partiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo fate intestandovi una strategia pericolosa per il tessuto democratico e la salvaguardia di uno stato di diritto, e tutto solo per venire qui in Aula e davanti al Paese a recitare la parte dei moralizzatori. Ci dispiace svegliarvi da questo bel sogno e riportarvi con i piedi a terra: su questo terreno siete fuori tempo massimo; per questo copione non siete più credibili.

A nessuno in quest'Assemblea compete il ruolo di pubblico ministero dell'etica pubblica, ma soprattutto a nessuno di voi questo ruolo sarebbe consentito, men che meno a coloro che siedono tra i banchi del Governo.

Provo a ricordare a noi tutti, non siete forse voi quelli che hanno sdoganato odiosi condoni ergendosi a paladini di una delle forme di illegalità tra le più pericolose per la sicurezza dei cittadini? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non siete voi quelli che hanno incassato e nascondono oggi illegittimamente 49 milioni di euro dei cittadini? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quale lezione sulla trasparenza potrebbe venire da chi per anni si è fatto gestire e finanziare un movimento da un'azienda privata senza alcuna trasparenza e controllo? Quale credibilità ha chi si fa finanziare la campagna elettorale da produttori di sigarette elettroniche e poi ne condona i debiti col fisco? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Che credibilità può avere chi sa che la prima alleanza da fare per combattere la corruzione è quella con magistrati e Forze dell'ordine, e ogni giorno da questo Governo arrivano attacchi che minano la credibilità della magistratura senza che lei, ministro Bonafede, alzi mai la voce a difendere quella magistratura? *(Applausi dal Gruppo PD)*. No, questa sceneggiata noi non ve la consentiamo. Non ve la consentiamo proprio perché la lotta alla corruzione è un problema serio, vero, da affrontare con rigore e serietà. Del

resto, nessuna sorpresa; almeno vi va riconosciuta una coerenza nella sceneggiatura.

Li ricordiamo tutti i vostri voti e le vostre parole quando su questo terreno abbiamo cercato di fare qualcosa di serio. Lo hanno già ricordato i miei colleghi quindi procedo spedita: le pene per reati contro la pubblica amministrazione, il falso in bilancio, la sospensione condizionale della pena, il ruolo dell'ANAC. Ricordiamo i vostri voti, ricordiamo i vostri commenti. Eppure noi, oggi dall'opposizione eravamo pronti anche a migliorare quegli interventi perché non abbiamo la presunzione - a differenza vostra - di dire «dopo di noi, il diluvio».

Sappiamo che la lotta alla corruzione richiede un impegno continuo, su più livelli: che non si abbassi mai la guardia della risposta repressiva ma che, soprattutto, si diano strumenti di prevenzione più ampi. Per questo oggi la scelta da fare, signor Ministro, cari colleghi della maggioranza, richiedeva coraggio, serietà e rigore, caratteristiche del tutto assenti nella vostra maggioranza.

Proseguire nella riforma della pubblica amministrazione, aumentare la qualità del servizio offerto in primo luogo attraverso percorsi di semplificazione organizzativa e trasparenza dei procedimenti: era questa la scommessa da vincere. Da qui passa la legalità dei comportamenti. Solo così si rende la pubblica amministrazione impermeabile a fenomeni corruttivi. Me ne rendo conto, è una strada per voi lunga e faticosa, ma è l'unica possibile per fare sul serio. Voi ne avete scelto un'altra: quella basata solo e soltanto sulla repressione dei fenomeni criminali. La vostra è la strada più facile; purtroppo però per il Paese e per gli italiani, anche quella meno efficace e insieme più pericolosa.

Dite di voler rendere precario l'accordo correttivo, e inserite l'agente sotto copertura e la causa di non punibilità. Avete voluto alzare il tiro. Avete detto: se non si può mettere l'agente provocatore, con la causa di non punibilità sostanzialmente lo inseriamo ugualmente.

Abbiamo cercato di migliorare questo testo e anche in questo caso vi abbiamo ricordato la vostra incoerenza. Riconoscete con belle parole il lavoro e il merito del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Cantone, ma ne avete ignorato completamente i suggerimenti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Quello non è solo un bravo magistrato, è il Presidente dell'Autorità nazionale contro la corruzione: il vostro provvedimento è un disegno di legge volto a contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, se non lo vogliamo chiamare spazza corrotti, come lo chiamate voi. Ebbene, avete ignorato i suggerimenti del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Fuori da queste Aule intanto ci sono intere categorie, a partire dalla magistratura e dall'avvocatura, che protestano e gridano le loro preoccupazioni da settimane contro le vostre scelte. Tutte queste persone vi chiedono che quel principio di certezza della pena, che voi giustamente invocate, si realizzi non a scapito di diritti e garanzie sacrosanti dei cittadini, ma facendo leva su una macchina giudiziaria dotata di strumenti investigativi forti, ed anche, soprattutto, di maggiori strumenti e risorse organizzative e strumentali per i nostri uffici giudiziari.

Quelle voci che voi avete ignorato in queste settimane non ci chiedevano più tempo per arrivare a sentenza, ma più risorse per arrivarci in meno tempo e in maniera più efficace, incisiva e, soprattutto, giusta.

Dopo un mese e più di discussione, nessuno ha ancora capito in quale modo lo *stop* alla prescrizione dovrebbe favorire la ragionevole durata dei processi. La conseguenza è che ci saranno processi infiniti e imputati colpevoli a prescindere, cui far pagare la sofferenza del processo prima che intervenga una sentenza definitiva. Sbaglia chi pensa che la vostra sia stata una scelta inconsapevole. È stata un'operazione cinica e pericolosa perché avete scelto di scaricare i costi del nostro sistema giudiziario sui cittadini, su coloro che - innocenti o colpevoli non importa - entreranno nel *tunnel* del processo e non sapranno quando ne usciranno, dando così il benservito a uno dei principi cardine del nostro ordinamento: la ragionevole durata del processo. Lo dico al collega Giarrusso - che stamattina non è in Aula - e a molti altri che su questo si sono soffermati: quel principio non è un modo per farla fare franca a presunti colpevoli, ma un atto di civiltà - e sottolineo civiltà - da parte di uno Stato che non riesce a dimostrare le sue tesi d'accusa in un tempo ragionevole e che rinuncia perciò - e soltanto per questa ragione - alla sua pretesa punitiva verso un presunto innocente. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ripeto: nel nostro ordinamento vale il principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Sulla prescrizione avete scelto deliberatamente di non guardare i dati della normativa attuale su uso delle pene accessorie, innalzamento dei massimi di pena e non punibilità. Avete fatto norme a efficacia minima, ma a pericolo massimo. Fate come se logica e strumenti usati per la lotta alla grande criminalità organizzata e al terrorismo possano applicarsi automaticamente alla lotta per la corruzione, quella grande e meno grande, ma molti pubblici ministeri che avete audito vi hanno detto che non è così (e voi sapete che non è così). Penso, in particolare, alle deroghe che prevedete per l'uso del *trojan*, uno tra gli strumenti investigativi più invasivi esistenti al giorno d'oggi e che con la vostra scelta sarà sostanzialmente fuori dal controllo dell'autorità giudiziaria.

Tutto questo avviene perché avete molto a cuore l'idea di una giustizia penale a uso solo simbolico ed emergenziale. Non è un caso che uno dei primi atti di questo Governo sia stato il buttare a mare la riforma penitenziaria, riproponendo così l'idea che il carcere sia l'unico strumento utile per punire e reprimere il crimine. Su questo tra 5 Stelle e Lega la comunione di intenti è massima, altro che divisione!

Voi vi fregiate del fare le leggi con il solo scopo di rispondere alle richieste dei cittadini. Non vi rendete conto che il rischio è di esercitare la giustizia con il pollice verso. Questa però non è più giustizia, ma arbitrio, non è presunzione di innocenza, ma sospetto di colpevolezza per tutti. Tutto questo ricorda una fase storica che di democratico non ha avuto nulla! (*Applausi dal Gruppo PD*). Contro quella deriva autoritaria e illiberale che mina i fondamentali di uno Stato di diritto e di una cultura giuridica, che il mondo intero ci invidia, il Partito Democratico ci sarà sempre. In compenso, la vera lotta alla corruzione la rimandate a non so quando e con essa rinviata *sine die* la battaglia per un'amministrazione efficiente e trasparente, così come quella per una buona politica.

Ma noi non ci arrendiamo: continueremo a lavorare per arginare i danni delle vostre scelte irresponsabili e propagandistiche e per fare in modo che tra i cittadini la giusta richiesta di una buona politica e di una buona amministrazione impermeabile ai fenomeni corruttivi divenga sempre più lontana da propaganda e demagogia e sempre più vicina a una politica seria, rigorosa e per questo efficace e concreta.

Per queste ragioni il nostro sarà un voto orgogliosamente e convintamente contrario a questo provvedimento e, soprattutto, a questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni*).

**\*PEPE** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PEPE** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, in premessa devo dare atto della coerenza del Partito Democratico che, come sempre gli capita quando non sa che dire, divaga. Stamattina ha parlato di argomenti che nulla hanno a che vedere. (*Commenti dal Gruppo PD*).

**MARCUCCI** (*PD*). Parla del provvedimento!

**PRESIDENTE**. Ho permesso l'intervento della senatrice, che ha anche sfiorato i tempi, e l'Aula è stata in silenzio. (*Commenti dal Gruppo PD*). Il vostro intervento è stato fatto e adesso si consenta al senatore di intervenire in un'Aula rispettosa. (*Commenti della senatrice Bellanova*). Senatrice Bellanova, ho ascoltato il vostro duro intervento politico e non ho ancora avuto la possibilità di ascoltare il senatore che ha appena cominciato. (*Commenti dal Gruppo PD*). Vi prego di mantenere un rispetto per chi sta parlando e non voglio intervenire più. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti della senatrice Bellanova*). Senatrice Bellanova, non ho intenzione di consentire discussioni in questa Aula. (*Vivaci commenti della senatrice Bellanova*). D'accordo? Faccia intervenire il senatore.

**PEPE** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, potrei ricordare ai colleghi del Partito democratico che appartengono a quella cultura politica che, con la legge Severino, ha accorciato i termini di prescrizione per aiutare il portaborse del loro ex segretario di partito. (*Commenti dal Gruppo del PD*). Potrei ricordare ai colleghi del Partito Democratico che appartengono a quella cultura politica che in una notte d'estate ha abolito l'abuso d'ufficio per aiutare il loro Presidente del Consiglio. (*Commenti dal Gruppo del PD*).

**MARCUCCI** (*PD*). Parla del provvedimento!

**PRESIDENTE**. Senatore Marcucci, ho ascoltato l'intervento che ha fatto in qualità di Capogruppo, politicamente anche severo nei confronti degli altri partiti. Quindi, la pregherei adesso di lasciare

intervenire il senatore Pepe per consentirgli di esprimere la sua visione politica e legislativa. Ve ne chiedo la cortesia, nel massimo rispetto, lo stesso che ha espresso l'Assemblea nei vostri confronti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

MALPEZZI (PD). Sul provvedimento la ascoltiamo volentieri!

**PEPE** (L-SP-PSd'Az). Vorrei ricordare, Presidente, che quella cultura politica, in un frangente di questa Repubblica, ha addirittura provato ad aiutare Sofri, Bompreschi e Pietrostefani, perché hanno una visione giustizialista quando conviene a loro, o di converso garantista sempre quando conviene a loro. A proposito di terroristi, caro Ministro, spero che il presidente Bolsonaro finalmente assicuri Battisti alle patrie galere per i crimini schifosi che ha commesso qui in Italia.

**PRESIDENTE**. Senatore Pepe, si attenga al merito del provvedimento. La magistratura farà il suo dovere nell'ambito della sua attività.

**PEPE** (L-SP-PSd'Az). Ci arrivo subito, Presidente, e spiego le ragioni per cui la Lega voterà favorevolmente rispetto a questo provvedimento, partendo da un assunto: il fenomeno corruttivo, purtroppo, è radicato ed è diffuso nella politica e nella pubblica amministrazione italiana. Pertanto è un fenomeno che va spazzato via con una legge importante.

Tra le tante cose che ho sentito durante questo dibattito (alcune coerenti rispetto al provvedimento, altre meno), non ho sentito parlare dell'effetto deterrente della norma penale. È un effetto importante in un Paese civile, anche se non è l'unico, in ragione del quale i cittadini devono sapere che lo Stato non scherza più rispetto a determinati argomenti. È un modo per dire ai cittadini «basta commettere determinati reati».

Noi parliamo, come ha detto il senatore Grasso, di reati che hanno un impatto sociale pesantissimo. Infatti, la parte offesa di questi reati è l'opinione pubblica e la comunità nazionale o può essere una comunità cittadina: di questo parla il disegno di legge anticorruzione. Non parla di quanto ho anche sentito dire, cioè di delitti colposi. Qualcuno faceva accenno alla responsabilità dei sindaci, per esempio, nelle lesioni colpose o negli omicidi colposi, ma questo non esiste. Così come non esiste all'interno di questo provvedimento l'abuso d'ufficio, che è la tagliola in cui tutti quanti gli amministratori comunali (lo dico anche da sindaco) rischiano di incappare in maniera più frequente. Questo è un reato che all'interno del provvedimento non è assolutamente annoverato.

Un'altra riflessione vorrei farla rispetto al giusto processo e vorrei farmi e fare a questa Assemblea alcune domande: il processo attuale è un processo giusto, sì o no? È un processo che si celebra in una ragionevole durata, sì o no? È un processo che nella fase delle indagini viene condotto in maniera riservata, sì o no?

Partendo dalla prescrizione, pochi hanno rilevato che è un istituto che avrà efficacia contestualmente all'avvio del nuovo processo penale, ovvero dal primo gennaio 2020. Ritengo allora che questa sia la sfida più importante; fare un processo che assicuri trasparenza, parità effettiva tra accusa e difesa e, soprattutto, celerità. Se infatti un processo si celebra con celerità, viene garantito lo Stato assicurando la pena al colpevole, ma soprattutto viene garantito l'innocente, che non è costretto a subire procedimenti penali per anni e anni, magari uscendone fuori illeso. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).* Ricordo che, solamente negli ultimi trenta anni, i casi di errori giudiziari sono stati 27.000; alcuni si sono verificati con il vecchio procedimento inquisitorio, tantissimi altri con l'attuale procedimento accusatorio.

La vera sfida è allora quella del nuovo procedimento penale. Una norma va vista nella sua praticabilità e nei suoi effetti rispetto al processo penale. Questa è la sfida che il Governo ha accettato con la legge delega che andrà in scadenza non alle calende greche, ma alla fine del prossimo anno. È lì che tutta l'Assemblea e l'assise parlamentare, del Senato e della Camera, si giocheranno una partita importante.

Vorrei ricordare ai colleghi che hanno parlato di libertà rispetto al provvedimento che, dai nostri banchi, ma sono convinto da tutti, la libertà è un valore irrinunciabile: la nostra, ma soprattutto, per certi versi, quella degli altri. Qualcuno amava definirla come l'ossigeno: senza non si vive. Ricordo che la libertà non si decanta, ma si conquista e si difende. In passato i nostri padri l'hanno fatto con atti eroici, a noi spetta farlo con atti di civiltà e quest'atto può essere il nuovo processo penale che la legge delega assegnerà al Governo. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei premettere una questione di metodo e, poi, affrontare il merito del provvedimento.

Per quanto riguarda il metodo, mi verrebbe da dire «benvenuti sulla terra». Signor Ministro, parlo con lei. Mi sembra infatti che voi eravate quelli che vi opponete ai Governi che mettevano la fiducia; eravate quelli che occupavate i banchi del Governo per protestare contro gli atti che limitavano la libertà e la libera coscienza dei parlamentari. Oggi, invece, ponete la fiducia proprio per controllare i vostri parlamentari (*Applausi dal Gruppo FI-BP*), perché siete sicuri che neanche loro avrebbero potuto votare questo provvedimento.

Nel merito il provvedimento nasce come una misura anticorrotti; e che c'entra la prescrizione? Essa era stata già regolata un anno fa dal ministro Orlando, dal Governo di centrosinistra che l'aveva aumentata rispetto ai limiti stabiliti dalla cosiddetta legge Cirielli, di tre anni; diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado e diciotto mesi dopo la sentenza di secondo grado; un totale di dieci anni e mezzo. Il collega che mi ha preceduto parlava di un processo giusto in tempi rapidi, voi lo allungate e lo ritenete ingiusto, creando una disparità di trattamento tra accusa e difesa! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questa non era una norma della quale si sentiva il bisogno, credo piuttosto che si tratti di una misura contrattuale, un *do ut des*: tu mi dai l'anticorruzione e la prescrizione, io ti do la sicurezza. Un Paese non può però fondarsi su questi patti.

Sono un avvocato da più di quarant'anni e mi sono sentito, signor Ministro, profondamente offeso quando lei, in una trasmissione - a lei infatti piace più frequentare i *talk show* che le Aule parlamentari - ha affermato che con il provvedimento finirà la pacchia degli avvocati azzecagarbugli che con i loro espedienti allungano il processo. Ministro, lei forse non sa che dal 2001 i rinvii chiesti dall'avvocato e dall'imputato sospendono automaticamente la prescrizione. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Altro che azzecagarbugli! Lei allunga la prescrizione, violando l'articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo e l'articolo 6 della Costituzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e ciò è in contrasto con la legge Pinto, che ha stabilito la ragionevole durata del processo in tre anni per quello di primo grado, in due anni per quello d'appello e in un anno quello in Cassazione. Sono sei anni! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Lei porta l'estinzione dei reati a vent'anni: come fa a giustificare la ragionevole durata del processo? E la legge Pinto? Lei sta creando un varco nel quale lo Stato sarà costretto a pagare centinaia di migliaia di euro di risarcimento danni per la irragionevole durata del processo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Le dico anche una cosa, che forse le sembrerà strana: con questa legge, lei raggiunge esattamente l'effetto opposto a quello che si è prefissato; lei con questa legge vuole spazzare la società da corrotti e corruttori e invece li agevola, perché se allunga fino a vent'anni i tempi della prescrizione, consente a costoro di continuare a commettere reati per vent'anni, altro che spazzare via dalla società i corrotti! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Lei sa, signor Ministro, che nel nostro Paese ogni anno 7.000 cittadini vengono dichiarati non colpevoli dopo aver patito la carcerazione preventiva? Lei sa che un terzo dei processi si conclude con una sentenza di assoluzione? A lei è mai capitato di difendere o di venire a conoscenza di situazioni di amministratori locali che sono stati buttati in carcere, che sono stati indicati al pubblico ludibrio, che sono stati distrutti nella carriera, negli affetti, nella famiglia, nella dignità e sono stati assolti dopo dieci anni, quando ormai non avevano più bisogno neanche delle scuse dello Stato? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Lei ha un merito: vuole introdurre nel nostro ordinamento il processo eterno. Noi pensavamo che ci fosse la vita eterna: lei ci insegna, con questo provvedimento, che c'è il processo eterno. La ringraziamo.

LAUS (PD). Bella questa! (*Applausi del senatore Laus*).

VITALI (FI-BP). Lei fa rimpiangere il ventennio fascista e il codice Rocco: lei ha fatto una norma ancora più restrittiva di quella. Certo, parliamo di giuristi illuminati, voi oggi siete più interessati a contendervi i *like* sui vostri profili piuttosto che a rispondere alle esigenze del Paese. Questa norma,



però, viola anche l'articolo 27 della Costituzione, perché sostituisce alla presunzione di innocenza quella di colpevolezza. Signor Ministro, non so lei che concetto abbia del processo, ma il processo non è un luogo dove il colpevole cerca di farla franca: molto spesso è una tragedia che si abbatte su un cittadino al quale viene riconosciuta l'innocenza quando ormai è stato distrutto in tutti i suoi valori.

Dove è finito il principio costituzionale della rieducazione della pena? Che senso ha condannare una persona dopo quindici o vent'anni dal commesso reato? La persona che esprirebbe la pena è una persona completamente diversa da quella che commise il reato. Quale rieducazione sarebbe possibile dopo tanto tempo? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Un'altra inesattezza, signor Ministro, l'ha detta sempre in una delle tante trasmissioni che la vedono protagonista: lei ha detto che questa è una norma a favore delle parti lese, perché non ci saranno più prescrizioni, e ha citato l'esempio del disastro di Viareggio. Mi verrebbe da dire che lei ha detto una fesseria, ma per rispetto istituzionale dico che lei ha detto un'inesattezza. Signor Ministro, le parti lese non vogliono un processo infinito, ma il risarcimento del danno e lo vogliono subito, in tempi certi, non infiniti! *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* Avete inserito i reati contro la pubblica amministrazione paragonandoli a quelli mafiosi. Avete introdotto la possibilità di utilizzare l'agente sotto copertura, ma in effetti, a leggere bene la norma, non si tratta di questo, bensì di un vero e proprio agente provocatore, che interviene non per scoprire il reato, ma per commetterlo: questa è l'incapacità di uno Stato che non sa difendere i cittadini. Avete ridotto l'accesso ai benefici penitenziari e state creando le condizioni per far saltare il sistema detentivo, già al limite; aumentate le pene e limitate l'accesso alle misure alternative, ma quando varerete un piano di edilizia penitenziaria e di arruolamento di polizia penitenziaria? Fate la faccia feroce, ma scaricate le vostre inadempienze sul sistema! Avete violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Ricordo che in una delle loro prime uscite, prima il ministro Salvini, poi anche il ministro Di Maio, in occasione di alcune assemblee di enti associativi, dissero che da quel momento sarebbe cambiata la musica: non c'era più la presunzione di colpevolezza e il cittadino non sarebbe stato più visto dallo Stato come un nemico e il contribuente come un evasore. Complimenti, avete fatto esattamente il contrario: autorizzare l'accesso indiscriminato alle banche dati e ai conti correnti dei contribuenti, senza il controllo dell'autorità giudiziaria, e prevedere la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, anche in caso di sospensione della pena, fanno sì che il cittadino sia visto sempre con pregiudizio dallo Stato.

Non avete fiducia neanche nella magistratura, che dite di vantare e tutelare. Avete sottratto al giudice la possibilità di graduare l'entità e la durata della pena accessoria in base alla gravità dei fatti e sulla base del suo prudente apprezzamento. Oltre a violare esigenze di coerenza e ragionevolezza del sistema, avete inciso sul principio della proporzionalità. Se di riforma si doveva parlare, non potevate cominciare peggio, intervenendo sul processo al contrario, senza diminuirne i tempi, ma allungandoli.

Mi rivolgo agli amici della Lega, con i quali abbiamo votato la riforma sulla prescrizione, la cosiddetta ex Cirielli, abbiamo introdotto in maniera stabile l'articolo 41-bis, abbiamo modificato tutta la normativa antimafia e abbiamo aumentato le pene per i reati nella pubblica amministrazione: come fate a votare un provvedimento di questo tipo? *(Applausi dal Gruppo FI-BP).* State creando un mostro giuridico, del quale voi stessi sarete vittime, ma questo ci interessa poco, perché chi è artefice del proprio destino pianga se stesso; purtroppo, però, ne saranno vittima i cittadini, anche quelli che vi hanno votato in buona fede (che non è lei, signor Ministro) e che sicuramente non vi voteranno più.

In conclusione, anche questa riforma si inserisce nelle controriforme: come il decreto dignità, che, anziché occupazione, garantisce disoccupazione; il decreto sicurezza, che è un topolino partorito da una montagna; il provvedimento sulla concretezza, che, al contrario, crea ostacoli e anziché sburocratizzare aumenta le problematiche; il decreto anticorrotti, che invece di reprimere il fenomeno lo incoraggia. Vi invito a fermarvi finché potete e soprattutto a cercare, per il tempo che vi resta, di non fare più danni di quelli che potremo umanamente riparare quando - e quel tempo è molto vicino - torneremo a governare questo Paese.

Per tali ragioni, voteremo convintamente contro la fiducia a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni).*

MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di legge che stiamo per approvare merita grande rispetto e considerazione.

Ho ascoltato cose che mi hanno lasciato molto perplesso, per non dire altro, perché evidentemente in quest'Aula - e per fortuna, forse, soltanto qui - non c'è una vera percezione di cosa significhi esattamente «corruzione». La corruzione, infatti, è un *vulnus*, un cancro, un tumore che affligge la società italiana da tempo lunghissimo, senza che sia stato affrontato il problema con il dovuto coraggio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

C'è stato qualcuno che, nel 2015, visitando il quartiere di Scampia, zona famosa per camorra e non per corruzione, ha detto che la corruzione è il linguaggio di cui si servono le mafie per corrompere i pubblici ufficiali. Questo qualcuno era Bergoglio, il pontefice che voi citate molto spesso, con l'ipocrisia di chi poi, predicando bene, fa esattamente il contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

SACCONE (FI-BP). Parla per Lanzalone!

MORRA (M5S). Posto che a parole tutti quanti riconosciamo che la corruzione spuzza... (*Commenti dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Colleghi, vale quanto ho già detto ai senatori del Partito Democratico. Siamo intervenuti tutti e ciascuno ha fatto il proprio intervento politicamente forte, per cui chiedo la cortesia di fare silenzio, lasciando intervenire i colleghi.

MORRA (M5S). Quando Bergoglio sostiene che la corruzione spuzza, tutti quanti ad applaudire e ad osannarlo, Presidente. Quando poi, però, bisogna perseguire comportamenti contrassegnati appunto da volontà corruttiva o comunque di accettazione di tale volontà, ci si pronza ad una logica per cui prevale un atteggiamento molto ipocrita, che è quello dell'indulgenza plenaria.

Fin dall'800 il nostro Paese ha memoria di scandali che hanno colpito le pubbliche amministrazioni e le classi dirigenti delle stesse pubbliche amministrazioni, senza che siano stati mai perseguiti veramente. Senza allora voler tornare allo scandalo della Banca romana, che ha coinvolto qualcuno che poi è diventato Presidente del Consiglio, senza voler ricordare che qualcuno lo ha definito il «Presidente del Consiglio della malavita», senza voler ricordare che noi abbiamo necessità di un provvedimento che quantomeno indichi che questo Stato sta cambiando, il termine giusto che vorrei uscisse da queste Aule è «cambiamento».

Pochi giorni fa, Cafiero de Raho - nome che forse fa venire l'orticaria a qualcuno che è qua dentro - in un studio televisivo ha ricordato una lezione di Corrado Alvaro, il quale ripeteva come la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente possa essere inutile e voi, classi dirigenti, avete fatto penetrare questo dubbio nella testa di tanti, troppi cittadini (*Applausi dal Gruppo M5S*). Essere onesti in questo Paese, infatti, è difficile e pretende anche una sorta di coraggio che molto spesso alcuni singoli non si riconoscono.

Vi leggo alcuni passaggi tratti dal libro di Piercamillo Davigo «Il sistema della corruzione», che dovrebbero farci riflettere tutti: «In vita mia non avevo mai visto un corrotto. Me l'immaginavo come un *visitor*, con la lingua verde che fuoriesce dalla bocca, e quando le guardie mi portarono questo detenuto rimasi impressionato dalla sua assoluta normalità». Qualcuno potrebbe anche ricordarsi Hannah Arendt, perché quello che ci deve colpire è «la banalità del male» e, pertanto, la normalità della corruzione. Continua Davigo: «Era uno come me. Avrebbe potuto essere un mio compagno di università o di serate in discoteca. Allora misi via il foglietto con gli appunti e l'unica domanda che formulai fu: "Ma come può un ragazzo di ventisette anni venderci per 250.000 lire?". L'imputato per un po' rimase in silenzio e poi rispose: "Lei non può capire, perché appartiene ad un mondo del quale queste scelte sono soltanto individuali: essere onesto o disonesto dipende da lei. Io, dopo quindici giorni dal mio arrivo, ho capito che in quell'ufficio" - un ufficio pubblico - "rubavano tutti! E ho anche capito che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di un uomo onesto." - perché l'onestà non può essere ammessa - "Mi avrebbero cacciato perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Le 250.000 lire me le ha messe in mano il mio capoufficio. Io ero in prova, e ho avuto paura di essere

cacciato via se non le avessi prese. Non ho avuto il coraggio che ci vuole per essere onesto".  
(*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mi chiedo quindi se sia mai possibile che si debba accettare di vivere in un Paese in cui l'onestà, che Kant definiva la miglior politica, pretende coraggio; è mai possibile che l'abitudine sia al crimine, alla delinquenza, alla corruzione e all'esser corrotti? (*Applausi dal Gruppo M5S*). È allora questo che bisogna cambiare, è qui che dobbiamo operare un ribaltamento di paradigma.

Per capire cosa si intende per ribaltamento del paradigma, entriamo nel merito del provvedimento. Per contrastare - come ribadiva il senatore Grasso - reati banali, ma anche il terrorismo e la mafia, noi abbiamo deciso di garantire, attraverso interventi legislativi, premialità a chi, pentendosi, collabora. Finalmente permettiamo, purché tutto sia secondo norma, a chi la vuole farla finita con un certo mondo per cui la disonestà è il modello, di poterla far finita e quindi di passare dal crimine allo Stato.

Aggiungo anche che proprio pochi giorni fa hanno consegnato le motivazioni per la sentenza in appello della vicenda denominata Mafia capitale, che ha certificato come fosse mafia. In quelle motivazioni è stato ribadito che qualcuno (Carminati) ci metteva l'intimidazione, che è tipica del comportamento mafioso, e qualcun altro (Buzzi) ci metteva la corruttela, cioè la propensione ad acquistare assenso da parte di pubblici amministratori, di pubblici ufficiali che dovrebbero rappresentare lo Stato ma che si svendono per soddisfare loro egoistici interessi, danneggiando lo Stato tutto e soprattutto i più deboli! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Badate che accettare una bustarella (perché così si inizia) equivale ad accettare con mano il comportamento di chi si presenta con la lupara in spalla. Accettare la bustarella significa impedire che in una terra che vive oggi in molta parte della sua popolazione il dramma, la tragedia della miseria, si possa far spesa sociale, perché se si permette al privato indebitamente di frodare lo Stato, non solo si sta frodando lo Stato, ma si sta frodando il più debole dei cittadini di quello Stato. Pertanto, chi combatte la corruzione lo fa per i valori della democrazia e non di altro e questo voi non lo avete mai praticato (*Applausi dal Gruppo M5S*), perché avete anteposto l'interesse del singolo al bene comune; bene comune che si salvaguarda anche - e questo abbiamo fatto nella norma - non soltanto aumentando i massimi edittali della pena, ma soprattutto elevando i minimi di pena. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Paradossalmente, infatti, con Tangentopoli e con tutto quello che è emerso dopo abbiamo scoperto che quanto più si denunciava, tanto più si condannava, tanto più le pene erano inferiori al passato, quasi a voler dire: «Vabbè, lo facciamo tutti, quindi indulgenza plenaria per corrotti e corruttori». Questo non va bene! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Lasciatemi dire che, anche se molti hanno eccepito anche su questo, che io credo che i cittadini, gli elettori tutti, saranno contentissimi nel sapere che, finalmente, chi froda lo Stato avrà difficoltà a continuare a contrattare con lo Stato e a rappresentare lo Stato. Chi è uomo di Stato ha una dignità enorme e anche nel più umile dei servitori dello Stato vi deve essere quella disciplina, quell'onore che fa sì che lavorando per lo Stato - e cioè per noi tutti - non si accetti alcuna pratica corruttiva, non si metta in atto alcun comportamento criminale, paramafioso, che affossa la democrazia.

Le interdittive temporanee per chi incorre in pene inferiori a due anni (ma anche e soprattutto definitive) sono allora ciò che tutti i cittadini onesti vogliono, perché non possiamo più consentire che lo Stato sia il bancomat presso cui tutti quanti prelevano senza aver precedentemente depositato!

Vi ricordo, concludendo, che nessuno si è scandalizzato allorquando - e non è una barzelletta - alla Regione Calabria la dirigente responsabile dell'anticorruzione è stata anche lei arrestata per corruzione. Per corruzione, maledizione! (*Proteste dal Gruppo FI-BP*).

Se allora noi accettiamo che nei territori più deboli, lì dove vi deve essere ancor più vigilanza, ancor più controllo, ancor più trasparenza, la spesa pubblica possa diventare alimento per pratiche para e simil-mafiose... (*Proteste dal Gruppo PD*).

MARGIOTTA (*PD*). Il tempo, signor Presidente! Il tempo!

PRESIDENTE. Senatore Morra, la invito a concludere. Senatore Margiotta, ho concesso due minuti in più a tutti e mancano ancora quindici secondi. La Presidenza non fa preferenze, non scherzi, senatore Marcucci. (*Commenti dei senatori Malpezzi e Marcucci*).

MORRA (*M5S*). Io so che ragionare di onestà dà problemi a tanti, però io penso che a tutti quanti gli

italiani farebbe piacere il rovesciamento di quella frase tristissima, che è riportata nel testo di Piercamillo Davigo da cui ho attinto: noi non dobbiamo essere il Paese in cui c'è necessità di coraggio per essere onesti; noi dobbiamo essere il Paese in cui, con fierezza, si deve essere onesti! (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Arrigoni, Bagnai, Bongiorno, Bottici, Dell'Olio, Ferrara, Floris, Magorno, Pesco e Urso.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

*(I predetti senatori rispondono all'appello).*

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Parrini).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Parrini.

*(Il senatore Segretario CASTALDI e, successivamente, il senatore Segretario DURNWALDER fanno l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 10,57 -, indi [il vice presidente TAVERNA](#) - ore 10,58 -).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Auddino, Augussori  
Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici,  
Botto, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella  
Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello,  
Catalfo, Centinaio, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Cruciali  
D'Angelo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di  
Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago  
Endrizzi, Evangelista  
Faggi, Fattori, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Floridia, Fregolent, Fusco  
Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Giroto, Granato, Grassi, Guidolin  
Iwobi  
La Mura, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lupo  
Maiorino, Mantero, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo,  
Mininno, Mollame, Montani, Montavecchi, Moronese, Morra  
Naturale, Nisini, Nocerino, Nuges  
Ortis, Ortolani, Ostellari  
Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi,  
Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pillon, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittoni,  
Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia  
Quarto  
Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo, Rufa, Russo  
Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Stefani  
Taverna, Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco  
Urraro

Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono, Zuliani.

*Rispondono no i senatori:*

Aimi, Alfieri, Astorre

Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino, Bressa

Caliendo, Carbone, Causin, Cesaro, Ciriani, Cirinnà, Comincini, Conzatti, Craxi, Cucca

D'Alfonso, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Petris, De Poli, De Siano, Durnwalder  
Errani

Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Ferrari, Ferrazzi, Floris

Galliani, Gallone, Garavini, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Grasso, Grimani

Iannone, Iori

La Pietra, La Russa, Laforgia, Lanièce, Laus, Lonardo

Magorno, Malan, Malpezzi, Manca, Mangialavori, Marcucci, Margiotta, Marsilio, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Moles

Nannicini, Nastri

Pagano, Papatheu, Parente, Parrini, Patriarca, Perosino, Pichetto Fratin, Pittella

Quagliariello

Rauti, Richetti, Rizzotti, Rojc, Ronzulli, Rossi, Rossomando, Ruspandini

Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Stefano, Steger, Sudano

Taricco, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Totaro

Unterberger, Urso

Valente, Vattuone, Verducci, Vitali, Zaffini.

*Si astiene il senatore:*

Monti.

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

*(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).*

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «Omodeo-Beethoven» di Scisciano, in provincia di Napoli, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

### **Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 955, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	282
Maggioranza	141
Favorevoli	162
Contrari	119
Astenuti	1

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CANDURA** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, intervengo in merito ai fatti di Strasburgo dell'altro giorno. La gravità di quanto accaduto non necessita di ulteriori note.

Colleghi, voglio farvi ricordare quanti minuti di silenzio si siano svolti: a quanti minuti di silenzio avete assistito? Quante dichiarazioni di cordoglio, quanti «Mai più»? Ricordate i gessetti colorati? Conoscete la gravità dell'evento che è successo e anzitutto mi unisco alla solidarietà verso la famiglia di Antonio Megalizzi, il nostro connazionale attualmente in condizioni disperate in ospedale. *(Applausi).*

Il luogo che è stato colpito è il mercatino di Natale presso la cattedrale di Strasburgo. Questo mercatino risale al 1570, è una tradizione che attiene alle nostre radici più profonde, quelle radici cristiane colpevolmente negate da alcuni di noi, ma ben presenti per i nostri nemici.

Il signor Cherif Chekatt, il colpevole che stanno cercando, già noto alle Forze dell'ordine per posizioni estreme, ha una caratteristica in comune con i colpevoli di mille altri eventi occorsi in Europa e nel mondo, ovvero la sua visione del mondo, la sua ideologia e la sua religione: è un musulmano.

Vi posso dire che uno dei primi comunicati stampa delle Agenzie europee nelle ore immediatamente successive all'evento è stato fatto dalla comunità islamica locale di Strasburgo, che con tragicomico cinismo ha affermato che le vere vittime di questo attentato sono i musulmani. Spieghiamo bene: si spara per le strade, si uccidono cittadini europei e non solo europei e gli occidentali, che tollerano queste comunità poco tolleranti nei nostri confronti, sono colpevoli, a prescindere, di razzismo. Guai a ribellarsi al fatto di essere bersagli di un attentato! Tant'è vero che nel discorso della Presidenza, per il resto encomiabile, che ha ricordato l'evento, le parole «Islam» e «musulmano» erano assenti, perché abbiamo timore di dire la verità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Abbiamo timore di dire che la separazione tra Stato e chiesa e la laicità dello Stato, che non vengono dall'illuminismo, ma sono molto più antiche, perché la frase «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» non l'ha detta Rousseau, ma l'ha detta Gesù Cristo ed è riportata nel Nuovo Testamento, per noi è un principio scontato, perché connaturato alla nostra religione ed è scontato perché è connaturato ai principi della democrazia.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Ebbene, occorre fare attenzione, perché questi principi sono molto delicati e c'è da chiedersi - concludo, signor Presidente - se l'Islam è integrabile nella nostra democrazia. Questa ideologia - e non religione - lo è? Per me no e con questo concludo e vi invito a riflettere. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 18 dicembre 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 11,51)*.

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ( [955](#) )

EMENDAMENTO 1.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### **1.900**

Il Governo

**Approvato con voto di fiducia**

[Emendamento 1.900 \(in formato PDF\)](#)

---

N.B. Per il testo del disegno di legge n. 955 si rinvia all'Atto Senato [955-A](#).

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### 1.1

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### 1.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».*

### 1.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo comma,».*

### 1.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra nel testo, dopo il numero: «322», inserire le seguenti parole: «, secondo e quarto comma,».*

### 1.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis,».*

**1.7**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «501, 501-bis,».*

**1.8 (testo corretto)**

[Malan](#), [Caliendo](#), [Modena](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al precedente comma sono dimezzati e non si applica l'articolo 159".»*

**1.9**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1.10**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**1.11**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)



**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).*

**1.12**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).*

**1.13**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.14**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1.15**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

**1.16**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal giorno in cui è cessata la permanenza».*

### 1.17

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «all'articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:*

*"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato"».*

### 1.18

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).*

### 1.200

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1 sopprimere le lettera e) ed f).*

### 1.19

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».*

### 1.20

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Balboni](#), [Stancanelli](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

## 1.21

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

## 1.22

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il*

numero 1).»

### 1.23

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro mesi"».*

### 1.24

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei mesi", con le seguenti: "un anno"».*

### 1.25

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».*

### 1.26

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).*

### 1.27

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: «sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente: «abrogato».*

## 1.28

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: «rimane altresì sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può rimanere altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».*

## 1.29

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza».*

## 1.30

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti: «si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».*

## 1.31

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pronunzia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».*

### 1.32

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo grado».*

### 1.33

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».*

### 1.34

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: «di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».*

### 1.35

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell'attività dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».*

### 1.36

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello».*

### 1.37

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente"».

### 1.38

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma"».

### 1.39

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

### 1.40

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il quarto comma è abrogato.».*

**1.41**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato».*

**1.42**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1.44**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole: "l'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere l'interrogatorio," sono inserite le seguenti: "la notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari,"».*

**1.43**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale"».*

**1.45**



[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis All'articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di cui all'articolo 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.46**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

**1.47**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**1.48**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**1.49**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

### 1.50

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e «e 346-bis».*

### 1.51

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»*

### 1.52

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 1.53

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici».*

### 1.54

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

## 1.55

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## 1.56

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

## 1.57

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

## 1.58

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,

319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis*, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali».

### 1.59

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.60

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

### 1.61

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-*bis*», primo periodo, sopprimere le parole: «e 346-*bis*».*

### 1.63

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-*bis*», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'interdizione perpetua» fino a: «Nondimeno».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «la condanna importa l'interdizione», con le seguenti: «all'interdizione».*

### 1.64

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

## **V. testo 2**

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni».*

### **1.64 (testo 2)**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), sostituire il capoverso Art. 317-bis, con il seguente*

*«Art-317-bis. (Pene accessorie) - La condanna alla pena della reclusione per un tempo superiore ai due anni per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per una durata non inferiore a sette anni né superiore a dieci anni. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.»*

### **1.62**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».*

### **1.65**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».*

### **1.66**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1.67**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**1.201**

[Lonardo](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) all'articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo che appartengano a persona estranea al reato" aggiungere le seguenti: "o siano da destinare al risarcimento dei danni subito dalla vittima del reato".».

**1.69**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia».*

**1.70**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente: "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

### 1.71

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inserite le seguenti: "specifiche"».

### 1.72

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

### 1.74

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

### 1.75

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

### 1.76

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità».*

### 1.77

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera r), capoverso «Articolo 323-ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro».*

**1.78**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera s).*

**1.79**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

**1.80**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: «t) l'articolo 346-bis è abrogato».*

**1.81**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera t), sostituire il punto 1) con il seguente:*

*«1) il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al*



compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni."».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera t), sopprimere il punto 3).*

## 1.82

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «o asserite».*

## 1.84

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

«t-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter"».

## 1.83

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:*

«u-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: "prevenzione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356"».

## 1.85

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## 1.86

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Moles](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024».

**1.87**

[Bernini](#), [Malan](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Moles](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Quagliariello](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023».

**1.88**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».

**1.0.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche, tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

*Conseguentemente:*

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «pubblica amministrazione», inserire le seguenti: «nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria»;*

b) *alla rubrica del Capo I dopo le parole: «pubblica amministrazione inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria.».*

## 1.0.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

"CAPO XVI-bis

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

**Art. 205-quater.**

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

*a)* dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

*c)* per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice precedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

6. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento"».

### 1.0.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

## **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

"Sezione I-bis.

### **SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO**

#### **Art. 531-bis.**

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo)

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

*a)* dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

*b)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

*c)* dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

*d)* dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

*a)* nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

*b)* nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su

richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649"».

#### 1.0.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

#### **"Art. 346-*bis*.**

(Non doversi procedere per estinzione del processo)

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3"».

## 1.0.7

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314".».

**1.0.5**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».

**1.0.6**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro".».

**3.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*



### 3.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

### 3.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

### 3.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

### 3.7

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

"*m-quinquies*) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».

### 3.6

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:

"7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-

*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale"».

### 3.8

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

### 3.9

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

### 3.10

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».*

### 3.11

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «314, primo comma».*

### 3.12

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «e 346-bis».*

### 3.15

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le parti hanno facoltà di richiedere che l'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante modalità di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità di esame a distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a distanza possa compromettere o alterare l'esito dell'esame rigetta la richiesta motivandone le ragioni;"».

**3.16**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria, da organi dell'amministrazione o da ogni altro organo con funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione dell'attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere l'esame dell'autore dell'atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere domande a chiarimento delle circostanze emergenti dall'atto"».

**3.13**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**3.18**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere dalla presentazione dell'appello da parte del pubblico ministero, può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefici, adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché, entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"».

### 3.14

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

### 3.0.1

[Vitali](#), [Malan](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

- a) custodia cautelare;
- b) dibattimento;
- c) intercettazioni telefoniche;
- d) termini per le indagini preliminari;
- e) impugnazioni;
- f) esecuzione penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) il superamento dell'esistenza cautelare dell'inquinamento probatorio;
- b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, dell'instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo di 60 giorni dall'esecuzione della misura;
- c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione dell'obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della misura.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il governo provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a) l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice;
- b) la conclusione dell'udienza e del giudizio nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento;
- c) in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo, la previsione del rinvio del l'udienza al giorno immediatamente successivo la cessazione dell'impedimento delle persone medesime;
- d) che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi;
- e) la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio;
- f) la pronuncia sull'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;
- g) la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valutazione dei risultati

dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;

- h)* la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione della prova;
- i)* l'abolizione dei poteri istruttori del giudice nell'acquisizione della prova;
- j)* l'immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale;
- k)* il superamento dell'udienza preliminare ed istituzione di una fase preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;
- l)* la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;
- m)* la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:

- a)* lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale;
- b)* la subordinazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini preliminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:

- a)* la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di sei mesi prorogabili sin ad un anno dall'iscrizione della notizia di reato nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della Repubblica;
- b)* in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera *a)*, la nullità del procedimento l'inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi compiuti;
- c)* l'introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro è reale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione.

6. Nell'esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera *e)*, il Governo provvede a riformare in modo organico l'istituto delle impugnazioni attenendosi al seguente principio generale:

*a)* al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, l'introduzione di una procedura incidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prosecuzione del processo;

*b)* con riferimento all'appello:

1) la previsione dell'ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado;

2) la previsione dell'inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di assoluzione dell'imputato;

*c)* con riferimento al giudizio di Cassazione:

1) la revisione dell'introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *f)*, il Governo provvede a riformare in modo organico l'esecuzione penale attenendosi al seguente principio generale;

*a)* la possibilità delle persone condannate ingiustamente di proporre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 3.0.2

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

### 3.0.3

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.";

*b*) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio, dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale".

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato*) - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo *fax* o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche temporaneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del *fax* o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1".

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti".

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.";

*e)* il comma 8-*bis* è abrogato;

*f)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari".

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

**"Art. 157-*bis*.**

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina  
di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

**Art. 157-*ter*.**

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-*bis*, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio.

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "dell'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

*b)* al comma 1, secondo periodo, le parole: "all'imputato" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle



seguenti: "unica copia dell'atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*) - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149".

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci giorni e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97".

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - (*Nullità delle notificazioni*) - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica".

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al consiglio dell'ordine."».

#### 4.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 4.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 5.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.2

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 5.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma».*

## 5.4

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «322-bis», aggiungere in fine le seguenti: «346-bis».*

## 5.6

[Modena](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito».

## 5.5

[Modena](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319-quater, primo comma, 322, 322-bis del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

## 5.7

[Modena](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## 5.8

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

**5.9**

[Modena](#), [Caliendo](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».*

**6.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:*

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;».

## 6.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «o la promessa»;

b) *sopprimere le parole:* «promettono o»;

c) *aggiungere infine il seguente periodo:* «La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto.».

## 6.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* «o ne accettano l'offerta o la promessa» *sono inserite le seguenti:* «senza averle sollecitate».

## 6.5

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

## 6.200

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:* «ovvero corrispondono denaro» *fino alla fine della lettera.*

## 6.6

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* «o compiono attività prodromiche e strumentali».

## 6.7

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

### Precluso

*Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole: «o compiano attività prodromiche o strumentali».*

## 6.0.1

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio.";

*b)* dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: "*b-bis)* Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera *a)*, del presente articolo."».

## 7.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 7.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a) e i numeri 1) e 2) della lettera b).*

## 7.3

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non superiore a tre».*

#### 7.4

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non superiore a cinque».*

#### 7.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».*

#### 9.1

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 10 mila».*

#### 9.2

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gratuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al primo periodo».*

#### 9.3

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».*

#### 9.4

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma:*

*al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti dalla data dello scioglimento»;*

*al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte alle liste elettorali o»;*

*al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1; in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio consenso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet istituzionale del partito o del movimento politico.».*

#### 9.5

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare successivo a quello» con le seguenti: «i sessanta giorni successivi alla data».*

#### 9.6

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «solare».*

#### 9.7

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)



**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al quarto periodo».*

**9.8**

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

**9.9**

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

**Precluso**

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

**9.10**

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

**Precluso**

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pubblicati» fino al termine del periodo.*

**9.11**

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

**Precluso**

*Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma.».*

**9.12**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero sul sito internet del Ministero dell'interno, in apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

### 9.13

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

### 9.14

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario all'organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all'attività».*

### 9.15

[Fazzone](#), [Caliendo](#), [Malan](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzianità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanziario".».

### 9.16

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte nelle liste elettorali».*

### 9.17

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

**Precluso**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di soggiorno dello Stato italiano».*

**9.18**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Precluso**

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elettorali».*

**9.19**

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso internet, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di ciascuno dei loro candidati. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum vitae e».*

**9.20**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantacinquesimo».*

## 9.21

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

### **Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaquattresimo».*

## 9.22

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

### **Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantatreesimo»:*

## 9.23

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### **Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantaduesimo»*

## 9.24

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### **Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantunesimo».*

## 9.25

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

### **Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quarantesimo».*

**9.26**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentanovesimo».*

**9.27**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentottesimo».*

**9.28**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentasettesimo».*

**9.29**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaseiesimo».*

**9.30**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentacinquesimo».*

**9.31**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaquattresimo».*

**9.32**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentatreesimo».*

**9.33**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentaduesimo».*

**9.34**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentunesimo».*

**9.35**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo giorno» con le seguenti: «un mese».*

**9.36**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «trentesimo».*

**9.37**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventinovesimo».*

**9.38**

[Mirabelli](#), [Valente](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventottesimo».*

**9.39**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventisettesimo».*

**9.40**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiseiesimo».*

**9.41**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «venticinquesimo».*

**9.42**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».*

**9.43**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventitreesimo».*

**9.44**

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

**9.45**

[Valente](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

**9.46**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «ventesimo».*

**9.47**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciannovesimo».*

**9.48**



[Cirinnà](#), [Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciottesimo».*

**9.49**

[Valente](#), [Mirabelli](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «diciassettesimo».*

**9.50**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «sedicesimo».*

**9.51**

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

**Ritirato**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo» con la seguente: «quindicesimo».*

**9.52**

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinna'](#), [Taricco](#)

**Precluso**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» inserire le seguenti: «e di inviare i relativi dati al Ministero dell'interno affinché li pubblichi sul proprio sito *internet*, in un'apposita sezione denominata Sezione Trasparenza».*

**9.53**

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Taricco](#)

**Precluso**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certificato penale rilasciato dal*

casellario giudiziario», *con le seguenti*: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole*: «il certificato penale sia richiesto» *con le seguenti*: «il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti siano richiesti»;

b) *al comma 5, sostituire le parole*: «e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario», *con le seguenti*: «, il relativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casellario giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e patrimoniale».

## 9.55

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

### **Precluso**

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «Il curriculum vitae deve menzionare obbligatoriamente l'eventuale assenza di dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno per il quale siano scaduti i termini per la presentazione».

## 9.54

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole*: «certificato penale» *aggiungere la seguente*: «tempestivamente».

## 9.56

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole*: «settimo giorno», *con le seguenti*: «quattordicesimo giorno».

## 9.57

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

### **Precluso**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Ai maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni cinquanta abitanti nell'anno delle elezioni comunali. A tale onere, quantificabile in 600mila euro

nell'arco di cinque anni, si fa fronte mediante parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla sconfitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».

## 9.58

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

### Precluso

*Sopprimere il comma 6.*

## 9.59

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

### Precluso

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telematicamente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'articolo 8, comma 13 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge».

## 9.60

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### Precluso

*Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti: «ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».*

## 9.61

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai partiti e movimenti politici».*

## 9.62

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#), [Taricco](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; 3) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali".».

## **10.1**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 premettere i seguenti:*

«0.1) All'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribuzione pubblica indiretta".».

## **10.2**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 è premesso il seguente:*

«0.1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è soppresso».

## **10.4**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».

**10.3**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 dopo la parola: "simbolo" è inserita la seguente: "principale"».

**10.5**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2 è soppresso».

**10.6**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale"».

**10.7**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *b*) è soppressa».

## 10.8

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *c*) è soppressa».

## 10.9

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *h*) è soppressa».

## 10.10

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la lettera *l*) è soppressa».

## 10.11

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«0.1) All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le seguenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"».

## 10.12

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. All'articolo 3, comma 2, lettera *o-bis*) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali" sono soppresse.».

## 10.14

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed».*

## 10.13

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra: «500» con la seguente: «3000».*

## 10.15

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le seguenti «2.500 euro».*

## 10.16

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).*

## 10.18

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).*

**10.19**

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 2.500».*

**10.20**

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

**10.21**

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis* causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

*b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari



che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione».

## 10.22

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

### **Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

## 11.1

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:*

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.».

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

## 11.2

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le*

persone giuridiche che ricevano erogazioni economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in misura pari o superiore ad euro 5.000 all'anno, finalizzate allo svolgimento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».

### 11.3

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».*

### 11.4

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche ovvero l'elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o comitati elettorali,».*

### 11.5

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui organi direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da persone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità di esponenti di partiti o movimenti, oppure che erogano somme e servizi a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in favore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, nonché le fondazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratterizzante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei partiti o dei movimenti politici.».*

### 11.6

[Cirinnà](#), [Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici».*

## 11.7

[Cucca](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».*

## 11.8

[Grasso](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fondazioni, le associazioni e i comitati che all'interno dei loro statuti abbiano come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro esponenti nell'organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell'esercizio dell'azione politica».*

## 11.9

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresì, equiparati ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche».*

## 11.0.1

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

(Promozione dello svolgimento delle attività dei partiti iscritti nel registro)

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo

4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo».

## 11.0.2

[Mirabelli](#), [Cucca](#), [Valente](#), [Cirinnà](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza degli strumenti d'investimento)

1. All'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all'articolo 1, numero 1), che siano titolari di cariche negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e i soggetti di cui all'articolo 1, numero 2), presentano altresì, ogni mese, un quadro aggiornato dei propri strumenti d'investimento, sia azionari che obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel mese di riferimento».

## 12.1

[Malan](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Modena](#)

### Precluso

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione delle norme citate».*

## 12.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «1.000 a 10.000»*

## 12.3

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

### Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».*

## 12.4

[Balboni](#), [Stancanelli](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contributo, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro la data di approvazione del bilancio dell'anno di competenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo ricevuto.»

## 14.0.1

[Caliendo](#), [Modena](#), [Vitali](#), [Dal Mas](#), [Malan](#), [Gasparri](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di cui all'articolo 322-bis del codice penale, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente legge»

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Collina, Crimi, De Poli, Faraone, Giacobbe, Ginetti, Merlo, Monti, Napolitano, Rampi, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri, Solinas e Stancanelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone e Pirovano, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cangini, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Gadda Maria Chiara, Moretto Sara, Di Maio Marco, Vazio Franco, Pezzopane Stefania, Rizzo Nervo Luca, Morani Alessia, D'Alessandro Camillo, Cardinale Daniela, La Marca Francesca, Cantini Laura, Gribaudo Chiara, Carnevali Elena

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (988)

(presentato in data 13/12/2018)

*C.290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati*  
(T.U. con C.410, C.1314, C.1386)

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
- b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (986)

(presentato in data 13/12/2018)

Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

- a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
- b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
- c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 (987)

(presentato in data 13/12/2018)

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, con lettera in data 30 novembre 2018, la relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sull'attività svolta nell'anno 2018 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 125).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettere in data 10 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le seguenti procedure di informazione, attivate dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine: al progetto di regola tecnica recante "Linee guida dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi". La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 126);

al progetto di decreto recante "Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)". La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 127).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2017 (COM(2018) 755 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui recenti sviluppi relativi alle monete in euro (COM(2018) 787 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione del Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune (COM(2018) 790 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Comunicazione della Commissione per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro (COM(2018) 796 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;  
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Gestire la migrazione sotto tutti gli aspetti: progressi compiuti nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2018) 798 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>.

**Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14a Commissione permanente:

sentenza della Corte (Terza sezione) del 28 novembre 2018, causa C-328/17, Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e altri contro Atpl Liguria Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA e Regione Liguria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, non ostano a una disposizione nazionale che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione, fermo restando che il giudice nazionale deve valutare in modo circostanziato se l'applicazione concreta della normativa non si tale da ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (Doc. XIX, n. 19) - alla 8a Commissione;

sentenza della Corte (Terza sezione) del 14 novembre 2018, causa C-342/17, Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia contro Comune di Padova, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento, la normativa nazionale che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale, e che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale (Doc. XIX, n. 20) - alla 12a Commissione;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 28 novembre 2018, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17, Solvay Chimica Italia SpA e altri contro Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. La Corte, dopo aver chiarito che, in base alla direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima della sua entrata in vigore e gestiti da un soggetto privato, connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e che sistemi classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi possono beneficiare solo delle esenzioni non previste dalla suddetta direttiva, ha dichiarato che l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva osta a una normativa nazionale che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica, e che l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva ostano, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli

utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato che tali utenti non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica (Doc. XIX, n. 21) - alla 10a Commissione;

sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 novembre 2018, causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Reggio Calabria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere a un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente, e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta (Doc. XIX, n. 22) - alla 6a Commissione;

sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 novembre 2018, causa C-29/17, Novartis Farma SpA contro Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte, dopo aver chiarito che l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ha dichiarato: 1) che l'articolo 6 della direttiva 2001/83 non osta a misure nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali medicinali come l'Avastin possono essere riconfezionati ai fini dell'impiego per indicazioni terapeutiche non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio (impiego «off-label»); 2) che gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che - come l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 - autorizza l'AIFA a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego «off-label» è posto a carico finanziario del Servizio sanitario nazionale e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti (Doc. XIX, n. 23) - alla 12a Commissione;

sentenza della Corte (Grande sezione) del 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Commissione europea, Repubblica italiana (C-622/16 P), Commissione europea, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana (C-623/16 P), Commissione europea, Pietro Ferracci, Repubblica italiana (C-624/16 P). La Corte ha, tra l'altro, annullato la decisione 2013/284/UE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA 20829, concernente il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato all'Italia il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Doc. XIX, n. 24) - alla 6a Commissione.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 231 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti



da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)", nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies. cod. proc. pen. (*Doc. VII, n. 27*) - alla 2a Commissione permanente; sentenza n. 232 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge (*Doc. VII, n. 28*) - alla 11a Commissione permanente.

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettera in data 12 dicembre 2018, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione dell'8 agosto 2018, n. 77, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Sinnai (Cagliari).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 dicembre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (COM(2018) 819 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 6 febbraio 2019. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della 14a Commissione.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 dicembre 2018)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 14

LAFORGIA ed altri: sulla chiusura degli impianti di Roncadelle e Torbole (Brescia) della multinazionale Medtronic-Invatec (4-00889) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

LANNUTTI ed altri: sull'assegnazione dell'uso delle frequenze 5G (4-00718) (risp. DI MAIO, *ministro dello sviluppo economico*)

NENCINI: sulla gestione commissariale dell'Ilva di Taranto (4-00511) (risp. CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

Interrogazioni

[GRANATO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il rettore dell'università della Calabria, con decreto rettorale n. 682 del 9 maggio 2018, ha sospeso le elezioni delle rappresentanze studentesche, indette con decreto rettorale n. 421 del 14 marzo 2018, in

seno al consiglio di amministrazione, al senato accademico, al comitato per lo sport universitario, ai consigli dipartimentali, alle commissioni didattiche paritetiche studenti-docenti, ai consigli di corsi di studio e al consiglio della scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica, per il triennio 2018-2020;

la motivazione della sospensione, come risulta dal provvedimento, è da rinvenire nell'opportunità della definizione di un giudizio cautelare pendente su un ricorso di un candidato escluso presso il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, per l'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, del regolamento di ateneo;

il giudice amministrativo si è pronunciato in data 11 luglio 2018, rigettando il ricorso;

conclusa dunque una controversia che ha bloccato a lungo il rinnovo delle rappresentanze degli studenti e, dunque, l'attività ordinaria, si ravvede a parere dell'interrogante l'urgenza di procedere con le elezioni, essendo venuta meno la ragione della sospensione, in modo da non penalizzare gli studenti ed assicurare il rispetto delle previsioni della legge n. 240 del 2010;

a fronte della situazione, tuttavia, nessuna decisione è stata presa dal rettore nel tempo intercorso dalla pronuncia giurisdizionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se disponga di strumenti per assicurare la correttezza dei procedimenti elettivi, la cui disciplina è demandata dalla legge a fonti di rango subordinato, degli organi previsti dall'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, quali il consiglio di amministrazione e il senato accademico delle università statali.

(3-00467)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno*. - Premesso che:

in Italia l'attività di servizio sanitario nelle ore notturne viene svolto mediante il servizio di continuità assistenziale (guardia medica), che interviene nella fascia oraria in cui gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi e non risultano disponibili i medici di famiglia;

il servizio di guardia medica si occupa del trattamento di casi non urgenti, non ascrivibili cioè all'esigenza di rivolgersi al 118 o al pronto soccorso, ma che secondo l'utenza non rappresentano comunque circostanze differibili al giorno successivo;

le postazioni di guardia medica sono dislocate sul territorio secondo modalità stabilite dalle competenti Asl o Asp ed in linea con le direttive regionali o ministeriali. Il servizio viene svolto da circa 20.000 professionisti in un contesto che comporta allo Stato costi pari a circa 660 milioni di euro all'anno (circa 10 euro per ogni cittadino);

nella sola ottica di un contenimento della spesa sanitaria, in Italia in questi anni non è stata posta in essere una prospettiva di riorganizzazione efficace ed efficiente delle attività, contemperando cioè le esigenze di razionalizzazione dei costi con l'ineludibile necessità di assicurare la dovuta sicurezza degli operatori. In tal modo, sono rimaste funzionanti diverse postazioni in tutta Italia, la quasi totalità delle quali non presenta i presupposti essenziali di tutela del personale medico che nelle ore notturne presta servizio, sempre più spesso vittima di aggressioni con particolare riferimento alle donne vittime di violenza sessuale sul luogo di lavoro;

il personale di guardia medica si trova in molti casi a prestare servizio in postazioni isolate, spesso in "locali di fortuna", molti dei quali adibiti ad ambulatorio in maniera impropria, non adeguati e privi dei requisiti sanciti per legge. Tali locali sono esposti al libero accesso di qualsiasi soggetto, i medici sono costretti a svolgere il loro lavoro nella più assoluta solitudine, all'interno di spazi scarsamente tutelanti a fronte di tentativi di aggressione e che, anzi, divengono luoghi nei quali le violenze si consumano senza possibilità di richiesta di aiuto per chi subisce tali atti brutali. I sistemi di allarme, ove esistono, collegati alle forze dell'ordine, nella migliore delle ipotesi permettono di dare l'allarme quando già l'aggressione è in atto e quindi sono insufficienti e inadeguati al fine della prevenzione di atti criminosi nei confronti dei medici in servizio;

esemplare appare la vicenda della dottoressa Serafina Strano, violentata durante il turno in guardia medica la notte tra il 17 e il 18 settembre 2017 in Sicilia, presso la sede di Trecastagni (Catania). Come lei, diverse altre professioniste hanno subito analoghe violenze in una spirale di crimini notturni che ad oggi non trovano una risposta e una soluzione a tutela dell'incolumità del personale medico, costretto a

svolgere i turni con la paura e nell'ansia che arrivi l'alba. Necessitano di un'attenta riflessione da parte delle istituzioni le considerazioni espresse dalla dottoressa Strano, che nel corso di una recente intervista ha affermato: "Credevo che la mia storia sarebbe potuta e dovuta servire a cambiare le cose, per dare sicurezza agli operatori delle postazioni di Guardia medica ma mi accorgo che a distanza di un anno non è cambiato nulla, siamo in piena solitudine, i tuguri della vergogna del sistema sanitario sono ancora lì, il pericolo è lo stesso per tante altre donne che fanno il medico nelle ore notturne". La stessa ha anche inviato una lettera al Ministro della salute per sensibilizzare un'immediata presa di posizione al fine di una riforma atta a fronteggiare il fenomeno;

le telecamere non bastano, occorrerebbero soluzioni come eventuali convenzioni tra le Asl e Asp ed istituti di vigilanza. In tale quadro, si ritiene non rinviabile un piano di riforma del servizio fondato sull'attuazione di provvedimenti per la sicurezza, approntando, invece di postazioni isolate oggi caratterizzate da turni con una sola unità, ambulatori moderni, attrezzati ed organizzati in termini di poliambulatori efficienti, dotati di attrezzature adeguate, che assicurino all'utenza prestazioni professionali di buon livello e permettano ai medici di svolgere il loro lavoro dignitosamente. Appare opportuno che nei punti esistenti di guardia medica possano essere presenti almeno due medici (e altre figure come un infermiere e un'autista), assicurando i presupposti essenziali di prevenzione primaria e delle condizioni di lavoro più serene al personale operante,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di emergenza concernente le inadeguate condizioni di sicurezza del personale di guardia medica;

se ritengano opportuno convocare d'urgenza un tavolo operativo alla presenza di operatori del settore e rappresentanze di categoria per avviare la riorganizzazione immediata del servizio, innanzi tutto con la creazione di un centralino unico che raccolga le richieste telefoniche rivolte al servizio, quindi operi già un "filtro" delle richieste medesime, la messa in atto di un sistema di registrazione come già avviene per il 118, valutando la creazione di aggregazioni territoriali di servizi per l'erogazione di assistenza notturna poliambulatoriale, rimodulando ove necessario le dislocazioni territoriali delle postazioni, in qualsiasi caso al fine di garantire la sicurezza degli operatori.

(4-01015)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-00467 della senatrice Granato, sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica notturna, soprattutto per la sicurezza degli operatori.

